ПОКЛОН
УНИВЕРСИТЕТ[illegible]ИОТЕКИ
г. Никифора Вукадиновића

Sicut et nos experti sumus, et nostri probavere majores, credimus atque confidimus, inter omnes labores istius vitæ ad obtinendam misericordiam Dei semper nos specialium Patronorum orationibus adjuvandos.

S. Leo Pp. Serm. 1. in Nat. Apost. Petri & Pauli.

P.156

УНИВ. БИБЛИОТЕКА
И. Бр. 18907

OSSERVAZIONI

SULL'ISOLA DELLA BRAZZA,

E

SOPRA QUELLA NOBILTÀ

DEL SACERDOTE ANDREA CICCARELLI

PARROCO DI PUCISCHIE.

PARTE PRIMA.

Egregium quiddam est ac dignitatis plenum,
Majorum nostrorum memoriam revocare.
Jacob. Facciolati Orat. ad Historiam.

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

VENEZIA, MDCCCII.

PRESSO LORENZO BASEGGIO,
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Memento dierum antiquorum, cogita generationes singulas: interroga patrem tuum, & annuntiabit tibi; majores tuos, & dicent tibi. Deuter. 32. v. 7.

Interroga generationem pristinam, & diligenter investiga patrum memoriam .... & ipsi docebunt te. Job. 8. v. 8, 10.

Nos nihil laudabimus, nisi quod proprium est, & de purissimo fonte profertur. D. Hieronymus ad Eustochium Virginem in Epitaphio S. Paulæ.

A SUA ECCELLENZA

MATTIA BARONE RUKAVINA,

Signore di Bojnograd, Cavaliere dell' insigne Ordine del Merito militare di Maria Teresa, Tenente Generale della Cesareo-Regia Maestà, e Comandante di un Corpo di Armata Austriaca nella Dalmazia.

AL Vostro patrocinio offro la presente Operetta da me scritta, per vedere una volta in totale quiete questa mia Patria. E a chi mai io doveva presentarla se non a Voi, che pri-

mo compariste in Dalmazia con le gloriose Falangi Austriache, per preservarla dalla disorganizzazione, e che ridonato avete la calma a questa sconvolta Isola? Quella Vostra viva fede, e quel Vostro attaccamento alla vera Religione, quella umiltà, regina dell' altre cospicue virtù Vostre, che vi resero quanto formidabile ai nemici nelle cruenti battaglie, tanto fedele e caro all' Augusto Sovrano, mi fanno sperare, che sarete per accogliere con compatimento, e protezione l' Operetta col suo Autore, che con vera stima si protesta.

Di Vostra Eccellenza

Umiliss. Devotiss. Ossequ. Serv.
Andrea Ciccareli.

AL

AL BENIGNO LETTORE.

Per solo mio trattenimento aveva scritte le presenti Osservazioni sulla mia amata Patria. Ma desiderando, che fra gli abitanti dei diversi Ordini vi passi nell' avvenire la tranquillità, ed una buona armonia, che sono il principal effetto della carità Cristiana, e la base della sociale felicità, ho voluto pubblicarle con la stampa. Le mie incessanti occupazioni non mi hanno permesso che fare un compendio della Storia patria, poichè per ammestramento di Cicerone sì fatte opere, oltre la lettura degli Storici, e antichi monumenti, richiedono tempo, e riposo: *Historia nec institui potest nisi præparato otio, nec exiguo tempore absolvi.* Lascio perciò a chi è fornito di tali comodità supplire a ciò cui ho io forse mancato; e come bramoso sono d'imparare, così avrò mai sempre la compiacenza di avere aperto l'adito agli altri d'illustrare vieppiù la Storia Brazzana. Tuttavia contiene egli delle nozioni, che d'altronde non ci acquisterebbono senza fatica, e che di leggieri possono indurre un animo ben fatto allo studio della Storia nazionale, ed universale. E chi è mai quell'Uomo, per quanto idiota egli sia, che non desideri di essere almeno mediocremente istruito della Storia della sua Nazione, e spezialmente del proprio paese? Io ho fatto ciocchè ho potuto, la mia intenzione è stata retta; laonde scusar dovete, benigno Lettore, quegli errori, che la fragile umanità mi avrà fatto commettere: *Homo sum, humani nihil a me alienum puto.*

R. BIBLIOTECA

RISPOSTA

Dell' Eccmo Sig. Co: di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco II. Re di Ungaria, Dalmazia ec. Commissario nell' Istria Dalmazia ed Albania.

Che Sua Maestà Imperatore e Re nostro Clementissimo Sovrano garantisce tutt' i nuovi Sudditi ne' Diritti e Possessi, che godevano sotto l' Ex-Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia, senza rimontare a quelli, che poteva avere l' Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungaria e Bossina.

Ommissis &c.

Zara Adi 3. Febbrajo 1798.

Raimondo Conte di Thurn.

Ad mandatum Excmi Dñi Dñi Comitis Commissarii Aulici proprium.

Gianbattista Co: di Thurn Segretario.

O S-

OSSERVAZIONI

SULL' ISOLA DELLA BRAZZA

PARTE PRIMA

§. I.

Descrizione Storico-topografica dell' Isola Brazza.

BRAZZA una delle principali Isole del Regno o Provincia della Dalmazia giace fra i fiumi di Salona, e Narenta. Con interposizione di brevi canali da Mezzo-giorno ella è riguardata dall' Isola di Lesina; da Ponente da quella di Solta; dal Settentrione ha la Terraferma, cui stanno litoralmente la Città di Spalato, il picciolo fiume Xarnovizza, il Pridmorje di Poglizza, il fiume Cettina a lato della Città di Almissa, la Vruglia grande, il Pridmorje inferiore di Macarsca a piè dell' alto monte Biocova; e dal Levante il mare, che si estende verso la Città di Macarsca fino a Narenta. La sua estensione è sì vasta, che basta sola per formare un intero Territorio, eccendo per linea retta in lunghezza trenta miglia, in larghezza dalla parte orientale quattro, dall' occidentale sei, ed in mezzo dodici; sicchè la sua circonferenza è di miglia settantadue.

La

La natura l'ha dotata di spessissimi Porti capaci a ricovrare un grosso numero di Bastimenti grandiosi, e in alcuni al difetto naturale vi ha supplito l'arte con la costruzione dei moli, e delle rive. I più comodi sono da Ponente: Milnà, Bobovischie, e Stipansca ovvero S. Stefano, frequentati da maggiori Navigli. Indi verso il Continente ne seguono S. Zuanne, S. Pietro, Splitsca, Pastire, Pucischie, Valle-grandi, Povglie, e Voschizza. Gli esistenti da Meriggio verso l'Isola di Lesina sono: Batischie Ossipova cioè S. Iseppo, Lucizze, Smarca, Blazza, Bol, Radovgna, e S. Martino. Da Levante vi è la Rasohatizza. Varie altre Valli sono attorno l'Isola, che in necessità sogliono servire di porto al minuto Barcolame. La Vruglia da cui ne soffia massime nel verno il gagliardo vento Borea, che a furia si scatena contro la vicina Isola, renderebbe difficile la navigazione, se ella non fosse abbondante di Porti, che servono sovente di asilo ai profughi Naviganti. Intorno a se ella è libera da paludi, e da sirti; ha solamente una Secca visibile dalla parte orientale posta tra i Porti di Basohatizza e S. Martino, ed uno Scogliettino chiamato Mirduglia situato dalla parte ponentale dirimpetto a Milnà.

Quantunque l'Isola sembri di piano sassossa, per ciò non resta, ch'ella non sia abbondante di deliziose Valli non iscarseggianti di terreno, le quali fra concatenati, parte rapidi, e parte coltivati, e piacevolmente inclinati colli, quasi tutte con dolcezza s'innalzano fino ai monti, rendendola copiosa di vino. Sui monti medesimi alquanto alpestri, distanti dal mare ove uno, ove due, ove tre miglia, si attrovano tratto tratto sparse alcune Vallicelle ottime alla seminagione, e alla piantagione delle viti. Le campagne di Nerezi, di Vescepoglie, e di Bugne sono amene, e fertili; e le Spiaggie meridionali sono si coltivabili, che nulla cedono a quelle del Continente. Ne' scorsi secoli, anzi da ri-

rimotissimi tempi abbondava l'Isola di boschi, che somministravano ubertoso pascolo alle numerose greggie di pecore, e di capre, ed alle api. Ma questi animali sommamente si sono minorati, e continuano a minorarsi per la denudazione de' boschi stessi parte incendiati e poi depasciuti dall'avidità de'pastori, e parte sbarbicati dalla indiscretezza de' contadini, che per un tenue guadagno rovinano la posterità, che fra breve non avrà legna nè per abbrucciare, nè per riscaldarsi. Per tale motivo gli uccelli altra volta copiosi ora si veggono pochissimi; minorate si sono le lepri, e rarissime sono le fuine.

Acque vive non vene sono se non in Scrip, e in Bol. Nonostante tutt' i luoghi oltre le particolari cisterne, hanno costrutto de' Recipienti di acqua proporzionati ai bisogni della popolazione. I Recipienti poi separati di Velle e Male Loque, di Glogovizza, di Varbnizza, di Poganizza, ed altri escavati nelle viscere della terra sopra i monti sono grandi e sorprendenti, che superano di gran lunga i modi, e le forze dell' Isola. Ma si grandiose Vasche fatte anticamente ad uso dei numerosi animali sono ora trascurate, e fra poco tempo saranno incapaci a contener acqua. Abbonda peraltro l'Isola di pietra calcarea buona considerata per le fabbriche fra le migliori della Provincia, come trattabile, capace di pulimento, e resistente all' intemperie dell'aria. Le spessissime cave fan vedere, che nei tempi anche rimoti la Provincia stessa si è servita di essa pe'suoi edifizj. Fra Mirze, e S. Pietro, per servirmi dell' espressioni del perspicace e dotto Sig. Pietro Nutrizio (1), si trova una vena di marmo brecciato di rosso capace di buon pulimento. Ne usarono gli Abitanti di S. Pietro nella facitura di alcune colonne, che separano la Capella maggiore dal corpo della

(1) *Vedi le Annotazioni poste in fine di questa prima Parte.*

la lor Chiesa Parrocchiale. Egli è madroso; ma sebbene preso quasi dalla superficie della terra, resiste all' umido, ed al salso. Il suo colore è però poco carico; qualità, che probabilmente più adentro andrebbe migliorando, se non fosse stato imprudentemente abbandonato.

Le Viti, gli Ulivi, le Marasche, le Mandorle, e gli altri frutti gentili allignano volontieri, e fecondano a meraviglia; ma oltre i nominati, gli altri sono sì scarsi, che non possono appagare la semplice voluttà dei pochi loro coltivatori. Il principale prodotto dell' Isola presentemente consiste nel vino, e nell' olio, ne ritrae però un rilevante sussidio dalla lana, dal Cacio, dalla Cera, dal Mele, dalla Rachia, o sia Acquavite, dai Fichi, dalle Marasche, e dalla Pescagione che da parecchi anni si è notabilmente diminuita. Di Biade affatto scarseggia, e le Terre atte alla seminagione per la siccità quasi annualmente sofferta, e per l' insufficiente cultura danno un infelice prodotto. Nel Commercio non la cede a nessuna Isola Dalmatica, poichè oltre un sufficiente numero di Bastimenti di mediocre portata che trafficano pell' Adriatico, avrà più di trenta Vascelli patentati, che viaggiano pell' Arcipelago, pel Mediterraneo, pel Mar Nero, ed anche nell' Oceano.

Gli Abitanti tutti di credenza e di rito Cattolico Romano sorpassano undici milla, e sono di tre Ordini; Nobili, Popolo, e Nuovi-Abitanti. I primi annualmente nel loro Consiglio rappresentante la nobile Comunità eleggono dal proprio Ordine i Capi Giudici, Sindici, Difensori, e le Cariche del Consiglio secreto, del Camarlengo, dei Giustizieri, e Boccari, ed ogni quinquennio il Sopracomito; e sogliono proporre delle Parti con li metodi consueti e prescritti dalle statutarie leggi. Il secondo dell' Università ossia Popolo nelle sue Congregazioni elegge dal proprio corpo i Giustizieri per recente privilegio, e per antico i Procura-

ra-

ratori, i quali poi hanno il diritto di eleggere dallo stesso suo corpo i Postici, ed i Piazzari ossia Cursori. Gli ultimi, cioè i Nuovi-Abitanti nel tempo della guerra di Candia del 1646. dal Pridmorje di Macarsca si trasferirono ad abitare nell'Isola con alcuni particolari privilegi avuti dalla Ex-Veneta Repubblica. Vi si attrovano anche alcune Famiglie chiamate Privilegiate, che nell'immunità sono unite ai Nobili Isolani, o perchè sono Nobili di altre Comunità domiciliatisi nell' Isola, o perchè dal Veneto Senato per le loro benemerenze ricevettero tale munificenza.

Popolano essi diciannove Luoghi, alcuni nominati Terre, alcuni Castelli, ed altri Villaggi. Al lito del Mare sono T. Milnà, C. S. Zuanne, C. S. Pietro, Splitsca, C. Postire, C. Pucischie, Povglie, San Martino, e T. Bol. Distanti dal Mare e fraterra sono Bobovischie, Dracevizze, Mirze, Humazzo inferior, T. Nerezi, C. Scrip; T. Dol, Prasnize, Humazzo superior, Selza, Novo Sello ossia Villa-nova. Quindici sono Parrocchiali; ma Povglie, e Villa-nova sono Capellanie dipendenti dalla Parrocchia di Selza; Splitsca da quella di Scrip, e Dracevizze da quella di Nerezi, il di cui Parroco gode ab antiquo il solo titolo di Arciprete dell' Isola. I Parrochi pel loro alimento, oltre il terratico di alcune terre delle loro Chiese, percepiscono la terza parte della quintadecima di Mosti e di Biade, che si corrisponde al Vescovo di Lesina, ch'è anche Vescovo di Brazza. Essi sono nominati nel destinato festivo giorno dinanzi la Pubblica Reggenza presso le rispettive Chiese Parrocchiali dai Procuratori delle medesime, e immediate eletti e votati scritturalmente dai Parrocchiani e dagli altri Jusabenti; indi per la presentazione riconosciuti, esaminati, approvati, e confermati vita durante dal Vescovo. Il solo Parroco di Bol è nominato da quel Giudice, e tosto per acclamazione senz' altre formalità eletto dai Parrocchiani, e confermato dal Vescovo per soli tre anni. Parec-

recchi Benefizj Ecclesiastici semplici di Juspatronato laico, e di poca rendita si attrovano nell' Isola; ma quello dell' Abbazia Mitriale di S. Gio: Battista in Povglie dà un sufficiente mantenimento. Due Conventi di Regolari esistono; uno dei Padri di S. Francesco dell' Osserv. Provincia del Ss. Redentore in S. Martino; e l' altro in Bol dei Padri Predicatori ossia di S. Domenico; e appresso tutti e due vi è Cura Parrocchiale di quell' anime. Due pure Case de' Sacerdoti Illirici Poglizzani, e Pridmorjani Macarensi si attrovano nelle Spiaggie meridionali dette Eremi in Murvizza e in Blazza, ove senz' alcuna particolar Regola vivono in comunità col prodotto delle loro terre, e quei di Blazza opulentemente. Colà parimente si attrovano due Case di Pinzochere Isolane che vivono col lavoro delle mani, e dall'obblazioni dei fedeli. Due Santuarj altresi esistono nell' Isola, a cui con frequenza i fedeli ricorrono, fanno voti, visitano, ed ottengono delle grazie. Il primo è l' Effigie di S. Clemente I. Papa e Martire, posta nella Chiesa campestre dello stesso nome nella Parrocchia di Prasnize; l'altro è l' Imagine della B. V. Maria esistente da rimoti tempi dipinta nel muro sopra l' Altare maggiore nella Parrocchiale Chiesa di Humazzo inferiore. Il principale Protettore dell' Isola è S. Giorgio Martire. Nerezi è il Luogo principale dell' Isola stessa, ove risiede la Superiorità Locale composta dal Rettore ossia *Giudice dirigente*, che ora vaca per la volontaria rinunzia del nobil Sig. Conte Zuanne Michieli, e dai due Assessori il nobil Sig. Antonio Luxich, e Sig. Giuseppe Nani. Ivi si attrovano il Palagio per l'abitazione della Reggenza, pell' unione del nobile Consiglio, e della Congregazione popolare, i Quartieri pei Soldati, le prigioni, e la Cancellaria, presso cui nella Loggia vi esiste la seguente non mai abbastanza lodata lapidea iscrizione in lettere majuscule.

In.

In. Controversiis. Causarum
Corporales. inimiciciæ. oriuntur
Fit. amissio. expensarum.
Labor. animi. exercetur,
Corpus. coditie. faticatur,
Multa. et. inhonesta. crimina
Inde. consequuntur,
Et. qui. sepe. credunt. obtinere
Frequenter. sucumbunt
Et. si. obtinent,
Computatis. laboribus. et. expensis
Nichil acquirunt.
Modus
P. D.
M. D. XLV.

I costumi degli Abitanti sono docili, e molto si uniformano agl' Italiani, massime di quei delle marine inciviliti maggiormente dalla pratica coi forastieri, che studiano d' imitare anche nel lusso eccedente il proprio stato. Il loro linguaggio nativo è Slavo, comune a tutta la Provincia, e a tanti Popoli fino al Nord; tuttavia comunemente vi si parla la lingua Italiana. Alcuni menano vita civile, ed attendono alle arti liberali; alcuni alla mercatura, ed al traffico; la maggior parte all' agricoltura; pochi alla pastura, e alla pescagione; ed altri alle arti meccaniche, e sono i Fabri, i Tagliapietre, i Muratori, i Calzolai, i Sarti, i Calafati, i Marangoni o Legnajuoli i Botteri, gli Orefici, e i Vetrai di finistre. Vi manca ciò che più importa, cioè un Seminario o Collegio a educazione della gioventù, non essendovi che pochi caritatevoli Sacerdoti, che insegnano l' Alfabetto, l' Aritmetica, la Gramatica, e qualcuno la Rettorica; dimodocchè le famiglie più comode devono mandare altrove allo studio i loro figliuoli. E pure non sono spo-

spogli di talento, e quei che studiano fanno una riuscita onorevole.

Nei secoli scorsi, e supponesi fino dai tempi di Diocleziano Imperatore, si attrovavano nell'Isola degli ottimi Scultori, e fra gli altri nel decimosesto vi furono Niccolò Radojcovich, e Niccolò Lasaneo. Questi dilettevasi anche di pittura, ma più eccellente nella scultura lasciò molte belle sue opere non solo in Brazza, ma in Ragusa, in Venezia, e in Roma nel Vaticano, ove terminò i suoi giorni. Diede l' Isola nei prossimi quattro secoli gran copia di Ufficiali, che per la saggia condotta, e pel valore in tante cruenti guerre si meritarono il Sovrano aggradimento. A questi possono aggiungersi tanti Sopracomiti di galea, e specialmente i Filippi, Martinis, Prodi, Cerineo, Mladineo, Nadali, Vusio, e Ivellio, quali tutti ricevettero dal Veneto Senato delle colanne d' oro, ed alcuni il Cavalierato in attestato del loro merito; anzi per la morte del valoroso Sopracomito Mladineo Giorgio ebbe nel 1651. la nobil Comunità perfino una ufficiosa lettera di condoglianza. Ma se tanti valenti Uomini produsse l' Isola nell' armi nei quattro secoli passati, ne diede in maggior copia nelle belle arti sì Ecclesiastici, che Secolari. Vi s'impiegherebbe molto tempo a nominare i Laureati in ambe le leggi, i Cattedranti e Pubblici Professori, i Lettori di scienze perfino in Roma, i Teologi, gli Oratori, i Poeti, i Chirurghi, i Cancellieri, gli Avvocati, e gl' Ingegneri. Mi restringo soltanto a tessere un Catalogo di quei, che o stamparono, o lasciarono dell' Opere inedite a vantaggio della posterità.

Doimo de Cranchis Arciprete della Brazza ci lasciò nel 1405. la Descrizione dell' Isola da me ritrovata nel 1783. lacera, maltrattata, ed imperfetta presso i poveri eredi di Don Giorgio Cusmanich, che nel secolo decimosettimo fu Parroco di Prasnize. Sebbene sia mancante di cronologia, confrontandola con la Storia

ella

ella è veritiera; e lo stesso benemerito Autore si protesta, che le notizie descritte erano tutte ricavate dagli antichi codici. Dopo un critico esame io ne farò uso di essa nelle presenti Osservazioni, e mi sembra che dessa può andar del pari con le Storie di Tommaso Archidiacono di Spalato, e di Mica Madio, e con tanti manoscritti estratti dalla polvere degli archivj dal chiarissimo Muratori, coi quali ha egli molto illustrato gli Annali d'Italia. Onde non perisca affatto, vi si porrà in seguito tal qual si è rinvenuta. Da molti documenti si raccoglie, che Doimo per le sue cognizioni e probità era molto riputato nella sua patria, ed altrove. Nel 1415. il Vescovo Giorgio ed il Consiglio della Brazza l'avevano deputato a riconoscere le antiche terre dell' Abbazia di Povglie; e nel 1421. è stato fatto Vescovo di Lesina e Brazza, ma prima di compiere l'anno del suo Vescovato cessò di vivere.

Il Padre Mattio Nisetich dell' Ordine de' Predicatori, chiamato dal Padre Farlato *homo doctus et gravis*, scrisse del 1480. alcune Elegie e varie altre composizioni a onore di Catterina Regina di Bossina morta in Roma e seppellita nel Convento di Aracæli nell' anno 1474.

Bernardino Prodi Parroco di Pucischie, e Vicario Foraneo del 1579. ridusse in Verso eroico la Vita di S. Gio: Ursino Vescovo di Traù.

Il Dottore Gio: Gioannizio ossia Ivaniscevich Canonico Teologale, e Vicario Generale di Lesina e Brazza, e poi Parroco di Dol ed Abbate di Povglie stampò del 1642. l'Opusculo Slavo: *Kitta Cvitia Razlikova* in verso Illirico con sì concise espressioni e poetica bellezza, che non è punto inferiore al Gondola Poeta Illirico Ragusino, e senza jattanza può paragonarsi ai più celebri Poeti Latini ed Italiani. Questo dottissimo Uomo lasciò inedite molte operette e in Latino, e in Italiano, e in Slavo in prosa ed in verso; ma tutto quasi smarrì per l' incuria dei suoi eredi:

di. Alla bellezza del sopra citato Opuscolo vi corrispose quella della stampa, come ebbi a vedere nel libro della prima impressione esistente presso il dotto e vero amico Monsig. Dot. Niccolò Politeo Canonico Penitenziere e Vicario generale di Lesina.

Il Dottore Girolamo Michielli del 1650. circa scrisse un'assai esatta ed erudita Pratica Criminale, di cui si servivano fino gli ultimi anni specialmente i Candidati.

Vincenzo Prodi, che nacque del 1528, e morì nel 1663., scrisse la Gonana della Brazza, la quale benchè abbia del Romanzesco contiene molte verità. Lasciò egli una gran raccolta di manoscritti riguardanti l'Isola, che tuttora si conservano in una casa di Pucischie.

Gio: Vusio Canonico Teologale di Lesina, e poi Vescovo di Nona, morto nel 1688., lasciò un Opusculo mss. di divote e fervide orazioni, esistente oggidì presso il celebre Avvocato e Dottore Giuseppe Antonio suo Pronipote.

Il Sacerdote Pietro Dominis scrisse del 1697. la Storia della famiglia Statileo, e del 1705. l'Idea della Brazza con stile veramente turgido.

Il Dottor Mattio Tommaseo Canonico di Macarsca scrisse del 1703. circa il Trattato: *De Causis injustis non patrocinandis*, che mi fu fatto vedere dal dotto Nobil Sig. Ottavio Martinis.

Niccolò Michieli del 1704. circa scrisse un Trattato sopra alcune monete dei primi Imperatori Romani ritrovatesi in Brazza, quale ebbi a vedere presso il detto Martinis. Di lui l'eruditissimo Sacerdote Antonio Carameneo nelle stampate note ad Ovidio *Fastor. lib. 6. pag. 196.* fece il seguente elogio: „ Vir præclarissimus Nicolaus Michael Dalmata Brachiensis, cum „ genere, tum solertia in indaganda antiquitate nobilis.“

Tifone Mladineo aveva incominciato abbozzare una Sto-

Storietta della Brazza, ma la sua morte seguita nel 1708. diede fine all' intrapressa opera.

Niccolò Tommaseo morto nel 1731. Vescovo di Scardona lasciò inedita una erudita Disertazione sopra i Greci della sua Diocesi, fattami vedere dal menzionato Martinis.

Girolamo Bonaçich Arciprete della Brazza, e poi Vescovo di Sebenico nel 1743. stampò in Slavo una Dottrina Cristiana molto utile. (*).

Francesco Bonaçich Arciprete della Brazza, fratello del soprascritto, morto nel 1788., fra varie sue manoscritte produzioni lasciò un dotto Trattato circa le Decime.

Il Dottore Medico Fisico Pietro Antonio Tommaseo stampò nel 1778. *La descrizione Storico-Fisico-Medica del Morbo Epidemico della Brazza.*

Il Nobil Rados Antonio Michieli Vitturi ha stampato nel 1777. *Saggio Epistolare sopra la Repubblica della Dalmazia*; e nel 1779. *Saggio sopra l'antica Città di Salona* con alcuni altri Opuscoli.

Vi è anche lo Scrittore delle presenti Osservazioni, che si protesta con S. Girolamo *Epist.* 11. *lib.* 1. *edit. Canisii ad Desiderium*: „ Post Catalogum plurimorum, „ me quoque in calce voluminis, quasi abortivum, et „ minimum posui. "

Molti altri avevanno scritte, e lasciate dell' Opere utili e dilettevoli, ma esse non sono cadute sotto i miei occhi. Dopo questa Storico-topografica descrizione dell' Isola passiamo a fare dell' Osservazioni sopra le di lei antichità.

(*) *Anche Friderico Rosa fatto Vescovo di Veglia nel* 1730, *e nel* 1738 *traslatato a Nona, sebbene nativo di Venezia, era Sacerdote del Clero Brazzano.* Farlat. Tom. 5. pag. 314.

§. II.

L'Isola è con diversi nomi chiamata.

L'Isola della Brazza anticamente era nominata, e scrivevasi in più modi. Scilace Cariandense (2) che visse quattrocento e cinquanta anni avanti la nascita di Cristo, la scrive *Cratia* (*); Polibio, che lo precedette anni quasi duecento, *Brectia*, ed i suoi abitanti *Brectiani* (3). Plinio, che morì affogato dall'incendio Vesuviano del 79. circa dell'era Cristiana, la chiama *Brattia* (4). Antonino nel suo Itinerario marittimo del 140. circa *Bractia* (5). Stefano Bizantino Geografo del quinto secolo *Brettia*, e per sua relazione i Greci la chiamavano *Elafusa*, ed altri *Bretanide* (6). I posteriori Scrittori per lo più la scrivevano *Bracia*. Presentemente ella è chiamata con questi tre nomi: in lingua latina *Brachia*, in Italiana *Brazza*, e in Slava *Brac*. I suoi primi Abitatori saranno stati gl'Illirj, od altre genti, che popolavano il Continente, e le Isole circonvicine.

§. III.

Colonia de' Greci

E' costante tradizione, che come la mentovate Isole, così anche la Brazza abbia ricevuta una Colonia de'

(*) *Mi si perdonerà, se io congetturo, che il vocabolo* Cratia *sia stato viziato dai Copisti, o dagl' Interpreti di Scilace Scrittore greco, i quali per la lettera B. vi posero la C; poichè tutt' i posteriori Scrittori dell' Isola si servirono della prima, e non mai della seconda; laonde Bratia e non Cratia doveva leggersi nel Codice Scilaceno. Il celebre Gio: Lucio nel lib. 1. cap. 4. de Regno Dalmatiæ & Croatiæ dopo attenta osservazione ci assicura, che Scilace in più luoghi è stato mutilato, e viziato per ignoranza de' Copisti, e Traduttori.*

de'Greci, e che questa derivata sia dalla Città di Ambraccia o Ambrachia posta nel Golfo dell'Arta in Epiro antico, da cui trasse il nome di Bratia, Bractia, Bracia, e Brachia. Io avanzo questa congettura non sulla relazione di Vincenzo Prodi, ma su quella dell' Arciprete Doimo, che così si esprime: „ Sui primi „ habitatores, ut excerpsi ex aliquibus membranis, „ fuerunt Greci, qui, destructa Troja, applicuerunt „ ad hanc Insulam. Multi, et Stoissa Archipresbyter „ scripsit, quod hi Greci fuerunt ex Civitate Ambra„ cię, et ideo Insula Bracia fuit appellata. " E' infatti se l'Isola d'Issa ora Lissa fu popolata dai Greci, che si erano stabiliti in Siragosa di Sicilia (*); Pharia ora Lesina dai Greci stabilitisi in Paro Isola del mare Egeo (7); Olyntha ossia Solta da' Greci della Città di Olintho in Macedonia, e tante altre Isole e Città della odierna Dalmazia dagli stessi Greci, che le davano i nomi donde provenivano, perlocchè ella era da parecchi Scrittori posta nella prima parte della Grecia: non sarà irragionevole congiettura sulla costante tradizione, e nella somiglianza del nome, che anche Brazza sia stata popolata dai Greci di Ambracia. Il Chiarissimo Padre Farlati opina, anzi la vuole abitata da Greci (8). Nemmeno è stata nominata oziosamente Elafusa, poichè sappiamo esservi un Isola dello stesso nome nel mare Jonio. O perche la Brazza rassomiglia a quella, o perchè forse in qualche tempo abbia ricevuta alcuna sua Colonia, ella dai Greci fu nominata Elafusa.

Nelle guerre, ch' ebbero i Liburni e gl' Illirj per causa di Fara ossia Lesina con Dionisio Tiranno di Sa-

(*) *Questi Greci Siciliani stabilitl in Lissa fabbricarono, come scrivono Polibio* in excerp. Legat. n. 124, *e Strabone* lib. 7. *Trax, ed Epezio situato presso le foci del fiumicello Xarnovizza; perloche una parte dell'odierna Dalmazia fu denominata Sicilia Dalmatica*, Farl. Tom. 1. pag. 15, 543, 544.

Saragosa Padrone di Lissa; poi Agrone Re degl' Illirj e la Regina Teuta sua Moglie con i Lissani, i Romani indi con la medesima Teuta, con il fellone Demetrio Fario, e con i primigenj Dalmati bellicosi, che trassero il nome dalla loro principale Città Dalminio o Delminio ove ora è Duvno; Brazza come vicina ed intermedia sarà stata a parte di quelle vicende.

§. IV.

Suddita de' Romani

Quando poi divenisse suddita della Repubblica Romana, non può fissarsene la precisa epoca. Forse divenne sua vassalla nella quarta guerra Illirica e prima Dalmatica, cioè anni 156. avanti la nascita di Cristo, allorchè fu spedito contra i soprannominati Dalmatini il Console C. Marzio Figulo; ella sarà divenuta almeno settanta otto anni innanzi dell'accennata felice nascita nella nona guerra Illirica è quarta Dalmatica, in cui Cn. Cosconio Proconsole tolse agli stessi Dalmati tutta la riviera marittima con la Città di Salona (9).

§. V.

Città in Scrip, e Colonia Romana.

Quel ch'è certo si è, che in Brattia, o Bractia, e Bracia vi è stata una Città dello stesso nome, di cui, sebben per incidenza, fa menzione il prelodato Farlati (10). Anche Stefano Bizantino nel suo Dizionario Geografico scritto in Greco nomina la Città della Brazza, conciosiacchè sebbene nello stampato leggesi: *Brettia, Insula maris Adriatici, habens fluvium Brettium*; l'Abbate Gioannizio lasciò scritto di aver letto in un antico codice manoscritto esistente nella Libraria Vaticana: *habens Oppidum Brettium.* Infatti l' Isola della Brazza non contiene, nè ha mai avuto alcun

cun fiume; sicchè o l'innavvertenza del suo Epitomatore, o l'inscienza dei Cospisti, o dei Traduttori v' inserì invece del vocabolo *Oppidum*, quello di *fluvium*. Era situata questa Città più di un miglio lungi dal Porto di Splitsca sopra un colle chiamato ora Castello di Scrip, abbondante di acqua viva, da cui si scuopre tutto il litorale della opposta Terraferma. Delle sue consistenti mura, e dei forti Torrioni se ne ammirano oggidì le vestigia con molte grandi Urne, ossian Arche sepolcrali sparse per tutto quel colle. E'molto bella la costruzione dei due Recipienti di acqua viva esistenti dalla parte occidentale fuori dell'antica Città, ed uno poco discosto dall'altro sembra fatto ad uso de' Bagni, nè mai si può capire donde l'acqua quasi immobile vi s'introduce, e dove sotterraneamente va a dispergersi. Ella è stata decorata di una Colonia Romana, come rilevasi dalle seguenti iscrizioni ritrovate fra quelle rovine. Il Padre Casimiro Frescot Benedittino nelle stampate del 1687. Memorie Istoriche e Geografiche della Dalmazia pag. 352; tuttochè ignorasse tali lapidee iscrizioni, così lasciò scritto: „ La Brazza, Brattia in latino, e Brachia con una Città dello „ stesso nome, ove fu trasportata una Colonia Romana". Convien dire, che tale memoria avrà raccolta da qualche antico Scrittore.

I.

C. CONSCONIVS. PROC.
T. FLAVIVS. DEC.
PRAES. OPVS. BRATTIAE.
T. COL. ROM.
C. F.

Se mi fosse lecito d'interpretare la sopraposta lapide, direi che in Brazza è stata introdotta la Colonia Romana settantasei anni circa avanti l'era volgare da C. Cosconio Proconsole, che, come dissi, aveva tolto ai Dalmatini tutta la riviera maritima. Egli in quel-

la guerra si sarà servito molto dei porti dell'Isola per osservare, e reprimere gli andamenti degli oppositi vicini Dalmati, che da Narenta avevano esteso il loro dominio oltre il Nesto ossia Cettina, fino al fiume Tizio ora Karka. Come aveva fatto a Salona, vi avrà stabilito anche in Brazza i Romani, onde vivessero coltivando quelle Terre, ed incivilissero nello stesso tempo i naturali abitanti, e pronti fossero altresì a divertire, e rintuzzare i nuovi tentativi di quella nazione marziale, coraggiosa, e formidabile ad onta delle sue perdite, finchè fu totalmente soggiogata dal primo Imperatore Romano Ottaviano Augusto, figliuolo adottivo del perpetuo Dittatore C. Giulio Cesare, che si era fatto Sovrano della Romana Repubblica.

2.

SAC. VENERI. S. H.
C. VRBIS. VIBIVS.
C. P. M.

3.

IANVARIO.
IANVARI. LIB. F.
ANN. XL.

4.

ARRIAL. ILLVRAL. MAIRL.
ARRIAE. TERTVLLAE. SORORI.

5.

NYMPHIS. S.
Q. SILVIVS. SPEC.
CENT. COH. I. BEL. C.
CVR. AGENS. THEAT.
D D.

Il male si è, che le sopraestese lapidi sono state portate via (11), e che molte altre saranno state rovinate da quegli Abitanti, ed impiegate per la costruzione

ne

ne delle loro case. Tale inconveniente si prova in tutta la Dalmazia, nobilitata da frequenti Colonie Romane, poichè la rozza gente non capisce quanto può interessare la storia una lapidea iscrizione. Basta ch'ella sia una pietra adattata a fabbrica, essa senza riguardo la rovina, ed impiega a suo uso. Si attrovano ancora fra le macerie in Scrip parecchi rimasugli di lapidei Simolacri di Deità gentili, quali già anni io stesso ebbi a vedere. Del 1787; dal Sig. Giulio Radojcovich in quel Cimeterio mi fu fatta vedere una lapide tronca da tutt'i lati, da cui ne trassi la seguente copia.

6.

VE
O. CAESARI.
R.

Due altri murati Luoghi ossian Cittadelle erano nell' Isola, vedendosene finora le vestigia. Una in Bol alla marina, di cui avrò motivo di parlare un'altra volta; e l' altra nelle parti superiori dell' Isola un miglio circa lungi dal mare nel sito chiamato Bugne alle radici del monte Gracischie presso una bella Campagnuola. Sebbene ignorasi il suo principio, e la distruzione, esistono tuttora le fondamenta di mura, di volti, e sotterranei, ed alcune grandi e belle Urne sepolcrali come in Scrip. Forse queste due Cittadelle sono state denominate Elafusa l'una, e Britanide l'altra; e quindi derivò forse, che l' Isola, come si disse, sia stata chiamata e scritta con tali nomi. Cosi l' Isola di Veglia, come può vedersi nei Tomi I. e V. del Farlati, fu chiamata in più maniere, Curicta cioè, Curico, Becla, e Vigilia; così l' Isola di Arbe fu nominata Scarduna, Arbe, e Colento; cosi quella di Pago fu detta Gissa, Chessa, e Pago; da nomi delle loro Città. Gli uomini di buon senno non ispreggieranno per mancanza di precise memorie queste mie frequenti sì ma ragionevoli congetture.

Ap-

§. VI.

Appartiene al Magistrato di Salona.

Come i Romani avevano incivilito vie maggiormente l'Illirio ossia l'odierna Dalmazia coll' introdurvi con le loro Colonie la lingua, il commercio, i proprj costumi; così per amministrazione della giustizia vi destinarono le tre Città, che chiamavansi *Conventus*, di Scardona, Salona, e Narona fiorite loro Colonie, e principali emporj della Dalmazia stessa, cui l' Imperatore Ottaviano Augusto venti anni circa avanti la nascita di Cristo circoscrisse fra i seguenti confini. A Ponente le diede per confine il fiume Arsia, che la divide dall' Istria; ad Oriente il fiume Drilone, che la separa dall' Albania, allora Epiro; a mezzodì il mare Adriatico; e a Settentrione il fiume Savo, che pure la separa dalla Slavonia ovvero Pannonia Media o Savia, dall' imboccatura però del fiume Crupa ossia Colapis posto all' Occidente fino a quella dell' altro nominato Drino, situato dalla parte orientale. Confini che racchiudevano più Provincie, come l' Illirio proprio, la Dalmazia primigenia e Nesto-Tizia, la Liburnia, la Giapidia, e la Pannonia meridiana. Apparteneva allora al secondo *Conventus* di Salona la sopracitata Città di Brazza con i suoi Isolani, che per la vicinanza di Epezio, da Plinio sono chiamati Epetini (12). Sebbene nel secondo secolo avessero fine i detti *Conventus*, Brazza era tuttavia dipendente da Salona eretta in Metropoli, in cui risiedeva o il Pretore, o il Preside, qual supremo Magistrato della Provincia (13). In que' tempi, ed anche ne' posteriori la principal derata dell' Isola consisteva nella greggia ovile ma più caprile, avvegnachè il sopraddetto naturalista Plinio, che fiorì nel secolo primo, scrive, che allora Brazza era rinomata per la moltitudine delle capre, che conteneva.

L' Imperadore Diocleziano, che ovunque e particolar-

larmente in Dalmazia sua patria erigeva superbi edifizj, de' quali, come scrisse il dotto ed erudito Dottore Gio: Giuseppe Paulovich Lucich Canonico di Macarsca, abbellito aveva oltre Salona anche la Città di Epezio facendola chiamare Valeria dal nome di sua famiglia (14), non averà trascurata la Città di Brazza; e tanto più che poco lungi dalle sue mura fece tagliare dell' ottime pietre per la fabbrica intrapresa nel 286. del magnifico Palagio Spalato, ove prima era stata una Villetta, in cui era nato, per nome Dioclea, diversa dall' altra Dioclea, che fu Città illustre nella Dalmazia superiore (15). Si veggono oggidì sotto Scrip, e sopra Splitsca Cave grandiose di circonferenza quasi di due miglia, che mostrano che in quel lavoro si sono impiegate con Cesarea spesa molte braccia; e la pietra è consimile a quella dei Tempj, e dell' antiche mura del Palagio ora Città di Spalato; nè Splitsca altro significa in lingua Slava, che madre di Split ossia Spalato.

§. VII.

Sant' Elena nativa della Brazza.

In questa Città Brazzana probabilmente nacque S. Elena madre di Costantino il grande, e moglie di Costanzo Cloro Imperatore figlio di Eutropio di nobil lignaggio di Naisso nella Dardania, ora Servia e Rascia. Io non avrei asserita questa cosa, se non ci fosse stata contestata apertamente da molti Scrittori autorevoli e classici, i quali sul fondamento di documenti e codici della Chiesa Salonitana, e specialmente Esichio III. Vescovo di Salona, morto del 428., nella Vita del Papa S. Clemente I, fanno la Santa nativa dell' Isola della Brazza, allora da molti chiamata Bretanide. Nè è da far meraviglia, attesochè Costanzo Cloro la prese per moglie non quando fu nè Imperadore nè Cesare, ma circa del 270., allorchè come Ufficiale gover-

vernava la Dalmazia, di cui prima era Protettore, indi Tribuno, poscia Presidente. Nel 293., soltanto l' Imperatore Diocleziano lo fece Cesare con Galerio Massimo, e finalmente divenne Augusto nel 305, e morì il di 25. Luglio 306., nella Città di Eboraco ovvero Jork in Bretagna, ora Inghilterra (16). Quantunque nell' Isola non si vedano Chiese erette a suo onore, che forse sono state demolite dall'incursioni barbare, gl' Isolani per tradizione la venerano qual Brazzana; e al giorno quartodecimo di Settembre, deputato dalla Chiesa ad onore dell' esaltazione di S. Croce rinvenuta dalla Santa, danno il nome di *Sveta Gelina*, cioè di Sant' Elena.

§. VIII.

Introduzione della Religione Cristiana.

Non vi ha dubbio, che alla Brazza non sia stata portata la luce del Vangelo nei primordj della Chiesa. Sappiamo, che l' anno 54. S. Paolo Apostolo per introdurla vi aveva spedito in Dalmazia S. Tito Vescovo suo Discepolo; e nel 65. S. Pietro Principe degli Apostoli aveva pure mandato il suo Discepolo S. Doimo, che vi stabilì la sua Vescovil Sede in Salona, Città principale della Provincia (17). Il loro zelo si sarà esteso sopra i Brazzani, che per opera loro, o dei loro Coadjutori avranno ricevuta la Cristiana fede, aumentata poi dai loro Successori. Quei novelli Cristiani non avranno sfuggito la barbarie dei Gentili in tante persecuzioni mosse per tre secoli al Cristianesimo; e la Storia ci fa sapere, che i Prefetti o Presidi della Dalmazia facevano deportare nell'Isole i Santi Martiri Dalmati, ove dopo acerbi supplizj li condannavano alla morte, oppure li facevano perire per fatica, per fame, e per altre calamità (18). Le grandiose Cave Brazzane de' sassi sotto Scrip per la fabbrica ed ornamento di Spalato avranno servito di martirio

rio ai Cristiani e dell' Isola, e dell'altre parti, ivi condannati a continuo travaglio (19); nè Diocleziano troppo avverso alla Religione Cristiana avrà risparmiato i suoi Nazionali, come non la perdonò ai suoi congiunti a San Cajo Papa, a San Gabinio, a S. Susanna, e nè meno alla propria moglie Alessandra, per la sola fede condannati a morte (20). Ma essendosi Costantino il grande figlio di Sant' Elena Brazzana dichiarato protettore della Religione Cristiana del 312., ed avendola poi abbracciata, e trasportata la sede dell' Impero in Bisanzio o sia Costantinopoli, la Chiesa cominciò a godere una tranquilla pace; e come in Dalmazia tutta, così anche in Brazza sotto i susseguenti Imperadori Cristiani il rimanente de' Gentili rinunziò alle avite superstizioni. Allora i più morigerati Cristiani, per sottrarsi dai pericoli del secolo, abbracciarono lo stato più perfetto del Monachismo, e si videro l'Isole della Dalmazia popolate di Monaci ovvero Solitarj, che con un tenore di vita santa attendevano unicamente all' acquisto del Paradiso. Così ci assicurano il nostro Santo Dalmata Stridoniense Girolamo morto del 420., e la lettera scritta del 418. da S. Zozimo Papa ad Esichio III. Vescovo di Salona (21). Già del 364. l' Imperatore Valentiniano I. diviso aveva col suo fratello Valente l' Impero Romano in Occidentale, ed Orientale; imitati poi da Onorio ed Arcadio per disposizione del loro Padre Teodosio il grande morto nel 395. Il primo comprendeva fra le altre Provincie la Dalmaza, che coll' Illirio Occidentale nel 437. fu ceduta da Valentinano III. a Teodosio Juniore Imperatore di Oriente. Terminò però nel 476. l' Occidentale Impero, continuamente assalito ed oppresso dalle barbare nazioni, nell' Imperatore Augustolo deposto da Odoacre Re degli Eruli, il quale, essendosi impadronito anche della Dalmazia nel 481., pagò il fio di tanta temerità nel 493., coll' essere stato ucciso per ordine di Teodorico Re de Goti. Fioriva frattanto nella Dalmazia la cattolica Re-

li-

ligione, inaffiata con le orazioni, con la penitenza, e con il buono esempio dei Monaci.

§. IX.

Monaci, e Conventi.

Due ceti de' Monaci attrovavansi allora in Dalmazia: Anacoreti ossia Romiti, che soli abitavano nelle solitudini; e Cenobiti, che vivevano in comune nei Monasterj sotto la cura e dipendenza di un Superiore, che si moltiplicarono poi per la Regola ricevuta da S. Benedetto nel secolo sesto (22). Entrambi sono stati in Brazza. Dei primi, e per tradizione, e per l'attuale esistenza, si osservano varj solitarj siti da loro abitati, e particolarmente le caverne delle spiaggie meridionali, ove ora abitano le Pinzocare e i Sacerdoti Illirici, denominate appunto *Pustigna* ossia Eremi, cioè Abitazione dei Solitarj Romiti Anacoreti. Vi si vede nel colle Dubçaz di Postire una Spelonca, che porta tuttora il nome di *Opatja Spilla*, ossia Spelonca del Monaco Abbate; e la situazione, ove ora è la Chiesa campestre di S. Giorgio in Vella Brazzutta di Pucischie, si chiama *Opatgi Stan*, e l'acqua contigua *Opatizza*, cioè il Domicilio e l'Acqua dell'Abate Monaco. Dei Cenobiti vi si attrovano le vestigia de'Monasterj in più luoghi. Percerto si sa, che uno è stato nelle spiaggie di Murvizza, l'altro in Postire, il terzo nel colle Brigh sopra Postire, il quarto nella Valle di Lovreçina di Postire, il quinto nella Valle Stipanska Luka di Pucischie, ed il sesto in Povglie.

§. X.

Convento di Pucischie.

Sopra le reliquie di quello di Pucischie dal 1603., sino

sino 1791., esisteva un Ospizio di Padri Eremitani di Sant' Agostino, e da una lapide di quelle rovine ho copiato la seguente iscrizione:

NICOLAVS ABAS FECIT.

Due altre lapidi si attrovano colà ma sì maltrattate, che non contengono se non una tre, e l'altra quattro lettere. In poca distanza però nella situazione chiamata Meucelje Bugne vi era il Cimiterio del Convento, ove io trassi da una lapide maltrattata, e tronca da tutte le parti quanto segue:

IO
A DIAE
AC FEBR
ABATIS MARINI
PIO DOTO
O . . . . . S.

Vi esiste ancora una lapide ben fatta in quel rovinato Convento poi Ospizio, che sempre più ci somministra prove di essere stata abitata questa Isola dai Romani. Serve essa ora per pilastro della porta, e ne produco l'iscrizione da me copiata ai 31. Agosto 1800.

D. M.

D. M.
AVRELINI.
CELLIONI. S.
ANN. XXXX.
PETILIA. S. E. C.
BEN. MERENTI.

POSUIT.

Nel 1792. parimente nella Valle dei Nob. Sig. Ivellio chiamata Pucischi Dolaz, in vicinanza di Pucischie, si è ritrovata una sepoltura, la cui lapide rotta era di pietra cotta rossa lunga poco più di un braccio, e poco meno larga, sopra la quale esisteva la seguente iscrizione con lettere molto ben incise:

POM-

POMPONIO SERAPIONI CARISSIMO
LUCILIA AUFIDIA MATER
B. M. L. POSUIT.

§. XI.

Convento di Povglie.

Il Monastero di S. Gio: Battista in Povglie nel 1292. è stato distrutto nella maggior parte dai pirati Almissani (*), e l'ultimo suo Abate Benedittino è stato un tale Benedetto nominato nella Bolla del Papa Eugenio IV. presso il Padre Farlati Tom. IV. pag. 255. Dopo la di lui distruzione ed abbandono, molte nobili famiglie Brazzane provenienti da quelle, che avevano beneficato i Monaci, riedificarono una Capella della diroccata Chiesa con una picciola parte di quel spazioso Convento. L'assegnarono con le sue Terre, descritte negl' Istromenti e nell' Inventario ancor nell' anno 1184., al Sacerdote Secolare Nobile Brazzano da Nerezi Marino Vesselich ossia Drazinich, eletto del 1415. da loro in Rettore Beneficiato Commendatario coll'assenso, coll'approvazione, e canonica conferma di Giorgio Vescovo di Lesina e Brazza. Sull' istanze poi del celebre Vescovo Tommaso Tommasini, dopo la morte del Rettore Vesselich Eugenio IV. con la sopraccitata sua Bolla datata ai 8. Maggio 1439. destinò i proventi di esso Benefizio, e primo Monastero, ai Chierici poveri inservienti alla Cattedrale di Lesi-

(*) *Compatiranno i Signori Almissani, se prestando il tributo alla verità sarò costretto a parlare male dei loro ascendenti. Ognuno sa, che l'odierno loro pacifico ed onesto vivere è affatto dissimile da quello di que' tempi.*

Lesina; e Tommaso in sequella deputò per Procuratori ed Amministratori del medesimo prima l'Arciprete della Brazza Gregorio Radoevich, e poi il Sacerdote Giorgio Cessarovich, amendue di famiglie estinte nobili Brazzane. Ma dalla morte del Vescovo Tommaso seguita nel 1466. circa, i Jusabenti Laici continuarono sempre fino ad ora ad eleggervi con le canoniche formalità per Rettore un Sacerdote dell'ordine nobile col titolo di Abbate, avente l'uso de' Pontificali. Nella soprannominata Capella dell'antica Chiesa e Convento vi si attrova una sepoltura vacua, ed umida in ogni stagione, visitata con divozione e frequenza da tanti secoli dai fedeli, che ottengono delle grazie. La tradizione popolare spaccia, che ivi sia stato sepolto un gran Servo di Dio, il di cui corpo è stato trasferito a Venezia dagli antichi Veneti, collettori divoti dei Corpi santi. La verità però è, che nel muro di detta Capella vi era una Lapide incisa con antichi caratteri Ciriliani, la quale ora dopo la dilatazione della Chiesa, fatta già pochi anni dalla pietà dell'attual Monsig. Abate Marco Luchinovich, serve di sedia presso la medesima. Ella nell'anno 1788. fu rilevata a mie istanze, e descritta nella seguente maniera dal defunto Sacerdote Michiele Boxich Maestro del Seminario Illirico di Poglizza.

C,rikvi jest grob Joanna kneza s' Braça, postavise uzeti Brazdu, i da bude Stovaoç gnie, i da zemglie ugniu u svetu C,arkvu i Opatu Otçu.

Il sentimento è questo:

Nella Chiesa vi è il Sepolcro di Giovanni Conte della Brazza, il quale si fece Monaco per impiegarsi al suo servigio, e diede dei Terreni alla stessa santa Chiesa, e al Padre Abate.

Questi, ed altri forse Conventi sono stati distrutti,

ti, ed abbandonati per le frequenti invasioni dei Goti, Croati, Narentani, Saraceni, Normani, ed Almissani, che portavano stragi, e desolazioni per tutta la Dalmazia. Con tutti loro n' ebbe molto a guerreggiare la famosa Veneta Repubblica, di cui dovendo parlare in seguito più volte, stimo bene di esporvi brevemente l' origine. Ebbe ella principio dai Popoli Veneti abitatori della decima Regione d' Italia rifuggiatisi dal 410. nelle lagune, ed Isolette della odierna Venezia pell' invasione delle barbare genti Settentrionali, e si accrebbe nel 452. dai Cittadini di Padova, di Aquileja, e dell' altre circonvicine Città nell' incursione degli Unni originarj di Sicia Asiatica, e dimoranti nella Dacia e nella Pannonia, sotto la condotta del fierissimo loro Re Attila. Si acquistò poi e credito, e modi a tempi di Teodorico, ed altri Re dei Goti Ariani oriundi dalla Scandinavia, i quali signoreggiando dall' anno 490. all' Italia, e alla Dalmazia quali feudatarj dell' Impero Romano Orientale fecero ostile, e forte resistenza alle forze dell' Imperatore Giustiniano I. dal 535. fino 554., anno della totale loro espulsione.

§. XII.

Distruzione prima della Città.

In quella ostinata guerra distrussero i Goti varie Città, e Castelli della Dalmazia, e perfino l' antica Città della Brazza conducendo schiavi quei Cittadini, che non rimasero vittime della loro barbarie: „ Post „ multis temporibus (sono parole dell' Arciprete Doi- „ mo) regnante Imperatore Justiniano hanc Civita- „ tem, ut legi in codicibus antiquis, quædam gens „ barbara Gotthica destruxit, & suos Cives partim „ interfecit, & partim duxit captivos, quæ barbara „ gens multum sanguinem profudit in nostra Dalma-

„ tia, & destruxit multas Civitates, loca, & Ca-
„ stella “. Essendo mancante di cronologia l' Arci-
prete, convien dire, che la distruzione della Città
Brazzana sarà seguita o nell' anno 537., quando per
relazione di Procopio i Generali Goti Asinario per
terra, e Uligisalo per mare assediarono Salona; op-
pure del 548., quando Idaulfo ribellatosi all' esercito
Romano, ed unitosi ai Goti all' improvviso assalì, e
rovinò la Città di Mucro ossia Macarsca, e Laureta
presso Traù uccidendo i loro Abitanti (23). Vero è,
che Procopio non scrisse la distruzione della Città
Brazzana; ma è altresì vero, ch' egli omise tante al-
tre particolarità, e perfino l' esito dell' accennato as-
sedio di Salona. Laonde senza temerità mi appiglio
all' autorità dell' Arciprete, che ci assicura di aver
tratta tale notizia dagli antichi codici, i quali forse,
se periti non sono, giacciono inconsiderati, e neglet-
ti fra le Carte dei poco intendenti. Non ha rinvenu-
to forse il celeberrimo Muratori, e tanti altri amanti
dell' antichità non estraggono oggidì dagli archivj
pubblici e privati dei trascurati scritti storici, e delle
antiche memorie preziose, de' quali si era perduta af-
fatto la ricordanza? (24). Sì periti sono anche fra
noi, e periscono tutto giorno molti preziosi Docu-
menti pell' ignoranza, e per la poca cura di coloro
che li possedono, avvegnachè più di una volta mi è
accaduto, come al celebre Gio: Lucio, come scrisse
nelle Memorie Istoriche di Traù lib. 2. cap. 1., di
ritrovare le più belle, e le più interessanti memorie
antiche fra carte neglette, e maltrattate. Sicchè pos-
siamo dire col Farlato Tom. 2. pag. 519. „ Nonne
„ multa, quæ majores nostri diligenter accurateque
„ scripserunt, aut temporum iniquitas abstulit, aut
„ vetustas obruit, aut tabulariorum incensio consum-
„ psit, aut urbium ruina oppressit? ex quo factum
„ est, ut ex antiquis monumentis admodum pauca ad
„ nostram ætatem pervenerint “.

§. XIII.

§. XIII.

Isola disabitata.

Distrutta così la Città Brazzana, che volgarmente chiamavasi Scirpea, uccisi e fatti schiavi i suoi abitanti, i Salonitani, e gli Epezini si disputavano il dominio della disabitata Isola a cagione dei loro numerosi animali alimentati dai loro Pastori nei ubertosi suoi pascoli (25); quando per l' incursione degli altri popoli barbari ed idolatri servì e agli uni, e agli altri di asilo, e di stazione permanente.

Nell' anno 639., o 640. gli Avari di nazione Unni, oriundi dalla Scizia Asiatica, e dimoranti di là dal Danubio in Pannonia, unitisi coi Vinidi originarj della Sarmazia chiamati Slavi e Slavini per essere di nazione Slava, vennero furiosi ad assalire improvvisamente la tranquilla Dalmazia; e dopo aver presa Clissa ad inganno, strinsero di assedio, indi col ferro e fuoco distrussero non solamente la grandiosa e bella Salona, ma anche la vicina Città di Epezio (26). Moltissimi di quei Cittadini vedendo, che i Barbari non la perdonavano a chichesia, si sottrarono con la fuga, e col mezzo delle barche si rifuggiarono nelle vicine Isole di Solta, Brazza, Lesina, Lissa, e Corzola (27). Ma molti di loro dopo alquanti anni per procacciarsi il vitto, che loro scarseggiava nell' Isole, passarono nel Continente; alcuni si unirono con i Cittadini di Epidauro distrutto dagli stessi Avari, e fabbricarono, o almeno rinovarono la Città di Ragusi; alcuni riedificarono Jadria, ch' è o Zara vecchia detta altra volta Blandona e Belgrado, oppure Jadretovaz; ed altri poi del 647. circa si stabilirono nel Palazzo di Diocleziano, ora Spalato, che non fu distrutto dal fuoco degli Avari (28). Questi, che desolate avevano ed occupate le Dalmate regioni, erano già stati

parte uccisi, parte scacciati, e parte soggiogati dagli altri Slavi idolatri, cioè dai Crobati o Crovati, e dai Serbli, oriundi dalla Moscovia Asiatica, e venuti dai monti Carpazj dividenti la Polonia dall' Ungheria, ad abitare col permesso dell' Imperadore Eraclio I. nelle medesime regioni Dalmate (29). Giusta ricompensa alla loro barbarie, con cui avevano devastata la florida allora Dalmazia in maniera, che finadora non ha mai ella potuto ricuperare nè meno un raggio del suo antico splendore.

§. XIV.

Isola ripopolata, e la Città rifabbricata dai Nobili Cittadini di Salona e di Epezio.

Tuttavia non pochi dei Salonitani ed Epetini ricovratisi in Brazza non vollero imitare i loro Concittadini per non esporsi ad altri pericoli; anzi del 660. circa di comun sentimento rifabbricarono l'antica Città della Brazza eleggendola con l' Isola per loro abitazione con questo preciso patto, ed accordo: che cadauno dovesse mantenersi in quel grado, che conservava nelle distrutte Città di Salona, e di Epezio; cioè i Nobili nella nobiltà, e il popolo soggetto nella sua condizione.

Quantunque di questa particolarità non faccia menzione nè l' Imperatore Costantino Porfiriogenito ne' suoi Commentarj *de administratione Imperii* scritti nel secolo decimo, nè nella sua Cronaca Tommaso Archidiacono di Spalato, che fiorì nel decimoterzo; conviene osservare, che Porfiriogenito ha ommesso di nominare anche la distruzione di Epezio, nè fa parola della fuga dei Salonitani nell' Isole, ma dice soltanto che in quello sterminio gli altri Dalmatini, da lui chiamati Romani, si preservarono nelle Città maritime, e fra le altre in Spalato, che allora non era Città, ma l' anti-

antico Palagio di Diocleziano (30). Di Brazza no ha egli parlato, perchè quando scrisse tali cose, essa era sotto il Dominio dei Serbli Narentani. Anche l' Archidiacono non fa menzione alcuna di Epezio, ed asserendo nel cap. 10. che tutt' i Salonitani si trasportarono dall' Isole in Spalato, ha scritto secondo imperfette memorie, o relazioni avute. Ma Mica Madio Nobile di Spalato, Scrittore dello stesso e del decimo quarto secolo, non dice, che tutti li Nobili Salonitani si rifuggiassero nell'Isole, bensì che la maggior parte di loro si trasferì in Spalato; vale a dire, che la minore era rimasta nell'Isole medesime, e per conseguenza nella vicina Brazza (31). Dello stesso sentimento pare che sia l' Autore della Vita quarta di S. Doimo, supponesi scritta molto prima che vivesse l' Archidiacono, nella quale racconta, che dei Salonitani ricovratisi nell' Isole circa sole ducento famiglie si trasferirono ad abitare in Spalato (32). Con totale poi chiarezza, sull' autorità degli antichi documenti, Marco Marulo Nobile Spalatino, la di cui profonda dottrina accoppiata a grande probità, è nota agli eruditi, scrisse nel 1496. a Marco Prodich Nobile e Sacerdote della Brazza, che i Nobili Brazzani discendevano dai Nobili di Salona stabilitisi dopo il di lei eccidio nell' Isola (33). La verità però è, che rimasero in Brazza, e si stabilirono non solamente alquanti Cittadini della distrutta Salona, ma anche quei di Epezio contemporaneamente rovinato. Di questa storica notizia, omettendo e la tradizione, e l' autorità di più Scrittori Brazzani, ci fa fede l' Arciprete Doimo, che si protesta di averla ricavata dell' antiche scritture se di sua famiglia (34). Benchè, come dissi, la sua succinta descrizione è senza cronologia, nonostante i versati nella Storia nazionale la riscontreranno veritiera; ed io credo, che il celebre Gio: Lucio non l' averebbe privata della stampa, se fosse stata a sua cognizione. Il nostro benemerito Arciprete per maggior

con rovazione ci lasciò un esemplare della seguente iscrizione, ch' egli ha tratta da una lapide fra le rovine di Scrip, incisa con lettere difficili, che forse sono state gottiche.

Salonitani et Epetiani Cives Braciæ Oppidum
Desolatum concorditer pro domicilio refabricant,
Et Florus Presbiter benedicendo dicat
Vitaliano Pontif. & Heraclio Const. Augusto.

Ecco donde trae l' origine la Nobiltà Brazzana, e quei Nobili, nonostante le scarse fortune di molti, sono veramente Nobili, perchè provenienti dai Nobili delle antiche ed illustri Città di Epezio, e di Salona. Che in queste, e in altre Città Dalmate vi siano state famiglie Nobili distinte dalle plebee, senza servirmi di altre autorità, ci basta quella del Papa S. Gregorio il grande, il quale per umiliare l' arroganza di Massimo Arcivescovo di Salona scrisse del 596. cioè quarantatre anni avanti l' eccidio delle prime, ai Salonitani, e ai Zaratini in questo modo: „ Gregorius di„ lectissimis filiis, Clero, et Nobilibus Salonæ con„ sistentibus. Gregorius Presbyteris, Diaconibus, et „ Clero, Nobilibus, ac Populo Iaderæ consistentibus, „ et Militibus, qui Maximo prævaricatori communi„ caverunt " (35). Con ragione perciò il celebre Padre Ardelio Dallabella nel suo Dizionario Italiano-Latino-Illirico stampato nel 1728-ebbe a scrivere, che in Brazza si attrovano molte famiglie dell' antica Nobiltà (36). Quel pio, e dotto Padre Fiorentino avrà consultato quegli Autori, e Codici, che io non ebbi la sorte di vedere.

§. XV.

Suddita dell'Impero Orientale

Dalla sopracitata epoca si può fissare in Brazza il go-

governo Aristocratico dipendente dall'Impero Romano Orientale, poichè altra posteriore a quella io non potei rinvenire, e forse non vi si ritroverà giammai. Con le antiche Leggi Romane ovver Giustiniane, e con altre fatte secondo le consuetudini delle distrutte patrie Città, adattate ai locali bisogni, avrà egli retta l'Isola, come in seguito si andrà osservando (37).

§. XVI.

Culto prestato a San Giorgio Martire.

Da quel tempo pure si sarà aumentato nell' Isola il culto di San Giorgio Martire, ed io non esiterei punto, sul riflesso del Padre Farlati, attribuirlo a quello, che fu Vescovo di Salona, martirizzato e decapitato nel 296. per comando di Diocleziano (38). A suo onore oggidì si vedono eretti nell' Isola più Altari, anzi da rimoti tempi attrovansi fabbricate più Chiese. Una in Vella Brazzutta nella Parocchia di Pucischie; l'altra in quella di Prasnize, ov' era la Villa Strazevnich; la terza in quella di Nerezi, ove pure vi è una dedicata a S. Teodoro Martire, che io suppono quello, che fu Vescovo di Salona successore e fratello di detto S. Giorgio, e la quarta Parrocchiale nel Luogo di Bobovischie. Della quinta, e della sesta esistono ancora le poche mura rovinate; dell' una nella Parrocchia di Seiza alle radici del monte Gracischia, ov' era la Villa dello stesso nome; e dell'altra in una Valle ponentale verso l'Isola di Solta, chiamata perciò Suszuraz, cioè di S. Giorgio. Ma essendosi perdute le notizie del suo martirio per le invazioni dei Barbari, come pel mondo tutto, così in Dalmazia, e in Brazza, ora si presta il culto ad altro S. Giorgio Martire detto Cavaliere, tormentato, e decollato nel 303. per ordine dello stesso Docleziano in Diospoli Città della Palestina.

Sot-

Sotto il patrocinio dunque di S. Giorgio Martire Brazza aristocraticamente governandosi si mantenne divota e fedele agl' Imperatori Costantinopolitani di Oriente fino l' 806., nel qual anno anche essa si sarà unita col rimanente della Dalmazia, la quale stanca di soffrire la tiranna Signoria dell' Imperadore Niceforo, e bisognosa di una valida protezione, col mezzo di S. Donato Vescovo, e di Paolo Capitano di Zara si dedicò a Carlo Magno acclamato Imperatore Romano di Occidente. Tuttavia del 810. le Città maritime, e l' Isole Dalmate per la pace fatta fra i due Imperi restarono soggette a quello di Oriente (39). Ma dell' 827. esse tutte per la dappocaggine dell' Imperatore Michiele Balbo Amoreo si sottrarono dal suo Dominio, e si posero in libertà governandosi da se stesse.

§. XVII.

Brazza non riconosce alcun Dominio, e si governa colle proprie leggi.

Come cadauna si arrogò allora l' arbitrio di formare leggi proprie, così anche la Brazza, qualor prima non le avesse fatte, almeno ora avrà formato le sue, e sono forse quelle che, come si esporrà, sono state incendiate. Nè è da metter in dubbio, che Brazza, una delle principali Isole Dalmate, abitata dagli antichi Dalmatini, che avranno tenuta una buona corrispondenza con gli amici e concittadini di Spalato, sia stata di meno ingegno degli ultimi coloni Slavi, cioè dei Serviani, Zaculmiti, Tribuniti, Diocletani, e dei pagani Narentani, quali tutti contemporaneamente fecero lo stesso (40). Per pochi anni però godettero i Brazzani la totale libertà, perchè questa lor venne levata, o almeno diminuita dall' inaspettata invasione dei vicini Barbari.

§. XVIII.

§. XVIII.

Distruzione seconda della Città.

I Narentani, ossia Serbli Slavi provenienti dall' antica Sarmazia, e discesi, come si disse, dai monti Carpazj col permesso dell' Imperatore Eraclio I. nel secolo settimo dopo l' Avara irruzione si stabilirono in Narenta. Col possedere la riviera maritima, ed alquanto fra terra dal fiume Narenta ossia Naro ed Oronzio fino a quello di Cetina ovvero Nesto e Tiluro, si resero forti, e colle loro piraterie andavano infestando il mare, talmentecchè la Veneta Repubblica a difesa del proprio commercio era costretta tenere una flotta nel mare Adriatico (41). Costoro chiamati Pagani o Pogani, perchè Idolatri e renitenti a ricever il battesimo (42), per rendersi più formidabili nell'indegno mestiere si collegarono a tempi dell' Imperatore di Oriente Michiele III. con i Saraceni gente barbara, bellicosa, e feroce. Questi ebbero il loro principio dagli oziosi e vagabondi, i quali coll' aver ricevuta la mostruosa religione dall' infame Settario Maometto s' impadronirono nel 622. dell' Arabia, facendo rapidi acquisti nell' Asia, nell' Africa, e in Europa. Finalmente nel 841. riportarono nel golfo di Taranto una completa vittoria dalle due armate Greca e Veneta, coll' auge della quale i Narentani prese avendo l' Isole di Lesina, Corzola, e Melita assalirono quella della Brazza ponendo un forte assedio alla sua Città. I Brazzani per più giorni gagliardamente si difesero, ma conoscendo di non poter sostenersi più a lungo, arrendettero se stessi, la Città, e l' Isola ai vincitori Narentani. Come questi s' impadronirono della Città, la distrussero per tenere più agevolmente sotto il loro dominio gli abitanti (43).

§. XIX.

§. XIX.

Brazza suddita dei Narentani. Bol nuova Città distrutta dai Saraceni. I Nobili dispersi nei luoghi montani.

Rimasta in tal modo l' Isola senza la Città, e senz' alcun Luogo di difesa sotto la signoria dei Narentani, que' Nobili Cittadini si trasferirono alla meridionale spiaggia di mare, ed ivi a proprio ricovero, e difesa fabbricarono la Cittadella con una Torre, ove ora è l'Acqua viva di Mirtenizza, ed il Convento dei Frati di S. Domenico in Bol, di cui finora si vedono le vestigia (44). Io però sono di opinione, checchè ne dica il nostro Arciprete, che allora i Nobili Brazzani avranno piuttosto rifabbricato in Bol l' antica Cittadella, poichè non mi so persuadere, che quell' amena situazione posta al mare, abbondante di acqua viva, e comoda per la navigazione non abbia avuto prima d' allora qualche murato Luogo, che poi sarà stato distrutto in qualche tempo dalle incursioni nemiche.

Non essendosi forse compiute le mura di questa novella Città Brazzana, ella si vide assalita dai Saraceni, i quali l'Arciprete non sa nominare se non col nome di Barbari venuti dall' Oriente. Dopo essersi impadroniti questi delle Città di Budua, Rose, e Cattaro, e dopo aver assediata Ragusi, e saccheggiate varie altre Città della Dalmazia nel *866.* o *867.* si presentarono sotto la nuova Città Brazzana in Bol. Gli sgraziati Cittadini incapaci a far loro resistenza, ed avviliti dalle passate disgrazie abbandonarono la Città, e si salvarono sui Monti. Vi entrarono senza opposizione i Saraceni, e spogliatala, vollero pria di partire con la demolizione dei muri, e coll' incendio rovinarla affatto (45). Allora quei Nobili Cittadini per timo-

re

re delle scorrerie dei Barbari non vollero più stabilirsi nè al mare, nè in vicinanza di esso, ma si dispersero per le umili Ville montane (46). Già le Città Dalmate, e l'Isole non possedute dai Narentani assoggettandosi avevano ottenuta la protezione di Basilio I. Imperatore di Oriente; ma qual rincrescimento abbiano dimostrato per la disavventura dei Brazzani i Narentani stessi loro Signori, non saprei dirlo. Usar non potevano certamente della vendetta, perchè contavano molto poco in confronto della formidabile Potenza Saracena, ed erano anch' essi altresì inumani, e senza vera Religione. Tuttochè poi del 872. circa ricevuto avessero il battesimo, molti anni dopo che l' avevano ricevuto i Croati e gli altri Serbli, non avevano deposto le barbare maniere; ed appunto coll'acquisto della Brazza e dell' altre Isole divenuti potenti, con più facilità e con maggior ardire per il comodo dei spessi porti guereggiavano frequentemente con i Veneziani, travagliavano con estorsioni e rubberie la Dalmazia, ed infestavano il mare, estorquendo perfino certa specie di gabella dai naviganti (47). Gl' Isolani stessi, come loro Sudditi, saranno stati obbligati ad esercitare seco loro la pirateria; e perciò l' Arciprete scrisse, che li tenevano soggetti con assai dure condizioni (48). Dall' altro canto può congetturarsi, che a guisa dell' altre nazioni avranno rispettata la condizione di cadauno, ed avranno perciò avuto del compatimento verso la Nobiltà Brazzana, poichè sebbene sembri che la loro Repubblica sia stata democratica, vi erano tuttavia tra di loro molte ragguardevoli famiglie nobili. Andrea Dandolo ci assicura, che li dieci Navigli del Doge Pietro Orseolo II. fecero prigioni presso Corzola allo Scoglio Cazzola quaranta Nobili Narentani che ritornavano dalla Puglia, per la liberazione dei quali con tutto il fervore s'interessò il loro Principe, e fece la pace col Doge mentovato (49). Questi almeno per naturale inclinazione avranno usata bon-

tà verso i loro pari. Col mezzo dei Giudici o Giupani da essi loro stabiliti, come facevano nel proprio vicino Continente, avranno governata l'Isola o con le sue, o colle proprie leggi, nè avranno vietato ai Nobili i loro Comizi o Consigli, i quali, come la tradizione parla, si facevano allora in campagna aperta presso l' estinta Villa Gradaz o nel Borovich coll'uso delle lingue Latina, e Slava.

La lingua Latina era la lingua Dalmata, dacchè i Romani s' impadronirono della Dalmazia. Nonostante il Chiarissimo Padre Sebastiano Dolci Ragusino nella Vita di S. Girolamo Dottore Massimo al cap. 4. sostiene con ragioni forti, che nel quarto e tanti secoli prima vi si parlava comunemente in Dalmazia la lingua Slava, allora chiamata Illirica. Si sa poi per certo, che nello scader del secolo settimo per la venuta degli Slavi Serbli Croati s' introdusse totalmente in Dalmazia, stessa la lingua Slava, e in Brazza specialmente dappoichè divenne suddita dei Serbli Narentani. Ma tanto in Brazza, come nell' altre Isole più ragguardevoli, e nelle Città maritime si è usata nelle scritture fino al secolo decimosesto la latina, cui d' allora si è sostituita l' Italiana, rimasta essendo la prima presso gli Ecclesiastici, ed altre poche persone studiose. Se gli Slavi Narentani si servissero della lingua latina, non lo so; l' avranno bensì appresa dopo il loro battesimo e per il dominio avuto dell' Isole, e per la pratica tenuta con i Dalmati, cogl' Italiani, e con i Veneti, avendo fatta con gli ultimi più volte guerra, e trattati di pace. So bene, che eglino signoreggiarono alla Brazza dal 841., non solo fino al 936., circa qual tempo Profiriogenito scrisse i suoi commentarj (50), ma fino al secolo undecimo, lasciando di se nell' Isola una infelice memoria (51).

Sud-

§. XX.

Sudditi della Veneta Repubblica.

Non erano meno molesti alla Provincia i Croati governati allora da un Re, che prima portava il titolo di Duca. Possedevano essi oltre la Slavonia e la Croazia tutto il Continente della Dalmazia con alcune Isole, toltone ciò ch'era goduto dai Narentani, coi quali se la intendevano bene ed erano di accordo, ed eccettuate l'Isole di Quarnaro, e le quattro Città con i ristretti loro Territorj di Zara, Traù, Spalato, e Ragusi, suddite dell'Impero Orientale. Laonde non potendo più i Dalmatini soffrire la tirannia, le piraterie, e i svaleggi degli uni e degli altri, col permesso degl'Imperatori di Oriente Basilio e Costantino impegnati nella guerra coi Bulgari, implorarono la protezione della Veneta Repubblica. Essa, ch'era pure contro i medesimi pirati molto sdegnata, lor la prestò efficace; e il sopranominato Doge Pietro Orseolo II, dopo aver domato con una poderosa armata i Croati, debellò affatto i Narentani, lor togliendo del 1000., la Brazza con tutte l'Isole, lor lasciando solamente il dominio di Narenta (52). Divenuta la Brazza suddita con la Dalmazia dei Veneziani, respirarono dopo tante calamità quei Nobili, che incominciarono a godere la ricuperata libertà; e si crede, che fin d'allora fabbricarono il Palazzo in Nerezi per i Giudici reggenti, pell'amministrazione della giustizia, per l'archivio, e per i loro comizj. Di ciò ci assicurerebbono forse le lapidarie iscrizioni esistenti sopra la porta del Palazzo mentovato, se non fossero state cancellate da chi per viste politiche procurava far perire in Dalmazia tutte le antiche memorie. In Nerezi stesso tuttavia vi esisteva già settanta anni una campana con la seguente inscrizione: ANNO DOMINI. M. Ma del 1030.,

1030., circa Brazza con il rimanente della Dalmazia passò sotto il dominio degl' Imperatori di Oriente, e del 1074., circa sotto quello de' Veneti (53), e susseguentemente di più Potentati. Conviene pertanto riflettere, che le Città e le principali Isole Dalmatiche, soggette or all' uno ora all' altro Dominio, godevano una specie di libertà, governandosi ognuna separatamente con le loro proprie leggi. Riconoscevano tuttavia il Proconsole o Preside della Dalmazia risiedente per lo più in Zara a nome della Sovranità, da cui erano protette, e a cui perciò obbligate erano di somministrare un certo numero di soldati, e di navigli con le genti remiganti, allorchè insorgeva guerra in queste contrade; e pagavano talora un tenue tributo, che poscia si convertì nel dazio del trentesimo (54). Brazza fu alla medesima condizione, poichè dal 1000., fino al 1420., dovette assoggettarsi a più Potentati, come dissi, e com' esporrò dopo aver premesse alcune altre notizie.

§. XXI.

Andrea figlio di Salomone Re di Ungheria vive incognito in Brazza.

La magnanima, e valorosa Nazione Unghera ossia Unna dimorante nella Pannonia viveva nelle tenebre dell' idolatria, diretta verso la fine del secolo decimo, e governata dal Duca Geiza. Questi avendo ricevuto del *976.* circa il battesimo da Sant' Adalberto Vescovo di Praga procurò col suo figlio e successore Stefano I. di ridurla tutta alla vera credenza. Difatti Stefano fece abbandonare ai generosi Ungheri il paganesimo, per lo che dal Papa Silvestro II. ricevette circa il 1000. in dono qual primo loro Re Apostolico una Corona di oro; e dopo la morte per le sue virtù, e pei miracoli operati si meritò il nome, ed il culto di Santo. Dopo la sua morte seguirono dei torbidi nel Reame

me di Ungheria, sicchè il suo pronipote Salomone Re figlio del Re Andrea I. abbandonò il Regno ritirandosi in Istria, dove incognito menando una penitente eremitica vita morì del 1091. circa in odore di santità. Il suo corpo conservasi finora con venerazione nella Cattedrale di Pola (55). Andrea suo figlio si ricoverò in Brazza, ove sconosciuto, per sussistere, attese alla vita pastorale, lasciando nella sua capanna in Bircе presso Scrip la memoria di se in una lapidea iscrizione, che io quì trascrivo tal quale mi è stata data del 1783. dall' addotrinato Sacerdote Pietro Beda Co: Salomoni.

CLARISS. LUX IN TENEBRIS DIRÆ SORTIS.
AN. F. SAL. R. UN. D. P. PLÆ.
HIC. M. V. PAS. D.
P. R.
ANNO MXCV.

L'erudito Don Antonio Dottor Caramaneo le diede la seguente interpretazione.

Clarissima Lux in tenebris dirę sortis.
Andreas Filius Salomonis Regis Ungarię Defuncto Patre Polę.
Hic Miseram Vitam Pastor Ducens
Posteris Reliquit.
Anno 1095.

A Salomone successero nel Regno di Ungheria i due fratelli di lui cugini, e figliuoli del suo Zio Re Bela I., cioè Geiza I., e Ladislavo I, pio e santo Re, il quale del 1090. s' impadronì della Croazia dal Dravo sino li monti, ch'era rimasta senza il suo Re nazionale. Quindici anni dopo il suo nipote e successore Colomano I. figliuolo del sudetto Geiza I. conquistò il rimanente della Croazia, e la Dalmazia tutta, che volontarie con l' approvazione dei loro privilegi se gli

dedicarono (56). Allora i Nobili Brazzani ricevettero da Colomano il privilegio della conferma delle loro prerogative, immunità, e diritti, come opportunamente sarà riflettuto.

Passiamo ora a vedere a che Chiesa Vescovile è stata soggetta nello spirituale l'Isola della Brazza.

§. XXII.

Vescovato di Lesina, e di Brazza.

Certamente a quella di Salona fino dal 532, nel qual anno nel Concilio Provinciale tenuto da Onorio III. Arcivescovo di Salona, l'Isole di Brazza e Lesina furono assegnate al nuovo Vescovo della Città di Mucro ossia Marcarsca. Questa essendo stata distrutta dai Goti del 544, o del 548., ed estinto il suo Vescovato, le mentovate Isole ritornarono sotto l'Arcivescovato di Salona, e dopo il di lei eccidio, sotto quello di Spalato. Erano esse governate da un Arciprete, che mandavasi dall'Arcivescovo, nè si sa di preciso in quale dimorava, e probabilmente per lo più in Brazza come più vicina a Spalato, e più a mano per conservare il carteggio con la Curia. Del 1145, erano le dette Isole di Lesina e Brazza con quelle di Quarnaro, e le Città di Ragusi e Zara suddite de'Veneziani, mentre il rimanente della Dalmazia ubbidiva al Re di Ungheria Geiza II. Attrovavasi allora alla reggenza Ecclesiastica delle prime l'Arciprete Cernata, il quale a istigazione del Conte di Zara Pietro Petrana fu scacciato dagl'Isolani, ch'elessero in loro Vescovo Martino Marzavini da Zara, consecrato dall'Arcivescovo di Ragusi: e così da quel tempo Lesina e Brazza hanno il loro separato Vescovo, Suffraganeo del Metropolita Spalatino (57). Egli dapprincipio intitolavasi *Episcopus Insularum*, e forse nei primordj teneva la sua Sede a vicenda sì nell'Isola di Lesina, come in quella della

Braz-

Brazza, poichè fino allo scader del secolo decimoquinto vi era in Bol un Palazzo Vescovile, che dopo il 1185, avrà servito ai Vescovi almeno di diporto (58). In quell'anno solamente nel Concilio Provinciale tenuto dall'Arcivescovo di Spalato Pietro VII. fu assegnata la Sede del Vescovo in Lesina, ascrivendo per sua Diocesi l'Isole di Lesina, Brazza, Lissa, Corzola, Lagusta, e la Città di Macarsca con l'annessa Craina. Ma nel principio del secolo decimoquarto Curzola, e Macarsca si separarono, creando i respettivi loro Vescovi, e vi rimasero le odierne Isole di Lesina, Brazza, e Lissa con li circonvicini Scogli (59). Finchè l'elezione fu appresso il Clero, tanto quello di Brazza come quello di Lesina insieme eleggevano il Vescovo, come si può vedere presso l'Archidiacono, il quale non si spiega che *Pharenses*, ma *Insulani elegerunt*, cioè il Clero concordemente dell'una e dell'altra Isola; per lo chè i Brazzani hanno oggidì il diritto di concorrere e godere quei Canonicati, e di pescare in quel mare (Cap. XXIV). Dalla istituzione del Vescovato il Parroco di Nerezi è stato nominato Arciprete della Brazza, e come tale lo vedo scritto nelle pubbliche scritture del 1228, 1320, 1405, 1415, 1436, e in tante altre posteriori, che per non recar noja si ommettono. E' vero ch'è senza giurisdizione, e se in alcuni tempi gli Arcipreti l'hanno esercitata, la esercitarono come Vicarj dei Vescovi; nonostante un tale titolo decorante l'Isola pel sì lungo possesso, è legittimo, nè ora senz'animosità gli potrebbe essere contrastato.

Non è peraltro da considerarsi l'autorità del Padre Lucio Ferraris, che nella sua *Prompta Bibliotheca* alla lettera *E Episcopatus* vi mette fra i Suffraganei dell'Arcivescovo di Spalato il Vescovo di Lesina, e fra i Suf-

(*Cap. XXIV.*) *Vedi nella Parte Seconda.*

Suffraganei dell' Arcivescovato di Ragusi il Vescovo della Brazza; poichè Marco Battaglini nella sua Storia universale de' Concilii stampata nel 1686. nella Geografia Vescovale, cioè nel Catalogo dei Vescovati di tutto il mondo, che furono fino all' ottavo e undecimo secolo, non vi ha posto il Vescovato nè di Brazza nè di Lesina, perchè ancor non esisteva; e nell' altro Catalogo dal secolo undecimo fino a giorni suoi vi ha inserito solamente quello di Lesina, ch' è anche della Brazza. Infatti se mai in alcun tempo vi fosse stato in Brazza un separato Vescovo, non l' averebbe ommesso il Chiarissimo Padre Farlati, che de' Vescovati dell' Illirio ha scritto ex professo, nè tali notizie sarebbono sfuggite alle sue perquisizioni. Tuttavia reca stupore, com' egli nel Tomo primo pag. 134. abbia imitato il Padre Ferraris; la qual cosa pure nel 1787. ha ripetuto il Dottore Arciprete Gio: Politi nel Tomo secondo della Giurisprudenza Ecclesiastica universa, mentre dall' altro canto il Farlati medesimo nel Tomo 4. fa soggetta la Brazza agli Arcivescovi di Salona e Spalato, e poi al Vescovo di Lesina nel modo da me sopraesposto; e nel Tomo sesto, in cui tratta ex professo dell' Arcivescovato di Ragusi, non fa parola del Vescovato Suffraganeo di Brazza. Come dunque possano conciliarsi tali contradizioni, io non ritrovo la maniera. Lascio ad altri di schiarire con i documenti più significanti questa storica oscurità.

Anche lo stesso Farlati, sia detto con buona pace di questo eruditissimo e dotto Scrittore, si è ingannato, quando sulle altrui relazioni scrisse nel Tom. 1. pag. 197., e nel Tom. 4. pag. 239., che la picciola parte occidentale dell' Isola Brazza appartiene alla Diocesi di Spalato; e poi nel Tomo 3. pag. 14489., che le tre Chiese e Parrocchie *S. Georgii in Puncta Bracliæ*, *S. Joannis de Puncta nigra in Fonte*, & *S. Mariæ de Postire* sono della giurisdizione del Metropoli-

polita Spalatino. Come tutte le Parrocchie di Brazza, così quelle di S. Zuanne e di Postire sono state maisempre appartenenti al Vescovato di Lesina e Brazza, e dell' asserta di S. Giorgio in Puncta detta Suszuraz non vi si ravvisano traccie, che dimostrino che vi sia stato in alcun tempo mai colà un luogo abitato, ma solamente si veggono le muraglie diroccate di una picciola Chiesa di S. Giorgio. In Postire ha bensì l' Arcivescovato delle Terre lasciategli anticamente dai Divoti; la Chiesa però di S. Maria è talmente demolita, che ora appena sene scorgono le poche reliquie. Nulla importa, che del 1609. l' Arcivescovo Marc' Antonio de Dominis abbia solennemente visitato tali Chiese, poichè egli si prendeva degli arbitrj anche maggiori, e le avrà visitate come Chiese semplici beneficiate di suo juspatronato, ma non come Parrocchiali, perchè tali non erano, mentre a Postire la Chiesa Parrocchiale è di S. Gio: Battista, a S. Zuanne è di S. Maria Assunta, e a S. Giorgio cioè Suszuraz non vi sono stati mai nè il Paese, nè la Parrocchia. Altro è il possedere per legato, o per donazione dei trapassati, o per qualche altro canonico titolo delle Chiese semplici beneficiate; ed altra cosa è avere la giurisdizione su i Parrochi, e sulle Parrocchie. La beneficiale Chiesa di S. Giovanni al Fonte è goduta ora dal Seminario di Spalato, e la Chiesa di S. Niccolò in Postire è Beneficiale di quel Capitolo, nelle quali il Vescovo di Lesina e Brazza esercita pienamente la sua giurisdizione. Quella di S. Giorgio in Suszuraz, come si è detto, giace diroccata e derelitta a confusione di chi ha la cura, e il possedimento delle sue fruttuose terre. Nonostante merita ogni stima, lode, e compatimento il benemerito Farlati, il quale nel fine della sua prefazione nel Tomo primo confessa ingenuamente di aver dubitato di alcune relazioni, le quali sulla probabilità del vero dovette scrivere per non aver potuto esaminare con

tutta la critica, ed ocularmente ogni particolarità. Ma ritorniamo al nostro assunto.

§. XXIII.

Brazza soggetta a diversi Potentati. Molestata dagli Almissani.

Dall' eccidio delle due Città di Salona e di Epezio seguito del 639. o del 640., come ho dimostrato, gli Abitanti dell' Isola Brazza sono stati divisi in due classi ossian ordini, nobile cioè e popolare. Il primo da rimoti tempi è stato chiamato col nome di Comune o Comunità, ed il secondo con quello di Popolo o di Università. Noi abbiamo veduto, che la nobiltà dopo la distruzione delle due patrie Città si disperse pei luoghi dell' Isola, e nel principiar del secolo undecimo sottrattasi dalla sudditanza della Repubblica Narentana ne fu in seguito suddita ora della Veneta Repubblica, ora degl' Imperadori di Oriente, ora dei Re di Ungheria, ora di quei di Bossina secondo le circostanze de' tempi, che la obbligavano a riconoscere una delle menzionate Sovranità. I documenti, oltre i da me accennati, che vie maggiormente comproverebbono la sua antica origine, il suo dominio, le vetuste patrie leggi con le quali reggeva l'Isola, e i decorosi privilegj avuti dalle dette Sovranità periti sono nei due incendj della Cancellaria accaduti negli anni 1277., e 1645. Il primo è seguito dal mal genio dei pirati Almissani, i quali con la lega fatta col Malduco Caçich di famiglia nobile Croata infestavano il mare, tutta la Dalmazia, e le vicine Isole specialmente. Provenivano essi dai Serbli Slavi dimoranti in Zaculmia o Culmia, e dai Croati, i quali o fuggitivi, od espulsi vennero a stabilirsi in Almissa, dopochè furono debellati i pirati Narentani, dei quali vollero seguitare il mestiere (60). Si vorrebbe troppo tem-

tempo a descrivere quante calamità ha sofferte Brazza da costoro specialmente nel secolo decimoterzo, che perfino fu costretta a ricevere per suo Reggente Conte l' Osore figliuolo di Malduco sopranominato, dal cui tirannico governo nel 1240. restò liberata per opera di Gargano Anconitano Podestà di Spalato sottoponendosi con buone condizioni a quella Città, *salvo honore Regis Hungariæ* (61). Sembra tuttavia, che l' unione dei Brazzani con gli Spalatini non abbia piaciuto al Re Bela IV., poichè, come sta scritto presso Gio: Lucio, e Farlato (62), ordinò egli nel 1242., che il Conte ed il Giupano, cioè i Rettori di Lesina fossero anche della Brazza; e poi del 1245. per relazione dell' Archidiacono, diede il dominio di tutte e due l' Isole all' Arcivescovo Ugrino, da lui fatto Conte Rettore di Spalato, che finì di vivere nel 1248. (63). Di tali ed altre metamorfosi furono la principal cagione gli Almissani, per reprimere le molestie dei quali nulla valsero le forze marittime spedite nel 1204. dai Veneziani, nulla i comandi comminatorj di Andrea Re di Ungheria, nulla la Crociata del 1221. contro loro fatta, non la sconfitta data loro dagli Spalatini e Brazzani in una Valle orientale dell' Isola nel 1240., che anzi nel 1277. ebbero l' ardimento di assalire all' improvviso Nerezi, e vi appiccarono il fuoco al Palazzo della Comunità, che consumò con altri volumi i privilegj, e le antiche leggi Brazzane. Gl' infelici Brazzani, e i Lesinani per liberarsi una volta dalle infestazioni di costoro furono costretti a sottrarsi dal dominio Ungherο mancante allora di flotta marittima, e col mezzo del loro Vescovo, credesi Dobronia, a dedicarsi nel giorno primo di Aprile 1278. alla potente in mare Veneta Repubblica, che finalmente s' impadronì della Città di Almissa (64). Allora Brazza per viver quieta sotto l' ombra della possente Repubblica elesse per proprio Rettore un Nobile Veneto, che per decreto

della medesima doveva mutarsi ogni due anni (65). Ma in seguito quel Rettore o Podestà, ch' era in Lesina era anche della Brazza, le cui veci in Brazza stessa faceva il suo Vicario destinato a piacimento del nobile Consiglio Brazzano, al qual Rettore nel 1286. per onorario era assegnato dalla Brazzana Comunità con l' approvazione della Repubblica il terratico delle spiaggie di Bol e di Murvizza; e da ciò ne deriva, che nel libro quarto degli antichi Statuti Lesinani, col miglior ordine disposti nel 1331., vi si legge l' incanto delle biade, e del vino di quelle terre (66). Quei di Almissa nonostante avevano svaligiato il Convento di Povglie, e sovente solevano fare delle notturne visite ai Brazzani, per sicurezza dei quali la Repubblica fece il seguente terzo decreto, che non ebbe mai esecuzione: 1292. 22. *Septembris: Brachiæ Civitas muretur, & habeat Arsenatum.* Non è dunque da maravigliarsi, se in Brazza mancano gli accennati documenti, dei quali, oltre l' esposte disavventure, smarrì un gran numero in tempo di peste, che per tre anni continui del 1434, 1435, 1436. fece strage pressochè di due parti degli abitanti (Cap. I.). Tuttavia ci sono fortunatamente rimaste alcune irrefragabili memorie, onde far constare l'antichità, e le prerogative della Nobiltà Brazzana.

§. XXIV.

Documenti antichi della Nobiltà.

Sì, vi è un Diploma del 1077., con cui Zvonimiro Demetrio Re di Croazia dà il permesso ai Nobili della Brazza sudditi allora della Repubblica Veneta, e al loro Popolo di poter mercanteggiare per il suo Stato senza Dazio, ed imposta in ricompensa della cortese accoglienza usata da detti Nobili ai suoi Bano Dragota, e Giupano Slavogosto: „ Concessi præstan-

„ ti

„ ti Pelagio Judici Insulæ Braciæ in Dalmatia, &
„ omnibus charissimis Nobilibus de Bracia, quod ipsi
„ Nobiles amici cum (di grazia notinsi l'espressioni)
„ omnibus suis Insulanis possint libere vendere, &
„ emere". Vi è un'altra pubblica scrittura fatta del 1111. a tempi di Colomano I. Re di Ungheria conquistatore di tutta la Dalmazia, in cui sono nominati i Nobili Brazzani. Vi è l'Inventario del Convento di Povglie formato del 1184. sotto Bela III. Re di Ungheria, ed una pubblica Sentenza seguita nel 1288. sotto i Veneziani, che a chiare note di loro parlano. Vi è il Decreto del 1305., con cui furono dal nobile Consiglio ricevuti ed approvati i primi tre libri delli Statuti presenti per mancanza degli antichi incendiati; e vi è la convenzionale scrittura stipulata nel 1339. in Traù tra quella nobile Comunità ed Università popolare con la nobile Comunità ed Università popolare della Brazza per sopire, e reprimere le lunghe vicendevoli rappresaglie. Monumenti son questi, che ci fanno vedere l'antichità, e i diritti della nobiltà Brazzana (Cap. II.).

I privilegj, che le sono stati conceduti dai sopramentovati Colomano I. e Bela III., e degli altri Re Ungheri, e specialmente da Lodovico I. per la sua volontaria dedizione seguita nel 1358. (67) sono periti nei memorati incendj, e nella peste accennata. Ciò non ostante ne fanno di essi indubia fede i due Sovrani, ai quali per le circostanze de' tempi dovette dedicarsi volontaria; Stefano cioè Tuartco I. Re di Rascia e Bossina col suo diploma del 1390., e coll'altro segnato in Zara nel 1403. Vladislavo Re delle Sicilie, che dai nemici di Sigismondo Re di Ungheria, Dalmazia, e Croazia era stato acclamato Re di questi tre Regni. Il primo si esprime così: „ Quod ad no-
„ stram accedentes præsentiam viri Nobiles Georgius
„ Duymi, Nixa Petrulli, & Michael Baloy Amba-
„ sciatores & Sindici de Insula Brachiæ missi per
„ Com-

„ Communitatem Brachiæ ..... nos attente rogave-
„ runt, ut omnia privilegia, libertates, & gratias
„ olim ab illustribus Regibus ipsis collatas præsertim
„ a fel. recordationis D. Ludovico Rege Regni Hun-
„ gariæ .... omnia & singula privilegia, libertates,
„ & gratias, cæterasque literas emanatas in favorem
„ dictæ Insulæ, Statuta, reformationes, & consuetu-
„ dines ipsius Communitatis Brachiæ per ipsos Reges
„ olim Hungariæ datas, præsertim per inclitum Ludo-
„ vicum, acceptamus, ratificamus, & approbamus ....
„ Insuper addimus & ipsis fidelibus nostris Communi-
„ tatis Brachiæ ad majorem ipsorum consolationem
„ de nostra gratia spetiali, quatenus ut eadem Com-
„ munitas possit libere eligere sibi in Comitem unum
„ ex nostris fidelibus cum confirmatione tamen no-
„ stræ Majestatis .... promittentes ipsos, ipsorum-
„ que Universitatem in bona pace & quiete tenere,
„ defendere, ac tueri contra omnes homines “. Il secondo ripete le stesse cose : „ Ut cum antiqui
„ Reges Hungariæ, & præsertim cl. m. Rex Ludo-
„ vicus concesserint, & fecerint eisdem Communita-
„ ti, Universitati, & hominibus Insulæ Brachiæ
„ certa privilegia, libertates, & gratias in favorem
„ dictæ Insulæ, Statuta, Reformationes, & Consue-
„ tudines, prout in libris ipsorum Regum, & dicti
„ Ludovici plenius continetur “ (Cap. III.).

§. XXV.

Nobiltà padrona, e legislatrice dell' Isola.

Sebbene nell'Isola vi fosse, come si è detto, l'altro separato corpo del Popolo, la Nobiltà sola in virtù de' suoi privilegj, e in dipendenza della Sovranità aveva assoluto dominio dell' Isola medesima. E' vero, che per relazione di Gio: Lucio le Città Dalmate negli antichi tempi erano distinte in due ordini di abitanti, Nobile cioè, e Plebeo, e quantunque il primo godes-

se

se delle immunità, prerogative, e privilegj, elleno nonostante avevano qualche forma di governo Democratico fino l'anno 1320. circa, a somiglianza dell' antica Repubblica Romana composta di tre ordini Senatorio, Equestre, e Plebeo. Non però vi era quella Democrazia tanto predicata in questi tempi dai Novatori, e sedicenti Filosofi, che chiamar si deve piuttosto Oclocrazia, ossia la mostruosa uguaglianza distruggitrice di ogni buon sistema, ed ordine sociale; ma consisteva ella soltanto nella Riduzione dei Parlamenti, Preconj, e Consigli mista di ambi gli ordini specialmente nello statuir le leggi, e nell'elezione dei Priori, Conti, Podestà, e Rettori, i quali dovevano essere sempre Nobili, come anche li Giudici che con loro insieme amministravano la giustizia (68).

Egli però sopra tale argomento non fa parola di Brazza, nè io ho potuto ritrovare alcuna memoria, che vi sia stato l' enunciato metodo in essa; e per certo come Scrittore imparziale, che ingenuamente dev' esporre la storica verità, non l' averei ommessa, nè taciuta. Solamente si legge, che allor quando fu ricevuto nel 1305. lo Statuto dei tre primi libri nell' Isola per la totale defficienza dell' antico incendiato, dopo essere stato il dì primo Maggio confermato e corroborato dal Minore secreto, e dal Maggior Consiglio de' Nobili, il Popolo, senza però entrarvi nel Consiglio, vi abbia prestato la sua lode, ed il suo assenso: *confirmatum, et corroboratum tam per parvum quam per majus Consilium, atque per laudem et consensum totius Populi Brachię*. E molto bene in quel caso conveniva, che fossero a notizia, indi laudate, ed assentite le nuove leggi da quel Popolo, ch' era assuefatto ad osservare, vivere, ed essere giudicato a norma dell' antiche incendiate. In seguito con piena libertà il Consiglio de' Nobili ha fatte, ha aggiunte, e riformate dell' altre leggi, cui tenuto era ubbidire, ed osservare ogni abitante di cadaun ordine, senzacchè mai si fosse cercato l' assenso del Popolo (Cap. II.)

Sicchè francamente possiamo ripetere, che la Nobiltà sola nel suo Consiglio da rimoti tempi in forza della sua origine, degli antichi patti e consuetudini, in virtù de' suoi privilegj, e in dipendenza della Sovranità godeva la libertà intiera, ed aveva l'assoluto dominio dell' Isola. Aveva anche la prerogativa di eleggersi il Conte ossia il Rettore, della quale si spogliò volontaria nel 1425. trasfondendola nella dominante allora Veneta Repubblica, che poi a sue istanza vi mandava per Conte un Nobile Veneto. Lo Statuto Municipale n' è la chiara prova di questa verità, ed altresì il nominato diploma di Tvartco, con cui quel Re dà a divedere, che la nobile Comunità gli aveva offerto suddita se stessa, il popolo, e l'Isola tutta come da lei dipendente. Essendo stata padrona dispotica di tutt' i terreni, a riserva di alcuni chiamati Speciali posseduti dalle Chiese e dalle famiglie particolari, volle con essi beneficare la popolazione tutta, dividendoli in due classi, Comunali ovvero Pascoli, e Comuni. I primi concedette per la pastura degli animali minuti a chi ne aveva allora bisogno con una tenue imposizione da farsi al Rettore, de' quali ottennero alcuni poi dal Senato Veneto la grazia della cultura; e i secondi a chiunque volesse ridurli a cultura, o servirsene per la pastura senz' alcun aggravio, a distinzione dell' altre Comunità circonvicine, che si fanno corrispondere la dominicale. Come di questi il fondo è sempre della Comunità, così dei primi per le antiche ragioni della Comunità stessa hanno l' usufrutto anche tutti gli Abitanti per uso proprio delle legna, e per la pastura dei loro animali da somma, e de' bovi da aratro, giusta la disposizione delle apposite leggi patrie, avvalorate con replicati decreti della Veneta Repubblica (Cap. XXI.)

Dedi-

§. XXVI.

Dedizione del 1420 alla Repubblica Veneta.

Questa allora imponente Repubblica tuttocchè avesse rinunziato per sempre con la solenne scrittura dei 25. Febbrajo 1358. ai Re Ungheri la Dalmazia dalla metà di Quarnaro fino ai confini della Città di Durazzo, ella nonostante nel 1409. comprò per centomilla Ducati dal soprammentovato Re Vladislao, che ito non era mai al possesso di Ungheria, la Città di Zara con tutte le azioni pretese sopra le altre Città ed Isole Dalmatiche, che ravvedutesi frattanto, avevano riconosciuto per loro legittimo Sovrano Sigismondo, vero Re Unghero. Da ciò credette la Repubblica di aver il diritto di riacquistare la Dalmazia; laonde impadronitasi nel 1412. di Sebenico, vedendo l'Augusto Sigismondo impegnato fortemente nella guerra con i ribelli di Boemia eretici Ussiti, spedì nel 1419. in Dalmazia medesima con una poderosa flotta il Capitano Generale Pietro Loredano, onde a forza armata l'assoggettasse (69). L'Isola della Brazza, che priva di assistenza e di Luogo murato difender non potevasi, prudentemente si dedicò volontaria alla Repubblica con le condizioni esistenti nella Ducale dei 22. Ottobre 1420., con approvazione delle sue statutarie leggi, consuetudini, e di esser conservata sempre senz'alcuna mutazione in quello stato, in cui si era dedicata, nel pacifico, e e innalterabile godimento di quei privilegj, che posseduti aveva sotto i Re Ungheri, e Bossinesi, ed altra volta sotto la stessa Repubblica. Tra le altre le fu promesso, che sarebbe trattata sì in pace che in guerra come gli altri Dalmatini; vale a dire i Nobili come i Nobili dell'altre Dalmate Comunità, e il Popolo come gli altri Popoli dell'Università Dalmate. Promessa, che sempre fu mantenuta alla nobil Comunità, e so-

e solennemente approvata dal Senato più volte, e parcolarmente nel 1538, 1615, e 1669. Che la Repubblica Veneta abbia avuto in considerazione l'antica Nobiltà Brazzana, possono servire di prova i seguenti onorifici titoli, che ha dati ad essa, e ai suoi Nunzj; e sono veramente distinti da quei dati ad altre nobili Comunità circonvicine, dedicatesi allora alla medesima, come ho riscontrato nelle Ducali della loro dedizione: " Thomas Mocenigo D. G. Dux Venetiarum. „ Universis et singulis .... Comparentibus ad presen- „ tiam nostram Prudentibus et Circumspectis Viris Mi- „ chaele Crancovich, et Cypriano Carini Oratoribus „ Commendabilium et Spectabilium fidelium nostrorum „ Comitis, Judicum, Consilii, et Universitatis Insulę „ etc. Dat. die 22., Octobris 1420. (Cap. III.)"

Noi finora abbiamo osservato le più rimarchevoli vicende dell'Isola specialmente da che fu ripopolata dai Salonitani, ed Epetini. Ora per maggior chiarezza dei Leggitori descriverò cronologicamente, e in succinto a quanti Potentati dessa è stata soggetta da quell'epoca, per quanto mi sono affaticato a rilevare da molti documenti manoscritti, da più Autori Storici, e fra gli altri dai classici Scrittori Gio: Lucio, e Padre Daniele Farlati. Ella dunque dal 640. fino 806. fu suddita dell'Impero Romano Orientale, e dal 806. fino al 810. al nuovo Impero Romano occidentale, e dal 810 fino 827. a quello di oriente; dal 817. fino 841. non riconobbe Dominio alcuno, ma dal 841. fino al 1000. fu soggetta alla Repubblica Narentana, e dal 1000. fino 1030. circa alla Veneta, dal 1030 fino 1074. circa all'Impero Costantinopolitano di Oriente, dal 1074. fino 1105. ai Veneziani, dal 1105. circa ai Re di Ungheria. Indi dal 1115. fino 1170. circa ai Veneziani, dal 1170. fino 1180. all'Impero Orientale, dal 1180. fino 1278. ai Re Ungheri, dal 1278. fino 1358. ai Veneziani, dal 1358. fino 1390. ai Re di Ungheria, dal 1390. fino 1394. a quei di Bos-

si-

sina, dal 1394. fino 1420. ai Re di Ungheria, e dal 1420. fino 1797. alla Repubblica Veneta.

§. XXVII.

Prerogative, ed immunità dei Nobili.

Da quanto fino ad ora si è riflettuto, agevolmente si sono potuti riconoscere i diritti, e i privilegj goduti sotto la protezione di tanti Potentati dall' antica Nobiltà Brazzana. Infatti ella tutta, cioè cadaun Individuo dell' Ordine nobile è stato esente maisempre da ogni fazione pel Pubblico servigio sì in pace che in guerra, nè la Comunità ad altro era obbligata, che a dare il Sopracomito all' armamento di galea, e di ritrovare gli Officiali di spada chiamati volgarmente Scapoli (Cap. XIII.). Tale immunità goduta sotto gli accennati diversi Sovrani, ed interrottamente sotto la ex Veneta Repubblica non le fu mai contesa dal Popolo se non se dopo la seguente quanto memorabile tanto fatale epoca.

§. XXVIII.

Contrastate dal Popolo.

Nell'anno 1510. il Popolo di Lesina sollevatosi sediziosamente contro quei Nobili fece di essi specialmente ai sei di Febbrajo una crudele strage (70). Esiliati perciò dalla patria alcuni di quei Sicarj (*) si vennero a stabilire nella vicina Brazza, cui resero inquieta, poichè istillarono al Popolo contro i Nobili quei perver-

(*). *Non solo la Sovranità Veneta ha detestato un sì ingiusto macello col condannare a varj castighi quei Sicarj, ma anche il Cielo palesò il suo risentimento. In quel medesimo giorno cadette una strabocchevole pioggia; folte tenebre cuoprirono la Città di Lesina; il triplicato scuotimento della terra fece cadere il tetto della Chie-*

versi sentimenti, che in Lesina indussero gli stessi, dopo un fiero odio, all' esecranda uccisione. Dopo quel tempo il Popolo Brazzano, che prima contento chiamavasi da tanti secoli del proprio stato, in cui ha piacciuto a Iddio di costituirlo, e che sempre rispettoso dimostrato si era ai Nobili, incominciò a nutrire dell' avversione contro li medesimi, e a contrastar loro, quelle immunità e prerogative, che derivate da Dio, e dalla natura sotto l'ombra autorevole di tanti diversi Potentati avevano fin allora pacificamente possedute, come sene dolgono amaramente in una Scrittura, e poi nella Parte posta nel loro Consiglio nell' anno 1538.

§. XXIX.

Le molte liti avute per difenderle.

La prima molestia, che promosse il Popolo ai Nobili, si fu ch' essi non potevano assumere al loro Consiglio, e creare altri Nobili; ma dal Senato Veneto, nonostante la ripugnanza del Conte, tale diritto con degli altri li venne solennemente confermato ai 7. Aprile 1538. (Cap. IV.). Quindi non seppe egli mai deporre l' avversione conceputa per le enunciate prave insinuazioni, fomentata sempre da pa-

---

Chiesa Nunziata, e perfino un Crocifisso, sopra il quale i Congiurati avevano giurato l'eccidio dei Nobili, stillò sangue, che si conserva oggidì con venerazione nella Cattedrale, facendone quei pacifici Cittadini, per rendersi propizio il Cielo medesimo, annualmente una festiva memoria colla recita di un apposito Ecclesiastico Officio per tutta la Diocesi. I principali Motori della barbarie dopo pochi giorni miseramente perirono. L' invasione Turca, la peste indi, ed altre disgrazie seguite alla Città di Lesina possono servire di esempio ai mal intenzionati; mentre la medesima, che allora formava una numerosa popolazione, ora ne può contare appena settecento abitatori: Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra. Genes. c. 4.

parecchi Caporioni, anzi ne passò quasi in eredità dai padri ai figliuoli e nipoti, procurando sovente la depressione della Nobiltà, col voler renderla soggetta a quelle gravezze, alle quali ei solo pel corso di tanti rimoti secoli senza doglianze, e clamori soggiacciuto aveva. Ma l'incorrotta Giustizia ha saputo con i suoi decreti garantire, ed avvalorare i diritti de' Nobili; e sebbene con qualche suffragio o giudizio gl' inferiori Magistrati informati male secondassero le assurde pretensioni dello stesso Popolo, rimasero poscia o rivocate dai medesimi meglio informati, o annullate dai Tribunali superiori, e supremi.

Non si abbia però a male il Popolo Brazzano di questa narrazione veridica. Cosa saprebbesi ora dei fatti avvenuti nei trapassati secoli, se la Storia non cegli avesse tramandati? Essa a nostro ammaestramento ci ha lasciato descritte e le ottime, e le cattive azioni degli Uomini, e perfino dei Principi, degli Ecclesiastici, e dei Santi, onde cadauno sappia imitare le prime, e fuggire le seconde. La sacra Scrittura dettata dallo Spirito Santo è piena di tali storici racconti. Si avrà forse la temerità di tacciarla d' imprudente, o di maligna? Nò. Non devo dunque essere tacciato nemmeno io, se appunto, per illuminare l' amato Popolo, pubblico queste osservazioni, affinchè istruito della verità, e dei fatti accaduti, non si lasci sedurre inavvenire dai malvagj, che godono, e ricavano profitto dalle intestine dissensioni, e che con sopraffina malizia si studieranno di dare una sinistra interpretazione a questa mia fatica: „ Nemo „ vos seducat inanibus verbis: ut jam non simus par- „ vuli fluctuantes, & circumferamur omni vento do- „ ctrinæ in nequitia hominum, in astutia ad circum- „ ventionem erroris " (71).

Con una ostinata lite ha cercato il Popolo di obbligare i Nobili a somministrare seco loro nell' armamen-

mento della galea le genti remiganti volgarmente chiamate Galeoti; ma con la sentenza in contradittorio seguita ai 27. Agosto 1574. nel Collegio dei X. Savj Ordinarj avente l' autorità delegata dalla Serenissima Signoria, furono i Nobili originarj dichiarati, sulla base degli antichi usi e privilegj, esenti da tale gravezza, a cui soltanto rimasero obbligate le poche famiglie Nobili assunte, che non erano state confermate dal Senato, sempre però separatamente dal Popolo a tenore della lor' oblazione fatta nel 1538. (Cap. V.).

Fra i diritti goduti dalla Comunità vi è, che i Giudici di essa devono essere serviti primi di carne e di pesce, previo il pagamento, dai Maccelai, e Pescatori, quali non possono venderli ad altri prima di avere avvisato, e servito i medesimi. Del 1615. studiò il Popolo di opporsi a tale diritto, ma poi non ebbe animo di farne lite (Cap. XIV.); cercò bensì di suscitare l'altra sopita colla sentenza soprammentovata del 1574.

Dovendo egli nel 1619. dare trentatre galeotti a rinforzo dell' armata, pretese che i Nobili fossero obbligati per la metà. Ne ottenne anche la sentenza favorevole ai 29. Decembre dal Proveditor Generale Venier; ma appellatisi i Nobili, ne fu dessa li 22. Marzo 1621. col giudizio del Collegio de' Savj Ordinarj, Giudice deputato dal Senato, in tutte le sue parti annullata. Procurò tuttavia il Popolo d' intromettere tale giudizio dinnanzi l' Avogador, e poi che l' affare fosse delegato al Consiglio di 40. al Criminal; ma fu in contradittorj giudizj licenziato dall' Avogadore li 11. Luglio 1628., e dalla Serenissima Signoria li 18. Luglio 1629. (Cap. V.).

Sebbene nel detto anno 1629. fossero fatti tra la Comunità, ed Università alcuni capitoli convenzionali per dare le genti di armi in tempo di guerra, rimasero inoperosi ed insusistenti, perchè non approvati mai

mai dal Senato, come lo prescrivevano tanti decreti del Principato, e specialmente quei dei 18. Luglio 1436. dei 3. Settembre 1443. e dei 4. Agosto 1444., diretti appositamente al Conte, ed alla Comunità Brazzana. Per respirare alquanto dalle continue vessazioni, e dispendiose liti la Comunità indotta si era a formarli; non mai però ha instato per la loro Sovrana approvazione, anzi coll' Avogaresca dei 10. Decembre 1654. ottenne la loro sospensione, e col giudizio seguito li 6. Settembre 1655. il taglio, e la nullità (Cap. VI.). Ed ecco in che modo.

Dappoichè il Popolo non ha potuto indurre i Nobili a somministrare in galea le genti remiganti, instò che tutti quei Nobili, sebbene originarj, ch' esercitano l' agricoltura, o la mecanica, debbano concorrer a tutte le operazioni, e contribuzioni personali, che vengono comandate per servigio Sovrano, eccettuata quella sola de' galeotti; tuttavia col giudizio seguito nel pien Collegio avente l' autorità del Senato ai 6. Settembre 1655. rimase il Popolo licenziato da tale domanda, e li Nobili dichiarati immuni dall' intentata gravezza (Cap. VII.).

Riuscito vano questo tentativo, ne fu inventato un' altro. Pretese il Popolo, che i Nobili originarj dovessero provare la loro originalità; nonostante col giudizio seguito li 13. Luglio 1657. nel Collegio dei Savj ordinarj a ciò deputati dal Senato, furono disobbligati anche da tale peso (Cap. VIII.).

Se nei tempi terribili di guerra i Nobili quai venturieri accorsi erano alla difesa specialmente del periclitante Spalato, e a mantenere degli operarj alle di lui fortificazioni; tal loro azione non apportò detrimento alcuno alle loro immunità, bensì fu considerata maisempre, e dichiarata volontaria riportandone giusti applausi, e rendimenti di grazie dall' autorità Sovrana. Anzi pretendendo il Proveditor Generale di obbligarli a somministrare degli altri operarj per le

dette fortificazioni per quella sol volta, il Senato con la Ducale dei 24. Agosto 1669. disapprovò le sue procedure, ordinandogli di non infrangere in veruna parte i loro privilegj, le prerogative, e l' immunità godute dal tempo della dedizione loro, per esser sua assoluta volontà, che la benemerita, prediletta, ed amatissima Comunità Brazzana sia in tutto e per tutto, siccome lo era ab antiquo, eguale alle altre della Provincia, come poi lo stesso Generale ha dichiarato col suo atto dei 15. Ottobre susseguente segnato sopra la medesima Ducale (Cap. IX.).

Non avendo potuto il Popolo con gli esposti attentati ridurre i Nobili alla popolar condizione, ha studiato uguagliarsi in qualche modo ai medesimi. Procurò pertanto di arrogarsi primieramente lo stemma della Comunità; secondariamente le onoranze in Chiesa dovute ai soli Capi della medesima Comunità; in terzo luogo i titoli, che competono alla stessa, al suo Consiglio, e ai suoi Capi. Licenziato fu dalla prima pretensione con la Ducale del Consiglio di X. li 25. Settembre 1655., dalla seconda con la Sentenza seguita in Avogaria li 13. Marzo 1657., e con il Suffragio Generalizio del dì 24. Aprile 1662., e dalla terza con l' apposita Terminazione Generalizia dei 23. Agosto 1670. (Cap. XII.). Hanno bensì i Procuratori del Popolo la dovuta prerogativa di eleggere dal proprio ordine, e di somministrare all' Isola non solo i Postici, ma anche otto Piazzari ossian Cursori: prerogativa, che secondo l' antica consuetudine lor fu confermata dai giudizj Generalizj dei 3. Luglio 1680., 24. Maggio 1755., e convalidata da loro medesimi con la Scrittura dei 20. Novembre 1755. (Cap. XVIII.).

Come avanti così dopo i suaccenati giudizj, e le Sovrane deliberazioni, i Nobili Brazzani ovunque hanno goduti i diritti come gli altri Nobili delle Comunità Dalmate. Se si è cercato alle volte di recarne qualche di-

disturbo ad alcuno, sempre dall' autorità Sovrana sono state validamente mantenute, garantite, le loro immunità, e prerogative. (Cap. VII.) E sebbene il Proveditor Generale Marin con la lettera dei 9. Giugno 1794. obbligati voleva i Nobili di dare la metà delle trenta Craine per le istanze dei Procuratori del Popolo sul labile fondamento della non mai osservata, nè approvata, anzi annullata, come si è dimostrato, Convenzione del 1629.; ravvedutosi dell' errore commesso, con la susseguente lettera dei 16. detto ne sospese l' esecuzione ordinandola tutta al sol ordine popolare (Cap. VI.)

Anche nei servizj, che riguardano la comun salute, cadaun Nobile non può essere astretto ad alcuna opera mecanica, e manuale in forza dei suesposti giudizj, e in virtù del decreto del Proveditore Straordinario Diedo dei 23. Gennajo 1788. In tali emergenze sono obbligati per la consuetudine, abbisognando, invece delle guardie a far la ronda, ossia la visita alle guardie medesime (Cap. X.)

§. XXX.

Riflessioni opportune.

Dalle cose prenarrate si rileva quante liti dispendiose, e quanto mal umore vi passava fra i due ordini. Questo è il frutto amaro delle perverse insinuazioni dei Lesinani stabilitisi nell' Isola, nutrite e fomentate ne' posteriori tempi dai Caporioni, quali abusando delle proprie mediocri cognizioni, col declamare contro il preteso dispotismo de' Nobili, essi si costituiscono Despoti del Popolo, e Sanguisughe. L' impostura sempre ha saputo predominare, e prevalersi dell' altrui dabbenaggine; ed è cosa facile darla ad intendere agl' ignoranti. Per isfogare le proprie passioni appajono essi mossi a pietà della plebe, la quale bonariamente gl' idolatra, e per sostenere le dispendiose liti impo-

verisce volentieri se stessa coll' arricchire i suoi sagaci difensori. Ma come mai codesti redentori dell' umanità oppressa fanno incontrare inutilmente delle considerevoli spesse alla gente povera? Come non si arrosiscono di suscitare, e patrocinare quelle questioni, che tante volte sono state discusse, decise, e definite? Ma parliamo un poco per la verità.

Come mai si possono rimproverare di dispotismo i Nobili Brazzani, se la maggior parte di loro vive d' industria, e di personali fatiche? Se de' propri terreni hanno chiamato a parte anche il Popolo; se la loro Cassa comune è esausta; se non si curano più di riscuotere nemmeno la Doana, ossia il Dazio della pesca, della tea, della calcina, e delle pietre (Cap. XVII. Che ragione mai può avere il Popolo di reclamare contro i loro diritti? Eglino non gli hanno rapiti, ma per continuato possesso de' rimoti secoli lor sono derivati dalla natura, e dalla Sovrana Munificenza approvati, e garantiti. Di pari modo le gravezze del Popolo non sono moderne, nè dai presenti Nobili addossate loro, ma a lor sono provenute dall' origine, e sostenute pazientemente fino al secolo decimosesto. Se i saccenti suoi Seduttori, e Fautori ne sapessero d' Istoria, o se almeno avessero letto, e caratato le pubbliche scritture dell'Isola, vedrebbero che gli odierni pesi popolari sono molto inferiori ai sostenuti nei secoli decorsi. Le necessarie Arti meccaniche, il bisognevole ed utile Traffico (72), l' innocente e locupletante Agricoltura (73) non hanno mai potuto diminuire le innate prerogative ed immunità de' Nobili; e sarebbe una evidente animosità, ed ingiustizia cercar di levargliele per causa di tali arti, che per essere scarsi i prodotti dell'Isola, esercitar devono alla sussistenza propria, e degli altri Abitanti: *Non oderis laboriosa opera*, è la sacra Scrittura che parla, *et rusticationem creatam ab Altissimo* (74). L' ozio, e non la fatica avvilisse gli animi, ed è pernizio-

zioso alla società, e allo Stato. La sola povertà, che per Divina disposizione ha esteso le sue radici in tutte le genti del mondo intero, non fu nè sarà mai capace a degradare negli uomini quelle prerogative, che sono della loro nascita, e carattere. La povertà non è un delitto. E se ella ritrovasi in alcune famiglie Nobili Brazzane, adorar devonsi piuttosto i decreti del Cielo, cui ha piacciuto così disporre, come gli piacque a fare opulenti molte famiglie popolari, senzachè i Nobili si dolgano, o invidino la loro sorte. Anzichè opprimerli, degni sono di commiserazione. Se salve devono essere per tutte le leggi le proprietà di cadauno posssedute o per acquisto, o per prescrizione; perchè non han da essere intangibile e sicuri i diritti de' Nobili goduti da tanti secoli, e dalle Sovranità osservati, e protetti? E se sono riguardati i servi per i loro Padroni; perchè non han da rispettarsi ne' figli le virtù de' genitori, e non han da godere i nipoti la ricompensa dei meriti de' Maggiori loro? Chi avesse pazienza di rivogliere, e ponderare le antiche pergamene, e scritture comprenderebbe, che la povertà in loro si è aumentata, dappoichè per beneficare il Popolo hanno conceduto volontariamente a tutti l' usufrutto dei loro terreni, chiamati Beni comuni, quando potevano riservarli per se stessi, o farsi rendere ad esempio dell' altre circonvicine Comunità il terratico. Non ha mai la Comunità Brazzana atteso solamente ai suoi peculiari vantaggi, ma sempre ha cercato il bene di tutti, come si può conoscere da tante Memorie esistenti nella Parte Seconda. Si, ella sola ha sostenuto a sue spesse tante liti cogli Spalatini, con gli Almissani, con i Lesinani, e con i proprj Rettori per garantire, e mantenere i dritti, i privilegj non solamente suoi, ma anche del Popolo. E non è stata una patente sconoscenza l'inveire cotanto sovente contro i proprj Benefattori tanto onesti, discreti, e liberali.

Ma non è condannabile il credulo ed ingannato Popolo, quanto i suoi Seduttori Caporioni, i quali per ritraere vantaggio dalle intestine discordie gli vendono lucciole per lanterne; ed infetti forse di Giacobinismo non vorrebbono vedere al mondo nè Nobiltà, nè legittima Sovranità alcuna. Ci fa la prova di ciò l' attentato commesso dal sedotto, ingannato, e concitato Popolo innocente nei mesi di Giugno e di Luglio del 1797., dopochè nel precedente Maggio si era democratizzata la Città di Venezia, e mentre la Dalmazia tutta stabilito aveva d' invocare, ed abbracciare il soave Dominio del suo antico Sovrano Francesco II. Imperadore e Re. Esso supera di gran lunga tutt' i precedenti, poichè dove prima tentato aveva di diminuire l' immunità de' Nobili con l' autorità, benchè frustraneamente, implorata dei Magistrati; allora da se stesso per altrui seduzione ed eccitamento aveva ottenuta la oppressione loro con ridurli alla mostruosa eguaglianza, che in questi ultimi tempi ha studiato di porre il mondo tutto in una totale anarchia per abbattere la Chiesa, ed i Sovrani. Affascinato dall' altrui vertigine, e cattiveria s' indusse a democratizzarli violentemente obbligandoli con apposite scritture e sottoscrizioni a rinunziare a tutti loro titoli, privilegj, diritti, preferenze, prerogative, ed immunità, come ha descritto leggiadramente nel suo Poemetto stampato nel 1798. il Dottore nobil Niccolò Ivellio. Tostochè il valoroso, e religiosissimo Generale Mattia Rukavina, che con le istancabili ed invitte armi Austriache era entrato in Dalmazia, fu informato di un tanto errore, vi mandò nell' Isola il Capitano Andrea Barone di Maitoniz per ridonare la calma, e la sicurezza a suoi abitanti: e venuto poi egli ai 16. dello stesso Luglio, restituì i Nobili, e cadaun altro nel loro nativo grado, ed ordinò la lacerazione delle menzionate Scritture prodotte dalla violenza, che seguì col positivo Decreto

del

del Conte Marco Antonio Contarini ai 21. Luglio 1797. (Cap. IX.)

Per sì strane ingiurie come corrispose la nobile Comunità Brazzana? Coll' eroico atto cristiano di perdono, di oblio, e di beneficenza. Ella per disingannare il circonvenuto Popolo, e per confondere i suoi seduttori Gracchi col mezzo de' suoi Nunzj implorò, ed ottenne ai 3. ed 11. Febbrajo 1798. dall' Eccelsa Cesarea Regia Aulica Commissione la conferma delle proprietà, dei diritti, possessi, e privilegj non solo suoi, ma anche del Popolo medesimo, e degli Abitanti tutti dell' Isola (Cap. III.). Con tutto ciò tuttora non vi passa fra i due Ordini la sospirata buona armonia.

Ma, di grazia, queste intestine discordie, e continuate dispendiose liti che ne produssero? Una totale disattenzione, e non curanza al bene universale, e ai comuni privilegj. L' Isola frattanto è rimasta spoglia de' boschi; quindi senza animali, senza api, senza le necessarie forcelle, senza legna; indi le vigne, e gli ulivi senza riparo esposti alla furia de' venti, e le migliori terre lacerate dall' acque; i Terreni comuni senza ritegno, contro le provvide prescrizioni occupati anche dai forestieri, e perfino alienati come se fossero speciali; i Comunali incendiati, ed invasi; e gli altri privilegj trascurati, e negletti. Così avviene, dice il nostro Santo Dottore: le picciol cose si aumentano con la concordia, ma la discordia fa perire anche le grandi: „ Quomodo concordia parvæ res „ crescunt, sic discordia maximæ dilabuntur “. (75).

§. XXXI.

Conclusione.

Quanto salutar cosa sarebbe, che tutti gli Ordini contentandosi del proprio stato, che per Divina dispo-

sposizione hanno ereditato dai loro Maggiori : „ ne „ transgrediaris terminos antiquos , quos posuerunt „ patres tui (76) " ; si unissero concordemente a provvedere agl' interni bisogni , e a garantire i privilegj comuni . La sola concordia li farà rispettare dalle circonvicine Città , e da chiunque . Non sarebbe cosa difficile l' ottenerla , qualor vi maneasse una certa razza di uomini „ *Sussurrone subtracto* , dice lo „ Spirito Santo ; *jurgia conquiescent* (77) " nati propriamente per fomentare la disunione , e le liti : „ *Homo perversus suscitat lites* , *semper jurgia quæ-* „ *rit malus* (78) " . Costoro come detestati sommamente da Dio (79) , dovrebbono essere abborriti , affinchè si ravvedessero, dagli uomini onesti , e dagli amici della verità , e della pace . Non si presti dunque per l' avvenire orecchio ai Sussuroni , e diasi fine una volta alle liti , e alle discordie : „ *Cessent jur-* „ *gia maligna* , *cessent lites* , *& in medio nostri sit* „ *Christus Deus* (80) " . I Nobili coll' esercizio delle virtù studino d' imitare gli Ascendenti , e di corrispondere degnamente ai loro meriti ; il Popolo chiamisi contento di ciò , che gli è derivato dai suoi , e procuri d' illustrarsi con nobili azioni : ed entrambi col vincolo sincero di amore , e di concordia attendino al ben essere , ed ai vantaggi dell' Isola . Sudditi sono essi tutti , e chiamar si possono fortunati di un solo , cattolico , pio , e del migliore fra i Sovrani FRANCESCO II. RE AUGUSTO , cui non solo la Brazza , ma la Dalmazia tutta deve tutto . Egli non qual Monarca possente , ma qual Padre amorevole l' accolse nel suo seno annoverandola fra i suoi fedelissimi , e prediletti Stati ; egli benignamente confermato ha i suoi privilegj , e possessi ; ed egli soprattutto ha preservato la sua Religione , le sue Chiese , e i suoi Abitanti con le loro proprietà dalla corrutela , e dalla minacciata invasione , e strage .

AN-

ANNOTAZIONI.

Delle citate autorità per appagare tanto gli Aristarchi quanto i Zoili, che sogliono *nodum in scirpo quærere*, e cercar il pelo nell' uovo.

(1). *Notizie per servire alla Storia naturale della Dalmazia pag.* 111.

(2). Sunt autem hoc in loco (in sinu Manio) Insulæ Proteras, *Cratia*, Olyntha 11. stadiorum intervallo, haud paulo majore inter se dissitæ, juxta Pharum, & Issam. *Scylax Charyandensis in Periplo*.

(3). Quam .... alii aliter scribunt & nominant ... Polybius Brectiam & Brectianos colonos. *Farl. Illyr. Sacr. Tim.* 1. *pag.* 196.

(4). Contra Tragurium Bavo, & capris laudata Brattia. *Plin. lib.* 3. *pag.* 26.

(5). Insulæ Apsores, Bractia, Issa. *Auctor itinerarii maritimi sub nomine Antonini*.

(6). Brettia, insula maris Adriatici, habens fluvium (piuttosto e veracemente Oppidum) Brettium. Hanc Græci Elaphusam, alii vero Bretanidem appellant. Gentile oportebat esse Brettianus, cujus fæmininum Brettiana usurpavit Polybius pro loci nomine. Nunc autem Brettii vocantur. *Stephanus Bizantinus de Urbibus & Populis*.

(7). Hinc enim nova Pharus jacet Græca Insula, atque Issa Insula, & hæc Græca Oppida. *Scylax Char.*

(8). Ac mihi quidem videtur hujus appellationis causa

sa multo altius, & inde usque a principio Illyrici nominis repeti, posse, & Dalmatia multis ante Christum seculis nominata esse, vel nominari potuisse pars Greciæ, atque inter Provincias Græcas annumerari; siquidem hęc regio plurimas e Græcia colonias excepit... Ita Græcia multo ante in Illyrico dominari cæperat, quam gens & Respublica Dalmatica oriretur, eaque regio nomen Dalmatiæ subiret. Quare vetustissimi Geographorum Scylax Chariandensis, & Schymnus Chius multas in Illyrico seu Dalmatia Urbes Insulasque commemorant, quas Græcorum fuisse testantur, veluti Heracleam, Pharum, Issam, Corcyram Melænam, quibus adde Epetium & Tragurium urbes a Græcis Syracusiis conditas, Insulasque Proteradem, *Cratiam*, Olyntham, & alias, quas sub Græcorum potestate fuisse vel ipsa vocabula declarant. *Farl. Tom.* 1. *pag.* 91.

(9). Polyb. in *excerpt. Legat.*; *Appianus* lib. *Illyr.*; *Eutropius* lib. *6.*; *Luc. de Regno Dal.* & Cr. lib. 1. cap. 1.; *Farl. Tom.* 1. pag. 50, 51, 53.

(10). Nisi forte in autographo ipso martyres illos adscriptos invenerint Bractię sive Bracianę, quę Insula est et Civitas Siciliæ Dalmaticæ. *Farl. Tom.* 1. *pag.* 544. *in actis Symphoriani Episcopi tertii Salonitani qui obiit anno* 125. *circiter.*

(11). La prima Lapide nel 1649. fu levata dal K. Proveditor General Dolfino; la seconda nel 1657. dal Proveditore Straordinario in Dalmazia Luca Francesco Barbaro, tutt' e due da loro trasportate a Venezia; la terza, e quarta per sottrarle dalla perdita sono state trasportate nel 1647. dal valoroso Sopracomito Giorgio Mladineo in Pucischie, e risposte nel muro dell' orto contiguo alla sua casa ora del Nob. Sig. Zuppaneo, ove tuttora esistono. Di tutto ciò ci assicura nella sua Storietta Trifone Mladineo. La quinta, ch'esisteva sopra il fonte di acqua viva, fu portata via ai 5. di Giugno dall' Eccll. Gradenigo Capitano in Golfo, ma poi ri-

ricuperata dal Nob. Sig. Ottavio Martinis, la cui copia, benchè con alterazione di qualche lettera, ritrovasi stampata nel 1673. nel libro intitolato: *Joannis Lucii Inscriptiones Dalmaticæ* pag. 33.

(12). *Farl. Tom.* 1. pag. 109, 121. Salona Colonia ab Jadera CXII. m. pass. petunt in ea jura descripti in decurias . . . . Petunt ex Insulis Issei, Colentini, Separi, Epetini (*). *Plin.* lib. 3. *cap.* 22.

(*). Populis secundi Conventus addendi ex Plinio Epetini. Sed quidnam esse causæ, cur Plinius, cum Epetium, unde Pliniani Epetini, sit Oppidum oræ continentis, Epetinos cum Isseis ceterisque conjunxerit, quos ex Insulis ab Salona jus petere scripsit. Fortasse Bractienses Insulares, angusto admodum freto ab urbe Epetio disjunctos, vocavit Epetinos. *Farl. Tom.* 1. pag. 169.

(13). Idem *Tom.* 1. *pag.* 111. 287.

(14). *De Supplicio ædificiorum sub Diocletiano typis edito* 1796. *pag.* 4. 19.

(15). *Farl. Tom.* 2. *pag.* 345. 346.

(16). Simon Bengnius Episcopus Modrusiæ in Dalmatia, vir singularis ingenii, eximiæ doctrinæ, prudentis sincerique judicii; qui anno 1513. in Concilio Lateranensi sub Leone X. Pont. Max. sessione VI. orationem habuit gravissimis verbis sententiisque plenam . . . Hujus igitur sapientissimi & prudentissimi Antistitis de Vita Clementina ab Hesychio composita judicium ex ejus collectaneis mss. hoc loco subjiciam: Tempore Pontificatus Ssmi viri Zozimi Papæ præfuit Ecclesiæ Salonitanæ Hesychius Præsul Apostolicarum Constitutionum, & Synodalium Canonum zelantissimus. Scripsit vitam S. Clementis Papæ et Martyris . . . Testatur inter cætera . . Sanctam Helenam Costantini Magni Romanorum Imperatoris matrem e Bretanide Dalmatiæ in mari Illyrico insula, quam nunc Brettiam & Brattiam vocamus, ortam esse, quod tabularum Salonitanæ Ecclesiæ documen-

mentis ostendit. Unde nobis haud difficili argumento patiemur persuaderi, nominis potius Bretanidis insulæ Dalmaticæ similitudine deceptos, quam Gallicani Nazarii panegyristæ loco inductos esse, qui Sanctam ipsam Britannam fuisse, primis scriptis in lucem editis evincere conati sunt. *Farl. Tom.* 2. *pag.* 83. Constantius D. Claudii optimi Principis nepos ex fratre, Protector primum, exin Tribunus, postea Præses Dalmatiæ, Helenam ex Britannia, idest Bracta, ut putamus, Dalmatiæ insula oriundam in matrimonium duxit, fœminam probatissimam, & virtute quam genere illustriorem, ex qua genuit Constantinum Magnum. *Idem ibidem pag* 371.

Aveva (Costanzo) per moglie Elena nativa dell' Isola Brazza allora chiamata Britanide. Il vocabolo Britanide fu cagione di errore presso parecchi Storici, che stimarono esser Sant' Elena nativa della Bretagna. Stefano Bizantino Geografo Storico classico dimostra chiaramente, che l' Isola Brazza chiamavasi collo stesso nome. Da ciò noi prendiamo ragione di stabilirla nativa della Brazza medesima. *Bomman Storia della Dalmazia Tom.* 1. *pag.* 105. 106. *Vadingus in Anal. Nrin. Joannes Longus Canonicus Cracoviensis; Emericus a Buda, aliique.*

(17). Demas abiit Thessalonicam; Crescens in Galatiam; Titus in Dalmatiam. *S. Paol. Ap. ep.* 2. *ad Timotheæum. Farl. Tom.* 1. *pag.* 266. 359. 391. 435.

(18). *Farl. Tom.* 1. *pag.* 543.

(19). *Idem. Tom.* 2. *pag.* 398. 435. 449.

(20). *Breviar. Rom.* 22. *April;* 12. *Aug. Farl. Tom. pag.* 696. *Tom.* 2. *pag.* 530. *et seq.*

(21). Extruis Monasteria, & multus a te per Insulas Dalmatiæ Sanctorum numerus sustentatur. *D. Hieron. ep.* 21. *lib.* 1. *edit. Canisii ad Julianum.* Cumque arderet (Nepotianus) quotidie aut ad Egypti Monasteria pergere, aut Mesopotamiæ invisere choros, vel certe Insularum Dalmatiæ, quæ Altino tantum freto distant,

stant, solitudines occupare, avunculum Pontificem deserere non audebat. *Idem ad Eliodorum Epitaph. Nepotiani lib.* 2. *ep.* 22. *Farl. Tom.* 2. *pag.* 77. 78. *Boman. Tom.* 1. *pag.* 153. 187. 192.

(22). Ab Casinensi siquidem Monasterio tanquam a Metropoli disjuntissimas in regiones ... frequentissimæ Monachorum missæ fuerunt coloniæ ... tum vero Dalmatia & Illyricum quamplurimas & invitavit perhonorifice, & susceptas copiose imprimis lauteque tractavit; idque testantur antiquissimæ & opulentissimæ Abbatiæ in illis regionibus conditæ, ex quibus longe plures, quam quæ supersunt, extinctæ sunt. *Farl. Tom.* 3. *pag.* 50. *Idem eadem. Tom.* 2. *pag.* 50. 51. *& seq.*

(23). *Procopius de Bello Gotth. lib.* 1. *cap.* 16. *& lib.* 3. *cap.* 33. 35.

(24). Quæ enim, quantaque nuperrimis annis Muratorius, ut de aliis sileam, ad omnium oculos propagavit, quæ vetusto pulvere contecta, cæcaque oblivionis caligine obruta longo sæculorum decursu conticuerant? An non quotidie viri antiquitatum studiosissimi ex vetustatis ruderibus aurea monumenta eripiunt, quorum mentio diutissime obmutuerat? *Jurisprudentia Ecclesiastica universa Joannis Politi Tom.* 1. *pag.* 55.

(25). At post destructionem Civitatis Braciæ Insula remansit deserta, & illi de Salona & de Epetio contendebant super dominatu ejus propter magnam multitudinem animalium, quæ tenebant in illa. *Arciprete Deimo.*

(26). Hoc igitur consilio Sclavi sive Abari ... cum ad Clausuram præfati Sclavi accessissent, transitum illis permiserunt: sed intromissi, Romanos Oppido expulerunt; nec non laudatam Urbem Salonam occuparunt ... Romanos in campis & in locis editioribus habitantes deleverunt, eorumque loca invaserunt. *Costantinus Porphyrogenitus de administrat. Imperii. cap.* 29. *Idem adem cap.* 30. *Thom. Archidiac. Hist. Salonit. cap.* 7. *Farl. Tom.* 2. *pag.* 300. & *seq.*

Epetium Civitas Dalmatiæ pervetus ac nobilis..... Avares & Slavi Salonæ eversores anno Christi circiter 640. hanc quoque urbem funditus diruerunt. Vestigia quædam adhuc cernuntur apud Zernovizam. *Farl. Tom.* 1. *pag.* 629. 621. 148.

Inter cæteras Civitates invasit ferro, igne, & destructione Epetium, & magnam perpulchram Salonam. *Arcipr. Doimo.*

(27). Pars aliqua tenuit Insulam, quæ Soluta vocatur; alii ad Brachiæ, alii ad Pharon, alii ad portus Lysiæ, & Corcyræ applicuerunt. Ergo de navibus exeuntes cæperunt singulis familias suas inquirere. *Thom. Arch. cap.* 8.

Illi miseri Cives, qui potuerunt evadere eorum atrocitatem cum naviculis receperunt se in proximas Insulas, & magna pars in hac Braciensi. *Arcipr. Doimo.*

(28). *Costant. Porphyr. cap.* 29. 30. 31. *Thom. Archid. cap.* 9. 10. *Luc. de Regn. Dal. & Croat. lib.* 1. *cap.* 10. *Farl. Tom.* 2. *pag.* 321. *& sec. Bomman Tom.* 1. *pag.* 303.

(29). *Porphyr. cap.* 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. *Farl. Tom.* 1. *pag.* 122. *& seq. Tom.* 3. *pag.* 33. 34. *& seq. Bomman Tom.* 1. *pag.* 303. 304. 305.

(30). Cæteri vero Romani in oræ maritimæ Oppidis servati sunt, eaque etiamnum tenent, & sunt ista: Ragusium, Aspalatum, Tetrangurium, Diadora, Arbe, Belca, & Opsara. *Porphyr. cap.* 29. *Eadem cap.* 30.

(31). Nobiles dictæ Civitatis Salonæ ad Insulas fugientes, & ibidem aliquo tempore permanentes; postea major pars Nobilium Salonæ accesserunt prudenter adædificium & palatium Diocletiani Imp. Rom. *Micha Madii de' Barbazanis de Spaleto cap.* 15.

(32). Quidam vero, qui se in adjacentibus Insulis abdiderant, defervente persecutione Barbaricæ gentis regressi, quasi ducentæ familiæ incluserunt se in ædificio

Dio-

Diocletiani Cæsaris. *Vita quarta S. Domnii apud Farlatum Tom.* 1. *pag.* 422.

(33). Vos quidem e Salonæ urbe originem trahitis, quoniam etsi post miserabilem ejus cladem plures illius nobiles familiæ hàc in Civitate se locavere, plures itidem in ista Insula substiterunt. Sed hæc tu probe noscis ex monumentis in nostra adolescentia lectis. *Marcus Marulus &c.*

(34). Multi tam Nobiles quam Populares remanserunt in hac Insula, nec voluerunt ire cum illis, nec exponere se in faucibus gentis barbaræ. Tunc unanimiter reædificaverunt antiquam Civitatem Braciæ, facta inter eos hac conditione & lege usque ad tempora præsentia observata, quod qui erant Nobiles in Salona & in Eptio, fierent & in hac, & qui erant populares & subditi in illis Civitatibus fierent & in hac Insula. *Arcipr. Doimo.*

Gospoda, i ostali moguchih, koji svoje brodove imadiahu utekosce priko mora, od kojih jedni naselisce skogl, alliti nascki Otok, imenom Soltu ... Niki pak od Solignianah staddosce u Braçu. *Korablicza Pisma Sv. Fr. Andrie Cacich pag.* 410. 411. *Abas Jo: Joannitius, Vicentius Proti, aliique.*

(35). *Epist. inter Opera* D. *Gregorii M. Farl. Tom.* 2. *pag.* 263. 264. Salonam Magnates incolebant, & magna Populi multitudo *Porphy. cap.* 39.

(36). Brazza, Isola della Dalmazia, dove sono molte famiglie di antica Nobiltà: Brachia, æ, Brac. *Dizionar. Ital. Lat. Illirico pag.* 147.

(37). Novi Cives Braciani pacificam vitam ducebant factis inter se conventibus & legibus ad usum Civitatis Salonæ pro bono & tranquillo statu Insulæ. *Arcipr. Doimo.*

(28). *Farati Tom.* 1. 649. 650. 689. 691.

(39). *Adelmus, & Eginhartus in Annalibus Francorum & in Vita Caroli Magni. Lucius de Regno Dalmatiæ*

& Croatiæ lib. 1. *cap.* 15. *Farl. Tom.* 3. *pag.* 36. *Tom.* 5. *pag.* 30. *& seq. Bomman Tom.* 2. *pag.* 18.

(40). *Zonaras*, *Cedrenus*, *& Curopolata*: Michalis Balbi Amorei tempore . . . . . omnis Dalmatia defecit.

Michaelis Amorensis Balbi socordia, qui Dalmatiæ Oppida habitabant, sui juris extiterunt, neque Romano Imperatori, neque cuiquam alteri subjecti; itidem finitimæ illis gentes, Chrobati, Servi, Zachulmitæ, Tribuniotæ, Diocletani, & Hypagani, excussis Romani Imperii habenis, liberi, suisque non alienis legibus usi fuerunt. *Imperator. Const. Porphyrog. cap.* 29.

Recedentibus Græcorum classibus ex Adriatico, ejus accolæ Dalmatæ & Servii sui juris effecti, suisque Legibus usi sunt. *Luc. de Reg. Dal. lib.* 2. *cap.* 2. *Andreas Dandulus in Annal. Farl. Tom.* 5. *pag.* 4. *Tom.* 6. *pag.* 287.

(41). *Farl. Tom.* 1. *pag.* 123. *& seq. Luc. de Regn. Dal. & Cr.*

(42). Pagani autem qui & Arentani Romanorum lingua nuncupati sunt, in locis inaccessis, atque præruptis baptizmi expertes relinquebantur; Pagani quippe Sclavorum lingua non baptizati dicuntur . . . Romanorum vero dialecto regio eorum Arenta nuncupatur. *Porphyrog. cap.* 29. *& 36.*

(43). Coll' auge di questa vittoria i Saraceni ed i Narentani saccheggiarono l'Isole della Dalmazia, e fecero schiavi gli abitanti. I Narentani s'impadronirono delle Isole Brazza, Lesina, Corzola, Meleda, e degli Scogli ad esse vicini. *Bomman Stor. di Dalm. Tom.* 2. *pag.* 39.

Et aggredientes Civitatem Braciæ eam forti & acri obsidione cinxerunt. Braciani per multos dies se & Civitatem defenderunt, sed non potentes amplius se defendere ultro dederunt se, & Civitatem Narentanis, qui

qui ut facilius Bracianos in sua potestate retinerent illorum Civitatem destruxerunt. *Arcipr. Doimo. Eadem Abas Joannitius, Vicentius Prodi, aliique.*

(44). At illi Nobiles Cives post destructionem Civitatis convenerunt ad oram maritimam vulgo splagiam versus Insulam Pharam, & ibi ob defensionem sui construxerunt quoddam Oppidum, & Castellum, ubi nunc est Sancta Maria de Bolo. *Arcip. Doimo.*

(45). Saraceni cum Soldano, Selba, Calphone navibus 36. applicuerunt in Dalmatia, atque urbes Butobam, Rosam, & Decateron inferius expugnarunt; inde adversus Ragusium profecti, eam urbem obsidione cinctam quindecim tenuere menses. *Prophyrog. de administr. Imper. cap. 29.*

Sex super triginta naves in Dalmatiam miserunt, a quibus Dalmatarum plures urbes captæ sunt, Butoba, Rosa, & inferius Catarum. *Idem in Vita Basilii avi sui. Eadem Cedrenus.*

Saraceni anno 867. sex & triginta navium classe instructa, ex Africa in Adriaticum transmittunt; & aliquot urbes maritimas de improviso adorti capiunt, diripiunt, incendunt, in quibus Butoam, Rosam, & Catharum inferius. *Farl. Tom. 6. pag. 36.*

Sequente vero anno 866. mense Madii, item Saracenia Creta Insula egredientes quasdam Dalmatiarum urbes depopulati sunt, pariterque etiam Braciensem ejusdem Provintiæ Urbem invaserunt. *Ex Chronico Joannis Savorgnini Auctoris sæculi* XI.

Sed & illinc non fuerunt securi, quia de repente fuerunt aggressi a quibusdam barbaris piratis ex partibus orientalibus. Perterriti Cives ad montes profugerunt, & barbari ingressi Oppidum domos spoliaverunt, & destruentes mœnia igne etiam omnia consumaverunt. *Arcipr. Doimo.*

(46). Tunc Cives noluerunt amplius habitare ad

litus, nec prope mare, sed omnes per montanos & humiles locos se locaverunt. *Arcip. Doimo.*

(47). *Porfirogen. cap.* 30. *Luc. de Regn. Dal. & Cr. lib.* 2. *cap.* 3.

(48). Narentani duris conditionibus illos tenebant. *Arcipr. Doimo.*

(49). Dux tunc quorundam relatione didicit 40. Narentanorum Nobilium de Apuliæ partibus, peractis negotiis, ad propria velle reverti, 10. naves hominibus oneratas ad Insulam, quæ vocatur Caza sub omni festinatione destinavit; quæ dum irent facili certamine eosdem comprehendentes Tragurien. Urbem accelerare voluerunt .... Narentanorum quidem Princeps 40. suorum captivitate mancipatos expertus est, qui suis internunciis Ducem continua prece sibi illos reddi imploravit, hoc videlicet pacto: quod priusquam ipse Dux de illis exiret finibus, tum ille Narentanorum Princeps, quam omnes sui Majores sibi ad satisfaciendum pro suis votis convenirent &c. *Andreas Dandulus in Annalibus.*

(50). Habent quoque Pagani Insulas quatuor in propinquo, nimirum Meletam, Curcuram, Bratzam, & Pharum, *omnes pulcherrimas*, fertilissimasque. *Porphyrog. cap.* 30. *Eadem cap.* 36.

(51). Usque ad hæc tempora hi Nobiles eam (civitatem) deplorant, & ob id & alia damna, Narentanos frequenter latrones & maledictos vocant. *Arcip. Doimo.*

(52). Sæculo decimo vergente tam Chrebati, quam etiam Narentani gens Serblorum ferox & immitis rapto vivere, & rapinis ditescere assueta, tum Dalmatis, licet Chrobatorum vectigalibus; oram maritimam, tum Venetis Adriaticam navigationem latrociniis & piraticis lembis infestam reddebant ..... Ita Veneti sub initium sæculi undecimi .....Dalmatiam universam tum voluntaria earum gentium deditio-

tione, tum etiam permissione, ut ait Dandulus, Basilii & Constantini Imperatorum Constantinopolitanorum .... adepti sunt. *Farl. Tom.* 5. *pag.* 4. 5. *Idem Tom.* 1. *pag.* 222. *Vide etiam fusius Andream Dandulum in Annalibus. Lucium de Regno Dal. & Cr.* Lib. 2. cap. 4. lib. 3. cap. 12. *Bomnan Tom.* 2. *pag.* 78. 82.

(53). Jadera cum reliqua Dalmatia anno circiter 1030. sub Imperium Orientis rediit .... Anno circiter 1074. Dominicus Silvius Dux Venetiarum ..... quo facto, animos Jadrensium & Dalmatarum ita sibi conciliavit, ut in Venetorum fidem ac potestatem, unde ante annos amplius quadraginta desciverant, se rursus contulerint. *Farl. Tom.* 5. *pag.* 5. *Idem Tom.* 3. *pag.* 4. *Jo: Lucius de Reg. Dal. & Cr. lib.* 2. *cap.* 9.

(54). *Idem Lucius ibidem lib.* 6. *cap.* 2. *Farl. Tom.* 3. *pag.* 4. & 5. *Tom.* 5. *p.* 4. 5.

(55). *Croiset* 2. *Settembre*, 27. *Giugno*. *Foresti Mappamondo Istorico Tom.* 4. *Inchoffer in Annal. Eccl. Hung. Manzol. in descript. Istriæ*. *Farl. Tom.* 1. *pag.* 704.

(56). *Archid. Thom. cap.* 17., & *Memoriale*. *Lucius de Reg. Dal. & Cr. Lib.* 3. *cap.* 1. 3. 4.

(57). *Thom. idem cap.* 20. *Farl. Tom.* 2. *pag.* 72. 73. 74. *Tom.* 3. *pag.* 176. 177. *Tom.* 4. *pag.* 184, 241., & *seq. Jo: Lucius de Reg. Dal. & Cr. lib.* 3. *cap.* 13.

(58). In Dei Nomine Amen. Anno Domini 1325. die 4. Decembris, temporibus Egregii D. Joannis Superantii incliti Ducis Venetiarum, & Venerabilis Patris D. Fratris Lucæ de Jadra Dei gratia Episcopi Pharensis & Braciensis, & Nobilis Viri D. Celtiberii Justiniani honorandi Potestatis dictarum Insularum, vacante Vicario in Bracia, existentibus Judicibus in Bracia Nobilibus Viris Matthæo Uladigæ, Dobretza Bersoi, & Volcasio Catich. Actum Boli in Palatio

Episcopatus Braciensis & Pharensis &c. . . . . .

In Christi Nomine Amen. Anno ejusdem 1462. Indictione 12. die 16. mensis Aprilis. In Bol in Episcopatu, præsentibus &c. . . . . .

In Christi Nomine Amen. Anno 1487. Indictione quinta die 6. mensis Augusti. Actum in Villa Boli in Palatio Episcopatus, Residentiæ Magn. D. Comitis &c.

(59). *Farl. Tom. 3. pag. 213. 214. Tom. 4. pag. 145. 249. Tom. 6. pag. 369.*

(60). *Jo: Lucius de Reg. Dal. & Cr. lib. 4. cap. 4. Farl. Tom. 3. pag. 248, 249.*

(61) *Thom. Archid. cap. 36. & Jo: Lucii Notæ ad cap. 36. Hist. Thomæ Arch.*

(62). *Jo: Lucius de Reg. Dal. & Cr. lib. 4. cap. 5. Farl. Tom. 4. pag. 247.*

(63). *Hist. Thom. Archid. cap. 47. Farl. Tom. 3. pag. 268. 272.*

(64). *Thom. Arch. cap. 27. 36. Jo: Lucius lib. 4. cap. 4. 9. Farl. Tom. 3. pag. 248. 249. 250. Tom. 4. pa. 247. 248. Bomman Tom. 2. pag. 185. 199. 223. Ep. Marci Maruli. Vincentius Prodi &c.*

(65). 1282. primo Septembris. Venetiis: Brachiæ Potestas eligatur per duos annos solum. *Decretum Reipublicæ Venetæ.*

(66). Die 12. Augusti 1286. Potestas Pharæ sit & Potestas Braciæ cum assegnatione facta a Communitate Braciensi proventus territorii Boli & Murvizzæ, qui debeat tenere in Bracia unum Vicarium ad complacentiam illius Consilii. *Decretum aliud Reip. Ven.*

(67). *Farl. Tom. 4. pag. 252. Lucius de Reg. Dal. & Cr. lib. 4. cap. 17.*

(68). *Jo: Lucius de Regno Dalmatiæ, & Croatiæ lib. 2. cap. 16. lib. 6. cap. 2. Idem Memorie Istoriche di Traù lib. 4. cap. 2. & 3.*

(69).

(69). *Lucius de Reg. Dal. & Cr. lib.* 4. *cap.* 17. *lib.* 5. *cap.* 4. & 5.

(70). Di questo atroce fatto, benchè abbia nelle mani un Processetto manoscritto, produco l'autorità di Lodovico Cervario Tuberone Abate Melitense Scrittore contemporaneo, nato nel 1459. e morto nel 1527., il quale negli stampati Commentarj suorum temporum così lasciò scritto: „ Phariæ Insulæ, „ quam & Lesinam vocant, Nobilitas pene deleta „ est: ea partim interfecta, partim domo, sedibus„ que patriis extorris. Illius enim Insulæ plebs, au„ ctore quodam ejusdem corporis Sacerdote, adjun„ ctis sibi agricultoribus, prima omnium Dalmatarum „ arma in optimates sumpsit ". *Vide etiam Farlati Tom.* 4. *pag.* 267. 269. 270.

(71). *S. Paulus Ap. Epist. ad Ephesios cap.* 4., & 5.

(72). *Riflessioni sopra lo stato presente della Dalmazia di Pietro Nutrizio pag.* 70. 86.

(73). Omnium autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est Agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius. *Cicer. lib.* 1. *de Officiis cap.* 44. *Idem eadem in Orat. pro Sexto Roscio Amerino.*

Tempus in agrorum cultu consumere dulce est. *Ovid. de Ponto lib.* 2. *Ep.* 7.

Fortissimi viri, & milites strenuissimi ex Agricolis nascuntur minimeque male cogitantes. *Plinius lib.* 18. *cap.* 5.

(74) *Ecclesiast. cap.* 7. *v.* 16. Qui operatur terram suam satiabitur panibus. *Proverb.c.* 12. *v.* 24.

Diligenter exerce agrum tuum, ut postea ædifices domum tuam.

(75). *S. Hieronymus Doctor in illud Matthæi: Si Satanas satanam eijcit Tom.* 9.

(76). *Proverb. c.* 22. *v.* 28.

(77). *Idem c. 26. v. 20.*

(78). *Idem c. 16. & 17.*

(76). Sussurro, & bilinguis maledictus *Ecclesiast.* 28 Sex quæ odit Dominus, & septimam detestatur ani ma ejus .... eum, qui seminat inter fratres discor dias. *Proverb. c. 6. v. 16. 19.*

(80). *Ecclesia feria 5. in Cœna Domini ad lotionem pedum.*

Fine della prima parte.

PREROGATIVE
DELL' ANTICA NOBILTA' BRAZZANA.

PARTE SECONDA.

Nunc quoque detecti referunt monumenta vetusti
Moris, & antiquas testificantur opes.
Ovid. Fastor. lib. 2. v. 151.

Jacerent in tenebris omnia, nisi literarum lumen accederet. Cicer. orat. pro Archia Poeta.

Propterea quæ superaverunt fragmenta typis committimus: Scripturæ enim vetustate consumuntur, tinearum, & soricum morsibus corruduntur, naufragio, incendio, atque negligentia facile depereunt, ignorantia lacerantur.

Guilielmus Pastreicius de scripturis Viror. illustrium.

CAPITOLO I.

Frammenti Istorici

DELL' ISOLA DI BRAZZA

Braciæ Insulæ Descriptio.

I. VEstrum auxilium posco Virgo Dei Mater, & tuum Martyr Christi Georgi noster Patronus ego Dominus Archipresbyter Braciæ, & Curatus Villæ Nerezi.

Insula Bracia jacet inter Insulas Pharam, & Soltam, & inter Spalatum, & Crainam primordiæ, cujus ambitus non excedit octoginta miliaria. Habet speciosas Valles, & portus frequentes, & sylvis montibus est tota cooperta, unde multitudo magna animalium Caprarum, & ovium etiam a vetustis temporibus. Omnes habitantes sunt Catholici præter una familia, quæ huc ex Cephalonia appulit, & non excedunt sex milia. Fructus ejus consistunt in animalibus supradictis, in mele, & vino, & ficis. Est autem parva... ..... in quibusdam terrenis. Rex noster est.....

Ula-

Uladislaus Hungariæ, Dalmatiæ, & Siciliæ. Dux Spalati, & Braçiæ, & Pharæ, generosus vir Hervoja, & Comes Braciæ Dominus Comulus de Petrarchis de Spalato. Judices hoc anno in mense Julio 1405. Dobretza Misich, Marcus Polovinich, & Radovan Pobri. Episcopus vero Benvenutus Venerabilis Pater, & suus Vicegerens in hac Insula ego Domnus. Communitas Nobilium tenet dominatum Insulæ in omnibus rebus, quæ immediate non pendent a Rege, & Duce, cujus actiones portat idem Comes Comulus. Mea, Comitis, & Judicum, & Cancellariæ sedes est in Nerezi, quia ad administrandam justitiam est Locus aptus, & primarius hujus Insulæ. Duodecim sunt Villæ habitatæ Nerezi, Culmatium inferius, Scrip olim civitas, Dol, Prasnice, Straxevnich, Culmatium superius, Podhume, Mossulla, Dubrovitzza, Gradatium, & Podgracischie. Sui primi habitatores, ut excerpsi ex aliquibus membranis, fuerunt Græci, qui destructa Troja applicuerunt ad hanc Insulam. Multi, & Stoissa Archipresbyter scripsit, quod hi Græci fuerunt ex Civitate Ambraciæ, et ideo Insula Bracia fuit appellata. Progressu temporis hi Græci ædificaverunt Civitatem Braciæ, quæ vulgo nominabatur Scripea hodie Scrip, quæ postea habitatata fuit a Romanis dominatoribus mundi, postquam in sua potestate redigerunt Salonam cum tota Dalmatia, in qua . . . . . Post multis temporibus regnante Imperatore Justiniano hanc Civitatem, ut legi in codicibus antiquis, quædam Gens barbara Gotthica destruxit, & suos Cives partim interfecit, & partim duxit captivos, quæ barbara gens multum sanguinem profudit in nostra Dalmatia, & destruxit multas Civitates, Loca, & Castella. & hæc gens bellicosa similes crudelitates fecerat in Italia, & in aliis Regnis, & Provinciis. At post destructionem Civitatis Braciæ, Insula remansit deserta, & illi de Salona, & de Epetio contendebant super dominatu ejus propter magnam mul-

multitudinem animalium, quæ tenebant in illa. Sed alia gens Gotthica ex partibus Semptentrionis et Sclavonicis pejor priore, nullo indicto bello, de repente adorta est Dalmatiam, quæ erat inermis, quia malum hoc non suspicabatur, & inter cæteras Civitates invasit ferro, igne, & destructione Epetium, & magnam perpulcram Salonam. Illi miseri Cives, qui potuerunt evadere eorum atrocitatem cum naviculis receperunt se in proximas Insulas, & magna pars in hac Braciensi, in qua jam animalia....., & ad vitam substentandam plerique in patria divites debuerunt pascere ea, fodere terram, & exercere alia opera laboriosa. Multi de illis post paucis annis se reduxerunt in Palatium Diocletiani, ex quo hodierna Civitas extat Spalati, et multi tam Nobiles quam populares remanserunt in hac Insula, nec voluerunt ire cum illis, nec exponere se in faucibus gentis barbaræ. Tunc unanimiter reædificaverunt antiquam Civitatem Braciæ, facta inter eos hac conditione, et lege, usque ad tempora præsentia observata, quod qui erant Nobiles in Salona, et in Epetio, fierent & in hac, & qui erant populares, & subditi in illis Civitatibus, fierent & in hac Insula. Ex illis præsentes Nobiles trahunt originem, & sunt veri Nobiles, quia proveniunt ex antiquis Nobilibus illustrium Civitatum Salonæ, & Epetii. Hæc omnia ego perlegi in antiquis Scripturis familiæ Nobilis da Cranchis ex qua ego natus sum, & quæ fuerat Nobilis in Salona. Sed & hæc percepi ex quodam lapide sculpto difficilimis litteris, qui extat in Scrip inter fragmenta, quem exemplavi in hunc modum:

Salonitani & Epetiani Cives Braciæ, Oppidum
Desolatum concorditer pro domicilio refabricant
Et Florus Presbyter benedicendo dicat
Vitaliano Pontif. & Heraclio Const. Augusto.

Sub Imperatoribus Constantinopolitanis novi Cives Braciani pacificam vitam ducebant factis inter se conventio-

tionibus & legibus ad usum Civitatis Salonæ pro bono & tranquillo statu Insulæ. At hunc bonum statum perturbaverunt Narentani, qui ut agrestes & barbari piraticam artem exercebant, & cum Venetis multa prælia fecerunt ..... Facti fortes & opulentes perturbabant mare, & littora Dalmatiæ, & aggredientes Civitatem Braciæ, eam forti, & acri obsidione cinxerunt. Braciani per multos dies se, & Civitatem defenderunt, sed non potentes amplius se defendere ultro dederunt se, & Civitatem Narentanis, qui ut facilius Bracianos in sua potestate retinerent illorum Civitatem destruxerunt, & sic Braciæ Civitas secunda vice destructa fuit. Hæc Civitas erat fortis, & bene munita, & in præsenti extant reliquiæ mænium, turrium, ... ris ..... inscriptiones, & alia signa ejus magnificentiæ. Usque ad hæc tempora hi Nobiles eam deplorant, & ob id & alia damna Narentanos frequenter latones, & maledictos vocant. At illi Nobiles Cives post destructionem Civitatis, convenerunt ad oram maritimam vulgo splagiam versus Insulam Pharam, & ibi ob defensionem sui construxerunt quodam Oppidum, & Castellum, ubi nunc est S. Maria de Bolo. Sed & illinc non fuerunt securi, quia de repente fuerunt aggressi a quibusdam barbaris piratis ex partibus Orientalibus. Perterriti Cives ad montes profugerunt, & barbari ingressi in Oppidum domos spoliaverunt, & destruentes mænia, igne etiam omnia consumaverunt. Tunc Cives noluerunt amplius habitare ad littus, nec prope mare, sed omnes per montanos, & humiles locos se locaverunt, quia Narentani duris conditionibus illos tenebant & frequenter visitabant, donec a Venetiarum Duce Narentani fuerunt victi, & destructi, ita Deo permittente, ut illi qui multos per multos annos vincebant, ipsis quoque victi, & destructi essent. Post destructionem Narentanorum Braciani ceperunt.

Il rimanente vi manca.

II.

II. *Marcus Marulus Venerabili Presbytero Brachiensi Marco Prodich salutem.*

Grata mihi fuere munera ab chiarissimo amico fratre tuo Hieronymo allata, sed pergratum mihi fuit audire te navare operam ad instituendos in Dei timore, & informandos in humanioribus litteris nepotes tuos. Nullum aliud opus magis Deo acceptum, & christianæ Reipublicæ utilius peragere potes. Perge ergo, Condiscipule amabilis, animo forti, ne Salonitanorum genus a majorum virtute desciscat. Vos quidem e Salonæ Urbe originem trahitis, quoniam etsi post miserabilem ejus cladem plures illius Nobiles familiæ hac in Civitate se locavere, plures itidem in ista Insula substiterunt. Sed hæc tu probe noscis ex monumentis in nostra adolescentia lectis, quæ apud vos quoque extarent, nisi anno 1277. in ista domo communi conflagrata ab Almissanis fuissent. Pro muneribus acceptis, & pro ipsa animi tui sedulitate grates tibi rependo debitas. Nepotes ipsos meo nomine, & hortatione saluta, atque amicum tuum Marcum orationibus adjuva. Vale. Spalati die 10. Maji anno 1496.

III. *Copia tratta da un' altra autentica scritta di antico carattere, la quale anche esiste nel libro de' Privileggi della Brazza stampato nel 1656. a Carte 19.*

Franciscus Foscari Dei gradia Dux Venetiarum &c.

Nob: & Sap: Viro Cristoforo Maripetro Comiti Brachiæ, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Fuerunt ad præsentiam nostram aliqui Ambasciatores ex parte Nobilium Insulæ nostræ Brachiæ, & alinis

qui Ambasciatores ex parte Popularium dictæ Insulæ, & cum magna humilitate exposuerunt, quod jam annis tribus elapsis continuo regnavit pestis in Insula prædicta, & quasi duæ partes hominum, & personarum mortuæ sunt; similiter mortua etiam multa animalia dictæ Insulæ, ex quo reducti sunt ad maximam paupertatem, & sustinere onus salarii Comitis nostri, qui adhuc mittitur, non possunt; quod salarium isti nostri fideles solvunt, & supplicaverunt, ut eis dignemur compati, & providere per illum modum, quo nostro Dominio videatur: nos vero compatientes dictis nostris fidelibus per partem captam in nostro majori Consilio die 21. Mensis præsentis deliberavimus pro alleviatione dictorum nostrorum fidelium. Quod Comes eligendus, & iturus Brachiæ habeat hic Venetiis libras trecentas parvorum in anno, videlicet libras trecentas pro duobus annis, pro quibus eliguntur, & residua usque ad libras mille & ducentas dicti nostri fideles Brachiæ solvere teneantur de illis, & per illum modum sicut faciunt ad præsens, & hæc nostra concessio solvendi dictas trecentas in anno Comitibus ituris in Brachiam duret solum per quattuor annos proximos, quibus elapsis, dicti nostri fideles Brachiæ solvere debeant salarium Comitis, sicut faciunt ad præsens.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 22. mensis Aprilis, Indictione 15. 1437.

IV. *Copia tratta dalle informazioni del N. H. Sier Battista Giustiniano fu di M. Marin il K: fu del Cl. Sebastiano X, e Procurator Sindico del* 1553. *unitamente al Mag. Mr: Anzolo Diedo suo Collega.*

Brazza

Alli 10. di Luglio partissimo da Spalato, ad ore 21. andassimo a porto San Pietro dell' Isola Brazza quel-

quella sera, che sono 12. miglia. La mattina proseguiti montassimo a cavallo, & andassimo alla Villa di Nerezi, luogo principale dell' Isola, ove sta il Mag. Conte di detta Isola, & ivi dimorassimo fino a disdotto del detto mese.

Brazza è una Isola di circuito miglia 70. tutta sassosa e montuosa, & ha diverse Valli, le quali sono coltivate, vaghe, e belle, & amene, & fruttifere. Le parti veramente, che sono sterilissime, sono o boschi, o pascoli. Dalli boschi si cava grandissima quantità di legna da fuoco; li pascoli sono perfettissimi per esserne pieni di salvie, rosmarini, & altre erbe odorifere. Sono in questa Isola Villaggi principali 12. Il principal Luogo, com' è detto, è Nerezi, ove abitano assai Nobili, perchè quantunque non siano in detta Isola nè Città, nè Castello, ma Villaggi solamente, non resta che non siano in essi assai famiglie di Cittadini Nobili, i quali fanno un Consiglio, esclusi i Plebei e Contadini, li quali sono obbligati soli alle funzioni personali. Fanno detto Consiglio in Nerezi alla presenza del Magnifico Conte, e quando il Consiglio va ad ordine sono da 200. Nobili, perchè di ogni famiglia nobile tutti quelli che passano l' età dei 18. anni sono admessi e di tre mesi in tre mesi ellegono i loro Giudici, quali stanno assistenti al Mag. Conte Mr. Agostino Foscarini, quando administra giustizia, ma non hanno altra giurisdizione, che ricordare il loro parere, e fino a certa summa piccola dicono l' opinione sua, perchè il Mag. Conte giudica a modo suo. Nei Criminali quelli Giudici non s' ingeriscono punto se non con la voce consultiva; ma ancorchè dodici Villaggi, questi Giudici, che si eleggono, sono solamente di sei Ville delle principali, che sono Humazzo inferior, Nerezi, Bol, Prasnize superior, Mossuglizza, e Gradaz; e quelli di una Villa sentano un giorno della settimana, e quelli di un' altra un altro de mano

in mano. Oltre li Giudici creano un Sopracomito, questo così è richiesto dalla Signoria. Le loro gravezze non sono altro che una limitazione, la qual è posta fra loro, la quale ogni uno è limitato pagar un tanto secondo l' entrade. Da questa limitazione tra loro ordinariamente cavano L. 1400. di piccoli all' anno; delle quali la metà è constituita per salario del Mag. Conte, e l' altra metà va al Consiglio di X. e si manda per gli Rettori a Venezia per conto di limitazione. Oltre li quali denari di limitazione si cavano per conto del Sño Dominio Ducati 200 all' anno de due dazj, uno del sale, e l' altro del trentesimo. Questi Nobili per la maggior parte sono poveri, & più ricchi non passano Ducati 200. in giù. Parlano questi tutti lingua franca massimamente i Nobili, alcuni de' quali e mal vestono all' Italiana, & hanno buoni costumi. I Plebei & i Contadini sono comunemente poveri, e per lo più poverissimi. Il Territorio non gli dà biave per lo viver di due mesi dell' anno, ancorchè alcuni anni e non gran tempo, si raccoglieva biava per lo viver di nove o dieci mesi; ma essendo ridotti li Contadini a miseria, hanno venduti li animali bovini, con li quali aravano, e governavano la terra, & oltre di ciò non hanno modo di coltivare con quella diligenza, & in quella maniera, che saria bisogno per esser le terre di natura poco fertili, ma sassose, e magre. Vini si cavano in quantità grande, e sono buoni & esattissimi, dimodochè oltre il bever necessario dell' Isole, ne vanno a Venezia assai navigli, e l' armata ne compra assai, e talchè il forzo & il nervo d' entrade degli abitanti di questa Isola è nei Vini. Cavano ancora qualche denaro dei mieli, formaggi, carnaggi, lane, massime di legne; solevano cavar gran utilità de' fighi, ma dopo seccati i figheri restano privi di questo utile, e li repiantano, e già cominciano a dar frutto. Le biave, che li mancano, estragono

del-

dalla Murlachia e Craina, & ogli di Puglia, & anco formenti. E' ancor di buon solevamento & ajuto a tutta l' Isola la pescagione di sardelle delle quali si piglia grandissima quantità. Et alcuni di questi Nobili hanno navigli, con li quali navigano per oglio, formento, & altre cose attendendo al traffico, e mercanzie. Sono in tutta l'Isola anime 3700. & Uomini da fatto 600. Questa Isola non è molestata da Uscocchi, nè da Morlachi, nè da Turchi per non aver vicino nè buono nè reo, essendo circondata da mare di ogni intorno. E' vero, che di ogni tempo ed ogni ora ponno esser assaltati gli Abitanti di essa da Morlachi poco discosti, & potriano all' improviso esser rovinati, rubbati, & ammazzati, non essendo alcun Luogo in detta Isola, che sia serato da mura, dove potriano salvarsi. Il perchè è necessaria cosa edificar un Luogo cinto di mura per sicurtà e del Rettore, e dei Sudditi. Intorno a tutta l'Isola sono Porti da sorger rivo, uno delli quali per l' armata, e sono sette bellissimi, ove vicine vi sono fabbricate Case a benefizio di essi Porti, che sono abitati. Quell' Isola venne in poter della Signoria l' anno 1420. essendo prima stata all' ubbidienza del Sermo Re di Ungaria, com' era il resto della Dalmazia.

Giulio Radojcovich di V. A. N. P. ho copiato dall' altra simile esistente presso il Nob. Sig. Don Girolamo Cerineo, Sott., e Sig.

A dì 4. Agosto 1647.

V. *Parte presa nel Spet. Conseglio della Brazza sotto il giorno medesimo cavata dal Libro dell'Illmo Sig. Paulo Michiel degli Consegli.*

Nel corso del Reggimento dell' Illmo Sig. Conte precessore 1645. è stato incendiato il Palazzo Pubbli-

blico, nel quale in questa Residenza hanno abitato sempre gl' Illmi Rettori nostri, e perchè conviene procurare per quanto a noi si aspetta, ch' esso Palazzo sia restaurato, & reso abitabile.

Omissis.

Francesco Minali Canceliere ha fatto copiare dall' autentico esistente in questo Officio, sottoscritto, sigillato.

VI. *Copia tratta dallo stampato Statuto della Brazza a Carte* 175.

Noi Alvise Duodo per la Serenissima Signoria di Venezia Conte della Brazza.

Col riguardo, che li Libri de' Statuti, e Reformazioni municipali di questa Isola si ritrovano manuscritti rari, e sparsi per le mani di alcuni particolari in fragmenti, con pericolo che se ne possa perdere ogni memoria col tempo con quelle conseguenze de' pregiudizj, & incovenienti, che da cadauno possano essere comprese, abbiamo avuto particolar inclinazione, che siano uniti, e per mano dell'oltrescritto nostro Cancelliere auttenticati, e raccolti ordinatamente nel modo, e forma, che a dietro si contiene; e supplicati ora con ogni umiltà dalli Sp. Signori Difensori, e Deputati di questa Magnifica Comunità di permetter, ch' essi Statuti e Reformazioni siano dati alle stampe a loro perpetua preservazione, & a comodo universale con tutto il concorso di nostra volontà assentimo, e decretamo coll'autorità del Regimento nostro, che li Statuti e Reformazioni, e Note sudette, con quali si regolano la detta Magnifica Comunità, e la fedelissima Università di questa Patria, ridotte nel presente Libro, come stanno, e giacciono, possano essere stampate, con riserva di

Man-

mandar pur sempre alle stampe tutto quel di più, che di vantaggio potesse in tal proposito degli Archivj & angoli dell' antichità ricavarsi, e ponersi in qualsivoglia tempo per l' avvenire in luce. In quorum &c.

Dalla Brazza li 14. Agosto 1655.

Alvise Duodo Conte.

Cancellarius de mandato.

VII. *Copia di lettera scritta dall' Abbate di Povglie D. Gio: Gioannizio a Leonardo Condulmer Arcivescovo di Spalato.*

Illmo e Rmo Monsignor mio Prn Ossmo.

Eseguisco la promessa: Mando perciò a V. S. Illma e Rma col mio fratello le quindeci Monete, che già mesi si sono ritrovate in un' Orto di Scrip, non che la Copia della lapidea iscrizione, che si attrova sopra di uno delli due Recipienti di acqua viva del detto Scrip. Io credo, che a V. S. Illma piaceranno molto, ma assai più soddisfatta la sua virtù restarebbe se vedesse con li proprj occhi i detti Recipienti, come ben fabbricati, e che dimostrano esser stati veri Bagni usati dalla Romana grandezza. L'acqua, che non manca, nè eccede la sua posizione mai, non si sa capire da dove sotterraneamente viene, e dove va a dispergersi. Come mi vien detto, molte altre lapidi scritte attrovansi per quelle masiere, e se la mia età avanzata non mi si opponesse, per servirla andrei a trar la Copia; non ostante raccomanderò questo affare, che anco a me preme, a qualcheduno. Questi sono residui dell' antica Città, della quale ancora si vedono in varj siti li fondamenti con molte grandi, e belle Arche sepolcrali, la quale Città fu ingrandita dalli Nobili Salonitani, i quali quì si rico-

verarono doppo che fu del 630. in circa distrutta la Salona, e dalli quali discendono la maggior parte di questi Nobili. Essa Città come, ho letto in alcuni antichi manoscritti, è stata ruinata dalli Narentani nell' anno 840. in circa, e la tennero con l'Isola soggetta fino all' anno millesimo, nel qual anno fu messa in libertà dal Doge Pietro Orseolo. Mi ricordo d' aver letto nelli Commentarj de administratione Imperii di Costantino Porfiriogenito, che regnava del 930., che l' Isola di Corzola, Lesina, e Brazza erano possedute dalli Narentani. Anco in Bol, e in Bugne della mia Abbazial giurisdizione si attrovano vestiggi di Cittadelle, che si supongono distrutte dalli detti Narentani, e Saraceni; e farò osservare se vi si attrovano delle lapidi, o delle monete, che tanto a sua sapienza sono care. Per addesso non posso attendere a queste cose, perchè mi devo preparare a prendere il possesso dell' Abbazia, e per osservare li terreni ad essa pertinenti. Con maggior comodo, se Dio mi conservarà sano, mi prestarò a servirla anco per il decoro di questa mia patria. Raccomandandomi alla sua buona grazia bacio a V. S. Ill. e Rev. umilmente le mani.

Brazza Dol. 5. Giugno 1660.

Umi. Obl. per sempre Servitore.
Gio: Giosannizio Dot. Abbate.

VIII. *Copia tratta dal Libro Mandati correnti N. H. E. Francesco Maria Badoer Conte della Brazza.*

NOI FRANCESCO &c.

Perchè non vada in totale dimenticanza quello, ch' è soggetto ad esser divorato dall' insaciabile tempo, o distrutto dall' arbitrio degli Uomini, opportuno ben ren-

rendesi, che la prudenza umana ve ne impieghi la propria vigilanza. Quindi dunque perchè non smariscano come a ricordanza di Uomini sono mancate in parte l'Arche, ossiano Depositi magnifici, alcuni de' quali attualmente osservansi per le vie, e campi del Castel Scrip, dove n' era situata l'antichissima Città di tal nome; e perchè parimenti non finiscano di esser asportate, e sbarbate da terra le poche fondamenta di detta Città; queste che in modo permanente testificano il freggio antico di questa Isola, e quelle che con Istoria inoponibile manifestano la qualità de soggetti, che l'abitavano sin di allora: sopra l'instanze delli Sp. Sig. Gio: Michieli, e Zorzi Arnerich per nome proprio e Colleghi Difensori e Capi di questa Magnifica Comunità comettemo sia fatto pubblico e solenne proclama nel nominato Castello, che alcuno di che grado o condizione esser si voglia non debba nè per se, nè per mezzo di altri ammover, o asportar alcuna delle pietre, che attualmente formano una porzione delle fondamenta di essa Città, e cosi pure astenersi di ammover, o di asportar l'Arche suddette, o porzione delle medesime dalle situazioni, ove in presente giacciono, alcune de' quali attrovandosi anco sopra le Terre delli Nobili Sig. Cerineo, e Conte Salomoni, dovrà per tal effetto esserne intimato il presente a medesimi Signori. Ma perchè il timore della pena suole imprimere nell' universale maggiormente la venerazione a Publici comandi, di quelloche lo fa il dovuto naturale rispetto verso li medesimi, e perciò li trasgressori incorreranno nella pena di Bando, Prigion, Corda, e Galera, avuto sempre rispetto alla qualità de' trasgressori, e delle trasgressioni. In quorum &c.

Nerezi li 28. Maggio 1764.

CAPITOLO II.

Documenti antichi della Nobilta' Brazzana.

In Nomine Sanctæ & Individuæ Trinitatis

Anno ab Incarnatione Dñi N. J. C. millesimo septuagesimo septimo, die 12. Martii Indictione I. Apostolante Papa Gregorio septimo; & apud Græcos Michaele imperante:

Notum sit omnibus tam præsentibus quam posteris, quod ego Zuonimir seu Demetrius Divina concedente gratia Rex Chrobatorum, & Dalmatinorum cum omnibus Nobilibus meis concessi præstanti Pelagio Iudici Insulæ Braciæ in Dalmatia, & omnibus charissimis Nobilibus de Bracia, quod ipsi Nobiles amici cum omnibus suis Insulanis possint libere vendere, & emere, in omnibus Civitatibus, Locis, & Villis Regni mei omnes mercaturas, quas placuerit eis emere, & vendere sine ulla collecta, daja, & impositione, nec quisquam de fidelibus meis audeat eos molestare ullo modo sub pœna meæ indignationis, & hoc propter benevolam tractationem, quam ipsi Nobiles de Bracia fecerunt fidelibus meis præclaris Dragotæ Bano, & Slavogosto Jupano. Et hæc facta sunt in præsentia Venerabilis Gregorii Episcopi Chrobatorum, Petri Cappellani, Dragotæ Bani, Slavogosti Jupani, Berislavi Comitis, & Drazinæ Iudicis per manum Georgi Notarii cum appensione mei Sigilli.

Ego Drago Radini Civis Sibenici Imperii Auctor. Notarius Pub. Iudex Ordinis, & Communis Braciæ juratus Cancellarius ex alia membranula in hanc fideliter extraxi die 4. Iulii-anni 1379. & meo proprio nomine & signo consueto in fidem & testimonium signavi.

In

In Nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen. a Nativitate Domini Nostri Iesu Christi 1111. die 2. Ianuarii, regnante Dño Nro: Serenissimo Colomano Rege Hungariæ, & in spiritualibus dominante Venerabili Viro Crescentio Archiepisco Spalati; necnon gubernante glorioso Stephano Comite Braciæ cum suis Iudicibus Radovano Slavogosti, & Joanne Matthiæ. Actum & factum in Cancellaria Comunis Braciæ & ibi coram Nobilibus Viris Georgio Iurievich, Cypriano Pobrinich, & aliis Nobilibus Braciæ comparuit Vitus Stanislavi, qui per auditum communem sentiens quamdam Terram vocatam Starmena Prodol pertinere Ecclesiæ S. Georgi de Straxevnich, illam sponte dat, & relaxat Ecclesiæ; quod si non fuerit Ecclesiæ, erit pro anima sua, & suorum, volens ut semper ipsa sit Ecclesiæ in remissionm peccatorum suorum.

Et ego Laurentius Filius Fabiani Radomiri Scriba secundus scripsi, prout voluerunt leges, bona fide sine fraude, & dolo.

Ego Petrus de Sandris filius Ser Augustini de Montagnana Pub. Imperiali Auctoritate Notarius, & Iudex Ordinarius, ac Cancellarius Spectabilis Dñi Marci de Molino Comitis Braciæ ex alio in membrana existente apud Presbyterum Marinum Curatum de Villis Prasnice, & Straxevnich fideliter descripsi, meis signo & nomine apposui consuetis.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan di Ven: Aut: Nod: Pub: ho fatto copiare d' altra simile autentica in Carta pergamena esistente presso il Sig. Bucareo Aquila incon: sottos: e sigilato.*

Copia tratta dall' Inventario dei Terreni della Chiesa Abbaziale di S. Giovanni di Povglie.

In Christi Nomine Amen, ac Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Chri-

Christi millesimo centesimo octuagesimo quarto, diebus Regis Belæ .... Isti homines sunt Patriotæ Dominii Insularum, Episcopus Niccolaus Insularum Pharensis, & Brachiensis, Brateo Comes Insularum, Parvos Zupan, Iudex Decia Brachiæ Parvoslav; isti omnes sunt Patriotæ dominii Insularum. In diebus illis fuit Ratco Presbyter, & Monachi, & Servitores Ecclesiæ Sancti Joannis de Povglie, fuitque Plebs Brachiæ, & Pharæ cum Comite Bratco na Bolu, cæpitque loqui Bratco Monacus: Comes & omnes Nobiles; Monasterium S. Joannis fuit magnum antea, sicut vos noscitis, nunc vero sunt distructa ejus territoria, sic audivi, quod istas terras vos detinetis, po Conzu Comes, & Zupanus fuerunt ante S. Joannis Ecclesiæ, rogo vos Nobiles, ut ipsas daretis Ecclesiæ. Tunc dixit Bratco Comes, & Parvos Zupanus; fiant Deo, & Sancto Joanni deprecationes istæ prout fuerunt.

Omissis.

Zaccaria Guidotti di V. A. N. P. ha fatto copiare da un Libro Autentico esistente appresso il Rmo Sig: Abbate Giorgio Boranich, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nodaro Pub. ha fatto copiare d' altra simile autentica da mano fida, esibitami dal Sig. D. Andrea, Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato.

Copia tratta dall' altra simile autentica.

In Christi Nomine Amen. Anno Incarnat. Ss. Iesu Christi 1228. die 21. Martii, dominantibus illustre Rege Andrea, Braciæ Comite Drasina, Zupano Dragoslav, Iudices Parvoslav, & Gregorius Dragosii. Comparuit ante Curiam in Nerezi Jvan Bloj, & præsentavit pecuniam prout in Sudbina pro Vinea Viverine,

rine, & licenciatus fuit. Et ego Barnabas Archipresbyter juratus Scriba Communis scripsi.

Giulio Radojcovich di V. A. N. P. ha copiato dall' auttentica, sottoscritto, e sigillato.

Copia tratta dall' altra autentica, la quale vitrovasi anche nel Libro stampato nel 1668. intitolato: Joannis Lucii de Regno Dalmatiæ, & Croatiæ Libri sex. pag. 472.

In Dei Nomine Amen. Cum D. Garganus Potestas cum toto exercitu Spalatensium iret super Almisum ad accipienda pignora de 813. libris, quæ dedit, & accomodavit Osor in manus Bogdanici pro Communi Spalati pro emendatione residui bestiarum, quas Tollien, Ulla, Dozenet quondam deprædatus fuit in campo Spalati, & homines Almisii non dantes sibi, dicta Potestas cum dicto exercitu ivit ad Insulam Brachiam ad accipiendum solutionem de bonis, & bestiis, quas Almisani habebant in Bracia, & postquam ibi applicuit Potestas, misit pro Iudicibus, & aliis Habitantibus Braciæ ad hoc, ut assignarent sibi res, & bestias hominum Almisii, qui Iudices, & Bracienses venientes coram Potestate assignaverunt bestias & res Almisanorum, & facta assignatione, eorum bona & plana, & spontanea voluntate dederunt, & supposuerunt se dictæ Potestati, & Communi Spalati. In primis juraverunt corporaliter super Sacrosancta Dei Evangelia, & super Crucem, & sanctis Reliquiis fidelitatem, & seguimentum dictæ Potestatis, sicut Spalatenses juraverunt, & sicut in breve, & ordinamentis Potestatis continetur.

Item juraverunt, atque promiserunt semper ita jurare, & facere ipsi, & hæredes fidelitatem, & seguimentum suis successoribus tam Potestatibus quam Comi-

mitibus vel Rectoribus, qui pro tempore fuerint ad regimen dictæ Civitatis omni anno, & semper stare ad honorem Omnipotentis Dei, & B. Domnii subiecti dictæ Civitati, & stare in auxilium & consilium ipsis Spalatensibus contra homines Almisii, & contra omnes homines hujus Mundi in personis, & rebus, salvo honore D. Regis Hungariæ; & quoscumque homines Spalati habebunt pro inimicis, ipsi Bracienses habebunt pro inimicis, & quoscumque homines dicti Spalatenses habebunt pro amicis, homines Braciæ habebunt pro amicis.

Item juraverunt, atque promiserunt non mutare, nec cambiare aliam Dominationem, quam Dominationem Spalati; imo recipent, & retinebunt Judices quos Communitas Spalati eis dederit, & ad illam consuetudinem vivent, quam Spalatini vivunt; & si acciderit quod Rex Hungariæ vellet eos mutare de Loco Braciæ, quod ipsi omnes de Bracia venient ad habitandum Spalati, & ibi perpetuo manebunt, & omnia quæ consueverant facere suis Dominis secundum antiquam consuetudinem, facient Spalatensibus.

Unde Bucarius de voluntate dicti D. Gargani Potestatis, & omnium hominum Spalatensium astantium in exercitu in campo portus Splisciæ ejusdem Insulæ super animam dictæ Potestatis, & dictorum Spalatensium juravit, atque promisit omnes illos de Bracia defendere, & manutenere bona fide, & sine fraude ab Almisanis, & ab omnibus hominibus hujus mundi juxta eorum posse, salvo honore D. Regis Hungariæ.

Item & cum ipsis Almissanis non facere pacem, nec concordiam sine ipsis.

Item juravit atque promisit eis salvare antiquam eorum consuetudinem bonam, & si quam injustam habebunt, quæ non videretur bona esse, eis cassare.

Hoc actum est in præsentia D. Appollinarii Borgani, Lampredii Sagarelli, Duymi Foxmini, Iancii Sab,

Nic-

Niccole Stoch, Stantii filii Sabe de Farro, & aliorum multorum. Anno Domini 1240. die 13. exeunte Madii, temporibus D. Gregorii Papæ, & Serenissimi Sclavoniæ Ducis Colomani. Ind. 13.

Ego Petrus Trasmundi Anconitanus Civis Imp. Auctoritate, & nunc Communis Spalati Notarius expressis suprascriptis interfui, & rogatus scripsi, & publicavi.

Copia tratta dallo stesso Libro pag. 161. *Lib.* 4. *cap.* 5.

IN Nomine Sanctæ Trinitatis, & individuæ Unitatis. Bela D. G. Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Ramæ, Serviæ, Galiciæ, Lodomeriæque Rex. Universis præsentes litteras inspecturis salutem in vero Salvatore.

Ex antiqua patrum traditione didicit posteritas, ut ea quæ per Reges & Principes statuuntur, scripturarum perpetuæ custodiæ comendentur, ne processu temporis oblivione novercante, a memoria elabantur, ut quæ sanata fuerant, dubietatis intrante scrupolo irritum valeat revocari. Hinc est igitur quod cum fideles nostri Nobiles de Insula Fariæ plurima nobis servitia fidelitatis opportuno tempore emissis altius nostris tam obsequiis vigilanter, & fideliter inhærentes exhibuerunt, propter quæ nostræ magnitudinis celsitudo ad recompensationem præmii fidelitatis ipsorum solerter superintendens, volens tam ipsos, quam alios præmiorum digna retributione tam ad ipsius, quam Coronæ servitia efficacius provocare; habita deliberatione justis ipsorum, & specialiter Ven. Petri Nicolai Episcopi, & Zepregnæ tunc temporis Juppani Farensis, & Braciensis precibus inclinati, proinde statuit, ut cum secundum tempora Ecclesia de Faria vacare contigerit, libere eli-

eligant electores, ad quos de jure spectat electio de fidelibus ad regnum Hungariæ, spectantibus sibi Præsulum, qui eis præsit verbo proficuum & exemplo, electus tamen Regiæ Majestati præsentetur, ut ab ipso jura Episcopalia recipiat; concedimus etiam ut Episcopus una cum Juppano cum N. N. de Genere Givich libera potiantur facultate eligendi, & assumendi sibi Comitem de Hungaria, & ad Regem Hungariæ pertinentem, quem sibi utiliorem circumspexerint, dummodo Regi, & Coronæ, fidelis etiam mandatis ipsius in omnibus esequendo, Comes autem præficiendus Regi Hungariæ præsentabitur confirmandus, dictus vero Comes constituet sibi Judicem pro suo arbitrio voluntatis. Item statuimus quod Juppanus semper de genere Givich eligatur, & electus Comiti præsentetur confirmandus, & quod sit Juppanus ambarum Insularum tam Fari, quam Brazæ. Juppanus autem antedictus in Insulis supradictis perpetuo præsidebit, nisi forte ex causa legitima fuerit removendus. Item concedimus, quod nulla umquam collecta vel exactio a Nobilibus in eadem Insula habitantibus requiratur, imo ipsorum libertas in omnibus inconcussa conservetur, nisi voluerint honorare. Cum autem Regi Hungariæ exercitum facere placuerit, Nobiles de genere Givich cum duabus barchis quas habere poterunt de suis impensis præparatis, & armatis secundum quod Regiam condecet majestatem, una cum nautis, & remigatoribus servire teneantur. Mercatores autem, vel Negotiatores ipsorum per universum Regnum Regis Hungariæ in terra, marique negotia, vel mercimonia exercentes, immunes a solutione tributi penitus habeantur; attendentes etiam ipsorum fidelitatem concedimus, quod nullus dictorum Nobilium in eadem Insula commorantium extra Civitatem comparere, vel respondere coram aliquo Judice teneantur, nisi forte Regiam Majestatem Dal-

ma-

matiam contingeret advenire, si vero aliquis ex ipsis forte gravatus juxta de causa possessione recedere valeat quocumque sibi placuerit, nullum impedimentum ex nostra parte, vel alicujus alterius habiturus. Præfati autem N. N. de genere Givich eadem gaudeant libertate, qua N. N. de Spalato, & Tragurio perfruuntur; ut autem hujus nostri statuti series, & decreti sanctio futuris temporibus illibata conservetur, & libertas eorumdem perpetuo permaneat inconcussa, præsentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Datum per manus Ven. Patris Stephani Episcopi Vac. Anno ab Incarnatione Domini 1242. sexto Idus Maii, Anno autem Regni nostri septimo, Ven. Patre Barth. Quinquec. Episcopo, Ven. Patre Bened. Episcopo Varad:, Bened. Pr. Alben: Aulæ Regiæ Cancel: & postulato Collocen. Dionysio Bano, & Duce totius Sclavoniæ, Arnoldo Comite Palat., Paulo Comite Albanen:, Matthæo Magistro Tavarnicorum, Rollando Magistro Dapiferorum existentibus; est autem datum apud Tragurium.

Tratta ex Codice Ambrosiano apud Farlatum Tom. 4. pag. 248.

HOC eodem die primo Aprilis (1278.) Ind. 6. captum, quod Insula Faræ cum aliis Insulis, quæ dependent ab Episcopatu Faræ, recipiatur cum conditionibus, & dictis per eorum Episcopum, & lectis in Majori Consilio, salvo jure omnium personarum, & erant homines in Consilio 251. ex quibus fuerunt de non 7. non sinceri 28. & 216. de sic. (Venetiis).

Co-

Copia tratta dall' altra autentica.

IN Nomine Christi Amen. Anno Nativitatis ejusdem 1288. Ind. prima, die 3. Mensis Aprilis. Temporibus Illust. & Egregii D. Joannis Danduli Dei Gratia Ducis Venetiarum, & Nobilis & potentis Viri Dñi Ruberti Quirino Potestatis Insularum Pharæ & & Braciæ.

Insorta quæstione inter Clementem Grubissæ, & Mixam Petranich de Insula Braciæ super quandam terram vocatam Dobro Zirje, Nobilis Vir Franciscus Polani Miles & Vicarius in Bracia præfati Dñi Potestatis Ruberti existens super loco differentiæ una cum suis Judicibus de Bracia Nobilibus Cherusio Obelgano, Dobretza, & Ceprigna Prodani adjudicavit, & sententiavit cum eis post auditionem testium, & lecturam scripturarum dictam terram de Dobro Zirje esse, & pertinere Mixæ Petranich in præsentia Matthæi Jurjevich, Climpsæ Dobranich Nobilium de Bracia, & Pauli Osoris Nobilis, & habitatoris de Phara.

Et ego Crasovus filius Petri de Spalato juratus scriba Communis Braciæ scripsi, & manu mea roboravi.

Tratta dal soprascritto Libro Jo: Lucii de Regno Dalmatiæ, Cro: Lib. 4. cap. 9. pag. 185.

IN Christi Nomine. Anno Incar. 1292. Men. Febr. die 6. intrante Ind: 5. Jadræ temporibus D. Petri Gradonici incl: Ducis Ven:, & D. Fr: Joannis de Anan: Ven: Jadren: Archiepiscopi, ac D. Joannis Contareni egregii Comitis præsentibus Nobb: Viris Dñis Marco Vitur, & Martino Bembo Consiliar:

Ja-

Jadræ D. Marco de Marsilio socio D. Joannis Contareni Comitis Jadrensis, & aliis pluribus testibus ad hæc vocatis specialiter, & rogatis. Actum in Curia S. Jacobi ultra portum Jadrę: Dñus Gregorius Comes Breberiensis solemniter inivit, fecit, & firmavit pro se ipso, & gente sua, ac suis subditis, & nomine Communis & hominum Almisii meram, puram, & firma treguam usque ad unum annum completum cum egregio Viro D. Joanne Contareno bonæ memoriæ D. Jacobi Contareni Ducis Venetiarum filio Jadrensium Comite recipiente, & stipulante nomine & vice Illustris. D. Ducis Ven: Communis & hominum Civitatis ejusdem, nec non habitatorum, subjectorum, & districtualium suorum, promittens prædictus Comes Gregorius prædicto Dño Joanni Contareno Jadrensium Comiti recipienti, & stipulanti nomine prædicti Dñi Ducis Communis & hominum Venetiarum, ut prædictum est, quod ipse per se, & suos ac homines Almisii non offendet, nec offendi faciet, vel permittet in rebus vel personis Commune & homines Venetiis habitatores, fideles, districtuales, seu subdictos dicti Dñi Ducis, sed eos omnes, & singulos eorum habebunt salvos, & securos ubique. Item eodem modo promisit quod si ipse tam per se, & suos, quam per homines Almisii attemptassent aliquid contra honorem dicti Dñi Ducis & Communis Venetiarum de Terra Pharæ, & Brazæ, vel aliqua alia Terra vel loco habente Rectorem pro dicto Dño Duce in Terris suis, vel sibi subjectis, removebit se de hujusmodi attemptamento, & de cætero contra honorem ejus non attemptabit amplius de Terris, & Locis prædictis.

Omissis cæteris.

Copia tratta dal Libro stampato in Venezia nel 1674. intitolato : Memorie Istoriche di Traù di Gio: Lucio lib. 3. Cap. 8. pag. 148.

IN Christi &c. 1305. die ultimo Novembris. Cum Coliz Colanchi cum suis sociis mereat Nob. V. D. Duymi Dopniche Civ. Tragurii cum mercationibus ipsius D. Duymi in quadam barca per partes Insulæ Braciæ in capite videlicet ipsius Insulæ transitum faciens fuisset ibi a Pibrigna de dicta Terra Braciæ, & quibusdam aliis suis seguacibus ejusdem Terræ tot mercationibus ipsius D. Duymi tunc in dicta barca existentibus illata sibi violentia derubatas, qui cæperunt summam, & quantitatem 50. lib. Ven. par., & nullatenus post multam instantiam ab ipsa Terra Brazzæ habere justitiam potuisset; cum itaque Communi Trag. querimoniam, & petitionem ipsius D. Duymi recepta dictum Commune Trag. fecerunt eandem Terram Braciæ per plures litteras, & nuntios, & tandem per Ambass. ipsius Communis Tr. solemniter requisierunt ipsi D. Duymo præfatas 50. lib. restituere, vel restitui facere, quod facere omnino contempsit. Idcirco nos Matthæus, & Franciscus Consul & Rector dictæ Civitatis Tragurii habita plena fide tam per testes, quam per Nunciorum, & Ambasciatorum relationes hæc omnia vera esse, & visa forma Statuti Communis Trag. ipsaque forma tam in requirendo dictam Terram Brazzæ, quam in omnibus, quæ circa hæc fieri debuerunt diligenter, & solemniter observata. Ideo pensate, & deliberate Dei nomine invocato auctoritate Communis Tragurii, & de consensu, & voluntate Consilii ejusdem Civitatis Tragurii damus & concedimus eidem D. Duymo plenam & liberam potestatem, licentiam, & auctoritatem capiendis de personis, mercationibus, rebus,

&

& bonis Communis & hominum dictæ Terræ Braziæ, ubicumque eos, ea, & eas inveniet in dicta Terra Braziæ, & ejus Districtu, & metam & Districtum d. Civ. Trag. usque in quantitatem dictarum lib. 50. pro satisfactione dictarum mercationum dicto Mercatori dicti D. Duymi ablatarum, & damnorum, & expensarum: hoc tamen salvo, quod dictus D. Duymus, nec aliquis pro eo nullam novitatem possit, nec debeat contra dictos homines Mercatores, & bona dictorum hominum Terræ Braziæ facere usque ad eventum in Tragurium D. Matthæi Lucii Consulis prædicti, qui ad præsens ad dictam Terram Braziæ ire intendit, vel si non iret, quo dictum Commune Bratiæ per litteras Communis Tragurii de dictis repressaliis contra eos dicto D. Duymo datis primo certificetur. Actum in Palatio Communis Tragurii in Consilio dicti Communis in eo convocato, & adunato præsentibus D. Dessa Morsiche, & Silvestro Mengacii testibus vocatis & rogatis, & Marino Andreæ examinatore.

Ego Marinus Andreæ examinavi.

Copia tratta dallo stampato Libro degli Statuti dell' Isola della Brazza pag. 1.

IN Nomine Dei Misericordis, cujus nutu sermo recipit gratiam, & doctrinam perfectam, & sicuti scribitur per Prophetam dicentem, justus Judex est. Quia Justitia non potest plenarie adimpleri propter hominum imbecillitatem memoriæ, & propter malitiam ei obviam, nisi vinculo scripturarum comprobetur, volumus dictam Justitiam propalare, quoniam est ei constans, & perpetua voluntas, jus suum unicuique tribuere. Hæc est enim illa Justitia super cujus solium si Rex sederit, non obviabit ei quid-

quam malignum. Hæc est quæ format Imperia, Regna comborat, Principatus amplificat, auget, & multiplicat Civitates, & parit Concordiam, nutrit pacem, gentes & populos regit in statu pacifico, & quieto. Ad hanc ergo justitiam ministrandam, manutenendam, & reddendam subjectis, vigilare, & insudare tenentur ex debito universi & singuli, quibus tam a Deo, quam de hominibus Populorum gubernacula, & Civitatum regimina commituntur. Quapropter nos Marinus Falerio Potestas Pharensis, & Brachiensis considerantes meditatione frequenti, quod statutis Insulæ Brachiæ Domus Communis dictæ Insulæ carebat, quoniam in ipsa Domo dicta Statuta fuerunt combusta ipsius Insulæ & ad petitionem, & supplicationem ipsorum de Brachia de nostra voluntate, & Dñi Stephani qu. Mixe de Jadra nostri in Brachia Vicarii constituti, & de voluntate majoris partis Consilii, & Populi dictæ Insulæ pro bono, tranquillo, utili, & pacifico statu dictæ Insulæ hæc statuta sub milesimo tercentesimo quinto a Nativitate Dñi Nostri Jesu Christi anno, Indictione tertia, die primo Mensis Maii fecimus renovare, volentes pariter ulterius, ut inde discordia pereat, unde jus debeat exoriri. Invocato Dei Nomine, & ad ipsius honorem, & gloriam, & Gloriosæ Matris suæ Virginis Mariæ, atque beati Georgi Martiris Christi, & omnium Sanctorum, atque Sanctarum Dei, & honorem D. Ducis, & D. Potestatis, & ad bonum, & quietum, atque pacificum statum Insulæ Brachiæ ordinantes, & statuentes, ut hoc præsens ordinatum Statutum, confirmatum, & corroboratum de voluntate nostra tam per parvum, quam per Majus Consilium, atque per laudem, & consensum totius Populi Brachiæ, tam in Judiciis, quam extra Judicia admodum in antea locum habeat, & robur obtineat firmitatis. Et quia non possent omnes causæ in juris

ar-

articulis comprehendi, cum plura sint negotia, quam Statuta, volumus, quod si aliquando inopinatus casus emergerit, qui præcise præsentibus non terminetur Statutis, ad ea, quæ illis similia, recurratur, & de similibus ad similia procedatur.

L. S. Gio: Pietro Mattiazzi Cancellier della Brazza ho fatto d' altrui a me fida mano copiare da simile autentico esistente appresso il Sp. Sig. Gio: Domenico Filippi, in Fede sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare dal Libro de Statuti a stampa sottoscritto, e sigillato.

Copia tratta dal Libro stampato in Venezia nel 1674. intitolato: Memorie istoriche di Trau di Gio: Lucio lib. 4. cap. 4. pag. 221.

IN Christi Nomine Amen. Anno ejus Nativitatis 1339. Ind. 7. regnante Karulo Ser. Rege Hungariæ, & Magn., & excelso D. D. Francisco Dandulo D. G. Venetiarum inclito Duce, & tempore regiminis nobilis, & sapientis Viri D. Philippi de Mollino honorandi Comitis Tragurii, suorumque Judicum nobilium Virorum D. D. Baroni Silvestri, Vicentii Ampleusi, Petrache Stephani, & Michoe Daniel, omisso Nomine Episcopi causam dantis secundum reformationem Communis Tragurii diei Sabati 10. Aprilis. Coram dicto D. Comite cum discordia, & controversia esset, & quæstio verteretur inter Commune, & Universitatem, & homines, ac singulares personas de Tragurio ex parte una, & Commune, & Universitatem, & homines, & singulas personas de Brazza ex altera, occasione quarundam pignorationum, & represaliarum datarum, factarum, &

concessarum per Commune Tragurii ad requisitionem specialium personarum, & forte etiam ad requisitionem dicti Communis contra Commune, Universitatem, & homines, ac singulas personas de Brazza, & versa vice occasione quarundam pignorationum factarum, & concessarum per dictum Commune, Universitatem, & homines, ac singulas personas de Brazza ad petitionem, & requisitionem specialium personarum de Brazza, & forte ad petitionem dicti Communis, & Universitatis de Brazza contra Commune, Universitatem, & homines, ac singulas personas de Tragurio, quæ omnia supradicta per utramque partium hinc inde contendebantur, & super his omnibus discordiis, litibus, & quæstionibus concordandis, paciscendis, pacificandis, & decidendis, ac sedandis inter utramque partem, & ad amorem firmum, & perpetuum conducendis pro utraque Communitate, Universitate, & hominibus, ac singulis personis dictarum Terrarum de Tragurio, & de Brazza facti, & constituti fuissent sindici, ut inferius declaratur. Tandem pro bono pacis & concordiæ nobiles Viri Dñi Casoptus Nicole, et Andreas Gregorii Lucii Cives Tragurii Sindici Communis, et hominum Universitatis, ac singularum personarum de Tragurio, ut patet publico Instrumento Sindicatus scripto per me Notarium infrascriptum in 1338. Ind. 6. die prima Octobris ex parte una, et Nobiles Viri Domini Tomasinus de Amatis Vicarius in Brazza pro Dño Potestate Insularum Pharæ et Brazzæ, Simon Berissi, et Lucas Radovani Sindici Communis, Universitatis, et hominum, ac singularum personarum de Brazza, ut patet publico Instrumento Sindicatus scripto per Jacobum qu. Beroaldi de Bononia Imperiali auctoritate Notarium, et nunc Communis Brazzæ Cancellarium in milesimo & indictione prædicti die prima Mensis Aprilis ex altera parte.

Omissis aliis.

Actum Tragurii in Communi Palatio præsentibus Nobilibus Viris Sier Simone de Valle habitatore Tragurii, Sier Petracha Stephani Cive Tragurii, Sier Gregorio Bivice Cive Tragurii, et Dragosimo Misse habitatore Tragurii, testibus ad hæc vocatis, et rogatis, et Jacobo Danielis Examinatore Communis Tragurii.

Ego Guillelmus Mag. Picii Phya Vicentinus Imperiali auctoritate Notarius, & Cancellarius dicti Dñi Comitis, & Communis Tragurii omnibus prædictis affui, eaque rogatus scripsi, & ad publicam formam redegi.

Copia tratta dallo Statuto della Brazza a Car. 82. in stampa.

De furtis commissis Tragurii Cap. 14. Reformationum Libro I.

CAptum fuit nemine discrepante, quod quilibet de Brachia, et Habitantes in illa de cætero committere non præsumat furtum, vel rubariam in Civitate Tragurii, et Districtu cujuscumque sortis, possint puniri per Regimen Brachiæ secundum formam Statutorum, ac si furta hujusmodi commisissent in Brachia, et proclamata fuit.

Tratta dallo stesso stampato Statuto a Car. 43.

CAptum fuit in 1351. tempore D. Petri Contareno in Consilio Brachiæ, in quo fuerunt Viri 61., quod deinceps si quis abstulerit unum animal minutum de mandra alicujus teneatur, et debeat dimittere unum pignus Gastaldioni, vel Patrono ec.

Ex Chronista Veneto apud Farlatum Tom. 4. pag. 252. & apud Lucium de Regno Dal. & Cro. lib. 4. Cap. 17. Anno 1357. (More Veneto) Mense Januarii. Brachienses deficiunt a Ducali Dominio.

JOANNES DELFINO D. G. DUX VENETIARUM &c.

REX pacificus pro redemptione generis humani de supremis Cœlorum ad ima Mundi descendens . . . . Quod cum inter quosdam prædeccessores Reges, et demum ex M. D. D. Ludovicum D. G. Hungariæ Regem ex una parte, et inclitos prædeccessores nostros Duces Venetiarum, Nos, et Commune Venetiarum ex altera, procurante hoste antiquo humani generis inimico, multæ discordiæ, rixæ, contemptiones, derobationes, oppressiones, offensiones, strages, et damna ortæ fuissent temporibus retroactis occasione Dalmatiæ, quam prædecessores nostri Duces, et Nos, ac Commune Venetiarum ab olim tenuimus, & tenebamus. Tandem Nos & tota Communitas Venetiarum ..... contenti fuimus renuntiare, & effectualiter renuntiamus de facto in manibus suprascripti Regis suo & suorum successorum Regum nomine toti Dalmatiæ a medietate scilicet Guarnarii usque ad confines Duracii omnibus Civitatibus, Terris, Castris, Insulis, Portubus, & juribus, quæ habuissemus, & tenuissemus, habebamus, & tenebamus in eisdem quoquomodo, & specialiter Civitatibus Nonæ, Jadræ, Scardonæ, Sibenici, Tragurii, Spalati, & Ragusii in terra firma existentibus; Item Civitatibus, & Terris adjacentibus videlicet Cherso, Veglia, Arbe, Pago, Brachiæ, Lesinæ, Curzulæ cum Insulis earundem cum omnibus pertinentiis, & utilitatibus earumdem, ac titulis Dalmatiæ, Croatiæ, quibus uti consueveramus, & totum ipsorum jus, & do-

dominium, & proprietatem si quas habuissemus, in ipsum D. Regem, & Successores suos sponte, deliberate, & cum maturitate transferentes, renunciantes insuper omni actioni, & omni juris, & legis beneficio, quibus ullo umquam tempore possemus contra prædicta, vel prædictorum aliquod nos juvare, & promittentes solemniter sub vinculo sacramenti pro nobis, & Communi Venetiarum corporaliter præstiti de ipsa Dalmatia, Civitatibus, Terris, Castris, Locis, Insulis, juribus, & titulis, ac ipsorum possessione, seu dominio nullo umquam tempore per Nos vel alios nos intromittere, vel aliqualiter impedire usque ad confines antedictos.

Omissis aliis.

Actum Venetiis in Ecclesia S. Marci præsentibus Rev. Patre D. Rajmundo electo Patracen. Archiepiscopo, Venerabili Viro D. Neopolione de Tibertis Ordinis S. Joannis Jerosolimitani Priore, Ven. D. Paulo Cantore & Canonico Zagrabiensi, & D. Ladislavo Canonico Budensi, testibus rogatis, & aliis Anno Dñi 1358. Ind. 11. die Dominico 25. Februarii feliciter. Amen.

Copia tratta dallo stampato Libro degli Statuti della Brazza a Carte 45. Statutorum Insulæ Braehiæ Liber quartus.

IN illius Nomine, a quo cuncta bona procedunt. Cum jura clamant: Justitia est constans & perpetua voluntas jus suum unicuique tribuere, & quia non solum jure civili, vero, & justitiæ suadent, sed multoties etiam jure municipali secundum modum Locorum, & Terrarum subvenire. Idcirco Nos Jacobus Nicole de Spalato Locumtenens in Brachia egregii, & potentis Viri Dñi Simonis Auria de Janua Regii admirati, Comitisque Brachiæ, una cum nostris Judicibus Jvano Lucanich, Radovano Mixich, & Ilia Jurinich

& au-

cum consensu, consilio, & deliberatione Nobilium & Sapientum Virorum Climpsæ Baloy, Michaelis Xuvetich, Nixæ Petrulich, Tomasi Dragozetich, Christini Clinsich, & Georgii Duymovich per nos electorum, & auctoritate nobis attributa per majus Consilium Insulæ Brachiæ, ut patet per quamdam reformationem scriptam per manum Joannis de Argento nostri & Communis Brachiæ jurati Cancellarj 1375. 13. Indictione, die 7. Januarj, infrascripta Statuta hic in hoc volumine statutorum duximus compilanda; & hoc auctoritate nobis, ut præmittitur, attributa per præfatum Consilium pro bono tranquillo, ac pacifico statu prefatæ Insulæ Brachiæ.

Copia tratta dallo stesso Libro, e da un' altro manoscritto di antico carattere. De Bannitis Cap. 57.

In pleno & generali Consilio Nobilium Brachiæ die 12. Martii 1375. convocato ad sonum Campanæ, & per vocem Præconis, ut moris est, capta fuit pars tenoris infrascripti per ballotas 65. non obstantibus ballotis septem in contrarium. Cum multi Banniti de Insula Brachiæ tam pro furto quam pro aliis delictis per eos commissis de banno dicti Banniti non curarent, immo veniunt die nocteque in dicta Insula ad committenda damna, propter quod coram Dño Comite, & Regimine quotidie comparent multi conquerentes de talibus, quæ committuntur. Et cætera.

Copia tratta dal sopraccitato Libro Joannis Lucii de Regno Dalmatiæ, & Croatiæ Lib. 5. Cap. 1.

Elisabet d. g. Ungariæ, Poloniæ, Dalmatiæ &c.

Fidelibus suis universis, & singulis Rectoribus, Judicibus, Consilis Civitatum, & Locorum Jadræ Ragu-

gusii, Sibenici, Tragurii, Spalati, Cathari, & Insularum Lesinæ, & Braciæ, Arbi, & Kersi, cæterisque Communitatibus Regni nostri Dalmatiæ salutem, & gratiam.

Quoniam pro cujusdam ardui executione negotii honorem S. D. N. Regis, ac nostram concernentes potentiam maritimam, sine qua illud perfectionem assumere non valet, oportet experiri, fidelitatibus vestris strictissime præcipiendo mandamus, quatenus mox visis præsentibus omnes Galeas, Parascernos, Brigentinos, & quodlibet aliud genus Classis, quod sit aptum bellis æquoreis, sicut etiam Mag. Vir fidelis noster dile. D. Emericus Bubel Regnorum nostrorum Dalmatiæ, & Croatiæ Banus vobis nostro Reginali verbo firmiter mandabit, armare debeatis, & sic ordinari facere, ut homines necessarios pro his Classibus armandis disponere se taliter mandare, quatenus quotiescumque habitam post præsentium notitiam ad requisitionem fidelis nostri D. Surici Bani prætexati sine aliqua mora ipsi possit cum navigiis hujusmodi armatis, & perfecte præparatis ad locum, quem idem Banus ordinabit, maritimum iter feliciter arripere. Scientes quod si quis vestrum ausu temerario præsentibus non paruerit omni cum effectu, Regiam & nostram indignationem subire, & nihilominus tales mandatorum neglectiones supplicio debitæ pœnæ corrigemus.

Datum in Visograd die 23. Mensis Aprilis A. D. 1382. 5. Indictione.

LUDOVICUS &c.

Fidelibus suis Magn. Viro Emerico Bubel Regnorum Dalmatiæ, & Croatiæ Bano, item Rectoribus, Consiliis, Communitatibus Civitatum, ac Insularum Dalmatiarum, quibus expedit, salutem & gratiam. Quia sentimus adversus Ser. Principem D. Carolum Jerusalem, & Siciliæ Regem illustrem fratrem nostrum caris-

rissimum, & ejus Regna non modicam gentium armigerarum potentiam debere hostiliter advenire; ipsumque fratrem nostrum non valemus salvo honore permittere inauditum, fidelitatem igitur vestram requirimus, eique damus in mandatis, quatenus mox habita præsentium notitia vos cum Galeis, Navigiis, & aliis exercitus necessariis adeo velitis disponere, & munire studeatis, ut dum tempus opportunum advenerit, in subsidium ipsius fratris nostri dilecti more dispendio amputato egredi, & proficisci valeamus, in quo nobis grate complaceritis.

Datum Zolii in Festo S. Pilippi, & Jacobi Apostolorum. An. D. 1382.

Copia tratta dallo Statuto della Brazza, stampato nel 1656.

Liber Quartus. De manu ponenda super habentem malam famam Cap. 58.

Die vigesima quarta Mensis Februarii 1483. Ind. 6. In pleno & generali Consilio fuerunt Consiliarii 51. & nemine ipsorum discrepante, capta fuit pars infrascripta. Quod D. Vicarius, & judices prædicti possint, & libertatem habeant ponere manus super omnes habentes malam famam, tam super Nobiles, quam etiam super omnes Populares totius Insulæ Brachiæ, & eos ponere ad torturam &c.

De eodem quoad Fures.

Die 28. Mensis Decembris 1385. Ind. 8. tempore Vicariatus D. Comuli de Petrarchis .... Congregato generali Consilio de mandato Vice Comitis more solito, voce præconia, & per sonum Campanæ, in quo Consilio fuerunt Consiliarii 51. & in ipso generali Consilio fuit ordinatum, captum, & reformatum &c.

1392. Indictione 15. die 9. Mensis Novembris, in pleno et generali Consilio Insulæ Brachiæ convocato,

ut

ut moris est, in quo Consilio fuerunt Consiliarii 57. nemine eorum discrepante, fuit data, concessa, et tributa plena auctoritas, et libertas D. Comiti cum suis Judicibus capiendi, castigandi etc.

Quod nemo possit scribere Testamentum, sive aliquam notam, nisi Cancellarius Cap. 59.

Die 24. Mensis Februarii 1415. tempore regiminis D. Petri Simonis de Bona de Ragusio, in pleno, et generali Consilio Nobilium Brachiæ captum fuit per ballotas 42. nemine discrepante etc.

Reformationum Liber secundus. De inveniendo hominem loco deficientis ad laborandum expensis dicti deficientis. Cap. 1.

Die 19. Mensis Septembris 1423. Indictione prima in tempore D. Doxæ Jacobi de Cuteis de Spalato Hon. Comitis Brachiæ. Congregato pleno & sufficienti Consilio Insulæ Brachiæ mandato D. Doxæ Jacobi de Cuteis de Spalato Hon. Comitis Brachiæ, & Suorum Iudicum in Palatio Communis ad sonum Campanæ, voceque Præconis, ut moris est, in quo Consilio fuerunt Consiliarii 55. eodem in Consilio Consiliarii quinquaginta, non obstantibus in contrarium quinque captum fuit &c.

Quod omnes de Consilio possint esse Judices Cap. 3.

1426. Ind. 4. die vero 8. Mensis Decembris. Congregato pleno, sufficienti, & generali Consilio Brachiæ mandato Spect. & Generosi Viri Dñi Joannis Baduerio Hon. Comitis Brachiæ, et suorum Iudicum Ser Matthæi qu. Ser Jacobi Michaelis in Ecclesia S. Mariæ de Nerezi, ut moris est, in quo Consilio fuerunt Consiliarii 57. in eodem Consilio propositum per præfatum D. Comitem, et suos Judices pro bono, felici statu, ac utilitate totius Insulæ Brachiæ .... Et posita parte, capta fuit per ballotas 47. non obstantibus decem in contrarium.

CA-

CAPITOLO III.

Dedizioni fatte al Re di Ungheria, di Bossina, alla Republica Veneta, e all'Re Apostolico Francesco II.

Con la conferma delle prerogative, Privilegi &c.

Nos Stephanus Tuarco Dei gratia Rassiæ, Bosnæ Maritimæque Rex.

Omnibus Christi fidelibus, tam præsentibus, quam futuris, præsentium notitiam habituris, salutem. In eo, in quo in terris Regnantium solia sunt erecta præeminens Regalis sublimitas Divini juris, & humanæ Legis auctoritatibus authenticis de Regum Reg. Principum iacentibus, non solum de Ordine Status Regni, verum etiam ex dispositione Civitatum, & Insularum proponens, & diversum exitum Reipublicæ debet disponere, & etiam providere bonæ rei, dare consultum, publicæque rei dare subsidium; magnæ virtutis nomen in æternum est sortiri. Verum si laudabile sit antiquas bonas consuetudines, & municipales leges, censerentur æqua laude, priora usitata nova jurisdictione roborare, ut fruentibus bonis legibus, consuetudinibusque approbatis Civitates, Insulæque Regnorum, valeant feliciter augere, ad universorum notitiam harum serie, volumus pervenire. Quod ad nostram accedentes præsentiam Viri Nobiles Georgius Doymi, Nixa Petrulli, & Michael Baloy Ambascatores, & Sindici de Insula Brachiæ missi per prædictam Communitatem Brachiæ, cum litteris Magnifici Viri D. Jonas Bani Macuæ, Regnorum nostrorum

Vi-

Vicarii Generalis, quas eis in persona nostræ Majestatis, nostra auctoritate in cautela infrascripta concessit, se ipsos, totamque Insulam, cum omni Populo, & districtu ipsius Insulæ Brachien. vice, & nomine præfatæ Insulæ, nobis, & nostris hæredibus de nostro corpore legitime procreatis, cum fidelitate offerentes, ut in eorum Sindicatu constat per manum Magnifici Radini Dragote Civis Sibenicensis Imperiali auctoritate Not: publici, & vere jurati Cancellarii Communitatis Brachiæ, juraverunt corporaliter, deosculando Lignum Dominicæ Crucis, nobis, & nostris hæredibus, & successoribus, & præferre homagium, fidelitatem, & perpetualiter observare, recognoscente nos pro eorum Domino naturali, nullumque Dominum alium recepisse, nec habere perpetuis temporibus præter nos, & nostros hæredes, & committentes se, ipsorumque filios, successores, & posteros, totamque Insulam, cum omni Populo ipsius, & toto ejus districtu sub tuitione, & protectione nostræ Majestatis, perpetuis temporibus, ut constat, per ipsorum Privilegia, unius tenoris confecta, alterum Idiomate litterali, alterum vero Idiomate Slavico, cum authentico ipsorum sigillo pendente, Communitatis ipsius consueto.

Qui quidem Ambasciatores, & Sindici præfatæ Insulæ nos attente rogaverunt, ut omnia Privilegia, libertates, & gratias, olim ab Illustr. Regibus ipsis colatas, præsertim a felicis recordationis D. Ludovico Rege Regni Hungariæ, fratre nostro dilecto, quod eis, eorumque hæredibus nostro Privilegio dignaremur confirmare, eosque permittere ut gratiis, libertatibus, Statutis, Reformationibus, & consuetudinibus ipsorum sicuti tempore præfati Regis D. Lodovici usi fuerunt.

Nosque attendentes fidem, & legalitatem præfatæ Communitatis, habitoque Consilio Baronum nostrorum matura deliberatione considerantes utilitatem, pro-

profictum, & statum bonum totius Regni nostri, ex bono regimine, pro quo Deo auxiliante continue laboramus, prosequi, & nancisci fidelitatibus prædictæ Communitatis Brachien. ut ipsi de virtute boni præsidentis, in pacis tranquilitate quiescant, & in facultatibus abundent, & gratulentur: volentes ut ipsa Communitas nostra Brachiæ Regalibus intentionibus exaltata in dictis Privilegis, & Gratiis confirmetur, propositum petitionibus ipsorum Sindicorum, & Ambasciatorum prædictorum ex parte totius Communitatis jam dictæ Insulæ Brachiæ, plenum mandatum habentium favorabiliter exauditi, omnia & singula Privilegia, libertates, & gratias, cæterasque litteras emanatas in favorem dictæ Insulæ, Statuta, Reformationes, & consuetudines ipsius Communitatis Brachiæ per ipsos Reges olim Hungariæ datas, præsertim per Inclitum D. Ludovicum, mediante juramento, manutactis Sacrosanctis Evangeliis, acceptamus, ratificamus, & approbamus Regia nostra auctoritate pro eisdem fidelibus nostris Communitatis Brachiæ, ipsis, eorumque hæredibus, successoribus, & posteritatibus universis, perpetuo confirmamus, ratificamus, & approbamus inviolabiliterque observare promittimus; Cameram vero Salis, & XXX. pro nostra Magistate reservantes, nullum alium Datium ipsis inferentes, nisi illud quod tempore præfati Regis Ludovici fuerit usitatum; & quod Sal nostræ Camaræ in prædicta Insula vendatur eo pretio, quo venditur in aliis Cameris nostris Dalmatiæ.

Insuper addimus, & ipsis fidelibus nostris Communitatis Brachiæ ad majorem ipsorum consolationem, de nostra gratia spetiali quatenus, ut eodem Communitas possit libere eligere sibi in Comitem unum ex nostris fidelibus, cum confirmatione tamen nostræ Majetatis. Volentes etiam omnem gratiam, per Majestatem nostram ipsis collatam, nullo modo infringere, sed perpetuo firmam, & ratam habere. Promit-

mittentes ipsos, ipsorumque Universitatem in bona pace, & quiete tenere, defendere, ac tueri, contra omnes homines volentes ipsos opprimere, viriliter, & potenter juxta posse nostrum. In quorum omnium, & rei memoriam, firmitatemque perpetuam, præsentes concessiones, & literas nostras privilegiatas pendentis, & authentici sigilli nostri duplici munimine roborari.

Dat: in Aula nostra Regali Gotestræ per manum Thomæ de Lusaæ Aulæ præfatæ V. Cancellarii dilecti, & fidelis, præsentibus Magnificis, & Egregiis Viris D. D. Comitibus Barissa Comite, Stipoe Harvatone Comite, Paulo Radini, Triphone de Cattaro Aulæ nostræ Protovestiario, Vuladone Vojvoda, Uhoja Comite, Pribeo Masnorcich Bubano, Biliaco Sencovich, & Sladiuhio Masnovich nostro Pincerna, nostris fidelibus, & dilectis sub Anno Domini: 1390. Ind. XIII. die 22. Mensis Julii.

L. S. *Francesco Minalli Cancellier della Brazza ha d' altra fida mano fatta copiare d' altra simile autentica esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto e sigillato.*

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod: Pub. ha fatto copiare da fida mano dal Libro de' Privilegj a stampa, sottoscritto, e sigillato.*

VLADISLAVUS DEI GRATIA.
Hungariæ, Jerusalem, Siciliæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Ramæ, Serviæ Galitiæ, Lodomiriæ, Romaniæ, Bulgariæque Rex; Provintiæ, & Folcaquerii, ac Pedemontis Comes.

Universis presentes Litteras inspecturis tam præsentibus quam futuris.

Petitiones supplices nostrorum fidelium libenter admittimus, & cum expedit ad exauditionis gratiam

perducere libenti animo procuramus, ut nostra benignitas magis clareat, & ad rei gestæ cautelam robur abbundantior accedat.

Sane pro parte Mixæ de Petrullo, & Michaelis da Baloe Nuntiorum, & Ambasciatorum ad nos trasmissorum per parte Communitatis, Universitatis, & hominum Insulæ Brachiæ nostrorum fidelium fuit Majestati nostræ humiliter supplicatum; ut cum antiqui Reges Hungariæ, & præsertim b. m. Rex Ludovicus concesserint, & fecerint eisdem Communitati, Universitati, & hominibus Insulæ Brachiæ certa privilegia, libertates, & gratias in favorem dictæ Insulæ, Statuta, Reformationes, & Consuetudines prout in Libris ipsorum Regum, & dicti Ludovici plenius continetur; & subsequenter bonæ memoriæ Stephanus Tuarko Rasciæ, Bosnæ, & Maritimæ Rex tum dicta privilegia, gratias, & libertates, ac Statuta, Reformationes, & consuetudines per suas patentes litteras duxerit confirmandas, & addiderit, atque concesserit potestatem, & licentiam eligendi eis Comitem cum confirmatione tamen Regiæ Majestatis; & deinde Illustris. Princeps Stephanus Dabissa dictorum Rasciæ, Bosnæ, & Maritimæ Rex post scilicet mortem dicti Regis Stephani Tuarko prædictas libertates, gratias, & privilegia, Statuta, Reformationes, & Consuetudines, ac potestatem electionis dictorum Comitum per suas patentes litteras ratificaverit, & acceptaverit; posmodum vero Vir Mag: Hervoja summus Vojvoda Bosnensis, noster in Regno nostro Hungariæ, & aliis Regnis sibi annexis Vicarius generalis jam dicta omnia per suas literas confirmaverit; postremoque Vir Mag: Aloysius de Aldemarisco de Neapoli Miles Regni nostri Siciliæ, Marescialus, ac Capitaneus Galearum nostrarum, nosterque in dictis Regnis Vicarius generalis prædicta omnia, & singula per evidentes litteras acceptaverit, & duxerit confirmanda.

Pro,

Propterea ad majorem cautelam dignaremur prælatas gratias, libertates, privilegia, Statuta, Reformationes, & consuetudines, ac litteras prædictas exinde subsecutas, & potestatem, & electiones Comitum prædictorum per nostras litteras, patentes confirmare.

Nos autem devotis supplicationibus prædictorum præfatas gratias, libertates, privilegia, Statuta, Reformationes, & consuetudines eisdem Communitati, & Hominibus præfatæ Insulæ Brachiæ, ut prædicitur, factas, & facta, ac etiam confirmatas, & potestatem etiam electionis dictorum Comitum, qui sunt utique fideles nostri, cum confirmatione tamen nostra juxta prædictorum omnium litterarum tenore, & continentias harum seriarum de certa nostra Sententia, ac cum consensu prædictorum .... Magnatum, & Baronum dicti Regni nostri Hungariæ nobis adstantium confirmamus, ratificamus, & approbamus, nostroque confirmationis, ratificationis, & approbationis munimine roboramus, itaque quod nullum diminutionis, vel infractus incomodum pertimescant.

In cujus rei testimonium præsentes Litteras exinde fieri, & magno nossro pendenti sigillo jussimus communiri.

Datum Jadræ per Antonium de Poma Secretarium familiarem, & fidelem nostrum dilectum. Anno Domini 1403. die 14. Mensis Augusti Indictione 11. Regnorum nostrorum Anno 17.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod: Pub: ha fatto copiare da fida mano d'altra simile esibitami dal Sig. Don Andrea Ciccarelli, sottoscritto e sigillato.*

Leges, & Privilegia, Gratiæ, & Indulta Ducalia Serñi Dominii Pro Communitate Brachiæ.

IN CHRISTI NOMINE. AMEN.

THOMAS MOCENIGO DEI GRATIA DUX. VENETIARUM &c.

UNiversis, & singulis, tam amicis, quam fidelibus, & tam præsentibus, quam futuris, ad quos præsentes nostræ advenerint, pateat evidenter. Quod comparentibus ad præsentiam nostram prudentibus, & circumspectis Viris Michael Crancovich, Cipriano Carini Oratoribus commendabilium, & spectabilium fidelium nostrorum, Comitis, Judicum, Consilii, & Universitatis Insulæ nostræ Brachiæ quædam eorum Capitula reverenter Dominio Nostro porrigendo, & præsentando, quæ acceptari, & concedi per Dominationem nostram supplicabant. Nos dispositi contra eos benignitatem ostendere gratiose, habita debita consideratione, super inde respondere ad ipsa Capitula, prout ad quodlibet eorum infra declarabitur, & continetur distincte, & primo ad primum Capitulum, cujus effectus talis est.

Che si degni Vostra Eccellenza di mantener noi, e l' Isola Nostra nello stato, nel qual ne havete trovato, senza farne alcuna novità.

Respondetur. Quod fiat sicut in dicto Capitolo continetur.

Item ad Capitulum hujus continentiæ.

Che ve degnaste di confermar, & approbare li nostri Statuti, & Reformazioni, & consuetudine, & usanze.

Concessimus prout petitur.

Ad Capitulum hujus effectus.

Che ve degnaste di concedere, e far grazia, che pos-

possiamo elleger il Conte con Salario usado, uno di Venezia, o d' altri luoghi sottoposti al vostro Dominio dalli vostri fedeli.

Concessimus, quod fiat, ut in dicto Capitulo continetur ad beneplacitum nostri Dominii.

Ad Capitulum vero.

Che ve degnaste di concederne, e far grazia che siamo trattadi dentro di Venezia, e fuori di Venezia in altre vostre Terre, e luoghi, in modo come sono trattadi gli altri Dalmatini sottoposti al vostro Dominio in atto di Mercanzie, & in altre cose.

Responsionem dedimus, quod fiat sicut petunt.

Similiter & ad Capitulum hujus continentiæ.

Che ve degnaste di concederne se alcuno domestico, ovver forastiero, havesse alcuno Mobile, over Stabile, il qual dicesse, che di ragion partien a lui, che prima, che la lite di quello non sia finida per la Corte, ovvero Giudizio di Brazza, che altrove non fosse aldido, nè conosciuto.

Responsionem facimus, quod fiat prout petitur.

Ad Capitulum autem continentiæ hujusmodi.

Che ve degnè di concederne, che fuor d' altri Dalmatini Isolani, non siano aggravati di lavoro, nè di servizio, con pagamento, nè senza, nè per tempo di Pace, nè di Guerra.

Respondetur, quod fiat eos benigne tractari, sicuti alios nostros fideles Dalmatinos.

Ad Capitulum vero effectus hujus.

Che ve degnè di concederne, che dello centenar di Sale, lo quale si ha vendere per gli Officiali del Trentesimo di Brazza, & non più, comprandolo dalli luoghi sottoposti a Voi, che di quello non si habbi da pagar per la tratta, se non secondo l' usanza nostra antiqua, Ducati cinque d' Oro, perchè quell' è limitato di vender, & non più per l' uso delle persone di Brazza, & non per altri fuori.

Responsionem fecimus, quod habita consideratione

ad bonam fidelitatem dictorum nostrorum fidelium, qui nollent causare fractionem nostrorum ordinum, præsertim cum tanto damno nostri Dominii, quantum sequi possent, si faceremus eisdem concessionem prædictam.

Mandamus eos tractari, & expediri in facto Salis, secundum ordines nostros, & prout facimus alios nostros fideles Dalmatinos.

Ad Capitulum insuper.

Che ve degnè di concederne, che non habbiamo a pagar d' una mercanzia se non uno trentesimo, comprandola dalle Terre, e luoghi subgiugadi al vostro Dominio, & pagando in quelle.

Responsionem facimus, quod ipsos tractabimus, & tractari mandabimus, prout alios fideles nostros Dalmatinos.

Ad Capitulum vero istius continentiæ.

Che li nostri inimici, li quali ne son tegnudi in sangue, & in havere, che non siano permettudi a venire, nè habitare in Isola contro il nostro volere.

Concessimus, quod fiat ad beneplacitum nostri Dominii sicut in dicto Capitulo continetur.

Ad Capitulum autem tenoris hujusmodi.

Che ve degnè di concederne, che possiamo trar della biada, comprandola per uso nostro, di cadauna Terra, e luogo di Dalmazia, sottoposti a Voi.

Respondimus, quod fiat prout in dicto Capitulo continetur.

Ad Capitulum etiam hujus tenoris.

Che ve degnè di concederne li dannari del Trentesimo di questo Anno, per rinovazione, & acconciamento del Palazzo, che in quello possi habitar il Conte senza sinistro.

Responsionem facimus quod fiat prout petunt.

Cæterum ad Capitulum.

Che ve degnè di far grazia se alcuno nostro inimico, e malfattor antiquo, & ne dannizassero di nuo-

nuovo, che gli altri vostri sudditi di Dalmazia, requisiti per noi, nè debbian soccorrere, & ajutar.

Respondimus, quod si occurrerit adversus dictam nostram fidelem Communitatem, quicquid per aliquem fieri, vel attentari, debeant habere recursum ad Rectores nostros Dalmatiæ, & ad Capitaneum nostrum Generalem Culphi; nam eis dedimus in mandatis, quod tractarent eos favorabiliter, & provideant ad bonum, & conservationem eorum, cum honore nostri Dominii, prout facient, & observabunt de aliis nostris fidelibus Dalmatinis.

Ad Capitulum autem infra elatum.

Che ve degnè di levar il sequestro fatto per Magnif. Capitan Pietro Loredan de Duc. 24. d'Oro, i quali sono del Trentesimo dell' Anno passato, avanti che la Vostra Eccellenza havesse ligada, delli quali buona parte è consumata in servitii, e destri della nostra povera Communitade nelli bisogni suoi.

Concessimus quod fiat ut petitur.

Dicti insuper Ambasciatores nominibus præfatorum nostrorum fidelium Comitis, Judicum, Consilii, & Universitatis Insulæ nostræ Brachiæ, & successorum suorum præstiterunt solemniter fidelitatis debitum juramentum. In præmissorum autem fidem, & evidentiam pleniorem præsens Privilegium fieri jussimus, & nostra Ducali Bulla pendenti plumbea muniri.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 22. Mensis Octobris. Ind. XIV. 1420.

L. S. Francesco Minalli Cancellier della Brazza ha d' altra fida mano fatta copiare d' altra simile Authentica, essistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano dal Libro de Privilegi a stampa, sottoscritto, e sigillato.

SERENISSIMO PRINCIPI, EJUSQUE PIO, ET EXCELL. COLLEGIO.

LA fedelissima Communità Vostra della Brazza in ogni tempo ha sempre dimostrato la prontezza per la sua ardentissima fede in le cose sono stati utili, & profette al stato di Vostra Serenità, nè da questo Offizio sono mai per mancare; Immo di continuo con animo ardentissimo invigilando, come potriano dimostrare la sua fedeltà, & devotione qual sempre hanno portato, & portano verso questo Eccellentissimo Senato, come son certi al presente, e noto alla sublimità Vostra, che per quella fu richiesto solo un terzo di Galea, & loro chiesero, che li fosse data una Galea la qual per la sublimità Vostra ci fu concessa, & quella con ogni prontezza voler armar, & andar alla servitù di quella, & perchè altre volte del 1420. la Communità Vostra fedelissima della Brazza suplicò, che alcuni Capitoli all' hora presentati a piedi di Vostra Serenità, per la benignità di quella li fosse concessi, & confirmati, come appar per sue Lettere, e da poi dal 1443. secondo la esigenza di tempo della fedelissima Communità produsse altri Capitoli concernenti varj, & diversi suoi ordini, quali medesimamente per grazia di Sua Serenità similmente li furono concessi, & tra gli altri, ch' essa Communità con il suo Conseglio potesse ellezer, & crear Nobili del detto suo Conseglio, giusta le loro antique consuetudini, & usanze, & perchè le dette concession sono state fatte, & concesse per la Serenità Vostra, senza l' auttorità de' suoi Eccellentissimi Consigli, de quà, che sopra essi suoi Privilegi, & concession, & sopra l' osservanza de quelli gli vien mosso qualche volta dificoltà, per li Magnifici Rettori, quali recusano

osser-

osservarli sotto pretesto, che non sono passadi per li Consigli. Cosa, che è certo di grandissimo disturbo ad essa Vostra fedelissima Communità, & contra la mente di Vostra Serenità. Però si supplica, che quella sia contenta di volerli confirmar detti loro Privilegi, & concessioni, cum omnibus secutis, con l'auttorità del suo Eccellentissimo Senato; acciocchè quelli inviolabilmente, & senza alcuna tergiversazione gli siano observati giusta la mente, & voler di Vostra Serenità, alli piedi della quale humilmente come humilissimi servi si raccomandiamo.

Reperitur in filza Partium Consigli Rogatorum, & expedita, & confirmata per Consiglium Rogatorum sub die 7. Aprilis 1538.

L. S. Francesco Minalli Cancellier della Brazza ha d' altra fida mano fatto copiare d' altra simile Authentica, esistente appresso il Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano dal Libro de' Privilegi a stampa sottoscritto, e sigillato.

Copia tratta dal Libro de' Privilegi a stampa a Carte Num. 90.

1538. *Die 7. Aprilis in Rogatis.*

E' Venuto alla presenza Nostra un Ambasciatore della fedelissima Communità della Brazza, & ha umilmente suplicato, ch' essendoli stà del 1420., e poi del 1443. per la Signoria Nostra concessi alcuni Capitoli, che allora richiesero, vogliamo esser contenti confirmarglieli con l' auttorità di questo Consiglio: Perciocchè alle fiate li Rettori, che di tempo in tempo vanno in detto luogo, li giungono qualche dificoltà in l' osservanzia di qualcheduno di essi

con

con dire non esser stà fatti con Consiglio alcuno, onde essendo conveniente esaudir l'onesta dimanda di detti fidelissimi nostri, avendo visti quelli giusti, e ragionevoli.

L'anderà Parte, che li detti Capitoli del 1420., e del 1443. concessi per la Signoria Nostra alla predetta fidelissima Communità della Brazza siano con l'auttorità di questo Consiglio confirmati, & approbati, & di questo sia scritto Lettere al Conte della Brazza, & Successori per la osservanzia sua.

Aloysius Zambertus Curiæ Majoris Notarius exemp.

L. S. Fransesco Minalli Cancell. della Brazza ha d' altra fida mano fatta copiare d' altra simile autentica, esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi incontrato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Gio: Battista Jvellio Nod. Pub. ho fatta copiare dallo stampato Libro de' Privilegi, sottoscritto, e sigillato.

MARCUS ANTONIUS MEMO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

UNiversis, et singulis Rectoribus, et Rappresentantibus Nostris quibuscumque, et præsertim Comiti Brachiæ, Provisoribus super Sale, Provisoribus super lignis, eorumque ministris, præsentibus, et futuris, ad quos hæ nostræ prevenerint, et earum executio spectat, seu spectare poterit; significamus hodie in Consilio Nostro Rogatorum captum fuisse partem tenoris infrascripti; Videlicet.

Che sopra l'istanza della Sp. Communità, e Popolo fedelissimo della Brazza, rappresentante alla Signoria Nostra dagli Ambasciatori Antonio Mladineo per parte di essa Communità, et Giacomo Mechiavich per parte del Popolo di quell' Isola unitamente,

come

come nella supplicazione, e Capitoli, sopra quali si sono intese le risposte hora lette; sia per auttorità di questo Consiglio, et per conveniente consolazione di quei fedelissimi sudditi deliberato, et concesso.

Omissis.

Et per maggiore confermazione della pubblica benignità verso quei divoti, e fidelissimi sudditi con l' auttorità di questo Conseglio sia terminato, e dichiarito, che tutti li Privilegi, indulti, et Grazie per avanti concesse in diversi tempi da Noi, et Proveditori Nostri Generali a quella fedelissima Communità le siano benignamente confirmati, et inviolabilmente osservati, dovendo l' esecuzione di essi, et del contenuto di sopra rimaner espressamente commessa così a quel Pubblico Rappresentante Nostro, et suoi Successori, come alli Magistrati dell' Offizio del Sal, dell' Offizio delle Legne, et a cadaun altro a chi spetta, per la dovuta, et inviolabil osservanza di questa publica deliberazione.

Quare auctoritate supra dicti Consilii mandamus vobis, ut supra scriptam Partem observatis, et omnibus inviolabiliter observari, ubi opus fuerit registrari, præsentantique restitui faciatis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XII. Mensis Maii. Ind. VIII. 1615.

L. S. Andreas Suriano Secretarius.

Francesco Minalli Cancellier della Brazza ha d' altra fida mano fatta copiare d' altra simile autentica esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano dal Libro de' Privilegi a stampa sottoscritto, e sigillato.

1669.

1669. 24. Agosto in Pregadi.

Al Proveditor General in Dalmazia, & Albania.

Da 31. del caduto sono le vostre distinte informazioni portateci sopra scrittura presentata alla Signoria Nostra li 3. del medesimo per nome della fedelissima Communità della Brazza. Rappresenta la vostra virtù nelle stesse li motivi, da quali siete stato indotto a divenire contro li Nobili di essa all' intimazione del Mandato, astretto massime dall' urgenza di accellerare i lavori alle fortificazioni di Spalato, nella qual opera benchè concorsi detti Nobili, non erano (come ben dichiariva il mandato stesso) per rimaner pregiudicati i loro antichi privilegi, per la conservazione de' quali portano nella Scrittura sopraccennata i proprj devoti ricorsi. Come però quell' amatissima Communità a gara dell' altre della Provincia ha sempre contribuiti vivi testimonj, di fede, e rassegnazione dimostrata anco posteriormente, come apparisce d' attestati del precessore vostro Cornaro; così rimanendo impresse nella Publica memoria le sue benemerenze, conosce ben conveniente il Senato, anzi è sua risoluta intenzione, che illeso, et innalterabile goda essa il possesso dell' immunità concessegli in grata retribuzione del merito della sua volontaria dedizione; ben certi noi di ricevere anco per l' avvenire dalla medesima nell' occorrenza del Pubblico servizio comprobazioni sempre maggiori della sua divozione sviscerata con impieghi corrispondenti, e con sicurezza ella dall' altro canto di goder uniti all' intiera preservazione de' suddetti suoi privilegi, e giudizj in ogni tempo gli atti della Publica Munificenza, et affetto. Et le presenti sarete, che siano registrate ove

oc-

occorresse per lume a successori vostri, e nella Cancellaria della Brazza a consolazione della stessa prediletta Communità.

Gio: Niara Nodaro Ducal.

MATTIA RUCKAVINA.

Signore di Bojnograd, Cavalier dell' insigne Ordine del merito Militare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al servigio di Sua Maestà I. R. Apostolica, e Comandante un Corpo di Armata di Sua Cess. Maestà.

Non potendo Sua Maestà Imp. Reale Apostolica dispensarsi dal prendere le più efficaci misure per assicurare nell' attuale disorganizzazione delle Provincie Venete la tranquillità de' propri Sudditi; e desiderando perciò preservar la Dalmazia da tristi effetti di un totale sconvoglimento, che ha fatto altrove sì funesti progressi, ha la suddetta Maestà Sua ordinato alle sue Truppe di avanzare in questa Provinzia, sì per mantenervi il buon Ordine, come per conservarvi i propri antichi diritti incontrastabili.

Gli Abitanti della Dalmazia, che per l' ingresso delle Truppe Regie Imperiali vengono ad essere garantiti nella loro quiete interna, sapranno apprezzar certamente le viste benefiche di Sua Maestà, e corrispondere ad essa con una condotta docile, e riconoscente, mediante la quale tutti e ciascheduno otteranno per parte delle Truppe suddette la più special protezione nell'uso inviolato di tutti i loro Possessi, Diritti, ed Immunità.

Quindi è, che Noi speriamo vivamente, che non vi sarà alcuno sì poco istrutto ne' propri doveri, o sì poco illuminato ne' propri veri interessi, che vo-

voglia con una condotta meno analoga a tali principj esporsi ai castighi, che irremissibilmente, e sul fatto incorrerebbe chiunque mancasse in qualunque siasi modo alla dovuta subordinazione, e che invitiamo in nome di Sua Maestà Imp. Reale Apostolica nella maniera la più efficace, e colla maggior fiducia tutt' i Giudici, Magistrati, Capi di famiglia, come pure esortiamo tutt' i Vescovi, Parrochi, Sacerdoti Secolari, e Regolari, e tutte le Persone, che per qualsisia uffizio o dignità civile o ecclesiastica hanno gente loro subordinata o affidata alla loro cura (nel tempo istesso che in nome della pred. Maestà Sua promettiamo loro la più speciale protezione) le invitiamo, ed esortiamo a far sì, mediante la loro vigilanza ed attività, che niuno presti orecchio agl' inviti insidiosi de' malintenzionati, che non hanno poi altro fine, che la devastazione delle proprietà, ed un totale sconvoglimento, e che ognuno si faccia un pregio di cooperare per quanto gli spetta al mantenimento del buon ordine; cosicchè tutti gli Abitanti di questa Provincia ne vengano a meritare gli effetti della beneficenza della suddetta Maestà Sua.

Dato dal mio Quartier-Generale il dì 24. Giugno 1797.

Mattia Ruckavina Ces. Reg. General Maggiore.

Adi 10. Luglio 1797. Brazza Castel Pucischie.

Per comando, e commissione dell' Illmo Sig. Andrea Barone di Matoniz Cavaliere dell' Ordine Militare di Maria Teresa, e Capitanio Imperiale e Reale del Corpo del Genio, spedito in questa Isola da Sua Ecc. Generale Maggiore Mattia Rukavina a prendere il possesso di essa a nome di Sua Cess. Reale Apostolica Maestà FRANCESCO SECONDO, è stato publicato in jeri, che fu Domenica, da me infrascritto

dal

dal Pulpito al radunato Popolo dopo il Rosario e innanzi la Benedizione del Ss. Sacramento il presente venerato Manifesto; ed oggi per il comando predetto fu ripubblicato dal Pulpito pure dal M. R. Sig. Don Giuseppe Luchinovich alla presenza del suddetto Illmo Sig. Barone, e del radunato Popolo, a cui dopo il canto del Te Deum laudamus, e dopo avere offerte le preci all' Altissimo esposto all' adorazione per il nostro amorevole Sovrano, il detto Sig. Barone dinnanzi la Parrochiale Chiesa espose i sentimenti del manifesto medesimo, promettendo a tutti e a cadauno la manutenzione della Cattolica Religione, dei Diritti, Privilegi, ed Immunità, delle proprietà, l' amministrazione della Giustizia, della paterna reggenza &c. e tutti dimostratisi contenti proruppero in festive acclamazioni: *Evviva il nostro Sovrano Francesco Secondo*; Ed io fui commissionato a fare la presente giurata fede, affiggere la Copia del presente manifesto tradotto e stampato in Illirico in Chiesa, e questo conservare fra le Carte Parrochiali ad futuram rei memoriam.

Don Andrea Ciccarelli Parroco, e Rettore m. p.

Petizione dei Nunzi della Communità Brazzana.

Eccelsa Cesarea Regia Aulica Commissione.

L' Isola della Brazza una delle più belle e ricche che vi sia sull' Adriatico, che gira nella sua circonferenza settanta due miglia, abitata da circa dodeci milla persone, disperse in diciotto Terre, Castelli, e Villaggi con moltiplici Porti vasti, e sicuri, che mediante un grosso numero di Vascelli di gran portata forma un vivo Commercio col Ponente, coll' Arcipelago, col Mediteraneo, e col Mar Nero, e col mezzo di un indeffinito numero di Bastimenti di medio-

diocre portata traffica con tutta la costa dell' Adriatico, dell' Albania, e del Levante ex Veneto, ed Ottomano, fertilissima ne' suoi prodotti, di Vino, Oglio, Formaglio, Lane, Animali, Cere, Miele, Fichi, Marasche, e che anche ne' tempi più rimoti formava non ignobile parte dell' Illirio: popolata dalle Famiglie Nobili, che nelle distruzioni di Salona, e di Epezio ivi trovarono il proprio asilo, e la propria sicurezza, formando una Nobile Comunità, che per fede, zelo, e direzione verso i Sovrani, a cui di tempo in tempo fu soggetta, venne decorata da più speciosi Privilegi a vicenda da rispettivi Sovrani mantenuti, ed ampliati; si rassegna anch' Essa col mezzo de' suoi Nunzj Deputati, scortati dall' annesse parti del proprio Magnifico Consiglio Nobile, e relative Credenziali, dinnanzi l' Eccelsa Cesarea Regia Aulica Commissione per l' Istria, Dalmazia, ed Albania, che rappresenta l' attuale adorato suo Sovrano Francesco Secondo Imperatore, e Re, supplicando, che alla stessa sia concesso ciò, che cogl' infrascritti Capitoli implora.

I. Che tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e Possessi, com'erano per l' adietro, e quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta ai Re d'Ungaria, e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' ex Aristocrazia Veneta, e che la Magnifica Communità della Brazza continui ad esser considerata come tutte l' altre Communità Nobili di questo Regno.

II. Che siano confermati i suoi Statuti Municipali, stabiliti prima, e dopo che detta Isola passasse sotto l' ex Veneto Dominio.

III. Che siano confermati i Privilegi dell' Isola, e la libertà di provvedersi, ed estraer Biade, ed altri generi di prima necessità da qualunque Luogo del Continente senza alcuna spesa, ed aggravio.

IV.

IV. Che sia confermato il Privilegio di estraer i prodotti delle proprie Entrate per conto e rischio proprio senza pagamento di Dazio, o di altra Regalia.

V. Che rimasta l'Isola affatto spoglia di boschi con sommo incomodo, e danno degli Abitanti, e dissipamento delle numerose Mandre di Animali minuti, e grossi, sia confermata la proibizione dell'escavo de Zocchi per sempre, e sospeso il taglio, ed estrazione della Legna per dieci Anni o più, o meno, secondo che paresse all'Eccelsa Aulica Commissione, salvo il potersi svegrare li Terreni speciali per ridurli a coltura.

VI. Infettata l'Isola dal grandioso numero di Malviventi, e Banditi per Omicidj, Assassinj, e Furti tanto di persone Terriere, che di Forestieri, sia proveduto col loro fermo o allontanamento dall'Isola, affine non vengano moltiplicati i delitti coll'esempio di veder impuniti fino ad ora i tanti anco sediziosi Malviventi, Omicidiarj, e Ladri.

VII. Girando l'Isola nella sua estesa circonferenza settanta due miglia, e dispersi gli Abitanti in diciotto Terre, Castelli, e Villaggi, colla distanza di quattro, sei, dieci, venti, e sino trenta miglia l'un' dall'altro, ed essendo stato a comodo di essi Abitanti fissata la Ressidenza della Local Superiorità in Nerezi, Terra centrale dell'Isola stessa, dove esistono il Pubblico Palazzo, l'Archivio, e la Cancellaria, Sala delle pubbliche riduzioni, le Carceri, ed il Quartiere, sia confermata la Ressidenza di essa Superiorità pro tempore in detto Luogo di Nerezi, affine tutti gli Abitanti possino con minor aggravio, ed incomodo esercitar l'uso delle loro ragioni, e godere gli effetti di Giustizia.

VIII. Che l'estorsione immaginata di alcuni ex Veneti Rappresentanti di esigere soldi quattro da Terrieri, e soldi otto da Forestieri, e così soldi due, e sol-

di quattro respettivamente da Cancellieri per ogni Barilla di Vino abolita con decisione in contradittorio Giudizio tra il Rappresentante, ed i Capi di questa Magnifica Communità dal fu Eccmo Proveditor General Cavalier Girolamo Grimani Giudice delegato con Ducal 5. Decembre 1676. relative ad altre 11. Maggio 1615. e Lettere Generalizie 11. Ottobre 1656. sia totalmente abolita, giacchè alcuni ex-Veneti Rappresentanti nonostante le decisioni sopraddette da taluni coll'oggetto di non dar motivi a reclami li esigevano in minut'ssime misure.

IX. Che attrovandosi nell' Isola varj Luoghi, malamente intitolati Eremi, senza instituzione, nè regola, invasi da alcuni Preti Forestieri, resi potenti coll'occupazione dei Beni Communi, e Communali, il ritratto de' quali serve al puro giro di loro particolari Mercantili negozj di Patenti, Vascelli, Case, e Botteghe fuori dell'Isola contro le decisioni stesse dell' ex-Veneto Governo, e mancando totalmente all'Isola i mezzi d' instituire, ed incrementare la buona educazione della Gioventù, siano coll'abolizione di detti mal intitolati Eremi, convertite quelle rendite all' utile, e necessario mezzo di educare un egual numero di Gioventù si del Corpo Nobile, come del Popolo nei Colleggi stabiliti negli Stati di Sua Maestà Cesarea, a ragguaglio delle rendite stesse da esser amministrate da chi, e come fosse creduto dalla prudenza, e giustizia dell'Eccelsa Aulica Commissione.

X. Essendo tenuti i Camarlenghi pro tempore di render conto della loro amministrazione ai Spettabili Sig. Difensori della Magnifica Communità, siano obbligati i Camarlenghi stessi passati, e venturi a farlo a tenor delle Leggi Municipali voluto.

XI. Che nè i Cancellieri, nè i Coadiutori siino dell'Isola, nè abbino relazione di parentela nell'Isola stessa, e che non sia stato Cancelliere, nè Coadiutore altre volte nella sopraddetta Isola.

XII.

XII. Che sia confermata all'Isola la grazia dei Sali nelle misure, e forme da essa godute sotto l'ex-Veneto Governo.

XIII. Che per agevolar il Commercio, e la Navigazione, che sono le principali sorgenti della sussistenza, e ben esser dell'Isola, e per apportare i minori possibili aggravj agli Abitanti, sopraffatti per lo più dall'avidità, e mala fede degli Abocatori, siano concessi alla Communità, che si offre di pagare il dieci per cento di più di quello, che dal calcolo di un decennio sarà per risultare, che pagavano in Cassa Pubblica, e ciò per anni venti, e con tutte quelle pieggiarie, e depositi, che fossero prescritti, a cautela del Sovrano Regio interesse.

XIV. Che essendosi sempre nell'Isola pagato il solo XXXmo; sebben nelle polizze d'Incanto apparissero affittati agli Abbocatori anche gli Aggiunti, non sia neppur l'Isola stessa aggravata di Maggior Dazio del XXXmo, pronta di accettare in se essi Dazj, come ricerca nel Capitolo XIII. sopraddetto.

Copiam hanc cum Originali producto a Nobilibus Dominis Rados Antonio de Comitibus, Michieli Vitturi, & Joanne Pietro Martinis Marchi Nuntiis Deputatis Brachiæ in hac Cesarea Regia Registratura Aulica in omnibus, & per omnia consimilem esse fuisse testor.

Jaderæ die 12. Februarii 1796.

Joannes Baptista Comes de Thurn &c.

Es. Reg. Secretarius, & Director.

L. S. *Giorgio Maria Boxich Ministro Pretorio &c. di Spalato ha fatto copiare d' altra simile autentica, ha incontrato, sottoscritto, e sigillato.*

Per Sua Maestà Cesarea Re di Ungaria, e della Dalmazia &c.

Niccolò Barozzi Co. Cap. di Spalato, e sua Giurisdizione &c.

A qualunque attestiamo essere la retroscritta firma,

e sottoscrizione di Dño Giorgio Maria Boxich Ministro Nostro Pretorio, e però degno quì, ed ovunque di piena credenza. In quorum &c.

Spalato 14. Marzo 1798.

Niccolò Barozzi per Sua Maestà Cess. Reg. Co. Cap.
Alessandro Candido de Leva Canc. Pret.

N: 3033. Risposta

Eccellentisimo Commissario.

Alli Signori Nunzj Deputati dalla Brazza.

Sopra la loro rimostrazione stata presentata il di 27. decorso Gennajo questa Cesarea Regia Aulica Commissione trova giusto di rescrivere.

Ad I. Che Sua Maestà Imperatore, e Re nostro clementissimo Sovrano garantisce tutt' i nuovi Sudditi ne' diritti, e Possessi, che godevano sotto l' ex Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia, senza rimontare a quelli che poteva avere l' Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungaria, e Bossina.

Ad II. Vengono i Signori Nunzj rimessi alla risposta data ad primum.

Ad III. Il Petito tende a distruggere i Dazj esistenti sul Continente; si accorda però agli Abitanti della Brazza di poter per solo loro uso estraere liberamente le Biade dalla Città di Spalato.

Ad IV. Si aderisce al Petito, con questo però, che salve restino le discipline connotate nel Capitolare a stampa.

Ad V. Si conferma la proibizione dell' escavo de Zocchi, ma il taglio, ed estrazione della Legna potrebbe recare un grandissimo incomodo a quelle Popolazioni; poichè vietandosi il taglio genericamente proposto dai Sig. Deputati, e senza individuare un pe-

peculiare provedimento all' indispensabile interno bisogno, non si farebbe altro che constringere gli Abitanti a provedersi di tale necessario requisito fuori dell' Isola con sommo dispendio; o anche sull'Isola a prezzi alterati, qualora i Proprietarj, riservandosi di poter svegrare i Terreni speciali per ridurli a coltura, formassero un' indebito mercimonio colla Legna di loro proprietà a peso di quella Popolazione; potranno quindi i Sig. Deputati rivogliersi col mezzo della Cess. Reg. Superiorità Locale al Cess. Reg. Governo in Provincia, esponendo l' affare con tutt' i punti di vista.

Ad VI. I malviventi dovranno immediatamente denunciarsi alla Ces. Reg. provisoria Superiorità Locale, affinchè la medesima proceda a tenore delle Circolari appositamente ora emanate sul proposito, coll' eseguire i nuovi provvedimenti stabiliti da questo Governo.

Ad VII. Viene coll' Editto di Organizazione fissata la Ressidenza della Superiorità Locale in Nerezi.

Ad VIII. Trattandosi di un' oggetto di solo Sovrano Diritto e che deve interessar la paterna cura di Sua Maestà, verrà il medesimo preso in dovuta considerazione a vantaggio di quella Popolazione.

Ad IX. Non essendo questo un'affare del momento, viene riservata la definizione del medesimo al miglior tempo, intanto si rintracieranno gli opportuni dati, e lumi per farne a suo tempo un uso salutare.

Ad X. Per quanto consta a quest'Aulica Commissione, l' inspezione de' Camarlenghi era quella di esigere i Salarj pell' ex-Veneto Rappresentante, di amministrare le rendite de Dazj, Pesci, e Pietre, non che di raccogliere le condanne, e Limitazioni per la Cassa del fu Consiglio di X. oggetti che non sembrano interessare la Magnifica Communità. Se ciò nonostante quella potesse provare un positivo inte-

resse nell' implorato rendimento de' conti, le sarà libero di rivogliersi al Ces. Reg. Governo, e non già a questa Ces. Reg. Aulica Commissione.

Ad XI. Sua Maestà, che si compiace di salariare i suoi Officianti, si riserva pure il Diritto di nominarli indistintamente.

Ad XII. Vengono i Signori Nunzj rimessi alla risposta data ad Petitum primum.

Ad XIII. Presentemente non è il caso di prendervi alcuna deliberazione, però a suo tempo saranno esposti li Dazj al Pubblico Incanto, si prenderanno in dovuta considerazione le offerte, che allora fosse essa Communità per fare.

Ad XIV. Non ha luogo la ricerca, garantindo il Sovrano i Sudditi nel loro possessorio, e garantindo se stesso in quelle azioni, e diritti, che aveva sino al momento del suo deperimento l'ex-Veneto Principe, trasfusi in se medesimo.

Il che viene ai Sig. Deputati intimato per notizia, & direzione.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798.

Rajmondo Conte di Thurn.

Ad Mandatum Excellentissimi Dñi Dñi Commissarii Aulici proprium.

Giambattista Conte di Thurn Segretario.

Niccolò Barozzi per Sua Maestà Ces. Re di Ungaria, e della Dalmazia Co: Cap: di Spalato, e Sua Giurisdizione.

A qualunque attestiamo essere la presente Copia estratta dall' originale, ed incontrata dal sottoscritto Nostro Ministro, e perciò quì, ed ovunque degna di piena credenza. In quorum.

Spalato. 13. Marzo 1798.

Niccolò Barozzi per Sua M. Ces. Reg. Co: Capitanio.

L. S. Giorgio Maria Boxich Ministro Pretorio.

Co-

Copia d' Indorsato, sive Decreto dell'Ecc. Ces. Reg. Aulica Commissione per l' Istria, Dalmazia, ed Albania annotata al Memoriale delli Nob: Sig. Co: Gio: Pietro Martinis Marchi, e Rados Antonio Michieli Vitturi Nunzj, segnato Nu: 3328. presentato li 14. Febbraro 1798.

DA restituirsi; accordandosi l' implorata libera estrazione del Vino, soltanto però alli Brazzani, e non già ai Forastieri, i quali dovranno come pel passato pagare le solite quattro gazzette per Barilla.

Dalla Ces. Reg. Aulica Commissione per l' Istria, Dalmazia, ed Albania.

Zara 18. Febbrajo 1798.

Gioambattista Conte di Thurn Segretario.

L. S. *Giorgio Maria Boxich Ministro Pretorio di Spalato ha fatto copiare, ha incontrato, sottoscritto, e sigillato.*

NOI RAIMONDO DEL S. R. IMPERO CONTE DI THURN, HOFFER, e VALSASSINA, Capitano Ereditario di Dujno, Signor di Sagredo, Vipulzano ec: ec: effettivo Ciamberlano, Consigliere attuale intimo di Stato, e supremo Capitano delle unite Principate Contee di Gorizia, e Gradisca, al Servigio di S. M. Imperiale Reale Apostolica, Suo Cess. Reg. Comisario, e Gran Croce dell' Ordine del Leon Bianco.

PER ordine, ed espressa volontà di S. M. Imperatore Francesco II. Re di Ungaria, Boemia, Galizia, Lodomiria, e Dalmazia Granduca di Transilvania, e Toscana, Arciduca d'Austria, Duca della Stiria, Carintia, e Cragno, Conte di Tirolo, Gorizia, e Gradisca: in forza di graziossissimo speciale Mandato or-

diniamo, disponiamo, ed organiziamo sino ad altra Sovrana Deliberazione, come segue.

I. Essendo lo scopo principale delle Paterne amorose cure dell' ottimo Nostro Imperatore e Re la felicità vera delli Sudditi suoi fortunati popoli, e non potendo questa diffondersi sopra tutte le Classi indistinte di Persone egualmente care all' imparziale Monarca giusto apprezzatore della reale virtù, qualora la suprema Potestà Legislativa non concorre con tutta l' energia, ed inconcussa incorrutibilità a tutelare la vita, e le sostanza, ed i diritti di tutti in generale, e di ciascheduno individuo in particolare; perciò Sua Ces. Reg. Apostolica Maestà crea, dispone, e stabilisce un Giudizio di Pace, ossia di Giudici Compromissarj tanto per la Brazza che per suo rispettivo Distretto, qualora le Parti, contendenti assentissero ad un Giudizio arbitro, e di pace, nel qual caso dovranno esse parti annotare in Cancellaria un Compromesso inappellabile, per base dell'assentito Giudizio, il quale dopo ascoltate le parti seguirà la Sentenza arbitraria che dovrà essere registrata negli atti della Cancellaria a documento perpetuo.

Le cause, che non oltrepassano il valore di Fiorini venticinque, che fanno lire trecento Dalmate, saranno per dovere rimesse a tale Arbitrario, ed inappellabile Giudizio, esclusivamente da qualunque altro Tribunale.

Ogni Parte contendente, cioè tanto l'Attore, quanto il Reo separatamente sarà obbligata di pagare in tutto gazzette sedeci per l' estesa del Compromesso, e della Sentenza, andando tale ricavato in vantaggio del Sovrano Erario, dovendo il Cancelliere Locale, il quale sarà obbligato di tenere un' esatta nota del ricavato pell' estesa del Compromesso, e della Sentenza per conto Sovrano, colla fine d' ogni Mese spedire il danaro unitamente ad un individuale re-

go-

golato giornale al Tassatore dell' Eccelso Governo in Zara Nobil Sig. Francesco Soppè.

Il Personale componente questo nuovo Giudizio Arbitro, ossia di Pace, e nello stesso tempo la Superiorità Locale, ossia Tribunale di prima Istanza per l' Isola della Brazza, e respettivo suo Territorio consisterà in un Rettore ossia Giudice dirigente, che sarà il Nobil Sig. Co: Giovanni Michieli da Castel Pucischie, in due Assessori il Sig. Antonio Luxich, e il Sig. Gierichievich Damiani, ed in un Segretario, o Cancelliere il Sig. Francesco Trusca, e dovrà per espresso Supremo volere, secondando il desiderio d'ogni ordine degli Abitanti della Brazza, avere lo stabile suo domicilio in Nerezi centro dell' Isola, a comodo di quella Popolazione.

II. In caso di contese di maggior valore di Fiorini venticinque, che non volessero trattarsi avanti il Giudizio arbitro, e che avessero duopo di regolato Giudizio, viene a queste destinato, come pei affari officiosi, cioè di Nobil Officio del Giudice (Nobile Officium Judicis) il Tribunale di prima Istanza, ossia la Superiorità Locale della Brazza, e suo Distretto, a cui in materia sì civile, che criminale, e pubblica politica sarà d' ora in poi soggetta l' Isola tutta della Brazza, e suo Distretto, colla dipendenza però della seconda Istanza stabilita nella Capitale del Regno con Editto dei 17. Decembre 1797. cioè nei affari pubblica politici, ed economici dell' Eccelso Governo della Provincia, ed in materia sì civile, che criminale dell' Eccelso Giudizio d' Appellazione.

Nei casi di straordinaria occorrenza avendo bisogno per la pubblica sicurezza del bracio forte, si dovrà la Superiorità Locale rivogliere provisionalmente all' inclito Locale presidio Militare, onde ottenere l'opportuna assistenza.

Dovrà la Superiorità Locale della Brazza inoltrare sotto grave sua responsabilità ogni quindici giorni una

Co-

Copia esatta del Protocollo di tutti gli Atti in materia pubblica politica, ed economica all' Eccelso Governo in Zara.

III. Sua Ces. Reg. Apostolica Maestà quanto religiosa nell' esatta osservanza di sue Sacre promesse già pubblicate coi manifesti all'ingresso delle Truppe Cesaree in questo Regno altrettanto disposta a promovere efficacemente il bene reale dei fortunati suoi Sudditi, non solo accorda, e conferma tutt'i Privilegi, diritti, e prerogative sì del Corpo Nobile, come del Corpo civile, e Popolare con tutte le respettive loro Cariche, Mansioni, Offizj, usi, e consuetudini legali, nonchè di tutti gli Abitanti di questo Regno in generale, e di ciascheduno dei Corpi, ed individui in particolare, ma sollecita altresì pel ben essere di tutto il Popolo, accorda al medesimo una giusta disciplinata, e sempre dalla Superiorità dipendente ingerenza in quegli oggetti, in cui egli viene ad avere il massimo interesse, perciò dispone, stabilisce, e comanda, che la Carica di Giustiziere esercitata finora dai soli Nobili, essendo un' Officio, che versa sopra il peso del pane, sopra la misura ed altri pesi, che deve invigilare sopra gli stessi prezzi dei viveri, venga d' ora in poi sostenuto in cadaun Paese, anche da un' individuo del Corpo del Popolo, onde sia sempre più pressidiato l' oggetto importante di tale commune incombenza immediatamente diretta al vantaggio di tutta la Popolazione; e che gli Offici di Anona, di Sanità, o di Polizia interna abbiano di esser sostenuti dai due Corpi Nobile, e Popolare promiscuamente, o separatamente, come finora si è praticato, sempre però colle prescritte, ed usitate discipline, nonchè sotto la dipendenza della Superiorità Locale, la quale previa la conferma dell' Eccelso Governo, nominerà le respettive Figure ellette, e presentate sì della Communità, che dell'Università, per coprire le predette Cariche Urbane.

Os-

Osservati i soliti metodi, sarà pure permessa la Congrega del Popolo per la mutazione delle sopraddette Cariche, ovvero per portare giusti, e fondati ricorsi ai superiori Tribunali, ma si dovrà di volta in volta chiedere il permesso, mediante la Superiorità locale dall' Eccelso Governo della Provincia in Zara, il quale delegarà la persona apposita per presiedere a tali radunanze, o Congreghe.

IV. La stessa Ces. Reg. Appostolica Maestà condiscendendo ai voti pubblici, ed alle particolari premure dei ben intenzionati Sudditi di questo Regno per abbreviare il lungo arbitrario corso delle contese forensi praticato finora, e per ovviare gli stancheggi dannosi, che ne derivano alle parti litiganti, condiscende di buon grado a permettere, che si addotti nei Fori civili di tutto questo Regno l' ordine giudiziario introdotto con ottimo successo, e reale vantaggio delle Popolazioni negli Stati suoi Ereditarj: dovendo pure cessare in avvenire sotto comminazione delle più rigorose pene, ogni, e qualunque esazione di sportole private, come erano finora usitate, saranno in loro vece sostituite le sistemate tasse politiche, e giudiziali, secondo il normativo Austriaco, quali tasse verranno pubblicamente esate nella rispettiva Cancellaria da persona giurata per solo conto Sovrano, e colla fine d' ogni Mese dovrà spedirsi il ricavato danaro, unitamente ad un' individuale regolato giornale al Tassatore dell' Eccelso Governo di Zara Nob. Sig. Francesco Suppè. Così del pari onde sanzionare con provido sistema la pena compagna del delitto, stabilisce la Maestà Sua per mancanza di tali positive Leggi Nazionali il Codice sopra i delitti, e la pena, e la procedura Criminale Austriaca, dichiarando rei di morte i giudicati colpevoli di Fellonia, di Omicidio, e di Rapina.

V. Riguardo poi alle contese giudiziali, che vengono

gono per Legge dell' ex-Veneto Governo, o per consuetudine, o finora esercitato diritto trattate avanti il Foro Ecclesiastico, queste dovranno in avvenire passare in Appellazione invece della Nunciatura di Venezia, secondo i respettivi Vescovi Suffraganei all' Arcivescovo di Zara, oppure all' Arcivescovo di Spalato, e nelle Cause, ove Zara, o Spalato fosse la prima Istanza nella sua Diocesi, sarà Giudice di Appellazione vincendevolmente Spalato, o Zara l'uno all'altro.

VI. Siccome Sua Ces. Regia Appostolica Maestà intende di dare una convincente prova di Sua clemenza, e distinta adesione a tutto il Regno della Dalmazia, col lasciare sino ad altra sua disposizione a ciascheduno individuo degl' impiegati, Giubilati, o rimunerati le stesse paghe, rimunerazioni, o graziali, come si ritrovano prenotate nei Pubblici Registri, e Ruoli nelle Camere Fiscali, nomeno che intende di supplire alle grandiose spese, le quali necessariamente pell' amministrazione del buon ordine, e per la conservazione della pubblica sicurezza vengono a gravitare sopra il Sovrano Erario, così giustamente comanda, e vuole, che tutto quello, che chiamasi Regale Principis, cioè di esclusiva proprietà, e diritto del Sovrano Territoriale, come pure i Canoni, i Censi, Livelli, Laudemj, Affitti dei Terreni della Corona, le Decime, l' Erbatico, i Dazj, ed altri emolumenti, ossiano proventi, e crediti Camerali restino, come nel passato sotto il Veneto Principe, così pell' avvenire sotto l' Augustissimo Imperatore e Re di Suo alto Sovrano, e privativo Diritto.

VII. Sollecito altresì il benefico Monarca, e Padre amorosissimo della vasta Famiglia di tutti gli Abitanti della Campagna di questo fortunato Regno, ha providamente disposto, ed ordinato di togliere tutti quei abusi, arbitrj, e vessazioni, a cui finora

pur

pur troppo andava soggetto il Popolo Agricolare per parte dei Ministri esecutori degli Ordini delle Superiori Istanze, e perciò minorando da una parte il numero delle così dette Ronde, Ordinanze, Panduri, o Serexani, intende di minorare pure il numero delle fazioni a quelli, i quali finora venivano aggravati a motivo dell' esenzioni, che forse godevano i predetti individui, e fissando dall' altra parte una modificata tassa precisa, inalterabile a quei Ministri di esecuzione, con rendere risponsabile di ogni loro abuso, arbitrio, o violenza il rispettivo Capo delle Craine, in tal guisa verrà l' oppressso dalle non sue fazioni a rissentirne un efficace sollievo, e l' esecutato non esperimentarà più quelle derubazioni, e spogli, che l' indisciplina, e la sfrenata licenza degli esecutori averà reso pur troppo familiari: ciò che viene più diffusamente sopra tale oggetto stabilito con separata nostra normale, ed apposito regolamento pell' esatta, e precisa osservanza del quale dovrà esser garante la Superiorità locale, ed il Governo della Provincia.

Le provide cure del clementissimo Sovrano saranno del pari dirette a promovere l' Agricoltura col modificare, e sistemare le troppo frequenti, e gravose fazioni, in favore della Classe la più meritevole, quanto laboriosa dei buoni Agricoltori, da cui si ritrae, come dalla più ottima sorgente la vera costante, ed indipendente ricchezza dello Stato, così pure rivolte sono le pespicaci Auguste mire ad incoraggire, e proteggere il Commercio; seconda fonte della felicità dei Popoli, coll' avvicinare l' Uomo all' Uomo, mediante la costruzione di comode ruotabili strade, onde eccitare questo appena sviluppato suo Regno a nuova industria, ed utili imprese.

IX. Così pure viene eretta nella Brazza una pubblica Scola triviale, in cui la Gioventù d' ogni ordine,

ne, cioè dei Nobili, Cittadini, e Popolari, che vorrà approffittare di questa utilissima istituzione, si possa iniziare nei santi principj di Religione, come il più importante massimo oggetto del vero costante ben essere, e possa coltivare i Nazionali talenti in vantaggio della Patria, e del Sovrano, onde instradarsi a gareggiare nella Pietà, nelle Scienze, Arti, e Mestieri i più colti, e rinomati Fratelli dell' Augustissimo Impero, e perciò viene nominato il Maestro di detta Scola da tenersi mattina, e sera quel Soggetto idoneo, e zelante, che verrà dall'Appostolica pietà di Monsignor Vescovo appositamente destinato, il quale dovrà osservare esattamente la separata in tal merito apposita instituzione sotto la dipendenza, e risponsabilità della Superiorità locale.

X. Finalmente restando inconcussa la base fondamentale del Supremo Sovrano volere, il tutto tende a quell' armonico principio di assicurare le vite, le sostanze, i diritti, e per conseguenza la felicità di tutti in generale, e di ciascheduno in particolare, concentrando ogni scopo giustiziale pubblico-politico, ed economico alla sola universale massima.

Unicuique suum.

Tanto ordiniamo, e pubblichiamo col presente nostro Editto d' affigersi nei luoghi Pubblici, secondo il solito a tutti gli Abitanti della Brazza, e suo Territorio per universale notizia, ed impreterribile osservanza.

Zara il dì 11. Febbrajo 1798.

Rajmondo Conte di Thurn.

Ad Mandatum Excell. Dñi Dñi Comitis Commissarii Aulici proprium.

Gio: Battista Conte di Thurn
Segretario.

Nerezi 21. Aprile 1798.

Fu pubblicato da me sottoscritto Commissario delega-

legato in questa Chiesa Parrochiale dopo il solenne Divino Offizio, e l' invocazione dello Spirito Santo dal Pulpito il presente Atto di Organizazione per la voce dell' Attuario, e Segretario Giuseppe di Cavallar, previo una mia breve allocuzione al Popolo; e finita la funzione, e prestato il giuramento, e consegnato a proprie mani del Sig. Giudice Dirigente Co: Zuanne Michieli in presenza del Sig. Giudice Assessore Antonio Luxich, e del Sig. Cancelliere Segretario Francesco Trusca, ed alli Signori Astanti.

Actum die, & Mense ut supra.

Antonio de Cavallar Ellembro dell' Eccelsa Aulica Commissione, e Commissario Delegato ec.

Giuseppe Cavallar
Segretario ec.

N. 1393.

Al Nob. Sig. Conte Zuanne Michieli
da Castel Pucischie.

Avendo Noi a tenor del Nostro Editto del dì 11. corrente Febbrajo eretto, e nominato per la Brazza, e suo Distretto non solo un Tribunale di prima Istanza, ossia Superiorità locale, ma anche un Giudizio Arbitrario, ossia di Pace per le Sentenze piccole, dovendo, e l' uno, e l' altro principiare col dì della pubblicazione del predetto Editto; così ben persuasi della probità, disinteressata Giustizia, e fondato sapere di esso Nobil Signor Conte Zuanne Michieli lo nominiamo sino ad altra Sovrana determinazione coll' auttorità graziosissimamente impartitaci da S. M. il Nostro Imperatore, e Re in effettivo Ces. Reg. Giudice Dirigente del mentovato Tribunale, nonchè del Giudizio di Pace coll' annuo onorario di Fiorini Alemani seicento.

La di lui premurosa cura dovrà esser quella di non solo vegliare costantemente al buon ordine da mantenersi

nersi in Uffizio, alla pronta ed esatta spedizione degli affari, ed allo scrupoloso adempimento de' doveri de Subalterni, ma ben anche l'amministrare a chiunque indistintamente sia ricco, o povero, grande, o piccolo la più parziale, e pronta Giustizia, secondo il metodo delle vigenti Leggi, ed a norma de nostri Editti, come pure di mantenere il buon ordine, e la pubblica tranquillità con prevenire piuttosto, che punire i delitti, e col trattare amorosamente la soggetta Popolazione, considerandola da buoni Figli di un giusto Padre amoroso, come Sua Maestà il Nostro Sovrano lo comanda, e come deve essere eseguito.

Finalmente sarà preciso dovere del medesimo di prestarsi nell' importante suo incarico con il più zelante impegno, illibatezza, ed assiduità, e di astenersi scrupolosamente dall' accettazione di qualunque regalo, o ricognizione, nonchè dal ricevimento, come da se stesso s' intende, di qualsisia sportola, o tassa, conservandosi l' affetto, la stima, e la confidenza di tutte le persone a lui subordinate (da considerarsi però sempre come suoi simili) e rendendo commune a tutti con una perfetta sudditanza, e col proprio luminoso esempio la fedeltà la più pura, e costante verso il più Grande, il Migliore, ed il più Virtuoso de'Regnanti l'Augustissimo Imperatore, e Re Francesco II.

Dovrà quindi il Sig. Giudice Dirigente prestare il giuramento di fedeltà nel giorno, ed a mani di chi gli verrà senza altro reso palese, rilasciandosi contemporaneamente l'opportuno assegno alla Cesarea Regia Camera Fiscale in Spalato pel conseguimento della di Lui paga decorribile dal dì del prestato giuramento in poi.

Zara il dì 11. Febbrajo 1798.

Rajmondo Conte di Thurn.

Ad mandatum Emi. Dñi Dñi Comitis Commissarii

rii Aulici proprium.

Gio: Battista Conte di Thurn.
Segretario.

V. Coll. S.

T. Al Nobil Signor Conte Zuanne Michieli da Castel Pucischie.

Ex Officio
N. 1393.

CAPITOLO IV.

La Comunita' puo' crear Nobili.

Exemplum.

In Capitulis, & Provisionibus factis, & concessis per Mag. Dom. Hieronymum Marcellum olim Sindicum, & Provisorem intra et extra Culphum in Insula Brachiæ in 1488. sexto Novembris reperitur Capitulum subsequentis tenoris.

Ad Nonum autem, cujus tenor sequitur.

Item si supplica dalli predetti Nonzj, che si degnasse far proveder le Parti prese in questo Consiglio, le qual disponono, che nissuno se possi far da questo Consiglio da nuovo, se non passa li due terzi del Conseglio, come in quelle se contien, & da alcun tempo in qua li nostri Rettori si fa ballottare contro la Parte nostra; sicchè si supplica, che la detta Parte si debbi observar, & se nissun è fatto contra le parti predette, che non s'intenda esser de nostro Conseglio, nè possa intrar in quello sotto pena così a Rettori, come ai predetti, sempre raccomandandose alli piedi dell' Eccellenzia Vostra

Ad hoc respondetur.

Quod de cætero Comes prædictus, neque qui per tempora erunt, possint aliquem de Consilio Brachiæ creare, nec faciat absque consensu duorum tertiorum Consilii prædicti.

Alexander Frazagus Cancellarius ex Libro Partium Spectabilis Communitatis Brachiæ extraxit, & sigillavit.

Die. 15. Mensis Octobris 1489.

In Consilio Nobilium Brachiæ porrecta fuit supplicatio infrascripta parte Ser Michaelis Cerinich per Raphaelem Philippi ut infra, videlicet:

Davanti di voi Magnifico & generoso Omo Messer Zuanne Bembo dignissimo Conte della Brazza, & davanti li vostri Onorandi Giudici, & tutto general Conseglio di Nobili de Brazza comparo io Rafaelo de Filippi per nome de Ser Michiel fiol del qu. Zuan Cerinich, & si supplica, che di grazia special se degnate e vogiate assumer in numero del detto Consiglio sopradetto Ser Michiel lui, & li suoi Eredi, & Successori con tutti li onori, & ..... come son sottoposto li altri del detto Conseglio offerendomi per soprascritto Ser Michiel alle Magnificenzie vostre, & il sudetto Consiglio a tutti vostri comandi, che sarà per ..... del detto Conseglio, che el detto Ser Michiel sarà sempre mai bon, & fidel servitor vostro, la qual cosa se supplica, & domanda, che per grazia special lo vogliate assumer in lo dito numero del detto Conseglio, come è ditto di sopra.

Capta suprascripta Supplicatio per ballottas 89. non obstantibus 27. in contrarium.

Ego Mutius Pl. Publicus Imperiali Auctoritate Notarius, nec non ad præsens Cancellarius Brachiæ ex Li-

Libro Magnifici Dñi Joannis Bembo olim dignissimi Comitis Brachiæ exemplavi, & in fidem signum, & nomen meum apposui.

Die prima Martii 1438.

Præsentata per Spectabilem Dominum Domin'cum Maroe Judicem, quæ visa a Sua Magnificentia decrevit posse Consilium convocari.

Magnifico & Clarissimo Messer lo Conte della Brazza.

E' cosa strana, che non se aspettavimo noi Zudesi di questa Spettabile Comunitade, che Vostra Magnificenzia non vuol permetterne unione del nostro Conseglio per poter ellezer & crear Nobili, come sempre Noi, & nostri Mazzori hanno praticato, quando hanno creduto per lo bene della Comunitade sempre ab antiquo, & etiam da mo che siamo sotto l' Illmo Ducal Dominio Veneto, lo quale ha confermado, & mantegnuto le nostre lezze, & usanze, & la vostra Magnificenzia è ingannato dalli Capi del Popolo, che sono messi suso, & inescati per alcuni Lesegnani, li quali profugati sono vegnudi star in questa Insula da poi che hanno effuso el sangue di quelli Nobili, & ora intentano disturbi, & differenzie contro li nostri privileggi, & consuetudine antique, per la qual cason preghemo noi Zudesi la vostra Magnificenzia a permetterne l' unione del nostro Conseglio, affine possi la Comunitade ellezzer Oratori, li quali abbino a comparer davanti lo prelibato Illmo Ducal Dominio, & davanti ogni altro Magistrato per la confermazion, & observanzia di ditti nostri privileggi, & consuetudini, & alla sua bona grazia se raccomandiamo.

Hieronymus Regazzola Cancellarius exemplavit, & sigilio S. Marci roboravit.

Die Dominico 17. Mensis Martii 1538.

In pleno, & generali Consilio Insulæ Brachiæ more solito congregato, in quo interfuerunt Consiliari N. 68. computata persona Magnifici & Generosi Dñi Victoris Michaelis pro Illmo & Eccmo Ducali Dominio Venetiarum dignissimi Comitis dictæ Insulæ posita, & capta fuit Pars tenoris infrascripti, videlicet.

Davanti di voi Magnifico, e Generoso M. Victorio Michiel dignisimo Conte della Brazza, & davanti li Vostri Spli. Zudesi alla Brazza, e tutto questo Spl. Conseglio delli Nobili di questo Luogo si espone ad bonum finem; Cum sit, che li nostri antecessori vecchi Zentiluomini con sua prudenzia, & buona sollecitudine hanno acquistado molti bellissimi privilegi dall'Illmo Dominio Veneto, per li quali sono confirmade le Lezze, e Privilegi antiqui, e consuetudini nostre, le qual stanti sempre semo sta conservadi in le nostre preminenzie consuete, & al presente bisogna, che noi li qual si ritrovemo in questa etade, che al manco siamo solleciti, e vigilanti difender le ragioni nostre, se da nuovo non pretendemo acquistar qualche preminenzia per benefizio per la Nobiltà, che tamen non sia perso quel, che li antiqui nostri hanno acquistado; & perciò a tal defension tutti si dovemo disponer, & aver ricorso dal prelibato Illmo Ducal Dominio, lo qual sempre sta paratissimo mantegnir, & difender le sue promission fatte alle Communità. Hinc est, che da poco tempo sono sublevati alcuni Capi del Popolo di questo Luoco, li quali sono indutti per alcuni Lesegnani profugati da casa sua per loro neci, & sedizion, & sono vegnudi ad abitar in questo Luoco, & promovono lite, & differenzie, e di nuovo pensano promovere contro le no-

nostre antiquissime consuetudini, & preminenzie della Nobiltà di questa Communità, e contro il pacifico vivere, le qual sono stà quiete sempre salvo che loro Popolari hanno abuto le loro differenzie inter eos in fatto che quelli Popolari, li quali se avevano fatto esentar per li Magnifici Rettori, & altri Jusdicenti, e non volevano portar alcuna angaria nè con popolari, nè con Zentiluomini, & sopra di ciò hanno ottenuto li Oratori del Popolo uno Privilegio, per el qual tali Popolari sono fatti tutti eguali alle loro angarie, & al presente li predetti nuovi Capi del Popolo sono indutti, & sublevati per turbar la rason della nostra Nobiltà in molte cose sotto specie di quel tal loro privilegio; però sia messa la Parte, che sia fatto uno ovver due Oratori per questo Spl. Consiglio, li qual abino a comparer davanti l'Illmo Ducal Dominio Veneto predetto, e davanti el Clarmo Zeneral, & ogni altro Officio, & Magistrato dove bisognarà, & supplicare la confirmazion dell' osservanzia perpetua d'essi nostri privilegi concessi per l' Eccmo Conseglio di Pregadi in adeptione Loci, ac etiam obstar, e difender le dette rason nostre contro ogni uomo, che volesse infringerle, e dimandar la estirpazione delli sediziosi a cason del pacifico vivere, li qual si presumano far molte cose a loro non conveniente.

Ancora l'anderà Parte, che li Oratori quali saranno elletti per questo Spl. Conseglio, abbino facoltà di poter comparer avanti la prelibata Srma Signoria, e dimandar, che sia concessa una Galia a questa Insula da esser armata sotto il Sopracomito già elletto per questo Conseglio giusta i mandati suoi alias emanati sopra ciò, e questo per non derogar all'antiqua consuetudine di essa Insula, qual altre volte ha armato più Galie in diversi tempi, come apertamente a tutti è manifesto, & volendo ora nelli presenti bisogni importantissimi dimostrar quanto sia la fedeltà,

promptezza, e buona servitù nostra verso lo felicissimo Stato di prefata Illma Signoria eo massime, che abbiamo il nostro Sopracomito elletto, & fatta descrizione per un terzo da Uomini da remo, & Scapoli in esecuzione di Lettere di essa Illma Signoria, li qual dieno dar sotto el Sopracomito Lesegnano, qual per gli altri due terzi die armar la Galia per li Uomini da Lesina; però optima cosa saria il richieder per essa Galia sì per conservazione delle preminenzie, qual altre volte ha possesse questa Spl. Comunità in simil bisogni della prefata Illma Signoria, come per non dimostrar esser noi inferiori di animo, e buona servitù verso di quella delli Lesegnani, & altri Luoghi di Dalmazia eo magis, che per li tempi decorsi questa Insula non ha mai fatto contribuzione di Uomini con quella di Lesina sotto però el Sopracomito Lesignano; ma li Uomini nostri sempre sono stà dati a Sopracomiti Veneziani nostri Signori, come volemo etiam al presente ne sia servato questo ordine in caso, che il nostro Sopracomito insieme con questa fedelissima Comunità non potesse aver la Galia, il che non dubitamo, e per le premesse cose etiam ditti Nunzj nostri possiano comparer avanti il Clarissimo General, & a qualunque altro Magistrato, & Rappresentante la prefata Serma Signoria, sel farà bisogno.

Qua præfata Parte posita ad bussolas & balottas capta fuit per omnibus balottis N. 68. & nemine discrepante.

Pro executione suprascriptæ Partis electus fuit Dominus Petrus Petritius in Oratorem, & Nuntium Sp. Communitatis supradictæ, qui balottatus remansit de omnibus bollottis.

L. S. S. M. *Hieronymus Regazola Canc. exemplavit, & sigillo S. Marci roboravit.*

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Ces. Reg. Nod. Pub. ho fatto copiare d' altra simile autentica esibita dal Re.*

Rño Sig. Parroco D. Andra Ciccarelli incontrata, sottoscritta, sigillata.

SERENISSIMO PRINCIPI, EJUSQUE PIO, & EXC: COLLEGIO.

La fedelissima Communità vostra della Brazza in ogni tempo ha sempre dimostrato la prontezza per la sua ardentissima fede in le cose sono stati utili, e proffette allo stato di Vost. Serenità, nè da questo offizio sono mai per mancare, imo di continuo con animo ardentissimo invigilando come potriano dimostrare la sua fedeltà, & divozione, qual sempre hanno portato, & portano verso questo Eccmo Senato, come son certi al presente, e noto alla Sublimità Vostra, che per quella fu richiesto solo un terzo di Galea, & loro chiesero, che li fosse data una Galea, la qual per la Sublimità Vost. ci fu concessa, & quella con ogni prontezza voler armar, & andar alla servitù di quella; & perchè altre volte del 1420. la Communità Vost. fedelissima della Brazza supplicò, che alcuni Capitoli, allora presentati a piedi di Vostra Serenità per la benignità di quella li fosse concessi, & confirmati, come appar per sua Lettera, e da poi del 1443. secondo la esigenza di tempo della fedelissima Communità produsse altri Capitoli concernenti varj, & diversi suoi Ordini, quali medesmamente per grazia di Sua Serenità similmente li furono concessi, & tra gli altri, ch'essa Communità con il suo Consiglio potesse ellezzer, & crear Nobili del detto suo Conseglio, giusta le loro antique consuetudini, ed usanze, e perchè le dette Concession, sono state fatte, & concesse per la Serenità Vostra senza l'autorità de' suoi Eccmi Consigli, de quà che sopra essi suoi Privilegi, & Concession, & sopra l'osservanza dè quelli gli vien mosso qualche volta di-

ficoltà per li Magnifici Rettori, quali recusano osservarli, sotto pretesto, che non sono passadi per li Consigli. Cosa, che è certo di grandissimo disturbo ad essa Vostra fedelissima Comtà, & contra la mente di Vostra Serenità. Però si supplica, che quella sia contenta di volerli confirmar detti loro Privilegi, & Concessioni cum omnibus secutis con l'autorità del suo Eccmo Senato, acciocchè quelli inviolabilmente, & senza alcuna tergiversazione gli siano observati giusta la mente, & voler di Vostra Serenità, alli piedi della quale umilmente come umilissimi servi si raccomandano.

Reperitur in filza Partium Consilii Rogatorum, & expedita, & confirmata per Consilium Rogatorum sub die 7. Aprilis 1538.

L. S. *Francesco Minali Canc. della Brazza ha d' altra fida mano fatto copiare d'altra simile autentica, esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigilato.*

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano cop. dal Libro de Privilegi a stampa sottoscritto, e sigillato.*

ANTONIVS GRIMANI DEI GRATIA DUX VENETIARUM ec.
Nobilibus, & Sapientibus Viris Francisco Bolano de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum

E' venuto alla presenza della Signoria Nostra Zuanne Xilich Nunzio di quelli fidelissimi nostri del Popolo, & tra le altre cose ne ha esposto, che molti di quelli Popolari si fanno accettar nel Conseglio delli Nobili, & con questo mezzo si esentano dall' angarie, che sono soliti fare, & li poveri che restano con-

convengono aver tanto maggior gravezza, & similmente, che molti vengono fatti esenti per terminazione delli Rettori a danno delli altri, contro i privilegi suoi, supplicandone di opportuna provisione. Noi veramente che intendemo che quelli poveri fedelissimi nostri non portino li carichi per se, & etiam per gli altri, che con simil mezzi si vogliano esentar, vi dicemo: mente, & intenzione nostra essere, che se alcuno di detti Popolari sarà accettato nel Conseglio delli Nobili, debba tamen remaner a far angarie per la porzion della facoltà sua con detti Popolari giusta la forma delli Privilegi suoi, & medesimamente che l'esenzion fatte per li Rettori non essendo confirmate per li nostri Consegli non debbano aver effetto, ma siano osservate le leze, & ordini circa ciò disponenti, & li privilegi delli detti fidelissimi nostri, e così volemo, e vi comettemo, che dobbiate osservar, & eseguir; verum se alcuno si reclamarà di questo ordine nostro li persuaderete, che debbano restar contenti di questa onesta terminazione, quando pur volessero venir a dolersene alla presenza nostra, non permetterete, che venga altro, che un solo in nome di tutti quelli se ne doleranno; has autem ad successorum memoriam registratas præsentanti restituite.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 20. Jannuarii. Indictione I. 1552.

Co-

Copia tratta d' altra simile autentica esistente appresso, e nelle mani delli Sig. Co: Fratelli Salomoni.
1655. 28. Zugno. Presentata in mano dell' Illmo Sig. Co: dal Sp. Sig. Zuanne Vusio instando &c. la quale veduta S. S. Illma, commise la pontual esecuzione, & registro.

CAROLUS CONTARENO DEI GRATIA DUX VENETIARUM.

Universis, & singulis Rectoribus, & Repræsentantibus nostris quibuscumque, & præsertim Comiti Brachiæ, eorumque Ministris præsentibus, & futuris, ad quos hæ nostræ pervenerint, significamus hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet.

Confermano pienamente l' informazioni, e risposte del fu General in Dalmazia Dolfin, & del Conte alla Brazza il merito della Famiglia Vusich di quel luogo divoto, li quali con gl' impieghi de' propri Vascelli nel Pubblico servizio nella presente guerra, e delle Vite ancora all' espugnazione di Clissa hanno autenticato la propria divozione, e fede. Ora li fedeli Vicenzo, e Giovanni fratelli ottenuta dal Consiglio di quella Communità con Parte di 26. Luglio passato l' agregazione loro con discendenti in perpetuo al medesimo Consiglio supplicano di essa confermazione. Conoscendosi la grazia molto conveniente, l' anderà Parte, che per autorità di questo Conseglio sia confermata, & approvata l' agregazione predetta di essi Fratelli Vusio al Consiglio della Brazza, cosicchè essi e loro discendenti legittimi in perpetuo abbino a goder le prerogative, e Cariche tutte, come se fossero nati Nobili originarj di quel Luogo in conformità di quanto riverentemente supplicano, & come ad altri in casi simili è stato concesso. Et le

pre-

presenti dovranno esser da chi spetta registrate ove occorre per la pontual loro esecuzione.

Quare auctoritate supradicti Consilii mandamus vobis, ut supradictam Partem observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari faciatis.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 29. Maii. Indictione 9. 1655.

Allemante Angelo Domini Segr.

Gerolimo Dominis Coadjutore nell' Eccmo Generalato ha copiato, sottoscritto, e sigillato.

NICCOLAUS SAGREDO DEI GRATIA DUX VENETIARUM

Nob. & Sap. Viro Petro Civrani Provisori nostro Generali in Dalmatia, & Albania, & Successori fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Considerate le benemerenze del Cap. Tommaso Salamunich, e del Sargente Maggior Zorzi di lui fratello acquistatesi lungamente servendo in più occasioni della Serenità Nostra con prontezza eguale alla loro divozione, sempre professata con oggetti di avvanzarsi nella Pubblica grazia, si conosce conveniente retribuirle gli effetti della Pubblica gratitudine, che vagliono a maggiormente riccorarli alla continuazione de' predetti loro prestati servizj. Inclinano questi due Fratelli benemeriti a vedersi aggregati nel numero degli altri, che possedono la Nobiltà dell' Isola della Brazza sua Patria, la consecuzione della quale venendo da loro molto bramata, il Senato non disente a vederli consolati, quando non sii per riuscire di discontento all' Isola stessa. Col Senato però vi dicemo di far venire a Voi li Deputati del Luogo predetto, e con il solito della vostra virtù maneggiando l' affare, procurarete l' assenso de' medesimi, acciocchè li predetti Salamunich abbino nelle loro supplicate istanze a conseguire con la loro legit-

tima

tima posterità tale desiderato carattere. Di tutto quello però, che dalla vostra desterità sarà operato, ne portarete distinte le notizie per quelle risoluzioni circa l' approvazione, che ci paressero necessarie.

Dat. in Nostro Duc. Palatio die 17. Julii. Indictione 13. 1675.

Gio: Battista Niccolosi Segretario.

Copia di Lettera scritta all' Eccmo K. Proveditor Gñal Civrani dall' infrascritti Signori Difensori Capi delli Sig. Nobili della Magnifica Comunità della Brazza.

Illmo & Eccmo Sig. Sig. Poñ Colmo.

Non ben comunicata da E. V. la Regia disposizione di Sua Serenità contenuta in Ducali 17. Luglio per veder accolta nel numero di questi Nobili la Casa Salamunich, ricercando così li cenni Pubblici, come quelli dell' Eccell. Vostra, si siamo impiegati con ogni calore nel maneggiare questo affare, ed insinuare a Consiglieri tutti la Pubblica intenzione. Ci è sortito di trovarli disposti ad ogni cenno di chi regge, e Domenica prossima decorsa, furono li 30. restò con pienezza de' voti aggregata la detta Casa a questo Spettabile Consiglio. Del seguito siccome in atto di nostro riverentissimo dovere umiliamo all' E V. le dovute notizie, così anco unita alle presenti l' esibiamo a riflessi la Parte, che abbiamo proposto, che anco è rimasta. Con che rassegnando a V. E. la nostra divotissima osservanza, Le baciamo con tutta umiltà la Veste.

Brazza 31. Agosto 1676.

Di V. E.

Umi, Ossmi, Dmi Servitori
Michel Cerineo Difensor
Girolamo Ivellio Difensor
Agostin Zuveteo Difensor.

Ge-

Gerolimo Dominis Coad. nell' Eccmo Generalato ha fatto copiare dal suo originale, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Contenuto in Ducali scritte all' Eccmo Sig. Proved. Gñle in Dalmazia li 29. Settembre 1676.

Aggregate al Consiglio della Communità della Brazza le Persone benemerite del Cap. Tommaso Salamunich, e Sargente Maggior Zorzi suo fratello in virtù di Parte 30. Agosto passato, dovrete avvicinandovi a quella Parte, rimostrar alla predetta Communità l' aggradimento nostro nella prestezza di essersi rassegnata alle Ducali di 17. Luglio decorso scritte in tale proposito per li medesimi Soggetti.

1676. 4. Ottobre.

La presente Copia fu data per ordine, e con ballotazione della Serenissima Signoria.

Lodovico Franceschi Segretario.

Gio: Michieli di V. A. N. P. ha copiato dall' auttentico esistente appresso, e nelle mani delli Sig. Co: Fratelli Salomoni, sottoscritto &c.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzj Deputati della Nobil Comunità della Brazza all' Eccmo Sig. Raimondo Conte di Thurn per Sua Maestà Imperadore FRANCESCO II. *Re di Ungaria, Dalmazia &c. Commissario in Istria, Dalmazia, ed Albania.*

I. CHE tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, Possessi, com' erano per l' addietro, e quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta ai Re di Ungaria, e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' Ex-Aristocrazia Veneta, e che la Magnifica Communità della Brazza continui

ad

ad esser considerata, come tutte l'altre Communità Nobili di questo Regno.

II. Che siano confermati i suoi Statuti Municipali, stabiliti prima e dopo che detta Isola passase sotto l'ex-Veneto Dominio.

omissis aliis.

Risposta dell'Eccmo Commissario.

Ad I. Che Sua Maestà Imperatore, e Re nostro Clementissimo Sovrano garantisce tutt'i nuovi Sudditi ne' Diritti, e Possessi, che godevano sotto l'ex-Veneto Governo al momento dell'abdicazione recente dell'Aristocrazia, senza rimontare a quelli, che poteva avere l'Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungaria, e Bossina.

Ad II. Vengono i Sig. Nunzj rimessi alla risposta data ad primum.

Omissis aliis.

Zara il di 3. Febbrajo 1798.

Raimondo Conte di Thurn.

Ad Mandatum Exmi Dñi Dñi Comitis Commissarii Aulici proprium.

Gianbattista Conte di Thurn Segretario.

CA-

CAPITOLO V.

I NOBILI SONO ESENTI DALLA GRAVEZZA DE' GALEOTTI.

THOMAS MOCENICO &c.

UNiversis, & singulis tam amicis, quam fidelibus, & tam præsentibus, quam futuris, ad quos præsentes nostræ advenerint, pateat evidenter. Quod comparentibus ad præsentiam nostram prudentibus, & circumspectis Viris Michaele Crancovich, Cypriano Carini Oratoribus commendabilium, & spectabilium fidelium nostrorum Comitis, Judicum, Consilii, & Universitatis Insulæ nostræ Brachiæ, quædam eorum Capitula reverenter Dominio Nostro porrigendo, & præsentando, quæ acceptari, & concedi per Dominationem nostram supplicabant. Nos dispositi contra eas benignitatem ostendere, gratique habita debita consideratione, super inde respondere ad ipsa Capitula, prout ad quodlibet eorum infra declarabitur, & continetur distinte, & primo ad primum Capitulum, cujus effectus talis &c.

Che si degni Vostra Eccellenza di mantener Noi, e l' Isola nostra nello Stato, nel qual ne avete trovato, senza farne alcuna novità.

Respondetur

Quod fiat, sicut in dicto Capitulo continetur.

Item ad Capitulum hujus continentiæ.

Che ve ne degnaste di confermar, & approbare li nostri Statuti, & Reformazioni, & consuetudini, & usanze.

Concessimus prout petitur.

Omissis.

Ad Capitulum autem continentiæ hujusmodi.

Che ve degne di concederne, che fuor di altri

Dal-

Dalmatini Isolani, non siamo aggravati di lavoro, nè di servizio con pagamento, nè senza, nè per tempo di pace, nè di guerra.

Respondetur.

Quod fiat eos benigne tractari, sicut alios fideles Dalmatinos.

Omissis aliis.

Datum in nostro Ducali Palatio die 22. Mensis Octobris. Ind. 14. 1420.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano dal Libro de' Privilegi a stampa, sottoscritto, e sigillato.

Copia tratta dallo stesso suddetto Libro a Carte 74.

JOANNES MOCENICO DUX VENETIARUM &c.

COmiti, & Capitaneo Tragurii 1481. 6. Martii in Rogatis.

Venerunt jam pluribus exactis diebus ad præsentiam nostram Oratores universorum Nobilium omnium Civitatum, & Terrarum nostrarum Dalmatiæ ex una, & Oratores omnium Popularium, & districtualium eorumdem locorum ex altera parte missi omnes pro causa, & differentia armamenti Triremium nostrarum, quæ in eisdem locis de ordine nostro armantur, & inter reliquos venerunt nomine Nobilium istius fidelissimæ nostræ Civitatis egregii fideles nostri D. Jacobus de Andreis Doctor, Coriolanus Cipicus, & Petrus Cogia qu. Stephani, nomineque Popularium fideles nostri Presbyter Michael Rosanus, & Georgius Aurifex, qui coram sapientibus Collegii nostri, quibus eos audiendos commiseramus, pluries, & pluries in contradictione disputarunt dicentes idem Populares eos non debere solos teneri ad onus & gra-

gravedinem eis nimis magnam, & onerosum, ac fere insoportabilem esse ob assiduas, & frequentes incurtiones factas, maximaque damna passa, ac demum desolationem Comitatus, sedque omnes indifferenter tam Nobiles, quam Populares quisque similiter pro fortunis, ac facultatibus suis hujusmodi oneri, & angariæ contribuere debent. Præfati vero Nobiles respondentes se minime subjacere tali oneri, & angariæ, sed ab illo omnino esse liberos, & exemptos, ac prorsus immunes virtute Privilegiorum eis per nos indultorum, atque observantiæ, & antiquæ consuetudinis semper solitæ servari, & propterea nihil innovari debere. Quibus super hujusmodi controversia sæpe sæpius auditis in contradictorio, & visis Privilegiis suis, atque Scripturis omnibus, quas ambæ prædictæ Partes allegarunt, & produxerunt in favorem jurium suorum. Tandem post multas & longas disputationes eorum præfatis Sapientissimis nostris factas die 19. Februarii super elapsi cum nostro Consilio Rogatorum deliberavimus, quod circa armamentum dictarum Triremium in Dalmatia observentur antiquæ consuetudines solitæ servari ab adeptione illorum locorum citra, & nihil innovari debeat; quinimo si qua littera a nostro Dominio absque scientia, & auctoritate suprascripti Consilii Rogatorum fuisset emanata, sive aliquæ Terminationes per Rectores nostros factæ contra Privilegia, & solitas consuetudines ex nunc pro revocatis, & abditis habeantur; verum in eadem deliberatione additum est, quod quotiescumque occurrerit armari in prædicta Dalmatia aliquam Triremem, mittantur hinc pecuniæ pro danda medietate refusarum illis Turmis, quæ ituræ essent super dicta Trireme, & creditrices essent Nostri Dominii pro aliis antecedentibus viagiis, quemadmodum observatur erga omnes alias Turmas Triremium, quæ in hac urbe armantur.

Quam quidem nostram deliberationem volumus per præsentes vobis notificare, volentes, & auctoritate suprascripti Consilii Rogatorum mandantes, ut illam observare, & observari, & exequi facere inviolabiliter debeatis, & has nostras ad futurorum memoriam in Actis istius Cancellariæ registrare facite, & registratas præsentantibus restituite.

Datum in nostro Ducali Palatio die 6. Martii 1481.

Fiant similes mutatis Rectorum nominibus Terrarum.

Ego Bernardus Vobrat. Ducalis Notarius ex authentica fideliter exemplavi, & in fidem omnium subscripsi me, & meo sigillo munivi.

Die 18. Martii 1538. Præsentata per Petrum Grassovich, & Joannem Vavlicich Procuratores nomine proprio, & aliorum Procuratorum Populi, instantes.

SI fa noto a Voi Zudesi, Sindici, e Capi di questa Sp. Communitade della Brazza da noi Procuratori della Universitade di questo Popolo, che noi non intendemo far Lite con vostri Zentiluomini, che sono ab antiquo Nobili del Consiglio vostro, ma solum con quelli pochi Nobili, che da mezzo secolo in qua sono stadi assunti in ditto Conseglio, & creati Nobili, li quali per esser stadi del nostro Corpo popolare, e portarono li pesi & le angarie con noi, volemo che al presente etiam siano obbligadi contribuir col Popolo prefato alla gravezza de Galeotti, come è giusto, nè noi intendiamo astringere voi che siete antiqui, nè derogar le vostre antichissime consuetudini, preminenzie, & questo vi sia ditto senza pregiudizio delle rasoni nostre.

Die dicta. Notificata fuit per me Cancellarium

Spe-

Spectabili Dominico Maroe Judici, & Spectabili Georgio Zuvetich Sindico existentibus in Cancellaria.

Hieronymus Regazzola Cancellarius exemplavit, & S. Marci sigillo roboravit.

Die 19. Martii 1538. Præsentata per Joannem Vavlicich nomine suo, & aliorum Procuratorum Populi, instans.

Per maggior esplicazione della Scrittura di jeri noi Procuratori del Popolo della Brazza dichiaramo non esser della intenzione nostra voler obbligar li Nobili, che sono antiqui di questo Consiglio alla gravezza de' Galeotti, nè tampoco quelli Nobili, che di fuori sono venuti con la Nobiltade loro abitar in questa Insula, e sono stati per la loro ditta Nobiltade tolti in ditto Consiglio, nè quelli Nobili, che sono stadi del Corpo popolar, & assunti in Conseglio, e poi sono stadi esentadi dalle gravezze dall' Illustr. Conseglio de' Pregadi; ma intendemo solamente, che siano obbligadi alla detta gravezza quelli Nobili, che per esser stadi Popolari sono stati creati Nobili, & tolti in Conseglio, & che non hanno mai ottenuto il privilegio di esenzione dal detto Illustr. Pregadi; & questa sia noto alli Capi della Communitade de detti Nobili riportandosi alla Scrittura di jeri. Die dicta: Notificata per Petrum Plazarium Dño Georgio Zuvetich Sindico.

Hieronymus Regazzola Cancellarius exemplavit, & sigillo S. Marci roboravit.

ALOYSIUS MOCENIGO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Joanni Francisco De Medio de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Vi significamo come oggi nel Collegio di

X. Savj Ordinarj del Senato Nostro a ciò delegato per la Signoria Nostra, è stata presa parte del tenor infrascritto, cioè.

Per la Sereniss. Signoria fin sotto li 23. Zugno 1573. fu delegato a questo Consiglio la differenza vertente fra li Nobili, e Popolari dell' Isola Brazza in proposito di Galeotti insieme con tutto il Negozio, sopra la qual essendo stati uditi in contraditorio Giudizio, & lunghe disputazioni con li loro Advocati il Rev. M. Zuanne Grascovich Interveniente per se, e per li altri Popolari dell' Isola predetta per una parte, e per l' altra D. Girolamo Giaxich Interveniente per se, e per li altri Nobili Originarj, ben inteso quanto da ogniuno delli sopradetti, sive suoi Advocati, è stato detto, e dedutto per favor delle ragioni sue.

Visto, & ben considerato tutti li Privilegi, Lettere Ducali, Sentenze, oblazioni, & cadauna altra Scrittura in tal proposito letta, & allegata, essendo conveniente metter fine alla sudetta controversia per il pacifico viver di ogniuno delli sopradetti.

L' anderà Parte, che per l' autorità di questo Conseglio sia preso, e firmamente deliberato, che li Nobili Originarj della detta Isola siano, e s' intendano in ogni tempo liberi della sopradetta gravezza de Galeotti; per il che vi commetemo, che quanto ut supra è stato deliberato, e preso, dobbiate osservare, e fare che da cadauno sia inviolabilmente osservato, ed eseguito come si conviene. E le presenti nostre registrate in quella Cancellaria a memoria de Successori, restituirete al presente.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 27. Augusti. Ind. 2. 1574.

Camillus Brac. fideliter exemplavit.

Francesco Minalli Cancellier della Brazza ha d' altra fida mano fatta copiare d' altra simile autentica esi-

existente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano dal Libro de' Privilegi a stampa, sottoscritto, e sigillato &c.

1574. *die* 27. *Augusti. In Collegio Dominorum X. Sapientum, ordine Excell. Senatus ad hoc deputato.*

FRANCESCO PIZZANO, M. ANTONIO CONTARINI, ANTONIO MICHIELI PRESIDENTI.

PER la Sereniss. Signoria fino sotto li 23. Zugno 1573. fu delegata a questo Collegio la differenza vertente fra li Nobili Uomini, e Popolari dell' Isola della Brazza in proposito de Galeotti insieme con tutto il negozio. Omissis.

L' anderà Parte, che per autorità di questo Collegio sia preso, e fermamente deliberato, che cadauna volta che de cætero per il Sereniss. Dominio sarà dimandato numero de Galeotti all' Isola della Brazza, li Nobili assonti per privilegio tutti debbano contribuir per la ratta, & porzion loro a detti Galeotti, separatamente però dalli Popolari giusta la forma della sua oblazione admessa da questo Collegio fin sotto di 12. Decembre 1538.

Omissis.

Antonius Elius Cancellarius Brachiæ ex authentico existente apud Procuratores Populi Brachiæ aliena manu exemplatum subscripsit, & sigillavit.

Adi 19. Decembre 1619. In Lesina.

L' ILLUSTR. ED ECCELL. SIG. LORENZO VENIER PROCURATOR di S. Marco, Capitan Generale da Mar, Giudice Delegato nell' infrascritta Causa dall' Eccell. Senato in virtù delle Lettere Ducali di 2. Febraro 1618.

UDite in contraditorio Giudizio le parti infrascritte, cioè li Signori Vicenzo Polovineo, e Marchetto Mechiavich Ambasciatori, e Procuratori del Popolo della Brazza Attori da una parte con il Sp. Sig. Ortensio Bertucci suo Avvocato sopra la differenza vertente fra esse Parti per occasione delli 33. Uomini da Remo d' ordine Publico di 19. Maggio 1612. dall' Eccell. Sig. Giusto Antonio Belegno all' ora Proveditor Generale di questa Provincia con Lettere sue di 24. Maggio predetto comandati per rinforzo dell' Armata, e le ragioni d' ambe le Parti in longhissime disputazioni dette, & allegate, benissimo intese, & maturamente considerate con tutte le Scritture hinc inde addotte; Christi Nomine invocato a quo &c. Ha S. E. Illustr. in virtù della dellegazione sopra narrata, & coll' autorità del Capitaneato suo Generale da Mar sentenziando terminato; Che siccome Eccell. Sig. Giusto Antonio Belegno con sua Terminazione de dì primo Zugno 1617. ha pronunciato, che per occasione delli 33. Uomini da Spada comandati per rinforzo dell' Armata, li sopradetti Nobili dell' Isola della Brazza fossero tenuti, & obbligati a dar, & contribuir la sola metà, e l' altra quelli del Popolo; così in questa delli 33. Galeotti già consegnati sia osservato questa sol volta tanto il medesimo, sicchè la metà della spesa corsa in detti 33. Galeotti aspetti, e sia pagata dalli detti Nobili, & l' al-

l' altra dalli Popolari, dovendo in tutte l' altre occasioni, che succederanno d' armar, così ordinario, come estraordinario, o di rinforzo esser sempre tenuti, & obbligati li Nobili originarj, benchè esercitino l' arte rurale, dar, e consegnar tutti li Uomini da spada, che farà bisogno per servizio di Sua Serenità, & il Popolo con li Nobili assunti, & non Originarj dar tutti li Uomini da Remo, che occorreranno per il medesimo Pubblico servizio, & così sia in ogni e cadauna occasione, che possi occorrere inviolabilmente osservato, & eseguito, e nelle spese da esser pagate da cadauna delle parti per metà.

Zuanne Caopenna Secretario.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano d' altra simile esibitami dal Sig. Don Andrea Ciccarelli sottoscritto, e sigillato &c.

Segue il taglio della suddetta Sentenza.

ANTONIUS PRIOLO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Angelo Zeno de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

VI significamo, come oggi nel Collegio de' Savj Ordinarj del Senato Nostro acciò deputati per esso Senato, è stata a bossoli, e balotte posta, e presa la Parte del tenor infrascritto, Videlicet.

Che la Sentenza del dilettissimo Nob. nostro Ser Lorenzo Venier Procurator de S. Marco, olim Capitan General da Mar, fatta a favor delli Procuratori del Popolo, e contro li Nobili di detto Luoco sotto li 29. Decembre del *1619.* del tenor, come in quella, appellata a questo Collegio per parte, e nome di detti Nobili, sotto li 10. Febbraro prossimo suseguente, per autorità del qual Collegio, come Sen-

tenzia mal, & indebitamente fatta, sia tagliata, cassata, & annullata, come se fatta non fosse; & questo ad istanza, & gravame di D. Vicenzo Prodi per nome di detti Nobili, & in absenza di D. Alessandro Ingegneri per nome di detti del Popolo; ma leggitimamente citato, intimato, & non comparente, come negli Atti di questo Collegio ora letti appare: Per il che con l' auttorità dell' antedetto Senato vi commetemo, che quanto per li suddetti Savj è stato ut supra deliberato, & preso dobbiate osservare, & eseguir, & far che da cadauno sia osservato, & eseguito inviolabilmente, come si conviene, & le presenti Nostre, registrate in questa Cancellaria a memoria de' Successori, restituirete al presentante.

Datum in Nostro Ducali Palatio die XXII. Martii. Ind. III. 1621.

Francesco Minalli Cancellier della Brazza ha d' altra fida mano fatto copiare d' altra simile auttentica, esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano dal Libro de' Privilegi a stampa, sottoscritto, e sigillato.*

FRA SP. COMMUNITA', & POPOLO.

Die 11. Iulii 1628.

Illuñus Dñus Leonardus Emo Hon: Ad: Communis, audito Dño Marco Mechiavich Nuntio Populi Brachiæ petente cum suo Advoc. Intromissione expeditionis Exñi Collegii XX. Sapientum Exñi Senatus, diei 22. Martii 1621. tamquam de expeditione facta a qu. Dño Vicentio Prodi non legittimo Nuntio Nobilium Brachiæ ex una, & ex altera audito Dño Antonio Mladineo Nuntio Nobilium Spect. Communitatis Brachiæ,

chiæ, dicente cum suo Advocato, petita minime fieri debere, pluribus rationibus dictis, & allegatis omnibus bene intellectis, & mature consideratis præfatum D. Marcum Mechiavich quo supra nomine ab offitio licentiavit, mandans sic annotari, ita referente Ligante Famulo Offitii.

Ex Notario 2do. Offitii Adv. Communis.

Jacobus de Fabrieiis Offitii Adv. Communis Notarius

SERENISSIMO PRENCIPE.

Dal Sig. Francesco Pinesich è ssata proposta supplicazione, con la quale ricerca riverentemente V. Serenità, che certo Processo, che si trova nell' Offizio dell' Avogaria a condoglianza del Popolo della Brazza per la sua total deffinizione restasse dellegato ad essi Illmi Ss. Avogadori di Comun, & come in essa supplicazione alla quale mentre il Sig. Marchetto Mechiavich Interveniente per esso Popolo della Brazza doveva risponder, & sopra di essa diffendersi, & contestar con esso Pinesich in giudizio; non sazio ancora di tanti strusj indebitamente fatti alla povera Communità d' essa Isola della Brazza, si è immaginato con somma stravagante, e non più udita di domandar dellegazione all' Eccmo Conseglio di 40. al Criminal degli Atti, e Sentenze seguite a favor d' essa Comunità per veder se potesse impetrar per tal via quello, che i Giudizj passati, & in particolare l' ultimo dell' Eccmo Avogadore Emo ha terminato non doversi fare, e cosi portati senza giustizia alcuna con intromissione questi Atti seguiti a favor di essa Comunità ad esso Eccmo Conseglio, forma non più intesa. Et però essa Comità rappresentata da me Antonio Mladineo suo Ambasciatore, che non ha che fare cosa immaginabile con gli interessi del Sig. Francesco Pinesich, e suo Processo, riverentemente la supplica restar servita di licenziarla, quanto agli interessi supplicati contra di

essa

essa Comtà. Protestans nomine Communitatis prædictæ omni meliori modo prædicto Mechiavich n. q. 1. de expensis, & de omnibus leg .... protestabilibus.

Tratta da una simile esistente in falda di una Terminazione della Serma Signoria di 18. *Luglio* 1629. *Orazio Tomasi Nod. Ducal.*

1629. 18. Luglio.

Uditi dalla Serenissima Signoria in Contraditorio giudizio con li loro Avocati Dño Zuanne Bersatich Nontio del Popolo fedelissimo della Brazza da una parte dimandate delegazione, come in sua suplicazione presentata 28. Luglio 1628. nella Cancellaria Ducal, & dall' altra Dño Antonio Mladineo Ambasciator degli Nobili di quella Terra con le Lettere di quel Conte de' 8. Marzo 1629. dimandante l'Intervenienti per il detto Popolo dover esser licenziati, fu posto il bossolo bianco, che sia delegato a Venti Savij del Corpo del Senato, il verde di no, & il rosso non sincero, e fu preso nel verde per la licenzia.

Consiglieri.

Dño Pasqual Cigogna, Dño Anzolo Morosini, Dño Girolamo Grimani, Dño Agostin Bembo, Dño Andrea Dolfin, Dño Niccolò Molin Cons. di 40. Civ. N.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano d' altra simile esibitami dal Sig. Don Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato.*

Carolvs Contareno Dei gratia dux Venet. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloyiso Duodo de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Significamus Vobis hodie in Collegio nostro, habente auctoritatem a Senatu, terminatum fuisse, ut infra, videlicet.

Udito nel pien Collegio nostro con auttorità del Senato, come per parte de di 31. Luglio passato,

il

il M. R. Can. D. Simon Mazzioli Ambasciator, & per nome della fedelissima Università del Popolo della Brazza riverente supplicante, che tutti quegli Abitanti, sebben ascritti a quel Conseglio, ch' esercitano vita rustical, & mecanica, zappando la terra, pascendo animali, e che si esercitano in manuali impieghi di boscar, fachinar, & altro qualsisia mecanico esercizio, debbano concorrer a tutte quelle funzioni, e e contribuzioni personali, che vengano comandate per servizi Pub. come all' estrazion da guastadori, tagliar pali, far fascine, & ogni altra qualsisia fonzione, *eccettuata quella de' Galeotti*, essendo ben ragionevole, che niun recusi di servire il suo Prencipe in quell' esercizio manuale, e mecanico, con il quale campa la vita, & serve ad ogni più vil persona per mercenario.

Omissis.

Fu terminato quanto al primo e terzo Capo a favore della Magnifica, e fedelissima Communità dell' Isola della Brazza. Omissis.

Dat: in Nostro Ducali Palatio die *6.* Septembris, Indictione *9.* 1655.

Francesco Zonca Segretario.

Die præsentationis.

L' Ill. Sig. Conte vedute, e lette le soprascritte Lettere, ha S. Signoria Illma alle medesime commessa la di loro dovuta esecuzione, mandando &c. in tutto come in esse ad hoc. &c.

Francesco Mindili Canc. della Brazza ha d' altra fida mano fatto copiare d' altra simile auttentica esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

NOI PIETRO LOREDAN.
Camarlengo Castellano di Spalato,
E Vice Conte della Brazza.

Ad istanza delli Sp. Sig. Gio: Niccolò Filippi Giudi-

dice, e Diffensore di questa Magnifica Communità, nec non delli Sp. Sig. Paulo Dominis, Giorgio Ivellio, Mattio Covglianeo, e Gio: Vusio pur Diffensori suoi Colleghe, commettemo ad ogni Official nostro a dover far Pub. Proclama nelli Luoghi soliti di questa Isola, che tutti li Sig. Nobili del Sp. Consiglio debbano per Mercordi p. v. sarà li 6. Giugno portarsi a Nerezi nella Sala ordinaria del medesimo Sp. Consiglio per destinare senza rivocazione del già espedito nuovi Ambasciatori, quanti occorrerà, così avanti l' Eccmo Sig. Proveditor General della Provincia Bernardo, come di Sua Serenità, & ivi rappresentare l' espressioni della detta povera ma fedelissima Communità, & Nobiltà, & effonder le sue lagrime nel seno della precelsa Pubblica Giustizia, per implorar in conformità dell' inconcussa, e mai alterabile Pub. fede il giusto sollievo, e dolersi contro li Caporioni, e Sollevatori del Popolo, & Insidiatori delle vite de' Nobili, e della Commun quiete, nel modo che sarà più amplamente espresso nella Parte, & in oltre per espedir dall' Eccmo Sig. Sopra-Proveditor Barbaro un Commesso, per instar la relasazione de'Nobili rolati, e presi di fatto da Popolari, e come schiavi ligati, strassinatti, & condotti in Galea, & posti a remo per forza senza delitto, contro l' espressa volontà, promissione, e fede del Sermo Principe, con oppressione della Communità, giogolazione delle sue ragioni, distruzione della Nobiltà, imutazione impossibile della natura, stato e natural condizione de Nobili, & in sprezzo di più e più Supremi Pubblici Giudizj, & come più amplamente sarà espresso in Scrittura da presentarsi a S. E. & per tutte l' altre occorrenze riguardanti le ragioni, & interesse della medesima fedelissima Comunità, e suoi Nobili, de' quali è constituita, & della pubblicazione farà rescritto. In quorum.

San Pietro nostra Residenza li 4. Zugno 1657.

Pie-

Pietro Loredano Camarlengo, Castellano, e Vice Conte.
Addi 4. e 5. detto fu pubblicato per l' Isola.
Guerin Guerini Coadiutore de mandato

Addi 5. Giugno 1657.

L' Illmo & Eccmo Sig. Luca Francesco Barbaro Proveditor Estraordinario in Provincia, udite le ragioni di ambe le parti, ha terminato, che li Nobili Originarj, benchè poveri, siano esenti dalle gravezze Popolari, & ha licenziato dalla Gallera li sette Nobili, a quali era toccata la sorte, obbligando li Procuratori del Popolo di suplire con altri sette del loro Ordine.

Guerin Guerini Coadiutor de mandato.

Lettera scritta alli Eccmi Signori XX. Savi dal Vice Conte della Brazza Illmi & Eccmi Sig. Sig. Colmi.

Con mie umilissime Lettere di 3. del corrente ho significato all' E. V. la citazione di ordine loro fatta ad instanza delli Nobili Originarj della Commanità di quest' Isola appellanti dalla Terminazione degli Eccmi Sig. Presidenti di cotesto Eccmo loro Collegio de di 19. Febbraro passato scritta a favor dell' Università, e Popolo dell' Isola medesima, & unitamente anco l' intimazione alli Procuratori di esso Popolo di non dover innovar cosa alcuna in vigor della Terminazione sudetta, stante essa appellazione, e come in esse lettere.

Ora in adempimento del mio debito, & per dovuta informazione dell' E. V. in riguardo massime del motivo aggiontomi di dover portar alla loro notizia l' esecuzione del loro supremo comandamento, affinchè a me non sia imputato il mancamento di alcuna scandalosa innovazione, porto alle medeme avviso, come

come li sudetti Procuratori non solo hanno voluto umiliarsi alli cenni di V. E. coll' astenersi da ogni innovazione, ma in sprezzo delle loro Lettere di Appellazione, e sospensione sopraccenata ad essi espressamente in persona intimata; sono passati posteriormente ad eccessi tali, che hanno ordito di andar anco retenendo alcuni di questi Nobili con mano armata, e con adunazione sediziosa di turba tumultuaria, e quei conducendo legati in Galea per tentar di obbligarli con tali forme al Remo, nella qual sono stati anco posti in catena, sebbene poi dalla Giustizia dell' Eccmo Sig. Proveditor Estraordinario in Provincia Barbaro coll' occasione, che si trovò sopra quest' Isola, liberati, e dichiariti immuni, & esenti con suo Giudizio in contraditorio sotto li 5. corrente seguito da ogni contribuzione, e fazione, alle quali sono tenuti li Popolari.

Tanto mi è parso portar alla loro somma intelligenza, perchè niente manchi alla medesima di lumi in questo affare, per quei rifflessi, che la loro singolar prudenza stimarà proprj, & opportuni. Intanto riverentissimo bacio all' E. V. le mani.

Brazza 9. Giugno 1657.

Di V. E.

Pietro Loredano Camarlengo, Castellano, Vice Conte.

Eccmi Sig. Pressidenti dell' Eccmo Callegio di XX. Savj.

Alvise Lasaneo di A. V. N. P. d' altra simile Scrittura autentica e d' altrui fida mano ha fatto copiare, in fede sottoscritto, e col solito segno roborato.

Ad-

Addì 25. Luglio 1657. Presentate all' Illmo Sig. Vice Come dal Sig. Prospero Scarnio.

BERTUCIUS VALERIO DEI GRATIA DUX VENET. Nobili, & Sapienti Viro Petro Lauredano de suo Mandato Vice Comiti Brachiæ, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

L' Ambasciator di cotesta Communità è venuto a presentarci colle vostre Lettere la Scrittura de' Giudici, e Difensori contra Popolari, perchè abbian protetto a certe esecuzion violenti con penetrare fino nelle Case de' Nobili per costringerli alla fazion del remo. Scrivemo quanto accade al Proveditor General in Provincia, i cui ordini saranno da voi colla dovuta puntualità obbediti. Intanto volemo, che esprimiate come si abbia inteso spiacevolmente questo successo in tempo, che i Sudditi della Provincia unitamente pensano a resistere al nemico, & a diffendersi, e come è Pubblica volontà, che il decreto del Collegio nostro *6.* Settembre *1655.* abbia la necessaria osservanza; così per quanto a Voi incomba concorrerete a divertire ogni torbido, acciò cessi l' occasione d' inasprire nei castighi contro chi promovesse, e fomentasse sollevazioni, e tumulti ch' è quanto volemo vi sia noto per regolarvi.

Dat: in nostro Ducali Palatio die *6.* Julii Ind: *11. 1657.*

Angelo Zen Secretario

Die præsentationis.

Vedute, lette, & ben considerate le soprascritte Ducali da S. S. Illma, inclinata alla quiete, & all' esecuzione puntuale de Supremi comandi, ha ordinato esequendo le medesime con tutta puntualità a me Cancelliere di farle capitar innanzi li Spl. Sig. Capi di que-

questa Mag. Communità per loro consolazione, & a quelli dell' Università del popolo di quest' Isola, acciocchè a medesimi siano lette, perchè rassegnandosi cadauno di loro nei limiti del proprio debito, siano per adempirle in tutte le sue parti, affine &c.

Angelo Maderni Cancelliere.

Girolamo Boldù Vice Cancelliere della Brazza ha fatto copiare dall' autentica, sottoscritto, e sigillato.

Noi Anzolo Emo
Per la Serma Repubblica di Venezia Prov. General in Dalmazia, & Albania.

Con nostra Terminazione 13. Marzo passato abbiamo voluto anco tra le moltiplici gravissime occupazioni, che ci circondano, in Nerenta definire le contese insorte tra li Procuratori dell' Università e Popolo di Curzola, e quelli delle Ville della Giurisdizione per occasione dell'armo della Gallera, con unico fine di sollecitare possibilmente in questa parte l'adempimento, de comandi Sovrani dell' Eccmo Senato. Con lo stesso oggetto ne' medemi momenti del nostro ritorno in questa Città rinovassimo efficaci stimoli anche ai Procuratori dell' Università, e Popolo della Brazza, affine conducendosi personalmente alla Carica, introducessero quanto intendevano in opposizione di quelli, che pretendono esenzione della contribuzione o reale o personale alla Gallera avevano precedentemente in esecuzione del nostro Proclama presentati li loro fondamenti nella Segretaria.

Omissis.

E come Nobili aggregati alla Communità di Scardona dovranno parimente soggiacere alla sola reale li Fratelli Bonacich qu. Zorzi ma come li popolari giusta la decisione dell' Eccmo Collegio *1686.*

Omissis.

Dovranno tutti gli altri del Corpo essere compresi ne'

ne' Roli, tenuti all' imbossolazione, ed alla personale, non avuto riguardo alcuno nè a condizione, nè a professione, o stato di Persone, e ciò con la norma del sopranominato Giudizio dell' Eccmo Collegio 1686.

Omissis aliis.

Dato il primo Maggio 1761. Spalato.

Angelo Emo Prov. Generale.

Gio: Domenico Imberti Segretario

Addi 3. Maggio 1716. Brazza. Nerezi.

Pubblicata l' oltrescritta Terminazione al luogo, ed ora solita, molti presenti, ed ascoltanti, ed in particolare il Rev. Sig. Don Mattio Tommaseo, & il Sig. Don Gierolimo Berberino.

Francesco Minalli Cancellier.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzj deputati della Nobil Communità della Brazza all' Eccmo Sig. Rajmondo Conte di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco II. Re di Ungaria, Dalmazia. &c. Commissario per Istria, Dalmazia, ed Albania.

I. Che tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e Possessori, com'erano per l'addietro, e quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta ai Re di Ungaria, e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' Ex Aristocrazia Veneta; e che la Magnifica Communità della Brazza continui ad esser considerata come tutte le altre Communità Nobili di questo Regno.

II. Che siano confermati i suoi Statuti Municipali, stabiliti prima, e dopo, che detta Isola passasse sotto l' Ex Veneto Dominio.

Omissis aliis.

Risposta dell' Eccmo Commissario

Ad I. Che Sua Maestà Imperatore e Re nostro cle-

mentissimo Sovrano garantisce tutt' i nuovi Sudditi ne' Diritti, che godevano sotto l' Ex Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia, senza rimontare a quelli, che poteva aver l' Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungaria, e Bossina.

Ad II. Vengono i Signori Nunzi rimessi alla risposta data ad primum.

Omissis aliis.

Zara il di 3. Febbrajo 1798.

Rajmondo Conte di Thurn.

Ad Mandatum Exmi Dñi Dñi Comitis Commissarii Aulici proprium.

Giambattista Conte di Thurn. Segretario.

CAPITOLO VI.

Convenzione fatta del 1629. non approvata mai, ma opposta, ed annullata.

Ex registro Litterarum Ducalium Clarissimi Domini Christophori Maripetro olim Comitis Brachiæ. Receptæ die 28. Julii. 1436.

Franciscus Foscari Dei Gratia Dux Venetiarvm.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Christophoro Maripetro de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis, fidelibus dilectis Salutem, & dilectionis affectum. Venit ad præsentiam nostram Georgius Philippi Nuncius, & Ambasciator vester, & totius Commu-

munitatis Brachiæ exponens, quod cum quidem Antonius Bartoli, & plerique alii Brachienses, qui ad Dominium nostrum venerunt sine vestra licentia, & sine scitu Communitatis non audiamus, quia non sunt Nuntii Communitatis, sed seminatores scandalorum. Nos autem cum nostro Collegio habentes a Consilio Rogatorum plenam libertatem respondimus illi, quod quoscunque subditos venire volentes ad nostrum Dominium audire volumus, & nemini nostro subdito aut fideli audientiam denegare non intendimus ullo modo. Item cum petiisset, ut Presbyterum Matthæum Archipresbyterum Brachiæ, quia seminabat scandala, & novitatem inter subditos, & alia multa mala fecerat, ut dicebat, non permitteremus venire in Insulam, sed providere, quod esset bannitus. Respondimus, quod sumus contenti, ut non veniat Brachiæ. Item cum petiisset ut eorum Statuta, quæ sub vestro sigillo portavit, confirmaremus; nos fecimus ut petebat, quibusdam additionibus, & correctionibus datis Statutis prædictis, sicut per additiones illis Statutis datas videbitis contineri. Præterea ad Capitulum de Ecclesiis, & bonis Ecclesiarum ponendis in extimo, respondimus, quod volumus ut Presbyteri quousque & tenebunt bona temporalia sibi legata, ipsi ista sustineant angarias, & impositiones tenere, ut faceret ille, qui dimisit ea; sed pro Ecclesiis, & aliis bonis Ecclesiæ servetur consuetudo hactenus observata. Volumus ergo & vobis mandari, ut responsiones suprascriptas, quas fecimus, debeatis observare, & facere observari.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 18. Mensis Julii. Indictione 14. 1436.

FRANCISCUS FOSCARI DEI GRATIA DUX VENETIARUM.

Nob. & Sap. Viris Antonio Marcello de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Comparentes ad præsentiam nostram duo Nobiles Brachiæ exposuerunt nostro Dominio Capitula infrascripta, ad quæ cum nostro minori Consilio fecimus infrascriptas responsiones, & primo ad primum huius tenoris, videlicet.

Omissis.

2. Ad secundum hujus tenoris, videlicet. Ipsi vestri fideles dare consueverunt Dño Comiti singula hebdomada unum Castronum pro suo usu, noviter vero compelluntur dare duos Castrones, quia Cancellarius vult etiam partem suam, & noviter contra voluntatem, & consuetudinem dictæ Communitatis, idem Cancellarius scripsit unam Partem, quam dixit fuisse captam in Consilio dictæ Terræ, quod est contra veritatem, per quam ipsi homines obbligantur dare Dño Comiti, & Cancellario suo duos Castrones in hebdomada, quod est contra veritatem, & eorum consuetudines, nam pars ipsa non fuit posita, neque capta in suo Consilio, immo est contra voluntatem omnium, & propterea dignetur Vestra Serenitas providere, quod observetur consuetudo, & quod ipsa Pars cassetur, & Cancellarius.

Respondimus, quod consuetudo servata in Præcessoribus suis servetur dando unum Castronem omni hebdomada, & pro Castronis datis Cancellario contra consuetudinem solvatur per Cancellarium, quia non valet ordo aliquis captus in suis Consiliis, qui non sit confirmatus a nostro Dominio.

Omissis.

Dat.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 3. Mensis Septembris Ind. 7. 1443.

FRANCISCUS FOSCARI DEI GRATIA DUX VENETIARUM

Nobilibus, & Sap. Viris Antonio Marcello de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

COmparentes ad præsentiam nostram Oratores fidelis Communitatis nostræ Brachiæ, & Consilii Nobilium ejusdem loci, porrexerunt nobis infrascripta Capitula, ad quæ fecimus responsiones nostras, prout ad unumquodque ipsorum videbitis contineri. Tenor Capitulorum talis est, videlicet.

Omissis.

Item che i Statuti, & Confermazioni fatte fin al presente in la Brazza siano ferme, & confirmate in sua fermezza, & similmente le provision, e Parte, le quali si faccian de quà indietro per onor della Vostra Signoria antedetta, & per bene, ed utile di questo Luogo.

Ad hoc dicimus, quòd omnia eorum Statuta, & Reformationes mittere possunt nostro Dominio, sicuti & cætera Loca, & Subditi nostri faciunt, nam continuo secundum eorum honestatem parati erimus nostra opportuna confirmatione approbare, & confirmare.

Omissis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 4. Augusti. Indictione 7. 1444.

Francesco Minalli Cancellier della Brazza ha d' altra fida mano fatto copiare d' altra simile autentica esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Addi 28. Ottobre 1629.

CONvocato, e coadunato il Sp. Consiglio delli Signori Nobili della Brazza, premessi li soliti Mandati per li Luoghi ordinarj, e suono della Campana per oggi, per deliberar le cose infrascritte, e numerato esso Sp. Consiglio intravennero compresa la persona dell' Illustr. Sig. Zuanne Donado Conte di quest' Isola persone Num. 57., e furono letti l' infrascritti Capitoli.

Addi detto.

Comparsero all' Offizio della Cancellaria li Spet. Signori Difensori della Sp. Communità infrascritti, il Sig. Gerolimo Dominis qu. Sig. Domenico, Gerolimo Dominis qu. Sig. Niccolò, Gerolimo Lasaneo, e Vincenzo Tommaseo, facendo anco per nome di altri suoi Colleghe, come anco li Signori Procuratori del Popolo Mis. Zorzi Mazolich, Mis. Mattio Tironi, Mis. Pietro Permosina, Mis. Antonio Milovanich, & Mis. Steffano Martinich per nome anco d' altri suoi Colleghe, presentarono la seguente Scrittura con li seguenti Capitoli tra di esse volontariamente, & accordevolmente formati, & conclusi, per dover esser registrati, e portati da essi Spet. Signori Difensori nel loro Consiglio, e dalli Signori Procuratori nella loro Congregazione, & ita &c.

Nella considerazione, che sono stati molto gravi i travagli, & infinite le spese occorse nelle liti vertite tra questa Magn. Communità, & l' Università del Popolo di quest' Isola, riesce assai degno di proposito, & religioso il pensiero così per Pubblico servizio, come per sollievo, e comodo universale, che sia troncata la radice alle discordie vertite, estinte esse liti, e levata l' occasione alli dispendj, che partoriscono le contese, onde li Difensori della medesima Communità portati dal desiderio ardentissimo,

simo, che hanno sempre avuto di godere in piena tranquillità, e pace li loro antichi, & inviolabili Privilegi all' ombra di Sua Serenità volontariamente, e con ogni miglior modo, per lasciare anco alla posterità una ferma, e perpetua quiete, sono venuti con li soprascritti Signori Procuratori del Popolo alla conclusione delli sottoscritti Capitoli da esser osservati, & eseguiti in tutt' i tempi senz' alcuna contradizione, o cavillazione, nonostante qualsisia Giudizio seguito a loro favore in contrario.

Che nell' armamento ordinario, quando per ordine Publico occorresse, che questa Isola dovesse armare Gallera intiera, sia osservata l'iantica consuetudine, cioè che i Nobili siano tenuti i soli Uomini d'arme, & il Popolo tutti gli Uomini di Remo.

Che comandando Sua Serenità nell' occasione dell' armamento straordinario qualsisia contribuzione di Uomini d'arme, sia sempre obbligato il Popolo a tutti gli Uomini da Remo, e Nobili sottoposti a quella porzione solamente di Uomini d'arme, che pro retta avuto sempre riguardo all' armamento ordinario a quella quantità di Uomini da Remo, che si dovesse contribuire dal Popolo; cioè se Sua Serenità comandasse mezza Gallera ordinaria di Uomini da Remo, i Nobili siano sottoposti alla mità di tanti Uomini da spada, quanta sarebbono tenuti contribuire nell' accidente di armamento ordinario, & il sopra più di detti Uomini da spada sia compartito per mità, cioè una mità al Popolo, e l'altra a Nobili.

Che se per accidente comandasse Sua Serenità dopo il primo forzo un' altro ancora d' Uomini da Remo nell' istesso armamento, siano in tal caso tenuti i Nobili restituir in denari quanto potesse importar gli Uomini da spada, che sopra più fossero a loro stati contribuiti dal Popolo, e ciò a soldo per lira in occasione di armamento ordinario.

Che comandando Sua Serenità più Uomini da spada, & non da Remo nel medesimo armamento, in tal caso sia sottoposto il Popolo a refar i danari ai Nobili, quanto essi avessero speso del proprio nel dar i primi da spada, e per gli altri da spada, che comandasse Sua Serenità come di sopra contribuir sempre la giusta metà.

Che comandando Sua Serenità Uomini solamente d'arme, & non da remo, il Popolo sia sempre obbligato a contribuir la mità effettivamente, & i Nobili l'altra.

Che nelle liti vertite tra questa Sp. Communità, & l'Università del Popolo, le spese tutte siano, e s'intendano dispensate, & rimesse hinc inde, di maniera, che chi ha speso speso.

Omessa la Parte del Consiglio, & aliis &c.

Pietro Vitnico di V. A. N. P. ho copiato il presente Libro, che principia Nos Stephanus Tuarco d' altro simile autentico appresso di me esistente, sottoscritto. e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan di V. A. N. P. ho fatto copiare dal Libro delle Parti autentico, esibitomi dal Sig. Don Andrea Ciccarelli, incontrato, sottoscritto, e sigillato oggi li 11. *Giugno* 1794.

Segue il tenor della Parte proposta.

SOno pur troppo manifesti a questa Università, e Popolo i gravi travagli, e le spese immense occorse nelle liti vertite tra la medesima Università, e questa Sp. Communità, onde in riguardo delli strussj passati, e della volontà nostra sempre conforme al soprano beneplacito di Sua Serenità, e nemica di discordie, e contese, cade opportunamente in considerazione il proposito del riposo desiderato, & anteposto dalla Soprana Volontà con la conservazione de suoi privilegi, ed ogni altra cosa. Pertanto la me-

medesima Università incontra volentieri l' occasione di abbracciar i Capitoli ora letti, e fermati da Procuratori di questo Popolo, e da Spet. Signori Difensori di questa Sp. Communità, con la prudente, ed autorevole interposizione dell' Illustr. Sig. Zuanne Donato Conte nostro, e del Sp. Sig. Pier' Antonio Bertani suo Cancelliere, degno di molta comendazione per così pio, e lodevol impiego drizzato, come si sia, al solo termine di quiete, al privato comodo di questi Abitanti, & al Pubblico servizio. Perciò affine di dar fine a tutte le liti, di render stabilito quanto si deve tutto questo negozio, di lasciar alla posterità ancora per ragion ereditaria una perpetua pace.

L' anderà Parte posta dai suddetti Signori Procuratori, che tutti essi Capitoli siano ballottati, & approbati, e poi per la Congregazione predetta eletto uno Ambasciatore, che quanto prima debba trasferirsi a piedi dell' Illustr., ed Eccell. Sig. Proveditor General Zorzi, & ivi supplicar riverentemente la somma benignità dell' Eccellenza Sua per la confermazione di essi Capitoli, e per il loro indirizzo con sue Lettere a Sua Serenità, affinchè parimente siano confermati dall' altra mano dell' Eccell. Senato. La qual ballottata ebbe delle favorevoli Num. 74. contra 2.

Per esecuzione della qual Parte fu dalli antedetti Signori Procuratori proposto in Ambasciatore il Sig. Pietro Permasina per doversi trasferir quanto prima avanti li piedi dell' Illustr., & Eccell. Sig. Proveditor General Zorzi, & ivi supplicar quanto si contiene nell' antescritta Parte. Il qual ballottato ebbe balle favorevoli Nu. 72. contro 3. tal che fu elletto.

Angelo Maderni Vice Cancelliere fece copiare dall' autentica, sottoscrisse, incontrò, e sigillò &c.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare d' altra simile esibitami dal Sig. Don Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato &c.

No-

..... Novembre 1654. Presentata in mano dell' Illustr. Sig. Girolomo .... Paulo Dominis uno delli Difensori di questa Magn. Comunità per nome anco dell'infrascritti Signori suoi Colleghe, le quali vedute da S. S. Illma commise la loro pontuale esecuzione &c.

SPect., & Generose Vir. Cum alicui subdito minime liceat condere leges, vel formare Decreta sine consensu, ac expressa permissione Eccmi Senatus, ob id cum Nobis exponatur parte, & Nomine Dominorum Pauli Dominis, Georgi Ivellio, ac Georgi Jovanitii Defensorum istius Communitatis, quod capta fuit quædam Pars in isto Consilio usque de Anno 1629. in Octobris, in qua fuerunt decreta quædam Capitula inter Magnificam Communitatem prædictam, & Procuratores Populi, de quibus nulla apparet approbatio, vel confirmatio ab Excmo Senatu; attamen in spretum debitæ reverentiæ, ac Legum in materia approbationum Partium subditorum disponentium, cum nonulli intendant Capitula antedicta executioni demandari absque alio Decreto, vel approbatione Excmi Senatus, quod est non solum valde disonum, verum etiam gravi punitione dignum. Ideo requirimus Spectabilitatem Vestram, ut virtute dictorum Capitulorum nullam permittat novitatem fieri sub pœnis gravioribus Justitiæ bene visis, etiam Publicæ indignationis, donec aliud ab Excmo Senatu decretum fuerit; & ita exequatur, & exequi faciat. Verum &c.

Franciscus Baduerius Advocator Communis.

Venetiis die Xma Octobris 1654.

Foris. Spect., & Generoso Viro Dño Comiti Brachiæ Honorando &c.

L. S. N. Niccolò di V. A. N. P. ho fatto copiare dall'

dall' Originale lacerato, dove vi esistono pontini nel principio, incontrato, sottoscritto, e sigillato, esibitomi dal Sig. Don Andrea Ciccarelli oggi li 11. *Giugno* 1794.

CAROLUS CONTARENO DEI GRATIA DUX VENETIARUM ec.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Duodo de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

SIgnificamus vobis hodie in Collegio nostro habente auctoritate a Senatu, terminatum fuisse, ut infra, videlicet.

Udito nel pien Collegio nostro con autorità del Senato, come per parte de di 31 Luglio passato, il Molto Reñdo Canonico Don Simon Mazzioli Ambasciator, & per nome della fedelissima Università del Popolo dell' Isola della Brazza riverente supplicante, che tutti quegli Abitanti, se ben ascritti a quel Conseglio, ch' esercitano vita rustical, & mecanica, zapando la terra, pascendo Animali, & che si esercitano in manuali impieghi, di boscar, fachinar, & altro qualsisia mecanico esercizio, debbano concorrere a tutte quelle fonzioni, e contribuzioni personali, che vengono comandate per servizio Pubblico, come all' estrazion de guastadori, tagliar pali, far fascine, & ogni altra qualsisia fonzione, eccettuata quella de Galleotti, essendo ben ragionevole, che niuno ricusi di servire il suo Prencipe in quell'esercizio manuale, e mecanico con il quale campa la vita, & serve ad ogni più vil per mercenario.

Item che alcuno del Corpo dell' Università, che pre-

pretendesse de cætero farsi agregar a quel Conseglio, non sii per Grazia o altro Privileggio liberato di concorrere alle fazioni con il Popolo, se prima dalla Signoria nostra non saranno state ascoltate le ragioni della detta fedelissima Universitá, e ciò senza pregiudizio della lite pendente per tal causa.

Item, che all' amministrazione della Camera sia admesso uno del Popolo con titolo di Scontro, conforme si usa in altre Città e Terre della Dalmazia, perchè anco da essi sia veduta l' amministrazione suddetta, o quando così paresse alla publica prudenza ordinar, che sijno riveduti i suoi conti, perchè restino palesi le forme dell' amministrazione suddetta da una; e dell'altra udito Dom: Vicenzo Prodi Ambasciator della magnifica, e fedelissima Communità dall' Isola della Brazza, e per nome della medesima con li suoi Avocati, dicente dover restar assolto, & licenziato dalla supplica di detta Universitá, quanto al primo Capo stante li Privileggi suoi, concessi alli Nobili Originarj di quel Conseglio dalla Pubblica Maestà, e tante volte con altissimi Decreti, e giudizj confirmati, & osservatigli per il corso continuo di più centenara d'anni, in conformità degli antichissimi usi, & consuetudini sempre praticate, come pure dover restar assolto, & licenziato dal terzo Capo della detta Supplica, quanto all' elezione del Scontro Camerale, come novità inventata contro li Privileggi, osservanza, & consuetudini, & sempre continuato posseso di quelli del Conseglio di detta Communità, non avendo mai dissentito; anzi offerendo con tutta prontezza ad ogni cenno della Pubblica Maestà il conto dell' amministrazione della detta Camera; conforme all' usato, & praticato anco per il passato.

Et quanto al secondo Capo di detta supplica dicente, in tutto, e per tutto, come nella risposta di detta fedelissima Communità; che come, quello, che niente offende li Nobili Originarj, ma che concerne l'in-

l' interesse delli nominati in essa supplica, sia trattato con li particolari, che ne sono interessati, ai quali non si deve per Giustizia far pregiudizio alcuno, se non sono intesi, & ascoltati. Fu terminato quanto al primo, & terzo capo a favor della Magnifica, & fedelissima Communità del Isola della Brazza: Et quanto al secondo per la fidelissima Università del Popolo di detta Isola. Quam quidem terminationem Vobis mandamus, ut ita exequi debeatis. Has autem registratas præsentanti restituite.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die VI. Septembris. Indictione IX. 1653.

Francesco Zonca Secretario.

Die præsentationis.

L' Illmo Sig. Conte vedute, & lette le sopradette Lettere, ha S. S. Illma alle medesime commessa la di loro dovuta esecuzione, mandando, & in tutto come in esse ad hoc.

L. S. *Francesco Minalli Cancellier della Brazza ha d' altra fida mano fatto copiare d' altra simile autentica, esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigillato.*

L. S. N. *Nicolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano dal Libro de' Privileggi a stampa, sottoscritto, e sigillato.*

Addi 15. Ottobre 1669. Spalato. Pñtate in mano dell' Illmo & Eccmo Sig. Antonio Priuli Prov. Genle in Dalmazia, & Albania da D. D. Mattio Covglianeo, e Gerolimo Mladineo Ambasciatori della Sp. Communità della Brazza instando. Le quali lette, e considerate da S. E. ha comesso la loro pontual esecuzione con ordine, che in conformità siano scritte Lettere all' Illmo Sig. Co: della Brazza, perchè ivi siano intieramente eseguite, registrate in quella Cancellaria, e colle note dell' esecuzione e registro restituite.

stituite alli Signori Capi della stessa Communità. Onde alla medesima abbia cessar ogni e qualunque aggravio incompetente alla sua condizione, ma debba goder ogni Nobile di quella un'amplo possesso dell'immunità, e prerogative concessegli nelli suoi privileggi nel tempo della volontaria dedizione, giusta la Pubblica risoluta volontà, & a retribuzione delle sue benemerenze a somiglianza dell'altre Città della Provincia, & ita mandans &c.

DOMINICUS CONTARENO DEI GRATIA DUX VENETIARUM ec.

Nobili, & sapienti Viro Antonio Priolo Provisori Nostro Gefili in Dalmatia, & Albania, & Successoribus fidelibus dilectis Salutem, & dilectionis affectum.

DA 31. del caduto sono le vostre distinte informazioni portatevi sopra Scrittura presentata alla Signoria Nostra li 3. del medesimo per nome della fedelissima Comunità della Brazza. Rappresenta la vostra virtù nella stessa li motivi da quali siete stato indotto a divenire contro li Nobili di essa all' intimazione del Mandato, astretto massime dall'urgenza di accellerare i lavori alle fortificazioni di Spalato, nella qual opra benchè concorsi detti Nobili non erano (come ben dichiariva il Mandato stesso) per rimaner pregiudicati i loro antichi privileggi, per la conservazione de' quali portano nella Scrittura sopraccennata i proprj divoti ricorsi. Come però quell'amatissima Communità a garra dell'altre della Provincia ha sempre contribuiti vivi testimonj di fede e rassegnazione dimostrate anco posteriormente, come apparisce d' attestati del Precessor vostro Cornaro, così manendo impresse nella Pubblica Memoria le sue benemerenze, conosce ben conveniente il Senato, anzi

è sua

è sua risoluta intenzione, che illeso, & innalterabile goda essa il possesso dell' immunità concesseli in grata retribuzione del merito della sua volontaria dedizione, ben certi noi di ricevere anco per l' avvenire dalla medesima nell' occorrenze del Publico servizio comprobazioni sempre maggiori della sua divozione sviscerata con impieghi corrispondenti, e con sicurezza. Ella dall'altro canto di godere uniti all'intiera preservazione de suddetti suoi privilegj, e Giudizj in ogni tempo gli Atti della Publica Munificenza, & affetto. E le presenti farete che siano registate ove occorresse per lume de' Successori Vostri, e nella Cancellaria della Brazza a consolazione della stessa prediletta Communità. Has autem registratas præsentanti restituite.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 24. Augusti Indictione 7. 1669.

Lodovico Franceschi.

Addi 16. Gennaro 1670.

Registrate nell' Estraordinario 3.° della Cancellaria Pretoria della Brazza, Reggimento dell' Illmo Sig. Anzolo Balbi Conte.

Gio: Paolo Ballarin di V. A. N. P. ho fatto copiare d' altra a me fida mano da Pergamina esistente appresso il Sig. Vicenzo Vusio qu: Signor Iseppo, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare d' altra simile autentica esibitami dal Sig. D. Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigilato.*

Illmo Sig. Sig, Ossmo.

FU rappresentato dai Procuratori di codesto Popoli, che come erano pronti ad ubbidire al Pubblico comando nell' ordinata leva di Craine, così supplicarono, che pur i Nobili a tenor della Convenzione 1629. dovessero contribuire per giusta metà la loro quo-

quota. Giusta però riconoscendosi l' istanza; sarà del zelo di V. S. Illma far che il totale delle teste sia dettagliato per metà a peso de' Popolari, e che gli altri quindeci siano levati dall' ordine dei Nobili, a tenor del suindicato Convegno, per innoltrarli unitamente con tutta solecitudine, e senza altre immaginate remore alla mia ubbidienza.

Certo del fervoroso di Lei impegno nel solecito relativo adempimento delle mie deliberazioni, le bacio affettuosamente le mani.

Spalato 9. Giugno 1794.

Alvise Marin Prov. Gñal D. A.

Francesco Zuliani Canc. P. F. C.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare d' altra simile autentica esibitami dal Sig. Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato.*

Illmo Sig. Conte della Brazza.
Pro præsenti L. 1. 4.

Illmo Sig. Sig. Ossmo

Per viste di Pubblico riguardo diviene la Carica a sospender per ora il lievo, e la spedizione delle trenta Craine ordinate, quali non dovranno, ch' essere descritte in un Rolo, e lasciate alle Case loro, come lo erano dapprima sino a nuove Publiche Deliberazioni. Resta pur sospesa la precedente mia 9. corrente, avendo ravvisato da documenti prodotti da cotesto Corpo de' Nobili contradetta, ed opposta la Convenzione 1629. a pretesto della quale cotesti Popolari malamente pretendevano, che pur i Nobili dovessero contribuire per giusta metà le Teste nell'ordinata leva di Craine per il servizio d' Italia. Bacio a V. S. Illma affettuosamente le mani.

Spalato 16. Giugno 1794.

Al-

Alvise Marin Prov. Gñal D. A.
Francesco Zuliani Canc. Pret. F. C.

Illmo Sig. Co: della Brazza

Pro præsenti L. 1: 4.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare d' altra simile autentica esibitami dal Sig. D. Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato.*

Copia de' Capitoli prodotti da' Nunzj Deputati della Nobil Communità della Brazza all' Eccmo Sig. Raimondo Co: di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco II. Re di Ungaria, Dalmazia &c. Commissario per l' Istria, Dalmazia, ed Albania.

I. Che tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola della Brazza sieno conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e possessi, come erano per l' addietro, e quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta ai Re di Ungaria, e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' Ex-Aristocrazia Veneta, e che la Magnifica Communità della Brazza continui ad esser considerata come tutte le Communità Nobili di questo Regno.

Omissis aliis.

RISPOSTA.

Dell' Eccmo Sig. Co: di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco II. Re di Ungaria, Dalmazia ec. Commissario nell' Istria Dalmazia ed Albania.

Che Sua Maestà Imperatore e Re nostro Clementissimo Sovrano garantisce tutt' i nuovi Sudditi ne' Diritti e Possessi, che godevano sotto l' Ex-Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia, senza rimontare a quelli, che poteva avere l' Isola del-

la Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungaria e Bossina.

Omissis &c.

Zara. Adi 3. Febbrajo 1798.

Raimondo Conte di Thurn.

Ad mandatum Excmi Dñi Dñi Comitis Commissarii Aulici proprium.

Gianbattista Co: di Thurn Segretario.

CAPITOLO VII.

I Nobili esercenti qualsisia arte mecanica sono esenti da qualsivoglia Pubblica fazione, e sono eguali ad altri Nobili della Dalmazia.

Thomas Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

UNiversis & singulis tam amicis quam fidelibus, & tam præsentibus quam futuris, ad quos præsentes nostræ advenerint, pateat evidenter. Quod comparentibus ad præsentiam nostram prudentibus, & circumspectis Viris Michale Crancovich, Cypriano Carini Oratoribus commendabilium, & spectabilium, fidelium Nostrorum Comitis, Judicum, Consilij, & Universitatis Insulæ Nostræ Brachiæ, quædam eorum Capitula reverenter Dominio Nostro porrigendo, & præsentando, quæ acceptari, & concedi per Dominationem nostram supplicabant. Nos dispositi contra eos benignitatem ostendere gratiose, habita debita consideratione, super inde respondere ad

ipsa

Ipsa Capitula prout ad quodlibet eorum infra declarabitur, & continetur distincte, & primo Capitulum, cujus effectus talis est.

Che si degni V. E. di mantener Noi, e Isola nostra nello stado, nel qual ne avete trovato senza far alcuna novità.

Respondetur. Quod fiat sicut in dicto Capitolo continetur.

Item ad Capitulum hujus Continentiæ.

Che ve degnaste di confermar, & approbare li nostri Statuti, & Reformazioni & Consuetudini, & Usanze.

Concessimus prout petitur.

Omissis aliis.

Ad Capitulum autem continentiæ hujusmodi.

Che ve degne di concederne, che fuor d'altri Dalmatini Isolani non siamo aggravati di lavoro, nè di servizio con pagamento, nè senza, nè per tempo di Pace nè di guerra.

Respondetur, quod fiat eos benigne tractari, sicuti alios nostros fideles Dalmatinos.

Omissis aliis.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 22. Mensis Octobris. Indictione 14. 1420.

Francesco Minalli Cancellier della Brazza ha d'altra fida mano fatta copiare d' altra simile autentica, esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigilato.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pubblico ha fatto copiare da fida mano dal Libro de' Privilegj a stampa sottoscritto e sigilato.*

FRANCISCUS FOSCARI DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nobilibus & Sapientibus Viris Antonio Marcello de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus

suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Comparens ad præsentiam nostram quidam Martinellus nostri Populi Brachiæ porrexit Dominio nostro Capitula infrascripta, ad quæ respondimus primo.

Ad primum, per parte del Popolo vostro della Brazza umilmente si è esposto, e domandato per Martinello commesso del detto Popolo, li sia concesso per la Serenità i Capitoli infrascrittl, videlicet.

Omissis.

Item che quando alcun Popolar da mò avanti lavorarà a piovego, ovvero alla Lozza, ovvero reparazione del Palazzo, niun possa aver più di cinque soldi al dì, e sia fatto creditor nel libro del Comun, e similmente debba aver per cadaun piovego de' Comun, e quando si carga, e descarga la robba del M. lo Conte, e del suo Cancelliere con questo, che tal Creditori de' Comun possa scontar i suoi Crediti in cadauna Condanna pecuniaria fosse fatta a loro, ovvero far scontar in le condanne d' altri, come li piacerà.

Respondetur, quod fiat consuetudo, & nihil innovetur.

Item che quelli che sono privati del Consiglio della Brazza sia tegnudi alli pioveghi, & lavorar come fanno li Popolari.

Respondetur, fiat ut petitur.

Omissis.

Quare fidelitati vestræ scribimus, & mandamus, quatenus suprascripta Capitula, & contenta in ea, in quantum ad vos pertinet observetis, & observare facere debeatis, facientes has nostras litteras ad futurorum vestrorum memoriam in Actis Cancellariæ Vestræ deinde registrari, & registratas suprascripto restitui.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 2. Mensis Septembris. Ind. 7. 1443.

CHRI-

CHRISTOPHORUS MAURO DEI GRATIA DUX VENERIARUM &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Lauro Contareno de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

FUerunt ad Nostrum Dominium prudentes Viri Antonius Simonich, Niccolaus Joannis, Joannes Petri, & Thomasius de Cranco Oratores istius Communitatis fidelissimæ Brachiæ, ipsiusque nomine infrascripta Nobis Capitula præbuerunt, ad unumquodque eorum cum nostro Collegio auctoritatem habente a Consilio Rogatorum, quemadmodum inferius videbitis, ordine respondens, & primo ad primum hujus tenoris, videlicet.

Omissis.

Sesto si supplica, che altre volte fosse concesso alli vostri Popolari di questa Isola, che cadauno, che lavorasse per Comun fosse pagado per Comun, & li Rettori nostri non li vuol pagar. Però si supplica, che la Serenità Vostra si degni farli comandamento siano pagadi, secondo vuol quello loro Privilegio.

Ad sextum & ultimum, quod fiat ut petitur, excepto tamen quod vobis mandamus, quod quando esset tempus, quod dicti fideles nostri laborarent, pro nostro Dominio, nolumus quod solutionem recipiant.

Omissis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die *6.* Junii. Indictione 14. *1466.*

Copia tratta dal Capitolo di una Lettera scritta all' Illmo Sig. Paolo Michiel Conte della Brazza dall' Illmo & Eccmo Sig. Tommaso Contarini Proveditor Estraordinario in Provincia.

Io veramente non posso concorrer, che cotesti Nobili siano astretti, & addossati d' aggravio non decente alla loro condizione con argomenti delle sue Lettere, e loro istanze in Scrittura in proposito de' lavori manuali necessarj alle fortificazioni di questa Città, mentre per la distinzione degli ordini del Popolo, & per immunità de' privilegi, che godono, debbono anco restar esenti.

Spalato 10. Luglio 1647.

Camillus Dactus Cancellarius aliena manu exemplavit, & in fide subscripsit, sigillavit.

Addi 11. Settembre 1647. Presentate dalli Spet. Sig. Paulo Dominis, Giorgio Gelineo, e Giulio Cerineo Diffensori della Magn. Communità, le quali vedute da S. S. Illma, ha commesso la loro esecuzione.

Spect. & Generose Vir. In esecuzione delle Pubbliche deliberazioni in Ducale 2. Settembre 1443. & 16. Zugno 1466., e dell' uso ragionevole posteriormente sempre, dicemo alla Sp. Vostra, che li Nobili del Consiglio di cotesta Isola non debbano per modo alcuno esser astretti, nè comandati a prestar opere manuali, nè mecaniche per alcuna Pubblica occorrenza, e del Comune, nelle qual occorrenze si conformarà lei in tutto ad esse Pubbliche deliberazioni, e casi susseguiti, e così eseguirà senza che li suddetti abbino alcun aggravio o incomodo, o spesa di ricorsi in cose terminate, nè meno il servizio ven-

venga a differirsi, siccome si persuademo, che farà col suo zelo verso il Pubblico, e carità a Sudditi medesimi.

Zara li 4. Decembre 1647.

Lunardo Foscolo Procurator Proveditor General.

T.° Spect. & Generoso Viro Dño Comiti Brachiæ norando.

Addi 9. Agosto 1654. Presentate dal Sp. Sig. Vincenzo Prodi Ambasciator della Sp. Communità in mano dell' Eccell. Sig. Girolamo Zorzi Conte, instando, quali vedute da S. S. Illustr. comise la pontual esecuzione.

SPect. & Generose Vir. Vedutosi da Noi oltre il privilegio concesso dalla Pubblica grazia a cotesta Magn. Communità al tempo della sua volontaria dedizione sotto li 22. Ottobre 1420. con le dichiarazioni susseguenti in Ducali dì 2. Settembre 1443. & altre diverse, da quali chiaro risulta non poter esser astretti li Nobili Originarj di cotesta Sp. Communità ad alcun piovego, lavoro, o angaria popolare, quanto anco a favor di essi Nobili in causa con l' Agenti di quel Popolo, è stato deciso, auditis partibus, dall' Eccell. Collegio de X. Savj d' ordine dell' Eccell. Senato acciò deputati sino sotto li 27. Agosto 1574., e quanto pur dal Collegio di XX. di essi Eccell. è stato poi un' altra volta giudicato sotto li 22. Marzo 1621. per li suddetti Nobili, che fanno l' arte rural, e mecanica, e contro esso Popolo, che sebben attentò d' intrometter tal ispedizione avanti l' Eccell. Avogador Emo di quel tempo sotto li 11. Luglio 1628. e nella Serenissima Signoria procurò, che restasse delegato l' affare, fu detto Popolo nondimeno in contradittorj Giudizj sempre licenziato;

veduto parimente l' ordine rilasciato sotto li 4. Decembre 1647. dall' Eccell. Sig. Proveditor General Foscolo precessor nostro col fondamento delle Pubbliche deliberazioni specialmente dì 16. Zugno 1466. dell' uso ragionevole, e posteriormente sempre praticato, sì perchè li Nobili preaccenati non dovessero per modo alcuno esser astretti, nè comandati a prestar opere manuali, e mecaniche per alcuna Pubblica occorrenza, e del Commune: abbiamo per Atto di Giustizia aggiustandosi alla Pubblica volontà, così instando il Sp. Sig. Vincenzo Prodi Ambasciatore della stessa devotissima Communità, revocato in tutte le sue parti cum secutis tamquam decepti il suffraggio da Noi conceduto alli Procuratori di quel Popolo sotto li 29. Zugno prossimo decorso; nostra intenzion essendo, che li detti Nobili siano trattati, e mantenuti nelle loro prerogative giusta la precitata decisione del Collegio de' Signori Savj deputati dall' Eccell. Senato, e così Vostra Signoria eseguirà, e farà pontualmente eseguire.

Sibenico 6. Agosto 1654.

Lorenzo Dolfin Proveditor General.

T? Spect., & Generoso Viro D. Comiti Brachiæ honorando.

Girolamo Boldù Vice Cancelliere della Brazza ha fatto copiare dall' auttentica, sottoscritto, e sigillato.

Addi 9. Agosto 1654. Presentate dal Sp. Sig. Vincenzo Prodi Ambasciator della Sp. Communità in mano dell' Illustr. Sig. Girolamo Zorzi Conte, instando, le quali vedute da S. S. Illustr. comise la loro pontual esecuzione.

SPect., & Generose Vir. Se così è, che resta disposto, & stabilito per deliberazioni espresse dell' Eccell.

Eccell. Senato di 2. Settembre 1443. di 16. Zugno 1466., & per Terminazione conforme del già Eccell. Sig. Sindico Avogador, e Proveditor in Dalmazia Contarini de' 17. Agosto 1575., che alli Popolari di quell' Isola tenuti a lavorar per il Commun a piovego, alla lozza, ovver alla riparazione del Palazzo debbano esser somministrati cinque soldi al giorno, fuor che quando lavorassero per il Serenissimo Dominio; & venendosi rappresentato per parte delli Agenti di cotesta Communità il bisogno di ristaurar di presente il Palazzo, ch' era solito di servir per abitazione alla Spettabilità Vostra: le dicemo, che per tal effetto debba commetter alli detti Popolari, & astringer a chi di loro aspetta, perchè ad ogni richiesta di cotesti Spet. Signori Diffensori debbano prontamente contribuir a concorrer ai suddetti lavori giusta la loro obbligazione, e così V. Sp. eseguirà, e farà eseguire inviolabilmente.'

Sibenico 6. Agosto 1654.

Lorenzo Dolfin Proveditor General.'

T.° Spect.& Gñso Viro Dño Comiti Brachiæ honorando.

Girolamo Boldù V. Cancelliere della Brazza ha fatto copiare dall' altra simile auttentica, sottoscritto, e sigillato.

CAROLUS CONTARENO DEI GRATIA DUX VENETIARUM.

Nobilibus & Sapientibus Viris Aloysio Duodo de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

SIgnificamus Vobis hodie in Collegio Nostro habente auctoritatem a Senatu, terminatum fuisse, ut infra; videlicet.

Udito nel pien Collegio Nostro con auttorità del Senato, come per parte de dì 31. Luglio passato, il Molto Rev. Canonico D. Simon Mazzioli Ambasciator, & per

& per nome della fedelissima Università del Popolo dell' Isola della Brazza riverente supplicante, che tutti quegli abitanti, se ben ascritti a quel Conseglio, ch' esercitano vita rustical, & mecanica, zappando la terra, pascendo animali, & che si esercitano in manuali impieghi, di boscar, fachinar, & altro qualsisia mecanico esercizio, debbano concorrer a tutte quelle funzioni, e contribuzioni personali, che vengano comandate per servizio Pubblico, come all' estrazion de guastadori, tagliar pali, far fascine, & ogni altra qualsisia fonzione, eccettuata quella de' Galeotti, essendo ben ragionevole, che niuno recusi di servire il suo Principe in quell' esercizio manuale, e mecanico con il quale campa la vita, & serve ad ogni più vil persona per mercenario.

Item che alcuno del Corpo dell' Università, che pretendesse de cætero farsi aggregare a quel Conseglio, non sii per grazia, o altro privilegio liberato di concorrer alle fazioni con il Popolo, se prima dalla Signoria non saranno state ascoltate le ragioni della detta fedelissima Università, e ciò senza pregiudizio della lite pendente per tal causa.

Item che all' amministrazion della Camera sia admesso uno del Popolo con titolo di Scontro, conforme si usa in altre Città, e Terre della Dalmazia, perchè anco da essi sia veduta l'amministrazione suddetta, o quando così paresse alla pubblica prudenza, ordinare, che siino riveduti i suoi conti, perchè restino palesi le forme dell'amministrazione suddetta da una: e dall' altra Dño Vicenzo Prodi Ambasciatore della Mag. e fedelissima Communità dell' Isola della Brazza, e per nome della medesima con li suoi Advocati dicente dover restar assolto, e licenziato dalla supplica di detta Università quanto al primo Capo, stante li Privilegi suoi concessi alli Nobili Originarii di quel Consiglio dalla Pub. Maestà, e tante volte con altissimi Decreti, e giudicj confirmati, & osservatigli per il

cor-

corso continuo di più centinaja d'anni in conformità degli antichissimi usi, e consuetudini sempre praticate; come pure dover restar assolto, e licenziato dal terzo Capo della detta supplica, quanto all'ellezione del Scontro Camerale, con novità inventata contro li Privilegi, osservanza, e consuetudini, & immemorabile, e sempre continuato possesso di quelli del Consiglio di detta Communità, non avendo mai dissentito, anzi offerendo con tutta prontezza ad ogni cenno della Pub. Maestà il conto dell'amministrazione della detta Camera, conforme all'usato, e praticato anco per il passato.

E quanto al secondo Capo di detta supplica dicente in tutto, e per tutto, come nella risposta di detta fedelissima Communità, che come quello che niente offende li Nobili Originarj, ma che concerne l'ininteresse delli nominati in essa supplica sia trattato con li particolari, che ne sono interessati, a quali non si deve per giustizia far pregiudizio alcuno, se non sono intesi, & ascoltati. Fu terminato quanto al primo, e terzo Capo a favore della Mag. e fedelissima Communità dell'Isola della Brazza, & quanto al secondo per la fedelissima Università del Popolo di detta Isola. Quam quidem Terminationem Vobis mandamus, ut ita exequi debeatis; has autem registratas præsentanti restituite.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die *6.* Settembris, Ind. IX. *1655.* Francesco Zonca Segretario.

Die præsentationis.

L'Illmo Sig. Conte vedute, e lette le soprascritte Lettere, ha S. S. Illma alle medesime comessa la di loro dovuta esecuzione, mandando & in tutto come in esse ad hoc.

Francesco Minalli Cancellier della Brazza ha d'altra fida mano fatto copiare d'altra simile autentica esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto e sigillato.

L. S.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano dal Libro de' Privileggi a stampa sottoscritto e sigillato.*

1657. Addi 23. Luglio. Presentate all' Illmo Sig. V. Conte dalli Spl. Signori Paolo Dominis, Michiel Cerineo, & Mattio Covglianeo Diffensori della Mag. Communità per nome anco delli Spl. Signori Colleghe, instando &c.

BERTUCIUS VALERIO DEI GRATIA DUX VENETIARUM. &c.

Nob. & Sap. Viris Pietro Lauretano Vice Comiti Brachiæ, & Successoribus suis, fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Vi significamo come oggi nel Collegio delli Savj Ordinarj del Senato nostro, a ciò deputati per esso Senato, è stato a bossoli, e balotte posta e spesa la Parte del tenor infrascritto, videlicet.

Che la tal qual Terminazione delli Sig. Pressidenti di questo Collegio de dì 19. Febbraro prossimo passato seguita a favor dell' Università e Popolo dell' Isola della Brazza, & contro li Nobili originarj della Communità di detta Isola del tenor come in quella per parte e nome delli medesimi Nobili Originarj il medesimo giorno a questo Collegio appellata, per auttorità del qual Collegio come Terminazione mal, indebitamente fatta, sia tagliata, cassata, & annullata, come se stata fatta non fosse, giusta la forma di detta Appellazione, e ciò uditi in contradittorio Giudizio con li suoi Avvocati Dño Gio: Battista Nosadini per nome delli sopradetti Nobili Originarj con la presenza di Dño Trifon Maladineo Ambasciatore delli medemi Nobili dimandante il taglio in quanto con le Lettere confermate si pretenda obbligare essi Nobili Originarj

a prova alcuna della loro Nobiltà Originaria sin dal tempo della prima dedizione 1420. sinora goduta, e posseduta con i privileggi, & Esenzioni a quella spettanti, e come nella loro Scrittura 9. Settembre 1656. a maggior chiarezza della quale, e per levar la suttilità delle disputazioni avversarie, dichiara espressamente non intender di comprender mai nel presente Giudizio del taglio altri Nobili, che i soli Originarj sopradetti, lasciando libera nel resto ad esso Popolo cadauna ragione, & pretensione sua contro qualsisia Nobile assonto, etiam privilegiati, e stabiliti nell' Eccmo Senato, a sollievo de' quali non pretendono essi Originarj di punto estender il presente Giudizio di taglio, da una parte.

Et Dño Antonio Balbi Avvocato, e per nome di detta Università, e Popolo della Brazza con la presenza del M. R. D. Simon Mazzola suo Ambasciatore dimandante il laudo, affine che sopra la qualità & forma delle prove da farsi, restino salve le ragioni delle parti così avanti il Sig. Conte della Brazza, come avanti gl' Illumi Sig. Pressidenti di quelli di questo Collegio, e come meglio parerà all' Eccellenze Loro dall' altra.

Perilchè coll' auttorità dell' antedetto Senato vi commettemo, che quanto per li sopradetti Savj è stato ut supra deliberato, e preso, dobbiate osservar, & eseguire, e far che da cadauno a chi aspetta sia inviolabilmente osservato, & eseguito. E le presenti nostre registrate in quella Cancellaria a memoria de' Successori restituirete al presentante.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 13. Julii. Indictione X. 1657.

Hieronymus Bursa Coll. D. D. S. Ord. Exc. Senatus subscripsit.

Die præsentationis.

Die

L' Illuño Sig. Pietro Loredano Castellano di Spalato, Vice Conte della Brazza, vedute le sopradette lettere, ha comandato la loro dovuta e pontual esecuzione in tutte le sue parti.

Angelo Maderni Cancelliere

Girolamo Boldù Vice Cancelier della Brazza ha fatto copiare dall' Originale, sottoscritto e sigillato.

1657. Adi 3. Settembre.

Presentate all' Illño Sig. Conte dal Spl. Sig. Gio: Niccolò Filippis Giudice, e Diffensore di questa Magnifica Communità per nome suo, e Colleghe, instando.

Magnifice, & Gñse Vir tamquam frater honorande. Sotto li 13. instante è stata in contradittorio Giudizio tra l' Università e Popolo da una, e cotesti Nobili Originarj della Magn. Communità dall' altra tagliata la Terminazione delli Presidenti di questo Collegio di 19. Febbraro passato, come nelle Ducali trasmesse alla Magnificenza Vostra per la pontual esecuzione. Ora si sono gravemente doluti avanti di Noi l' Intervenienti di essa Magnifica Comunità, che per ordine dell' Illño Sig. Proveditor General in Dalmazia sono state fatte esecuzioni contro essi Nobili in sprezzo dell' espedizione dell' Eccño pien Collegio Giudice Delegato dall'Eccño Senato di 6. Settembre 1655. & in sprezzo della sospensione delli Pressidenti di questo Collegio contro l'immunità, privileggi, e prerogative di essa Communità, per quali li Nobili predetti sono liberi dalle fazioni popolari. Nè essendo conveniente per dignità di questo Magistrato ciò tollerare, così ricercati dalli Ambasciatori di detta Communità per giusto loro sollievo efficacemente commettemo a V. M. che retratti, e facci retrattar tutto quel-

quello, che contra essi Nobili fosse stato in sprezzo delli ordini, e decisioni precitate operato, ponendo pena a cadauno delli medemi Procuratori di Ducati 500. di così eseguire, e per l'avvenire non debbano molestare alcuno di essi Nobili contro le cose, com' è predetto, giudicate, & alla Magnificenza Vostra, che non debba obbedire alli ordini di esso Proveditor General, che fossero contrarj all'espedizione di questo Collegio sotto la pena medema applicata all'Arsenal di questà Città; e così eseguirà, e farà eseguire.

Anzolo Zorzi Presidente
Andrea Zen Presidente } Del Collegio de Sig. Savj dell'Eccmo Senato.

Venezia li 23. Luglio 1657.

Addi 3. Settembre 1657. L'Illmo Sig. Co: vedute l'antescritte Lettere, e volendo ha alle medesime ordinato la loro dovuta pontual esecuzione.

Pietro Maroi Ven. Cancellier della Brazza d'altra simile auttentica ha copiato, sottoscritto, e sigillato.

Addi 28. Aprile 1664.

Presentate in mano dell'Illmo Sig. Co: dal Sig. Franceso Zuppaneo instando &c. le quali vedute da S. S. Illma comise la sua pontual esecuzione.

Spect. & Gnse Vir. Stante che per natura, e per moltiplici ordini publici, e specialmente per ultima deliberazione dell'Eccmo Senato pubblicata sotto li 6. Settembre 1655. li Nobili Originarj di quell'Isola si rendono esenti da ogni gravezza personale, & etiam di quel che concernono l'interesse di queste pubbliche fortificazioni in qualità o di Mistri Mureri, e Tagliapietre, o in altra qualità; Vostra Spettabilità non permetterà, che alcuno insignito di questo carattere resti molestato da alcuna delle dette funzioni, ma aderendo con tutta pontualità a quanto, come di sopra è stato deliberato, l'averà tutti essi

No-

Nobili essenti da qualsisia missione niuna eccettuata per queste fabbriche, con fondamento di che esentiamo con la presente Messer Niccolò Boccanich, Messer Vicenzo Boccanich, e Messer Pietro Puglizich, e nonostante il suo Mandato di 6. corrente, alli quali come Nobili Originarj non dovrà per avvenire esser comandata alcuna delle dette fazioni in pena irremissibile di Ducati 500. ed altre ad arbitrio; e così eseguirà, e farà resti pontualmente eseguito.

Spalato 12. Marzo 1664.

Gerolimo Contarini Prov. General

Spl. & Gñso Dño Comiti Brachiæ honorando.

29. Settembre 1668.

Presentata dalli Sp. Sig. Difensori dell' Isola della Brazza, qual veduta dall' Illmo Sig. Conte comise la sua pontual esecuzione, riservandosi della stessa darne parte all' Eccmo Sig. General Priuli di questa Provincia.

Magn. & Gñse Vir, Frater honorande. Sotto li 6. Settembre 1655. fu dall' Eccmo pien Collegio coll' auttorità dell' Eccmo Senato deciso, e terminato, che li Nobili Originarj dell' Isola della Brazza non dovessero concorrer alle fazioni, & contribuzioni personali toccanti al Popolo, & Università della medesima de' guastadori, & ogni altra simil funzione; & essendo poi col giudizio di taglio del Colleggio nostro de' 13. Luglio 1657. stati essi Nobili disobbligati dalle fazioni, a quali pretendevano li popolari di soggettarli, furono li 23. detto scritte da Pressidenti preccessori lettere al Magnifico Preccessore della Vostra Magnificenza, che per giusto sollievo di essi Nobili ritrattasse, e faccesse ritrattar tutto quello, che contra di loro in sprezzo delle decisioni predette fosse stato operato, e che per l' avvenire non dovessero esser mo-

le-

lestati contro le cose, come sopra, giudicate, e che il detto suo Precessore non dovesse obbedire alli ordini dell' Eccmo Sig. Prov. General di quel tempo, che fossero contrarj alli giudizj suddetti in pena di Ducatti 500. applicati all' Arsenal, e come in quella. Ora ci viene esposto dagl' Intervenienti delli Nobili suddetti, che nonostante le cose di sopra espresse, si pretenda di nuovo astringerli a quello non sono tenuti; onde ricercati di Suffraggio dicemo alla Magña Vostra che non permetta a modo alcuno l' aggravio di detti Nobili, anzi li mantenga nelli loro Privileggi, e nell' immunità per li Giudizj suddetti stabilite sotto le pene nell' antidette; e dell' esecuzione ci darà l' avviso.

Giacomo Gradenigo Pressidente } del Collegio de' Sig.
Domenico Trevisan Pressidente } Savj ordinarj dell' Eccmo Senato

Venezia li 27. Agosto 1668.

Giacomo Bognolo Cancelliere della Cancellaria della Brazza ha copiato & sottoscritto.

Addi 15. Ottobre 1669. Spalato.

Presentate in mano dell' Illmo & Eccmo Sig. Antonio Priuli Proveditor Generale in Dalmazia, & Albania da D. D. Mattio Covglianeo, e Gerolimo Mladineo Ambasciatori della Spl. Communità della Brazza, instando. Le quali lette, e considerate da S. E. ha commesso la sua puntual esecuzione con ordine, che in conformità siano scritte Lettere all' Illmo Sig. Conte della Brazza, perchè ivi siano intieramente eseguite, registrate in quella Cancellaria, e colle note dell' esecuzione, e restituite alli Sig. Capi dell' istessa Communità, onde alla medesima abbia cessar ogni, e qualunque aggravio incompetente alla sua condizione, ma debba goder ogni Nobile di quella un' ampio possesso dell' immunità, e prerogative concessegli nelli

suoi Privileggi nel tempo della volontaria dedizione, giusta la Publica risoluta volontà, & a retribuzione a somiglianza dell' altre Città della Provincia; & ita mandans &c.

DOMINICUS CONTARENO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &.

Nobili & Sapienti Viro Antonio Priolo Provisori Nostro Generali in Dalmatia, & Successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Dal 31. del caduto sono le vostre distinte informazioni portateci sopra Scrittura presentata alla Serenità Nostra li 3. del medesimo per nome della fedelissima Communità della Brazza. Rappresenta la vostra virtù nelle stesse li motivi, da quali siete stato indotto a divenire contro li Nobili di essa all' intimazione del Mandato, astretto massime dall' urgenza di accellerare i lavori alle fortificazioni di Spalato, nella qual opera benchè concorsi detti Nobili, non erano, come ben dichiariva il Mandato stesso, per rimaner pregiudicati i loro antichi Privileggi, per la conservazione dei quali portano nella Scrittura suaccennata i proprj divoti ricorsi. Come però quell'amatissima Comunità a gara delle altre della Provincia ha sempre contribuiti vivi Testimonj di fede, e rassegnazione, dimostrata anco posteriormente, come appare d' attestati del Precessor vostro Cornaro; così rimanendo impresse nella Publica memoria le sue benemerenze, conosce ben conveniente il Senato, anzi è sua risoluta intenzione, che illeso, ed inalterabile goda essa il possesso dell' immunità concessegli in grata retribuzione del merito della sua volontaria dedizione. Ben certi Noi di ricevere anco per l'avvenire dalla medesima nell' occorrenze del Publico servizio, comprobazion sempre maggiori della sua divozione sviscerata con impieghi corrispondenti; e con sicurezza ella dall' altro canto di go-

godere uniti all'intiera preservazione de' suddetti suoi Privileggi, e Giudizj in ogni tempo gli atti della Publica Munificenza, & affetto. E le presenti farete, che siano registrate ove occorresse per lume de'Successori Vostri, e nella Cancellaria della Brazza a consolazione della stessa prediletta Communità. Has autem registratas præsentanti restituite.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 24. Augusti Indictione 7. 1669. Ludovico Franceschi &c.

Addì 16. Gennaro.

Registrata nell' Estraordinario 320 della Cancellaria Pretoria della Brazza, Regimento dell' Illustr. Sig. Anzolo Balbi Conte.

Gio: Paolo Ballarin di V. A. N. P. ho fatto copiare d' altra a me fida mano da Pergamena esistente appresso il Sig. Vicenzo Vusio qu. Sig. Iseppo, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan N. P. ha fatto copiare da fida mano d' altra simile autentica, esibiami dal Sig. Don Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato.

Addì 21. Maggio 1670.

Presentata dalli Spet. Signori Diffensori di questa Magn. Communità, instando, cioè Sig. Rados Ivellio, Sig. Vicenzo Scipioni, Sig. Girolamo Mladineo, e Sig. Girolamo Dominis.

Noi Antonio Barbaro per la Serenissima Signoria di Venezia &c.
Proveditor General in Dalmazia, & Albania.

LA massima nostra, nella qual risplende la Publica intenzione, essendo sua particolar mira, che alla condizione de' Signori Nobili della Provincia all' auttorità nostra soggetta sia conservata indelebile quella marca, che nel nascimento li fu impressa da

Dio, dalla natura, e dalla Sovrana, e graziosa approvazione del Principe Serenissimo.

Per la fuga seguita alla Brazza di due Condannati dalla Gallera nuovamente armata delle Provincie, e successivamente del Capo Aguzino, e di un Scapolo, fu da Noi con Mandato di 12. del corrente commessa la disposizione delle diligenze per l'arresto dei fuggitivi a quelli Capi di Luoghi dell'Isola, a quali tal funzione appartiene, e da quali in tali somiglianti casi è stata ordinariamente esercitata.

E sebben quella Magn. Communità nel possesso delle prerogative non è meno considerata nel merito di tutte l'altre delle Provincie, comeche nei caratti di fede, e divozione si è fatta conoscer a ciascheduna in ogni tempo eguale, ad ogni modo il Cancellier di quell' Illustr. Rappresentante ha ardito con arbitrio di semplice Ministro dilattar l'interpretazione del Mandato, oltre l'oggetto della nostra precisa volontà, sottoponendo all'intimazione di quello per mezzo de Pubblici Officiali con un suo Ordine di 13. pur del corrente, da Noi veduto, e letto, anco li Spet. Signori Giudici, e Diffensori della Communità medesima con inaudito esempio, con novità mostruosa, ed in onta della carica che sostengono, e del carattere che li rende distinti, & esenti da sì fatte intimazioni, sopra di che aggravatisi avanti di Noi li Signori Diffensori attuali con espresso ricorso, e fissatosi da Noi maturo, e ben dovuto riflesso sopra il fondamento delle loro instanze: Coll'auttorità del Generalato Nostro retrattiamo il predetto ordine di 13. Maggio corrente firmato dal Cancellier della Brazza in quella parte solamente dove agli Officiali de' Luoghi ne incarica l'intimazione alli Signori Giudici, e Diffensori di quella Mag... Communità, cosicchè detto ordine resti perciò che ad essa intimazione si riferisce, irrito, casso, nullo, e di niun valore, come se fatto mai fosse,

se, ma inoltre terminiamo, e proibimo in risoluta forma, che in avvenire non possa, nè debba nè dall' Illustr. Rappresentante, o dal Cancellier della Brazza presente, o successivi in caso dell' istessa o simil natura esser proceduto, con somiglianti nove inusitate forme, non pure colli Capi della predetta Communità, ma che stessamente niuno di quelli Nobili, ancorchè in estrema povertà, o miseria constituito, possa, nè debba esser astretto, comandato, nè sottoposto per qualunque occorrenza a qualsisia opera mecanica, e manuale, giusta la forma de' suoi Privilegi, le Decisioni in contraditorio seguite, & il tenore dell' ultime Ducali dell' Eccell. Senato dirette all' Eccell. Sig. Proveditor Generale Friuli Nostro Precessore, in pena al Cancelliere, che formasse gli ordini in contrario di subita privazione della Carica, e di Ducati doicento applicati a questa F. Camera per cadauna trasgressione. In quorum fidem &c.

Spalato 18. Maggio 1670.

Antonio Barbaro Prov. Generale.

Felice Nardi Segretario.

Giacomo Benedetti Coad. nella Cancellaria della Brazza de Mandato ha copiato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano d' altra simile auttentica esistente presso il Sig. Don Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato.

Magnifice tanquam frater Honorande.

NON potendo li Nobili Originarj del Corpo del Conseglio dell' Isola Brazza in vigor non solo del privilegio concessoli nella loro volontaria dedizione l' anno 1420. 22. Ottobre, che de' Decreti dell' Eccell. pien Collegio, & anco nel Collegio nostro de' Pressidenti preccessori nostri, come pure di ter-

minazioni di Proveditori Generali, & de' Preccessori di V. M. essere sotto qualunque pretesto, o di abitazione altrove, o nelle Ville, o ne' Borghi, o ch' esercitino arti mecaniche, obbligati ad alcuna fazione personale, o reale nell' occasioni di Pubblico servizio, & essendoci esposto da Dño Francesco Mladinich Nobile Originario dell' Isola Brazza, & abitante nelli Borghi di cotesta Città, che da Capi de' Borghi stessi, & d' altri venghi preteso di obbligarlo alle medesime fazioni, si compiacerà perciò la Magn. Vostra a non permettere, che il suddetto Dño Mladinich sii molestato per dette funzioni non incombenti a Nobili, facendo anzi commettere alli Capi de' Borghi predetti, & a chiunque occorresse, che in pena di Ducati 100. per cadauno debbano desistere da ogni tentativo contro il detto Dño Mladinich contro quanto restò come sopra prescritto, & in causa anco del Decreto del Preccessor in data li 25. Novembre 1733. a di lui favore. Tanto eseguirà, e farà eseguire, non admettendo qualunque Atto, Ordine, Terminazione, o Suffraggio in contrario. E dell' esecuzione ci rescriverà.

Data dal Collegio Eccell. de' XX. Savj del Corpo dell' Eccell. Senato li 9. Ottobre 1736.

Francesco Donado Pressidente.

Alvise Zenobio Pressidente.

Universis, & singulis Potestatibus, Capitaneis, Vicariis, Jurisdicentibus, Comitibus, & Rappræsentantibus pro Sereniss. Dominio Venetiarum in Dalmatia, & Albania honorandis.

Francesco Gelineo di V. A. N. P. ho copiato d' altro simile autentico esistente appresso il Sig. Francesco Mladineo, sottoscritto, e sigillato.

1754.

1754. Addi 4. Luglio.

Presentata dagl' infrascritti in pubblica Udienza a Sua Eccellenza, che ordinò fosse conservata in Offizio.

Illustr., ed Eccell. Signor Providitor Generale.

LA povera Isola della Brazza suddita fedelissima di questa Sereniss. Repubblica .... obbligati ad ogni modo dalla dura necessità si portano a piedi di Vostra Eccellenza col mezzo del loro Nunzio, ed uno de loro Procuratori li Popoli di questa povera ma fedelissima Università, implorando a proprio solievo, e consolazione quel provedimento, e compenso, che vaglia con la restituzione delle cose nel metodo voluto dalle Leggi, e dalla Giustizia, a far loro sentire gl' effetti della fiducia, che hanno concepita nel giustissimo, e glorioso suo Governo.

Omissis.

VII. Aggrava S. S. Illustr. que' poveri Sudditi per tutti li privati di lui servizj, ed interessi, facendo perder giornate intiere nella spedizione massime di Lettere private, e consimili, non ostanti che da tali ingiusti pesi vengono esentati dalli loro privilegi, e specialmente dalla Terminazione degli Eccell. Signori Sindici Generali in Dalmazia ed Albania, che restringe tutto il debito di questa natura al solo, ed unico trasporto delle robe de' Rettori, e Cancellieri nel loro arrivo, e nella partenza delli medesimi .... da così gravi, e ragionevoli motivi spinti noi Capi di quella povera oppressa Università, ed obbligati ad intraprendere così lungo viaggio coll' abbandono delle nostre Case, e Famiglie, genuflessi al Tribunale della decantata Giustizia e pietà di V. E. imploriamo li necessarj vigorosi, ed efficaci provedimenti &c.

NOI FRANCESCO GRIMANI
Per la Sereniss. Repubblica di Venezia Providitor Generale in Dalmazia, & Albania.

IMpareggiabile la pubblica cura .... Quindi è, che rassegnatisi espressamente alla Carica il Nunzio, e Procuratore dell' Università dell' Isola della Brazza, e prodotto avendoci diffusa, e dolentissima supplicazione, sul contenuto della quale prestato abbiamo con zelo li più convenienti riflessi, troviamo giusto e necessario di terminar quanto segue.

Omissis.

Che fermo il debito agl' Isolani di supplire al trasporto del bagaglio, e robe del N. H. Rappresentante e suo Cancelliere nell' arrivo, e nella partenza loro dal Reggimento, giusto gli Ordini degli Eccell. Signori Sindici Generali Egidio Morosini, e Domenico Bollani, e ferma pure la consuetudine di somministrargli le cavalcature nel tempo della visita, non possa esso N. H. Conte obbligare quei popoli aver un' altra sorte di angaria per suo privato servizio, così richiedendo l' osservanza de' loro privilegi.

Le predette registrate che siano nell' Offizio della Segretaria nostra, dovranno esser accompagnate a quell' Illustr. Conte Ser Zorzi Barbaro per il dovuto adempimento, e saranno pur trasmesse alli Capi dell' uno, e dell' altro Ordine di quell' Isola, onde abbiano a far note a quei Sudditi le providenze da da Noi prese per la di loro onesta, e giusta consolazione. In quorum &c.

Data li 8. Luglio 1754. Castel Nuovo.

Francesco Grimani Providitor Generale.

Davide Marchesini Segretario.

Addi

Addi 30. Luglio 1754.

Presentata in Offizio dal Sp. Sig. Co: Simon Maria Salomoni Diffensor di questa Magn. Communità per nome proprio, e Colleghe instando, che esecutivamente agl' inchinati comandi dell' Eccell. Suprema Carica in Provincia resti registrata in questi pubblici Atti, e ciò senza alcun pregiudizio, e con riserva.

Andrea Mompiani Canc. Pret.

Addi 30. Settembre 1758. Nerezi.

Ricevute con l'annessa Terminazione; quibus visis ha ordinato il suo registro, & esecuzione.

Illmo Sig. Sig. Ossmo

Stabilita da questa Carica in Ordine a venerate Ducali dell' Eccelso Consiglio di X. 21. Febbraro ultimo passato l' unita Terminazione sull' attuali vertenze di Vostra Signoria Illma con li Capi di codesta Communità per motivo delle Sedie, riportar deve anche la Terminazione medesima il pontuale effetto di sua immancabile esecuzione. Accompagnandola però per lo stesso fine alla di Lei esatezza, la eccito egualmente di farne seguire il registro ove fosse necessario, perchè servir abbii pure di lume a di lei Succesri, e siano rimosse in ogni tempo le diferenze, come lo è della pubblica precisa volontà. Ne attenderò dalla diligenza sua li riscontri della ricevuta, ed in tanto le bacio affettuosamente le mani.

Zara li 21. Settembre 1758.

Alvise Contarini 3.° Prov. General.

Noi

NOI ALVISE CONTARINI 3.°

Per la Serma Repubblica di Venezia.

Providitor Generale in Dalmazia & Albania.

Sull' insorte pretese tra il N. H. Conte della Brazza, e li Capi e Sindici di quella Communità per motivo delle Sedie, è discesa l' Autorità dell' Eccelso Consiglio di X. con sue riverite Ducali 21. Febbraro ultimo passato di rimmettere a Noi lo stabilimento di quelle disposizioni, che corrisponder avvessero alla Terminazione enunciata nell' informazione dell' Eccmo Preccessor Nostro Grimani, accompagnandoci all' oggetto con dette Ducali tutte esse Carte. Volendo però Noi esatamente uniformarsi all' espresso ricevuto incarico, ei abbiamo proposto di esemplare l' indicate Terminazioni, dal contenuto delle quali rilevassimo, che con quella dell' Eccmo Sig. Girolamo Grimani fu Prov. Generale in Provincia 8. Ottobre 1677. approvata poi dall' Eccmo Senato con sue venerate Ducali 9. Decemb. di detto Anno fu decretato, che all' occasione delle pubbliche Udienze abbino ad esser assistiti l' Illmi Conti di Zara da quelli Signori Consiglieri con Sedie eguali in qualità, & al suolo, e differenti soltanto in altezza da quella del detto Rappresentante. Relativa pure a questa, e all' altre susseguenti degli Eccmi Prov. Generali Corner, e Mocenigo emmanate sullo stesso proposito a favore delle Communità di Lesina, e Traù, viene a risultarci l' altra Terminazione 18. Aprile. 1697. dell' Eccmo Signor Alvise Mocenigo 3.° Prov. Generale di questa Provincia, con cui fu stabilita una pari decisione per ogni incontro, che li Giudici della Communità di Spalato trovarsi avessero a sedere presso quel Pubblico Rappresentante. Tali esempj di distinte prerogative ripartite dalla Pubblica generosa

mu-

munificenza a retribuzione del merito dell' accennata Communità, somministrano norma precisa alle nostre deliberazioni nell'attual vertenza di detto N. H. Conte della Brazza, e Capi di quella Communità, abbiamo anco potuto conoscere scortate da forte convenienza le azioni della Communità medesima per il lungo corso d' innalterabile consuetudine, in cui ha sempre esercitato lo stesso diritto. In ordine dunque alla facoltà impartitaci dalle suddette Ducali dell'Eccelso Tribunale & in conformità al fissato sistema delle citate Terminazioni degli Eccmi nostri Precessori decretiamo con l'Auttorità del Generalato Nostro che li Capi della Communità dell' Isola della Brazza possano in ogni caso di assistere quell'Illmo Signor Conte nella segnatura, e publicazione delle Sentenze Criminali in Consiglio, nelle Chiese, & altre pubbliche funzioni, far uso di careghe uguali, & a suolo uguali, e sol differenti in altezza da quella di detti Nob. H. Rapresentante, cosicchè rimesso in avvenire ogni dubbio, abbi il tutto a procedere con quella armonia, ch' è della Pubblica mente. Il presente dopo il suo registro nell' Offizio della Secretaria Nostra dovrà essere accompagnato all' Illmo Signor Conte, per esser pure registrato ove occorresse a lume de' Successori; & all' effetto di sua inviolabil esecuzione in ogni tempo; nonchè in riscontro della Pubblica predilezione verso li Sudditi di quell' Isola. In quorum &c.

Zara 12. Settembre 1758.

Alvise Contarini 3 ° Providitor Generale

Maria Antonio Sanfermo Secretario

Registrata nel Libro: Registro, Lettere, e Suffraggi.

Giacomo Letis Vice Cancellier della Brazza ha fatto copiare dalla Filza, Lettere Pubbliche corse sotto il Reggimento del N. H. Agostin Barbaro Co: Preccessore, sottoscritto, e sigillato.

L. S.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare d' altra simile esibitami dal Sig. Don Andrea Ciccarelli, sottoscritto e sigilato.*

Lettera scritta dall' Illmo ed Eccmo Sig. Antonio Renier Provveditor Generale in Dalmazia ed Albania in data di 5. Settembre 1768. all' Illmo Sig. Conte della Brazza.

Illmo Sig. Sig. Ossmo.

IN vigor di Pubblici documenti, e della Sovrana deliberazione dell' Eccmo Senato pubblicata li 6. Settembre 1655. rassodata da una continua pratica, li Nobili Originarj della Brazza, ancorchè esercenti arte mecanica vanno esenti dalle popolari fazioni.

Irregolari quindi, e strane risultano le direzioni tenute da codesto ministro Cancelliere coll'aver ardito di sottoponere all'intimazioni di Mandati li Dñi Marco Dominis, Giacomo Cuitanich, e Zorzi Dominis, e di avervi ordinato a dover montare Trabacoli per tradurre le ordinate Craine a questa parte con inaudito esempio, con novità monstruosa, ed in onta del loro carattere, che li rende distinti.

Impegnata questa Carica alla diffesa de' loro Indulti di privileggiata immunità, ed intenta mai sempre alla competente rimozione de scandalosi arbitrj, resta eccittata V. S. Illma di ammonire il Cancelliere stesdi dover astenersi in avvenire di far simili passi, che tendono a distruggere quel regolato sistema, che si vede stabilito dalla grandezza dell' Eccmo Senato con positivo inalterabile suo Giudizio a soddisfazione e quiete del benemerito Ordine Originario. Il diligente suo zelo vi si presterà per l' effetto delle mie disposizioni, vegliando, che i nominati Instanti concorrer abbino solamente alle competenti Pubbliche fazioni con gli altri Nobili dell' Isola, mai confondibili con quel-

quelle, cui andar devono soggetti li Popoli, con che le baciamo affettuosamente le mani.

Giulio Radojcovich di V. A. N. P. ho fatto copiare dall' altra antentica esistente appresso il Nobil Sig. Gio: Michieli, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Al Conte di Spalato.

Magnifice tamquam frater honorande.

NON potendo li Nobili Originarj del Consiglio dell' Isola Brazza in vigor non solo del privilegio concessoli nella loro volontaria dedizione l' anno 1420. che de' Decreti dell' Eccmo Senato, e Giudizio spezialmente dell' Eccmo pien Collegio 6. Settembre 1655. e Spazzo del Collegio nostro 13. Luglio 1657. come pure di replicate Terminazioni di Proveditori Generali, ed altri Giudizj, esser essi Nobili sotto qualunque pretesto, ed abitazione altrove o nelle Ville, e ne' Borghi, o ch' esercitino arte mecanica, obbligati ad alcuna fazione reale, e personale: e venendoci esposto dagli Eredi del Qu: Francesco Mladineo, o Mladinich abitanti nel Borgo Pozzobon di Spalato Nobili Originarj dell' Isola Brazza, che dalli Capi de' Borghi di detta Città ed altri venghi preteso di obbligare detti Eredi Mladinich alle funzioni medesime, si compiacerà perciò la Magn. Vostra inerendo anche alle Lettere de'Preccessori Nostri 9. Ottobre 1736. e 10. Giugno 1757. a non permettere, che detti Fratelli Mladinich, e la loro famiglia siano molestati, per dette fazioni reali, o personali non incombenti a Nobili, facendo anzi commettere alli Capi de Borghi predetti, & a chiunque occorresse la dovuta esecuzione de privilegi, e giudizj sopranominati in pena di Ducati 100. per cadauno, ed in caso d'innobbedienza, la Magnificenza Vostrà farà citar cadaun innobbediente avanti di Noi, e Colleggio nostro per il primo giorno giuridico, e di riduzione, se

se non per susseguente tale, a vedersi levar Mandato reale, e personale per la pena predetta, e tanto eseguirà e farà eseguire, e della esecuzione ci reserverà, e ce le raccomandiamo.

Data dal Collegio de XX. Savj del Corpo dell' Eccmo Senato li 6. Luglio 1772.

Bortolo Mosta secondo Pressidente, e Colleghe.

Brachiæ Die 7. Septembris 1778.

Ducales 22. Octobris 1420. & 2. Septembris 1443. Decretum Exmi Senatus 1538. 7. Aprilis, Judicium Exmi Collegi 6. Septembris 1655. & subsequens Dispatium 1657. 13. Julij. nec non Terminationes Provisoris Generalis Dalmatiæ 1760. 2. Decembris, & alia Terminatio Exmi Collegij XX. Sapientum Exmi Senatus 24. Julij 1774. omnia secuta ad favorem Insulæ Brachiæ quæ omnia pariter stant & vivunt, vigore quarum Familiæ Nobiles Originariæ sunt, & esse debent ab omni angaria & contributione exemptæ, nec subjectæ sint cum Animalibus, Cymbis, Personis, aut alio quoquo modo unicuique publicæ factioni reali, & personali; Vestram requirimus Spect: ut Ducales, Decreta, Juditia, & Terminationes prædictas ad instantiam dictarum Nob. Familiarum exequantur, & exequi faciant ab omnibus quibus opus & requisita fuerit, non permittendo, quod ulla novitas sub quovis colore, vel prætextu facta sit in contraventionem, & offensam dictarum Legum, & in damnum & præjuditium Familiarum Nob. dictæ Insulæ sub pæna Ducat: 1000. Citari faciendo innobbedientes ad Excum: Consilium de XL. ad Criminalia pro omnibus, & singulis diebus de mane, post primam mutam Mensium quatuor subsequentium ad videndum placitari eorum innobedientiam, & sibi ipsis elevari pœnam prædictam; Sic &c. rescribat &c.

Molino. Die 7. Septembris 1778.

Ex

Ex registro secundo Litterarum Officii Advocariæ Communis.

Die 7. Septembris 1778.

In Exmo Consilio de XL. ad Criminalia.

VIR Nob. Ł. Hieronymus Ascanius Molino Honor: Advoc. Com. posuit. Che le Lettere del giorno di oggi scritte dal N. H. Ser Girolamo Ascanio Molin Onorando Avogador di Commun al Conte della Brazza ad instanza delle Nobili Famiglie della Brazza del tenor come in quelle. siano eseguite in tutte le sue parti, come stanno e giaciono, in pena di Ducati 1000. applicati ad arbitrio del presente Eccmo Conseglio, & in caso d'innobbedienza sia, e s'intenda citato cadaun innobbediente a questo Eccmo Conseglio per ogni giorno mane delli Mesi quattro dopo la citazione, e così di Muta in Muta delli Mesi quattro susseguenti a vedersi levar la pena suddetta; & ita captum fuit.

Ex Philtia Ducalium Officij Advocariæ Communis.

Fidelis Jo: Baptistæ Costantini Advocariæ Communis Not. Patris mei Camillus Coadjutor.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan di V. A. N. P. ha fatto copiare d' altra simile autentica, incontrato, sottoscritto, e sigillato.*

Universis, & Singulis &c.

Spect. & Gen: Vir. Le Ducali del giorno 22. Ottobre. 1420. e 2 Settembre 1443. Il Decreto dell' Eccmo Senato 1538. 7. Aprile. Il Giudizio dell' Eccmo Collegio 6. Settembre 1655. ed il susseguente dispazzo 1657. 13. Luglio, nonchè le Terminazioni di Vostra Spettabilità 1760. 2. Settembre, ed altra Terminazione dell' Eccmo Collegio de XX. Savj dell' Eccmo Senato 24. Luglio 1774. tutte seguite a favore dell'Isola

la Brazza, le quali parimenti tutte stano, e vivono, in vigor delle quali le Famiglie Nobili Originarie dell' Isola predetta sono, ed esser devono da ogni Angaria e Contribuzione esenti, nè sono soggette cogli Animali, Barche, Persone, o in qualunque altro modo ad alcuna Pubblica Facione reale, o Personale; Ricerchiamo la Sp. Vostra, che le Ducali, Decreti, Giudizj, e le Terminazioni predette ad istanza delli Giacomo, Paolo Francesco, Mattio, e Reverendo Gio: Gabriel Figlio Nobili del qu. Martin Gospodnetich qu. Giacomo, Zuanne, e Fratello Figli Nobili qu. Zorzi Antichievich, Mattio, e Reverendo Marco Fratelli Nobili qu. Zuanne Luchinovich tutti Nobili Originarj dell' Isola predetta, eseguisca, e faccia eseguire da tutt' i Cancellieri, Ministri, ed Officiali soggetti al Generalato della Sp. Vostra, e da chiunque altro fosse ricercato, non permettendo, che alcuna novità sotto qualunque colore, o pretesto sia fatta in contravvenzione, ed offesa di dette Leggi, e in danno, e grave pregiudizio delle Famiglie Nobili Instanti sotto pena di Ducati Mille, facendo citare gl' innobedienti all' Eccmo Consiglio di XL. al Criminal per ogni, e cadaun giorno di mattina dopo la prima Muta di Mesi quattro, e così di Muta in Muta delli Mesi quattro susseguenti a veder placitata la loro innobbedienza, e a se stessi levata la pena predetta così eseguirà, e farà eseguire, dell' esecuzione rescriverà, & B. V. Marco Zorzi Avvogador di Commun.

Venezia quattro Agosto 1779. L. S. S. M. 72.

Ego Jo. Baptistæ Costantini Adv. Com. Not. Patris mei Camillus Coad.

Tergo

Universis, & singulis Rectoribus, & Rappresentantibus tam Ordinariæ, quam Extraordinariæ Auctoritatis Dalmatiæ, & Albaniæ Honorandis.

PAU-

PAULUS RAINERIUS DEI GRATIA DUX VENETIARUM &.

Universis & singulis Nob. & Sap. Viris de suo Mandato Rectoribus, & Rappresentatibus tam ordinariæ, quam extraordinariæ Auctoritatis Dalmatiæ & Albaniæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quod hodiè in Consilio Nostro de XL. ad Criminalia deputato ex placitare V. Nob. S. Marci Georgio Honorandi Advoc. Communis posita fuit pars tenoris infrascripti. Videlicet. Che le Lettere del giorno d' oggi scritte dal N. H. S. Marco Zorzi Onorando Avogador di Commun. Universis &c. ad instanza di Giacomo, Paolo, Francesco, Mattio, e Rev. D. Gio: Gabriel figli Nobili del qu. Martin Gospodnetich qu. Giacomo, Zuanne e Fratelli figli Nobili del qu. Zorzi Antichievich, Mattio, e Rev. Marco Fratelli Nobili del qu. Zuanne Luchinovich tutti Nobili Originarj della Brazza, del tenor come in quelle, siano eseguite in tutte le sue parti, come stano e giaciono in pena di Duc. Mille applicati ad arbitrio del presente Eccmo Consiglio, ed in caso d' innobbedienza sia, e s' intenda citato cadauno innobbediente a questo Eccmo Consiglio per ogni giorno mane delli Mesi quattro dopo la Citazione, e così di Muta in Muta delli Mesi quattro dopo la Citazione, e così di Muta in Muta delli Mesi quattro susseguenti a vedersi levar la pena suddetta. Et ita captum fuit. Quocirca cum præfacto Nostro Consilio Vobis Mandamus, & Partem supradictam, omnia & singula in ea contenta observari, exequi, & adimplere debeatis in omnibus, ut in prædicta Parte legitur, & continetur; Hanc autem registratam præsentanti restituite &c.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 4. Mensis Augusti. Indictione XII. 1779.

Fidelis Jo. Baptistæ Costantini Adv. Com. Not. Patris mei Camillus Coad.

Illmo Sig. Sig. Ossmo

Per viste di Pubblico riguardo diviene la Carica a sospender per ora il lievo, e la spedizione delle trenta Craine ordinate, quali non dovranno ch' essere descritte in un Ruolo, e lasciate alle Case loro, come lo erano dapprima sino a nuove Pubbliche deliberazioni. Resta pur sospesa la precedente mia 9. corrente, avendo ravvisato da documenti prodotti da cotesto Corpo de' Nobili contradetta ed opposta la Convenzione 1629. a pretesto della quale cotesti Popolari malamente pretendevano, che pur i Nobili dovessero contribuire per giusta metà le Teste nell' ordinaria leva di Craine per il servizio d' Italia. Bacio a V. S. Illma affettuosamente le mani.

Spalato 16. Giugno 1794.

Alvise Marin Prov. General D. A.

Illmo Sig. Conte della Brazza.

Francesco Zuliani Cancellier feci copiare.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzj Deputati della Nobil Communità della Brazza all' Eccmo Sig. Rajmondo Conte di Turn & per S. Maestà Imp. Francesco II. Re di Ungaria Dalmazia & Commissario per l' Istria, Dalmazia, ed Albania.

I. Che tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e Possessi, com' erano per l'addietro; e quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta alli Re di Ungaria, e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' Ex-Aristocrazia Veneta, e che la Magnifica Communità della Brazza continui ad esser considerata, come tutte l' altre Communità Nobili di questo Regno.

II.

II. Che siano confermati i suoi Statuti Municipali, stabiliti prima e dopo che detta Isola passasse sotto l' Ex-Veneto Governo.

Ad I. Che Sua Maestà Imperatore, e Re nostro clementissimo Sovrano garantisce tutt' i nuovi Sudditi ne' diritti, e possessi, che godevano sotto l' Ex-Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia senza rimontare a quelli, che poteva avere l' Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungaria, e Bossina.

Ad II. Vengono i Sig. Nunzj rimessi alla risposta data ad primum.

Zara il di 3. Febbrajo 1798.

Rajmondo Conte di Thurn

Ad Mandatum Excmi Dñi Dñi Comitis Commissarii Aulici proprium

Gianbatista Co. di Thurn Segretario.

Noi Rajmondo del S. R. I. &c.

Per ordine ed espressa volontà di S. Maestà l' Imperatore Francesco II. Re di Ungaria Boemia, Galizia, Lodomiria, e Dalmazia &c.

Sua Ces. Reg. Apostolica Maestà quanto religiosa nell' esatta osservanza di sue sacre promesse già pubblicate coi Manifesti all' ingresso delle Truppe Cesaree in questo Regno, altretanto disposta a promovere efficacemente il bene dei fortunati suoi Sudditi, non solo approva, e conferma tutt' i Privileggi, e Diritti, e Prerogative sì del Corpo Nobile, come del Corpo Civico e Popolare con tutte le rispettive loro Cariche, mansioni, uffizj, usi, e consuetudini legali; non che di tutti gli Abitanti di questo Regno in generale, e di ciascheduno dei Corpi, ed Individui in particolare, ma sollecita altresì.

Omissis.

Tanto ordiniamo, e pubblichiamo col presente no-

stro Editto d'affigersi nei luoghi pubblci, secondo il solito a tutti gli Abitanti della Brazza, e suo Territorio per universale notizia, ed impreteribile osservanza.

Zara il di 11. Febbraro 1798.

CAPITOLO VIII.

I Nobili Originarj non sono obbligati a provare la loro Originalità; e la nota delle Famiglie Nobili Brazzane.

Troppo pertinace, e mostruosa riesce ormai l'insistenza di asserti Procuratori, & Intervenienti del Popolo della Brazza diretta alla distruzione, non che al pregiudizio dell'esenzioni, e privileggi aspettanti a noi Nobili Originarj della Comunità di detta Isola, e con tanti reterati decreti, ac etiam Giudizj in contradittorio con esso Popolo stabiliti, e riconfermati, e specialmente con il più recente di 6. Settembre prosimo passato dell'Eccell. pien Collegio, la pontual esecuzione de'quali e niente più dovrà però da ogni Magistrato, Giudice, e Conseglio di questa gloriosissima Repubblica esserci per giustizia osservato. Ma giacchè con troppo tortuosi & arditi esperimenti vanno essi Procuratori tuttavia fomentando l'inquietudine popolare, & aspirando a deluder tanti Decreti, e Giudizj, massime con le tal qual surretizie e reprobatorie lettere indebitamente rapite dagli Eccell. Sig. Pressidenti di questo Eccell. Collegio de dì 13. Novembre 1655. Pertanto per rimover anco questo loro mendicato refuggio ne dimandiamo di quelle cum secutis la revocazione, della quale altro benefizio non in-

intendono di conseguire che la pontual esecuzione delle cose giudicate a favor di noi Nobili Originarj, e lo stabilimento di quei privileggi, & esenzione, che a noi & antenati nostri dal tempo sin della prima dedizione sotto questo felicissimo Imperio sono stati dalla Pubblica Maestà e Grazia conservati. Salve nel resto cadaune ragioni del Popolo contro altri Nobili non Originarj, & non stabiliti dall' Eccell. Senato, con quali doveranno, servatis servandis, incaminar le loro pretese, non intendendo noi punto difenderli, come con nostra risposta alla supplica loro avanti l' Eccell. pien Collegio si siamo chiaramente espressi, alla quale di nuovo si riferiamo, con riserva di cadauna ragion nostra quomodocumque, & in expensis.

1656. adì 9. Settembre. Presentata nel Collegio dell' Illustr. Signori Savj Ordinarj dell' Eccell. Senato per Dño Zan Battista Nosadino n. q. i. in causa davanti l' Illustr. Signori Pressidenti con Dño Antonio Balbi n. q. i.

Illico intimata a Dño Antonio Balbi n. q. i.

Jo. Zen Eg. Collegii D. D. Sapientum Ord. Exc. Senatus Notarius subscripsit.

NOTA DELLE FAMIGLIE DELLI SIG. NOBILI ORIGINARJ DELL' ISOLA DELLA BRAZZA,

Che godono, & hanno goduto sempre il privilegio della Nobiltà Originaria, presentata li 26. Maggio 1657. nel Collegio de XX. Savj dell' Eccell. Senato da Dño Trifon Mladineo Ambasciator della Magnifica Comunità dell' Isola suddetta.

Estinta.	Andreis.	*Estinta.*	Boccanich.
	Antichevich		Brezcovich.
	Arnarich.		Cattich.
	Balcevich.		Ciccarellovich.
	Bartichevich.		Clinsich.
	Batturich.		Cogliatich.
	Bencovih.	*Estinta.*	Covglianei

ovvero Baloi

Crancovich.
Crepich.
Cvitanich.
Cuschich, *o* Michacich.
Dobrogostich
Dominis, *o* Gospodnetich.
Estinta. Dumovich.
Filippi
Garguricich.
Gercich.
Giaxich.
Gioannizi.
Estinta. Luchinovich.
Luxich.
Marianovich, *o* Tomassovich
Martinis.
Matoi.
Matelich.
Mazzalich.
Meledinei
Estinta. Mixich.
Nadali,
Nicolich, *o* Marussich
Nigoevich.
Nisetei.
Petrinovich,
Estinta. Pinesich.
Estinta. Prodi.
Puglisich.
Ragich.
Schiaponovich.
Estinta. Simich.
Sovnich.
Soiancich.
Stipetich.
Stranoevich, *ovver.* Stranulich.
Tomich
Tommasei.
Zapcovich.
Zocrich
Zuanich
Zuppanei
Zuvetei

Si noti, che sono molti discendenti delle medesime Famiglie, ma per esser naturali, non godono il benefizio del Consiglio, ma contribuiscono a tutte le gravezze con il Popolo.

1657. Addi 23. Luglio.

Presentate all' Illustr. Sig. Vice Conte dalli Spet. Signori Paolo Dominis, Michiel Cerineo, & Mattio Covglianeo Difensori della Magn. Communità per nome anco delli Spet. Signori Colleghe, instando.

BERTUCIUS VALERIUS DEI GRATIA DUX VENETIARUM.

Nob., & Sap. Viris Petro Lauretano Vice Comiti Brachiæ, & Successoribus suis, fidelibus dilectis salutem & dilectionis effectum.

VI significamo come oggi nel Collegio delli Savj Ordinarj del Senato Nostro, acciò deputati per esso Senato, è stato a bossoli, e balotte posta e presa la Parte del tenor infrascritto, videlicet.

Che la tal qual Terminazione delli Signori Pressidenti di questo Collegio de dì 19. Febbraro prossimo passato seguita a favor dell' Università, e Popolo dell' Isola della Brazza, & contro li Nobili Originarj della Communità di detta Isola del tenor come in quella, per parte e nome delli medesimi Nobili Originarj il medesimo giorno a questo Collegio appellata, per autorità del qual Collegio come Terminazione mal, indebitamente fatta, sia tagliata, cassata, & annullata, come se stata fatta non fosse giusta la forma di detta appellazione, e ciò uditi in contraditorio Giudizio con li suoi Avvocati Dño Gio: Battista Nosadini per nome delli sopradetti Nobili Originarj con la presenza di Dño Trifon Madineo Ambasciatore delli medesimi Nobili dimandante il taglio in quanto con le lettere confermate si pretenda obbligare essi Nobili Originarj a prova alcuna della loro Nobiltà Originaria sin dal tempo della prima dedizione 1420. sinora goduta, e posseduta con i privilegi & esenzioni a quella spettanti, e come nella loro Scrittura 9. Settembre 1656., a maggior chiarezza della quale, e per levar la suttilità delle disputazioni avversarie, dichiara espressamente non intender di comprendere mai nel presente

Giudizio del taglio altri Nobili, che i soli Originarj sopradetti, lasciando libera nel resto ad esso Popolo cadauna ragione & pretensione sua contro qualsisia Nobile assonto, etiam privilegiati e stabiliti nell'Eccellentissimo Senato, a sollievo de' quali non pretendono essi Originarj di punto estender il presente Giudizio di taglio, da una parte.

Et Dño Antonio Balbi Avvocato, e per nome di detta Università, e Popolo della Brazza con la presenza del Molto Rev. Don Simon Mazzola suo Ambasciatore dimandante il laudo, affine che sopra la qualità & forma delle prove da farsi, restino salve le ragioni delle Parti così avanti il Sig. Co: della Brazza, come avanti gl' Illustr. Signori Pressidenti di questo Collegio, & come meglio parerà all' Eccellenze loro, dall' altra.

Perilchè coll' auttorità dell' antedetto Senato vi commettemo, che quanto per li sopradetti Savj è stato ut supra deliberato e preso, dobbiate osservar, & eseguir. E le presenti nostre registrate in quella Cancellaria a memoria de' Successori, restituirete al presentante.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 13. Julii. Ind. 10. 1657.

Hieronymus Bursa Coll. DD. S. Ord. Excell. Senatus subscripsit.

Die præsentationis. L' Illustr. Sig. Pietro Loredano Camarlengo Castellano di Spalato Vice Conte della Brazza, vedute le sopradette Lettere, ha comandato la loro dovuta, e pontual esecuzione in tutte le sue parti.

Angelo Maderni Canc.

Girolamo Boldù Vice Canc. della Brazza ha fatto copiare dall' Originale, sottoscritto, e sigillato.

1657.

1657. Addi 15. Settembre.

Presentato da Dño Trifone Mladineo Ambasciatore della Communità dell' Isola della Brazza.

SERENISSIMO PRENCIPE.

ALli augusti piedi della Serenità Vostra mi prostro io Trifon Mladineo Ambasciatore della Communità dell' Isola Brazza per implorare il giusto sollievo di quella fedelissima e benemerita, ma oppressa Nobiltà. Essa quando sperava di respirare da tanti travagli & dispendiose liti promosse da quell' inquieto Popolo, per il che mantiene da due anni me suo Nunzio in questa Dominante, oltre li altri tante volte inviati per il medesimo oggetto, vedesi giugulata, & obbligata alle funzioni, alle quali per la sua natural condizione, e per antichissima consuetudine va soggetto il Popolo medesimo. Non giova alla medesima Nobiltà essersi del 1420. dedicata volontaria a questa Sereniss. Repubblica con condizione di esser trattata sì in pace che in guerra come l' altre Communità della Dalmazia, e di esser mantenuta nel stato in cui si era dedicata, cioè con quelli privilegi che aveva goduto da remotissimi secoli sotto tanti Re, & sotto questa istessa Repubblica nelle sue antiche dedizioni; non giovano tante sue benemerenze acquistate presso Vostrà Serenità in tanti incontri, & anco nel corso della presente guerra, & in questo anno; non giovano tanti vostri Decreti & Sovrani Giudizj, specialmente quello del vostro pien Collegio 6. Settembre 1655., e del Collegio delli XX. Savj Ordinarj 13. Luglio 1657. Il Popolo inquieto & tumultuante non obbedisce, si fa lui Soprano, & con mano armata obbliga alcuni di quelli infelici Nobili a portare indebiti pesi, che a lui appar-

partengono, e che a lui solo sono stati adgiudicati. Lui vuole che li poveri Nobili provino la Originalità, e quando nò, passa con mano violenta, e li obbliga alle fazioni. Prencipe Serenissimo, chi dopo tanti secoli, & dopo tante vicende umane ha potuto conservare documenti tanto antichi? L' Eccell. Collegio de' XX. Savj sopraccitato col suo Giudizio sopradetto ha deciso anco sopra questa nova pretesa, nè occorre se non eseguirlo. Ponete voi con la vostra Auttorità suprema il rimedio al male, che quasi ha ridotto in disperazione l' oppressa Nobiltà, & comandate l' osservanza intiera delli vostri Decreti, & della vostra soprana fede, che non mancarà mai. Comandate la suddita moderanza & obbedienza a Dño Zuanne Antiquario da Lesina Cancelliere dell' Eccell. Sig. Proveditor General Bernardo, che per esser dell' Ordine popolare è la principal causa di tutto questo male con alcuni Capurioni di quel Popolo, che sopra li litiggi e dissensioni fabbricano li loro civanzi. Così la Nobiltà una volta finalmente sollevata potrà maggiormente benedirvi, & volontieri consacrarà nelli bisogni la vita istessa per la conservazione & gloria di questa Sereniss. Repubblica. Grazie &c.

Addi 6. Novembre 1657.

Presentata dal Sp. Sig. Francesco Mladineo Difensor per nome suo e Colleghe; le quali vedute da S. S. Illustr. commise in tutte le sue parti la pontual esecuzione.

BERTUCIUS VALERIO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viro Petro Lauretano de suo Mandato Vice Comiti Brachiæ, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

CON commozione dell' animo suo intende il Senato, che cotesto Popolo continua a opprimere cotesta benemerità Communità col violentare quelli Nobili a prestarsi alle operazioni loro indebite, e proprie del Popolo istesso, per spogliarli così indebitamente delli privilegi goduti dalli antichi secoli, più volte confermati dal Senato medesimo, & avvalorati per sua commissione da molti Giudizj anco recentemente emanati. Affine che la detta Communità & i suoi Nobili non siano più molestati, vostro debito sarà di tenir in dovere il Popolo predetto, finochè sarà proveduto da quel Providitor Generale, al quale scrivemo in risoluta forma; e frattanto nascendo qualche novità tumultuante del Popolo prefato, parteciparete subito al Providitor Estraordinario, il quale ha avuto da noi il comando di castigare severamente li tumultuanti, e che non volessero obbedire a quanto è stato deciso.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 18. Septembris. Ind. 10. 1657.

Angelo Zen Secr.

Pietro Maroi Coadjutore nella Cancellaria della Brazza ha fedelmente copiato, sottoscritto, e sigillato.

NOI ANTONIO BERNARDO per la Serenissima Repubblica di Venezia Providitor General in Dalmazia & Albania.

ESsendo la mente dell' Eccell. Senato risolutissima, che sopite rimangano le dissensioni vertenti tra li Nobi-

Nobili Originarj della fedelissima Communità della Brazza, e l' Università di quel fedelissimo Popolo, e che li Sudditti in questi molestissimi tempi di guerra applichino il pensiero con buona concordia de' loro animi a resistere per la parte loro contro l' inimico, sono perciò stati rimessi, e riferiti a noi li Pubblici sentimenti di praticare li modi più proprj per render tranquilla quella Isola, a divertimento di tutti li scandali, e controversie. Per qual riguardo è stata anco nel Sereniss. Collegio licenziata l' una, e l' altra parte con incarico espressosi dall' Eccell. Senato di non admetter altri ricorsi; & conoscendo noi di provenir principalmente tutte queste confusioni per non essersi potuti adempire con buon ordine, e con una regola certa li Pubblici Decreti, specialmente quello ch' è seguito in contradittorio Giudizio nell' istesso Collegio l' anno 1655., e Sentenza fatta dall' Eccell. Sig. Luca Francesco Barbaro Proveditor General in Provincia, stante che alcuna distinzione non si vede stabilita de' nomi delle famiglie de' Nobili Originarj, che devono continuar a goder l' effetto delle prerogative, & immunità solite, raffermate anco ultimamente per Decreto seguito in contradittorio tra le dette Parti nel Collegio de XX. Savj del Corpo dell' Eccell. Senato, con separazione delle Famiglie, ch' erano dell' istesso Popolo, assonte in Conseglio; devonsi perciò purgar le medesime confusioni, e ridurre a Foglio separato le Famiglie dell' una, e l' altra condizione.

E perchè non si trova permanente in luogo veruno alcun Catastico di dette Famiglie, nè avendone potuto aver noi maggior lume, se non quello che scaturisce da più Carte, dove si attrovano descritte le assonte al Conseglio sotto titolo di obbligate a contribuir colli Popolari alla scielta e provisione de' Galeotti, & in altre separatamente quelle, che delli Nobili Originarj sono state per parte di loro nomi-

nate

nate pure in Scrittura nella Causa predetta avanti gli Eccell. Signori XX. Savj, abbiamo voluto a maggior più possibile confronto della verità, che dall' Ambasciatore speditoci dalla Communità, con intervento anco di altri Capi di essa, ci siano espresse tutte altre Famiglie dell' una, e l' altra qualità in due Fogli separati.

Pertanto stabilimo coll' auttorità del Generalato nostro, terminiamo, e comandiamo a rimozione delle confusioni corse finora, che giusta li due Fogli medesimi, quali saranno registrati sotto la presente nostra Terminazione, siano catasticati in un Libro tutti li Nomi di Famiglie che contengono prime quelle di Nobiltà Originaria, che devon goder le prerogative predette, e poi separatamente gli altri che sono stati aggregati dal Consiglio non Originarj, nè per Originarj ma come popolari colla confermazione dell' Eccell. Senato, acciò distintamente siano veduti e gli uni, e gli altri, e si sappiano di tal modo quali siano tutte esse Originarie, che non devono concorrer nelle contribuzioni colli detti Popolari. Et acciò ogniuno resti all' incontro sicuro di non esser pregiudicato con alcun equivoco, nè indebita aggregazione sotto titolo di Originarj, perchè non dovesse goder legittimamente tal prerogativa: dichiaramo di non intender, che il presente nostro Decreto, & la descrizione delle suddette Famiglie possi derogar a quelli legittimi lumi, con quali potesse per avventura constare in contrario, & in particolare contro le due Famiglie Losich, e Mattiassich pretermesse a nominar nella nota presentata in Causa avanti il suddetto Collegio di XX. Savj, e descritte nel primo Foglio suddetto delle Originarie.

Volendo però, che intanto vaglia, & abbia luoco la distinzione, che al presente vien fatta da noi col fondamento delle Carte suddette, & inviolabilmente sia osservata per oggetto, che principalmente tron-

cate

cate rimangano nelli correnti tempi le discordie sopraccennate. In quorum &c.
Traù a' 19. Gennaro 1657. Stil Veneto.

Segue il primo Foglio delli due citati nella suddetta Terminazione.

1657. Stil Veneto a' 19. Gennaro in Traù.

Presentato il seguente Foglio con un altro che segue dall' Eccell. Sig. Don Gio: Gioannizio Dottor Ambasciatore della Sp. Comunità della Brazza coll' intervento delli Signori Giorgio Ivellio, e Gio: Vusio Difensori di essa all' Illustr. & Eccell. Sig. Antonio Bernardo Proveditor General in Dalmazia, & Albania.

Illustr. & Eccell. Sig. Providitor General.

PER ubbidire al comando impostomi da V. E. per l' espressione de' Nomi delle Famiglie de' Nobili Originarj dell' Isola della Brazza, e che come tali devono continuar a goder li privilegi proprj senza contribuir in alcuna fazione de' Popolari, a distinzione dell' altre Famiglie aggregate al Conseglio, non comparate da esso alli Originarj per quanto si sa, eseguisco con la dovuta puntualità la volontà di lei esprimendo in due Fogli separati gli uni e gli altri, acciò in esecuzione de' Pubblici Decreti possa l' alta e matura prudenza di V. E. stabilir quanto è di dovere a maggior fermezza della nostra quiete, e consolazione.

Seguo-

Seguono li Nomi delle Famiglie de' Nobili Originarj dell' Isola della Brazza, che godono & hanno goduto sempre il privilegio della Nobiltà Originaria.

Estinta Andreis *alias* Andrievich.
Antichievich.
Antonievich.
Arnarich.
Baloevich,
Barcovich.
Batturich.
Bencovich *alias* Baloi.
Bercovich.
Bertichievich.
Estinta Bocanich.
Brescovich.
Cattich.
Ciccarellovich *ovvero* Ciccarelli.
Clinsinch.
Cogliatich.
Estinta Covglianei.
Crancovich.
Crepich.
Cvitanich.
Cuschich, o Mihacich.
Dobrogostich.
Dominis *alias* Gospodnetich.
Estinta Duimovich.
Filippis
Franulich, o Stranullich.
Gargurich.
Gercich.
Estinta Giaxich.
Estinta Gioannizj, *alias* Ivanissevich.
Glavinich.
Grubissich.
Guttunich.
Jvanissevich.
Jvellj, *alias* Andrievich.
Estinta Lasanei, *alias* Lasanich.
Luchinovich.
Luxich.
Marianovich, *al.* Tomassovich.
Estinta Maroi.
Martinis.
Matulich.
Mazzalich.
Estinta Mixich.
Mladinei, *alias* Mladinich.
Nadali
Niccolich, *ovvero* Marussich.
Nigoevich.
Nigogevcich.
Nisetei, *alias* Nisetich.
Petrinovich.
Estinta Pinesich.

Estin-

Estinta Prodi, *ali.* Prodich.
Puglisich.
Ragich.
Schiapanovich, *alias* Scipioni.
Estinta Simich, *o* Battcoich.
Slovinich.
Sogliancich.
Stipicich.
Tomich.
Tommasei.
Zapcovich.
Zocrich.
Zuanich.
Zuppanei, *alias* Zuppanich.
Zuvetei, *alias* Zuvetich.

Dichiarandosi, che le suddette Famiglie sono state date in nota, & sono corse in Causa nel Giudizio ultimamente seguito con Popolari sotto li 13. Luglio 1657. nell' Eccmo Collegio di XX. Savj del Corpo dell' Eccmo Senato. A quali si aggiungono le due Famiglie infrascritte per inavertenza pretermesse a nominar nell' Eccmo Collegio preddetto, che hanno goduto il privilegio di Nobiltà Originaria:

Mattiasich. Losich.

Segue una Famiglia, ch'è stata aggregata dal Consiglio con titolo di Originalità, Sig. Vincenzo, e Zuanne Fratelli Vusj, *alias* Vusich, e da questa discendono Tommaso, Zuanne, e Giuseppe figliuoli del sopradetto Sig. Vicenzo.

Io Gioannizio Ambasciatore della Magn. Comunità della Brazza.

Segue il Foglio di Famiglie non Originarie, ma assunte dal Consiglio senza che siano comparate alli Originarj.

Michieli Petrizio qu. Marchetto.
Marchetto Petrizio qu. Gerolimo.
Zorzi Petrizio qu. Gerolimo.
Tommaso Pecaseo.
Zorzi Pecaseo qu. Tommaso.

Zuan-

Zuanne Petrizio qu. Gerolimo.
Matte Petrizio qu. Matteo.
Nadal Petrizio qu. Zorzi.
Gerolimo suo fratello.
Zan Francesco Gelineo qu. Niccolò alias Gelinich.
Estinta.
Zorzi suo fratello.
Francesco figlio qu. Zorzi Gelineo.
Doimo Petrizio qu. Pietro.
Matteo Petrizio qu. Vicenzo.
Pietro suo fratello
Nadal Petrizio qu. Gerolimo.
Pietro, Doimo, e Zuañe fratelli del medemo.

Zuanne Petrizio qu. Gerolimo.
Niccolò Michieli q. Gerolimo.
Francesco suo fratello Michieli.
Zuanne Michieli qu. Vincenzo.
Paolo Michieli.
Li Sig. Geronimo Michieli Dottore, Vincenzo suo fratello, Niccoletto figlio del sopradetto Sig. Dottore.
Sig. Casimiro Cerineo, Michiel suo fratello, Giacometto figliuolo del sopradetto Sig. Casimiro.

Io Don Gio: Gioannizio Dottor Ambasciator della Magnifica Comunità della Brazza ho presentato anco il presente Foglio.

Antonio Bernardo Prov. General.
Giorgio Cippico Coadj: nella Segretaria di S. E.

MAG. & Gen. tanquam fratres honorandi. Con l'autorità suprema dell' Eccmo Senato, come appar in Ducali di 22. Febbraro 1640. eseguite dal gia Magnifico Sig. Gio: Battista Grimani Procurator fu Prov. Generale in Dalmazia ed Albania, e del già Sp. Sig. Alessandro Minio fu Conte della Brazza sotto li 21. Settembre, e 23. Ottobre 1642. ora da noi vedute, fu confermata la Nobiltà della famiglia Michieli anticamente assonta al Consiglio de' Nobili di quella Co-

munità, con espressa dichiarazione, ch' essa famiglia con tutti li suoi discendenti abbia a goder di tutti gli onori, cariche, & immunità come fan l'altre famiglie originarie Nobili della Comunità stessa, e che sia come una di esse riputata, nè le possa esser opposta alcuna cosa in contrario per qualunque modo; ora vedendo noi un Ordine, ed una Terminazione del Magnifico Prov. Generale di essa Provinzia di 19. Gennaro pros. pass. in virtù di che il medesimo giorno sia stata formata, e presentata una descrizione de' Nobili originarj di detta Comunità sopra un foglio, e sopra un altro separato gli altri non originarj con nota surretizia, ed esclusiva di essa benemerita Famiglia Michieli dal corpo e numero degli originarj medesimi, con ascrizione che quella non sia stata comparata alle originarie, non ostante che dall'Eccmo Senato come di sopra dichiarita per tale; li quali atti e note sendo direttivamente contrarie alla Publica volontà, veniamo a dire alla Magnificenza vostra & a chi spetta, che l' ordine, la Terminazione, descrizione, e note sudette debbano aversi quelle, come se fatte non fossero nelle parti pregiudiziali alla sopracitata Famiglia con tutte le cose indi seguite, annesse, e dipendenti. Commettemo efficacemente coll' auttorità di esso Eccmo Senato, che la Famiglia medesima così in questa occasione, come in ogni altra sia nel Corpo dell' altre originarie descritta, e commemorata, e per tale sempre indifferentemente riputata, in pena a chi fosse ardito di opponer in contrario de Ducati 500. applicati alla cassa di questo Arsenale da essergli irremissibilmente tolti, oltre la nullità di cadaun atto, che facesse effetto contrario alle sopradette Ducali, ed alle presenti lettere, il che con tutte le cose innovate sia per virtù di esse lettere ritratatto con note espresse da chi si aspetta, e la suddetta Famiglia conservata nelle sue inviolabil ragioni, e prerogative giusta le Ducali sopranominate;

nate, com'è di ragione, e giustizia, è se le raccomandiamo.

Girolamo Malipiero Presidente
Almerigo Balbi Presidente
Paolo Lion Pressidente
} del Collegio de Sig. Savj Ordinarj dell' Eccmo Senato.

Venezia li 23. Marzo 1658.

T.° Mag. & Gen. D. D. Comiti Brachiæ, ac Successoribus tanquam fratribus honorandis, & ubi opus fuerit.

Barbaro Barbaro Canc. Pretorio di Brazza ho incontrato con l' originale &c.

Adi 9. Marzo 1677. Presentata dal Sp. Sig. Agostino Zuveteo Difensor a nome anco del Sp. Sig. Girolamo Ivellio pur Difensor con carte scritte N. 12. A. R. instans.

Illmo Sig. Conte.

IN obbedienza dell' auttorevole comando di V. S. Illma de dì 3. corrente Marzo noi Difensori di questa Magn. Communità Girolamo Ivellio, e Agostin Zuveteo ingenuamente esponemo con fondamento delle legali carte, che presentiamo alli savj riflessi suoi, animo rehabendi, che le Famiglie Michieli, Petrizio, Vusio, Salomonio, Salamunich, e Cerineo non possono esser considerate se non come Famiglie Nobili Originarie di questa Comunità, e goder tutti quei privilegi, prerogative, & immunità come originarie, sebben nella Nota presentata sotto li 19. Gennaro 1657. S. V. dall' Ambasciator Gioannizio furono descritte fra le assonte, e come originarie poi le fece registrare, a riserva della Salomoni, lo stesso Eccell. Antonio Bernando allora Providitor Generale, poichè la Michieli fu dichiarita dall' Eccell. Senato per Originaria antica, la Petrizio fu confermata & elle-

vata all'Originalità dal medesimo, così pure la Vusio, e la Salamoni fu assunta ad istanze del medesimo Senato all' originalità, e poi da lui per tale confermata, come fu confermata la Cerineo già ascritta ad altra Communità, e come Nobili Originarie sono considerate da noi Capi, e dalla stessa Communità. Tanto per debito ingionto ci accadeva di significare colla solita nostra ingenuità, & ossequio.

A dì 11. Marzo 1677.

L' Illmo Sig. Conte Gio. Battista Loredano prestato il maturo esame al soprascritto Memoriale con le carte prodotte, con l' autorità impartitagli decretando ha dichiarito, che le sudette Famiglie Nobili Michieli, Petrizio, Vusio, Salomoni, e Cerineo debban esser considerate come originarie, sic mandans &c.

Gio: Pietro Benedetti Cancelier Pretorio.

Gio: Pietro Benedetti soprascritto Cancellier Pretorio della Brazza ho copiato sottoscritto, e sigillato.

COpia dei Capitali prodotti dai Nunzj Deputati della nobil Communità della Brazza all' Eccell. Sig. Rajmondo Conte di Thurn per Sua Maestà Imperadore Franceseo Secondo Re di Ungheria, Dalmazia &c. Commissario per l' Istria, Dalmazia, ed Albania.

1. Che tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e Possessi, com'erano per l'addietro o quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta alli Re di Ungheria e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' Ex-Aristocrazia Veneta; e che la Magnifica Communità della Brazza continui

ad

ad esser considerata come tutte le altre Communità nobili di questo Regno.

Risposta dell' Eccell. Commissario.

Ad 1. Che Sua Maestà Imperatore e Re nostro clementissimo Sovrano garantisce tutt'i nuovi Sudditi ne' Diritti, e Possessi, che godevano sotto l'Ex. Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia, senza rimontare a quelli, che poteva avere l'Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Bossina.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798.

Rajmondo Conte di Thurn.

Ad mandatum Exc. D. D. Comitis Comissarij Aulici proprium. Gianbattista Co: di Thurn Secretario.

CAPITOLO XI.

I Nobili senza detrimento delle immunita' con Sovrano applauso, e ringraziamento, volontarj concorsero nell' urgenti Pubbliche esigenze.

Sine die Litteræ Ducales Comiti Brachiæ, & Communitati hortatoriæ.

Da quali cause abbino avuto origine li travagli, che si troviamo ormai il terzo anno, già è noto a cadauno. Et procurando da chi si doveva il conveniente rimedio all'insolenza, & barbarie usate da ladri Uscocchi con nostri Sudditi, fossimo astretti pi-

gliar l'armi, non indotti da odio, ma violentati da urgenti necessità di riparare a proprj danni, essendo noi per natura studiosi di pace. Et perseverando in questi buoni fini sono stati offerti trattati di quiete con salvezza de' nostri Sudditi, gli avemo tutti abbracciati; se il medesimo animo e pensiero fossero stati in quelli, a chi si aspettava il farlo, che sene sono mostrati contrarj per il favore riceputo da Principi grandi, che hanno non solo causato la continuazione de' travagli, ma procurata senza alcun riguardo di spesa la diversion de' danni, usando li mezzi profittevoli. Et con il medemo Cristiano, e pio affetto il Messe di Ottobre passato accettassimo con prontezza li Capitoli, accordati prima in Francia, e poi stabiliti in Spagna dal Duca di S. Erma con l'auttorità della Maestà Cattolica, presente il Nunzio di Sua Santità. Et sebbene il Governator di Milano nel punto medesimo, che la pace n'era communicata, incendesse il nostro Stato della parte di Crema, sendosene poi ritirato, sperassimo che li affari dovessero pigliar miglior forma. Nondimeno vedendosi continuar contro di noi le catfive intenzioni, & coadunazioni de gente in molte parti, & con le forze marittime di Orsuna ributtate da nostre, siamo constituiti in nenecessità di accrescer le forze di mare, per non lasciarsi trovar sproveduti, & trovar tutti li mezzi per la diffesa nostra, & de nostri Sudditi, con ferma credenza, che il Sig. Dio debba favorire la sincerità de' nostri cuori. Si consolamo d'aver operato quel più che si è possuto per la quiete, & nella certezza che teniamo della viva fede dimostrata in tante occasioni da quella fidelissima Communità con notorie & illustri operazioni de' loro Maggiori, siamo certi che non ci lascieranno mai, & ciò per la conservazione di loro medesimi, delle loro sostanze, beni, mogli, figli, & di se stessi, Tuttociò vi commettemo di dover riferire per la nostra parte alli

Si-

Signori Deputati, & a quel magnifico, & fedelissimo Conseglio, affermandoli, che concorreremo alla diffesa, & manutenzione delle persone & fortune loro con tutte le forze, & con tutto lo spirito, esponendo per la loro salute, in qualunque cosa si tratterà del loro bene, & comodo, il sangue, la vita, li stati, & ogni avere, come conviene a Principe amorevole.

1618. 25. Februarii. Pars capta in Consilio Nobilium Brachiæ.

Non hanno mai potuto i nembi oscurissimi d' infinite guerre ingrombrare il velo dell' altissima Repubblica Veneta ch' Ella sempre non ne sia riuscita invincibile al nemico, siccome appar nelle turbolenze presenti. Noi alle grazie di un' tanto Precipe, che offerisce lo Stato suo, e se stesso a nostra diffesa, offerimo, dedicamo, & consacramo quello, che di già è suo, per ragione di suo giusto imperio, e di nostra volontaria dedizione. Siccome di già questa Isola si è spogliata volontariamentete di ducento Uomini da spada, oltre li dati con aggionte grossissime per occasione delle presenti turbolenze; vada Parte, che la sudetta Parte sia inviata nell' Eccell. Senato, a cui sii fatta affettuosa istanza alli Difensori, che voglino dar conto dell' ardenza nostra verso il Serenissimo Veneto Dominio.

Fu presa a tutte le balle, cioè 75.

Alia Pars.

Che la sudetta Parte letta in questo Conseglio sia inviata nell' Eccell. Senato, & dato conto dell' ardenza nostra verso il Serenisimo Dominio.

Fu presa da tutti li voti.

Giulio Radojcovich di V. A. N. P. ha fatto copiare da un Summario intitolato. Brachiæ 2. 1628. Martii. Pro nobilibus Brachiæ contra Populares pro incisione sententiæ. Castaneas incontrato, sottoscritto, e sigillato;

to; *il qual Summario esiste appresso il Rev. Sig. Don Andrea Ciccarelli.*

FRANCISCUS ERITIO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Sap. Viro Jordano Delphino de suo Mandato Comiti Brachiæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Alli danni gravissimi, che hanno inferito Corsari alla Cristianità cogli avvanzamenti della loro prepotenza, & all' invidia, che tendevano del continuo alla libertà & sicurezza de' nostri fedelissimi Sudditi, furono bene aggiustati l' oggetti della Pubblica carità per trovarsi sufficiente riparo della temerità de' medesimi, e delle provocazioni, che ridussero la Repubblica nostra in necessità di procurarne la corezione, & il castigo, averete dal filo degli antecedenti successi ben piena la notizia, e di quello che con barbara empietà volevano tentar ultimamente contro la Santa Casa, come prima incrudelirono contro Persone e cose sacre dopo infiniti svaleggi, e depredazioni, per continuare più formidabili sempre negli eccessi, e nelle rapine; mentre nel nostro golfo entrati con numerosa armata divisarono di aggredire ancora li Luoghi nostri dello Stato nostro; cessa bisogno di farvene replica, mentre dalle nostre precedenti, e dalla stessa fama vi sarà molto prima pervenuto l' intiero al certo, siccome gli anni addietro molte parti dello Stato nostro da mare convenne a sentire durissimi effetti delle violenze di quei barbari, così le catture maggiori de' medesimi Sudditti nostri si saranno rese vicine, & irreparabili, quando la Repubblica punta dal zelo suo naturale, eccittata da veri stimoli di affetto, e di carità verso di essi non avesse con generosa risoluzione prevenuti li tentativi di ostilità, e propul-

sa-

sate le ingiurie, sempre ben appoggiati sopra li fondamenti della Divina assistenza, da essi saranno benignamente prottete le nostre intenzioni rettissime unicamente dirette alla gloria del Signor Dio, alla sicurezza del nostro Dominio, al bene della Cristianità; nè sarà mai bastevole qualsivoglia sinistro successo a levarci dall' anima questa volontà determinata: pronti a sostenerla a costo di oro e di sangue per sostener insieme nel mezzo di una giustissima causa le parti dell' indemnità, e del sollievo di chi vive sotto il vessilo della Repubblica, nel godimento della quiete nella confidenza della propria sicurtà. Li turbini che con la prigionia del Bailo nostro, e con altre risoluzioni di sentimento vengono minacciati dalla Porta, altro motivo non posseno avere, che di fiancheggiare, e di proteggere le azioni violentissime de' Corsari; mentre dal canto nostro si è professato sempre di mantener inviolata la pace, nè altro effetto possono in conseguenza partorire in noi, che l' accrescere l' applicazione, disponer gli ordini, e senza riguardo a fatiche, o dispendj, star parati a vigorosa difesa de' Stati, e de medesimi Sudditti, della cui fede incorrotta sendo noi pienamente sincieri al cimento di tante occasioni, che hanno comprobata la svisceratezza del loro ossequio verso la Signoria nostra.

Volemo col Senato che a consolazione de' medesimi convocati nel loro Consiglio facciate leggere pubblicamente le presenti nostre; avvertendoli con paterna tenerezza, che non saranno mai abbandonati da Noi, che la loro sicurezza, e sollievo di ogni molestia, & pericoli si desidera, e si vuole dalla Repubblica niente meno, che il fondamento del proprio essere e conservazione. Sicuri, che insieme con Noi sarà pronto il loro concorso a contribuire in qualsisia bisogno agli oggetti della loro preservazione, a difesa del Principe così affettuoso, & a sostenimento della Religione contro comuni nemici, le fortune, le vite.

Dat.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 28. Novembris. Indictione 7. 1638.

Gio: Battista Ballarino Secretario.

Francesco Minalli Cancelier della Brazza ha d' altra fida mano fatto copiare d' altra simile autentica esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi incontrato, sottosscritto, e sigillato.

Copia di Lettera scritta dell' Illustr. Sig. Tommaso Contarini Proveditor Estraordinario in Dalmazia & Albania all' Illustr. Sig. Paolo Michiel Conte della Brazza.

Illustr. Sig. Sig. Ossmo.

Ragguagliato dalla mia attenzione l' Eccell. Senato del valido, e proficuo soccorso di barche & armati Uomini, prestato volontariamente da quelli fedelissimi Signori Nobili e Popolo a questa Città di Spalato in tempo dell' acre aggressione de' Turchi; esso con sue venerate Ducali commendando la lodevole, e gloriosa azione di cotesti fedelissimi Sudditi; incarica questa Carica a dover a nome suo, come facciamo con la presente, dimostrar tutto il piacere, e l' aggradimento Pubblico, animandoli di continuare con le solite illustri azioni a meritarsi sempre più la Pubblica predilezione; sperando ancora, che per avvenire da sua parte accorreranno con prontezza giusta il potere alla detta Città, & alli Luoghi circonvicini, abbisognando, nel corso della presente guerra. Vostra Spettabilità si farà il merito di significare tuttociò a cotesti benemeriti Isolani, e procurarà, che siano allestiti di dieci Uomini da remo per il rinforzo della Galea di cotesta Isola, il Sopracomito Mladineo che si va segnalizzando facendone continue instanze; & intanto di cuore le bacio le mani. Spalato 19. Luglio 1647.

Di V. S. Illustr.

Affe-

Affezionatissimo per servirla Tommaso Contarini Proveditor Estraordinario in Provincia.

Camillo Dato Canc. della Brazza ha copiato dall' originale, sottoscritto, sigillato.

FRANCISCUS MOLINO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &.

Universis, & singulis Rectoribus, Provisoribus Generalibus, Capitaneis, & Rappresentantibus nostris quibuscumque, nec non Magistratibus hujus Urbis nostræ Venetiarum, eorumque Ministris præsentibus, & futuris, ad quos hæ nostræ pervenerint, & earum executio spectat, vel spectare poterit, significamus hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet.

Ben chiari testimonj di devozione ha dato Dño Giorgio Mladineo Sopracomito della Brazza con la prontezza di armar la Galea, & con la qualità del suo servizio, mentre non solo ha suplito a tutte l'incombenze con onore, e con frutto, ma ha prevenuto l'occasioni di travagliare, e voluto intervenire nelli più pericolosi cimenti. Nelle molte imprese della Provincia ha sempre dimostrato coraggio, e valore; nell' assedio particolarmente di Sebenico, nell' acquisto di Dernis, di Knin, e di tanti altri Castelli, e Terre, e nell' espugnazione in fine di Clissa ha adoperato le genti, ha azzardato li Capitali, & non ha risparmiato la propria vita, come pienamente si è inteso nelle Scritture lette. Aggiunge egli prove di sua volontà fedele, e sviscerata con l' esibirsi di continuar l' impiego per tutta la corrente Campagna, nonostante che di tanto sia trascorso il suo tempo, e che si trovi anche eletto il Successore. Convenendo però verso cosi benemerito soggetto esercitar gli Atti della Publica benignità, e Munificenza, l' anderà Parte, che dan-

dandosi l' aggradimento e la lode, che si conviene al degno servizio, che ha prestato, e presta Dño Giorgio Mladineo Sopracomito della Brazza, sia e s' intenda esso liberato dalla Carica, terminata che sia la presente Campagna, come ha umilmente supplicato, dovendo allora subintrarvi il suo Successore; & in testimonio maggiore del Publico affetto, che si è egli acquistato pienissimo, gli sia fatto dono di una Colanna di oro di valor di Ducati doicento V. C. con che tutto restando consolato, abbi a continuar il suo utile impiego, & a dar esempio agli altri di ben servire, e meritare. Quare auctoritate &c.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 26. Maij 1648.

Girolamo Giavarina Secretario.

Gio: Marco Chiozza per l' A. V. N. P. ha copiato dall' autentica esistente appresso li Sig. fratelli Mladinei, sottoscritto, & in fede sigillato.

Copia tratta dal Libro delli Consegli delli Spettabili Signori Nobili dell' Isola della Brazza tenuto li 11. Decembre 1651.

FRANCISCUS MOLINO DEI GRATIA DUX VENETIARUM. &c.

Nobili, & Sapienti Viro Christoforo Canali de suo Mandato Comiti Brachiæ, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Grave quanto si conviene per il proprio merito reputiamo la perdita del Sopracomito Mladineo, il quale con la sua presenza, e valore nell' occorrenze tutte del nostro servizio si era giustamente guadagnata la Pubblica affezione, e gradimento. Volemo però col Senato, che fatti venire a Voi Deputati di cotesta fedelissima Communità, li attestiate la nostra displicenza per la morte di così benemerito Soggetto, eccitandoli in con-

conformità degli ordini, che tenete dal Procurator Girolamo Foscarini, a divenir quanto prima alla nominazione di altro in luogo suo: Ben certi, che procureranno farla cader in persona abile alla Carica, e che possa come il Preccessore fedel, e fruttuosamente servire; avvisandoci dell' operato.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 29. Novembris, Indictione 5. 1651.

Gio: Alvise Vicenti Secretario.

Pietro, Mattiazzi Canc. della Brazza ha fatto copiare d' altrui a se fida mano, in fede incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Copia dell' infrascritto Capitolo contenuto in Ducali dell' Eccmo Senato di 29. Novembre 1651. dirette all' Illustr. & Eccell. Sig. Foscarini Procuratore Proveditor Generale in Dalmazia & Albania.

Sentimo con discontento la perdita del Sopracomito Mladineo per il proprio merito, per la fede, e valore palesato nell' occorrenze del nostro servizio, e mentre scrivemo al Conte della Brazza di passar uffizio agiustato con quelli Deputati del Pubblico sentimento non meno, che per l' elezione di altro Soggetto, approviamo la deputazione del fratello al governo della Galea; ben certi di ricever, ad imitazione del Morto, corrispondenti frutti di sua divozione.

Francesco Dott. Lantana Archivista Generalizio ha fatto copiare, sottoscritto, sigillato e incontrato.

ERB-

BERTUCIUS VALERIO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viro Dño Francisco Orio Provisori Nostro Spalati, & Tragurii fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

La Vicinanza del Nemico a cotesta Piazza, e la sua ritirata poi comprendiamo dalle vostre Lettere diligenti di 20. del passato. Già con altre vi avemo portato il gradimento Pubblico degli impieghi vostri ben pronti, e zelanti; ora pure vi significamo di sentire con altrettanta soddisfazione l'operato in questo nuovo incontro a segno, che col Canone, e Moschetto, con la comparsa del Proveditor General Bernardo li Turchi abbiano dato luogo. Dai vostri esempj per l'occasione di avvenire vederemo innanimati abbastanza cotesti Abitanti meritevoli di commendazione, come pure i Nobili della Brazza, a quali tutti farete testimonio di Pubblico sentimento; e voi sarete sicuro di andar sempre avvanzando di benemerenza, quanto più sarete occulto alle mosse de' Turchi, e sollecito ad avvisarne, e contraporle, per quanto vi permette il potere.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 20. Julii. Ind. 10. 1657.

Anzolo Zen Secr.

Giorgio Caralipeo Coadiutore nella Cancellaria del Providorato ha fatto copiare dall' Originale, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare d' altra simile esibitami dal Sig. Don Andrea Cicarelli, sottoscritto, e sigillato &c.

Co-

Copia di Lettera scritta dall' Illustr., & Eccell. Sig. Gio: Francesco Orio Proveditor Estraordinario di Spalato e Traù alli Clariss. Signori Giudici, e Difensori della Magn. Communità della Brazza.

Clariss. Sig. Sig. Osservandissimi.

COme con gran mia edificazione nel tempo, che il prossimo decorso Mese di Giugno fu per più giorni travagliata questa Piazza dagli assalti, e dalle forze del Bassà di Bossina, che con grosso esercito fu acquartierato in queste Campagne, vidi io sin sul primo principio della sua calata capitar qua buon numero di cotesti Signori Nobili, che con più Uomini armati per uno in qualità de' Venturieri non chiamati, nè spinti da altro obbligo, che dalla sola ardenza de' loro generosi cuori per dimostrar in occasion tanto importante la loro divozione al Prencipe, e di affetto sviscerato a questa medesima Città, si eran qua volontariamente transferiti, e s' impiegarono anche nella diffesa di queste Mura, e de' Posti anco più avvanzati, ove secondo il loro beneplacito han voluto assistere con sprezzo di ogni pericolo, valorosamente diportandosi, e reprimendo coraggiosamente il nemico nell' agressioni, che fece dalli 13. sino alli 20. detto, al paro di ogni altro di questi stessi Patrizj: così nell' avviso, che ho poi trasmesso a Sua Serenità circa la ritirata del suddetto Bassà, ho, per non mancar della dovuta lode a chi ben opera, aggiunto pure questo merito riguardevole di essi Signori Nobili alla pubblica notizia. E perchè ora per risposta ricevo in Ducali dell' Eccell. Senato di 20. Luglio ultimamente caduto un' pienissimo pubblico aggradimento, che dichiara meritevoli di commendazione detti Signori Nobili con ordine, io

io ne debba attestar loro questo Pubblico benigno sentimento, perciò lo faccio anche nelle presenti righe, che indirizzo a Vostre Signorie Clarissime, onde restino compiaciuti far nota la sostanza di esse alli suddetti Signori Venturieri, che con la loro azione prenarrata hanno accresciuto l' ornamento a cotesta Magn., e fedelissima Communità, e mi confermo di Vostre Signorie Clariss.

Spalato 8. Agosto 1657.

Affmo Serv. Gio: Francesco Orio Prov. Estraordinario.

Tergo.

Alli Clariss. Sign. Sign. Osserv., li Signori Giudici, e Diffensori della Magnifica Communità della Brazza.

Giorgio Caralipeo Coad. nella Cancellaria Provisoria di Spalato ha copiato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare d' altra simile esistente presso il Sig. Don Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato &c.

NOI CATTARIN CORNER PER LA SERENISSIMA SIGNORIA DI VENEZIA &c.
Proveditor Generale in Dalmazia, & Albania.

LA fedelissima Communità della Brazza, che con segni di non ordinaria divozione è prontamente concorsa, e che con volontaria esibizione ha contribuito effetti della sua svisceratezza verso gli interessi del suo natural Principe nel mantenimento di quaranta operarj per il corso di quattro Mesi in congiuntura così ardua delle fortificazioni di questa Città di Spalato, ha non solo stabilito il posto delle antiche naturali prerogative di sua condizione; ma aumentato insieme il merito, che a distinzione di al-

altrè la costituisce degna di lode, e commendazione. Pare nientedimeno, che d' alcuni Popolari sia con sensi reprobi stata interpretata questa sua lodevole dimostrazione, per quanto è pervenuto a nostra notizia con somma displicenza, mentre con tali vie può restar in cadauno raffreddato l' ardore, & intorbidita la disposizione nel Pubblico servizio; a divertimento di che, e per innanimare maggiormente li Sudditi al concorso libero della loro fede, e divozione

Dichiariamo con la presente, che detta volontaria esibizione della Communità stessa non possa in alcun tempo apportare nocumento immaginabile, o derogare ai Privilegi, & Indulti, che dalla Pubblica benignità gli sono stati concessi, e sempre mantenuti con piena osservanza inviolabile, ma che anzi sia per constituirla con avvanzo di merito a grado di miglior condizione, come da noi non sarà mancato di rappresentare, e procurarle con ogni spirito dalla grandezza dell' Eccell. Senato per attestato di Pubblico gradimento. Terminando intanto coll' auttorità del Generalato nostro, che alcuno di che grado, e condizione si sia, nessun eccettuato, non ardisca in avvenire reprobare in qualsivoglia modo, o senso la predetta imitabile spontanea esibizione in pena pecuniaria, e corporale ad arbitrio Nostro; E tanto sia pubblicato ad intelligenza di ogniuno dove occorre, e le presenti registrate nella Cancellaria della Brazza siano restituite al presente. In quorum &c.

Spalato li 11. Marzo 1665.

Cattarin Corner Prov. General.

Il Coad. della Cancellaria Generalizia.

Addi 30. Marzo 1665.

Presentata all' Illustr. Sig. Conte dal Sp. Sig. Gio: Niccolò Filippi uno delli Diffensori di questa Magn.

Communità, instando &c. Le quali vedute dall' Ill. Sig. Conte, commise la sua esecuzione in tutto, come in essa.

Addi detto.

Pubblicata la presente Terminazione nel luogo di S. Pietro, perleggendo io Giacomo Cestari Cancelliere, e ciò alla presenza delli Signori Girolamo Tironi, e Felice Tironi del qu. Sig. Zuanne.

31. detto.

Pubblicata la suddetta Terminazione a Nerezi, perleggendo io Cestari suddetto alla presenza delli Signori Prospero Scarnio, e Zorzi Polotovich.

Registrata nella Cancellaria della Brazza nel Libro de' Registri de Mandati, e Lettere Generalizie.

Giacomo Cestari Cancellier Pretorio della Brazza ha d' altrui a se fida mano fatto copiare dall' altro simile autentico, & in fede sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano d' altra simile autentica, esistente presso il Sig. Don Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato.

Copia di una Lettera scritta dall' Illustr., & Eccell. Sig. Cattarin Cornaro Providitor Generale alli Sp. Signori Diffensori della Magn. Communità della Brazza.

Molto Illustri Signori.

LE mosse e preparamenti di arme, che va facendo il Bassà della Bossina, de' quali giornalmente mi van capitando, e confirmandosi gli avvisi, obbligano ad una particolar vigilanza a tutte le Parti della Provincia per la particolare diffesa, e sicurezza. Io da questi moti sono chiamato ad accorrer personalmen-

mente verso Cattaro; ma nel medesimo tempo tenendo volto l'animo ad ogni altra parte ancora, e particolarmente alla Piazza di Spalato, dal cui sostenimento dipende la preservazione di cotesta, e dell'altre Isole circonvicine; risolvo che per tutt' i casi di bisogno, resti nelle medesime unito un numero di persone, che ad ogni ordine, che le chiami a quella difesa, siano pronte, & allestite. La prudenza di Vostre Signorie comprende, quanto importi la custodia di detta Piazza, e la divozione, e fede loro a me restan comprobate dall' esempio dell' anno passato, che in occasione di altre mosse del nemico praticarono pur allora volontariamente la medesima unione di genti. Di presente però sono eccittate di unire soli settanta dell' Ordine loro, quali con Capitani, Bandiere, & Armi star debbano pronti all' imbarco, & a traghettarsi per quel giorno, che da cotesto Illustr. Sig. Conte coi motivi, che riceverà da quell' Illustr. Sig. Proveditor Estraordinario, sarà comandato. Non saranno tuttavia se non in caso d' urgenza, e di bisogno chiamati, e meno trattenuti se non per quanto la necessità costringesse, e verrà loro corrisposta la paga ordinaria, & il biscotto, che si contribuisce all' altre milizie. Perciò sono certo, che ora pure di buona voglia accettaranno questo incarico, che valerà pur sempre a render maggiore il loro merito per l' impieghi contribuiti agli interessi della Piazza stessa, & starò attendendo i loro avvisi circa il numero, che avranno in pronto per mia regola, con che auguro loro ogni consolazione.

Di Gallera nel Porto di S. Croce 4. Giugno *1667.*

Cattarin Cornaro Prov. General.

Risposta data dalli Sp. Signori Diffensori della Magn. Communità della Brazza al suddetto Eccell. Sig. Proveditor Generale Cattarin Cornaro.

Illustr. & Eccell. Sig. Sig. Patron Collmo.

QUesta divotissima Communità, che sempre è stata ansiosa sviscerar se stessa a tutte le occasioni del Pubblico servizio, non meno che ambiziosa d' incontrar le riverite Commissioni dell' E. V., così ora col concorso di una pienissima prontezza sarà per continuare un' esatta obbedienza verso stimatissimi cenni. Quaranta di gente scielta, e meglio atta all' uso dell' armi saranno da questa Communità spediti nella Piazza di Spalato in qualità di Venturieri ogni volta che si averà l' ordine da questo Illustr. Sig. Conte per la marchia, e che il bisogno richiederà in conformità, che da V. E. viene prescritto; numero maggiore non potendosi unire attesa la scarsezza di persone, che pure volentieri s' inviarebbe per il desiderio, che in se la Communità medesima conserva di comprobare la propria fede, e divozione con sacrificar le vite nel servizio di Sua Serenità, e dell' E. V., alla quale col più profondo dell' antica nostra rassegnazione verso il glorioso suo nome, preghiamo dal Cielo felici avvenimenti contro il minacciante nemico, i cui tentativi speriamo, mediante l' assistenza Divina, dover riuscir vani sotto le ali della sua direzione, & suo augustissimo Governo; umilmente baciandole la porpora se le inchiniamo.

Brazza 14. Giugno 1667.

Giacomo Bognolo Coadiutore della Cancellaria della Brazza ha copiato dall' auttentiche, sottoscritto, e sigillato.

Addi

Addi 15. Ottobre 1669. Spalato.

Presentata in mano dell' Illustr., & Eccell. Sig. Antonio Priuli Providitor General in Dalmazia, & Albania da D.D. Mattio Covglianeo, e Gerolimo Mladineo Ambasciatori della Spettabil Communità della Brazza, instando. Le quali lette, e considerate da Sua Eccellenza fu commesso la loro pontual esecuzione con ordine, che in conformità siano scritte Lettere all' Illustr. Sig. Conte della Brazza, perchè ivi siano intieramente eseguite, registrate in quella Cancellaria, e colle note dell' esecuzione, e registro restituite alli Signori Capi della stessa Communità; onde alla medesima abbi a cessar ogni, e qualunque aggravio incompetente alla sua condizione, ma debba goder ogni Nobile di quella un' amplo possesso dell' immunità, e prerogative concessegli nelli suoi Privileggi nel tempo della volontaria dedizione, giusta la Pubblica risoluta volontà, & a retribuzione delle sue benemerenze a somiglianza dell'altre Città della Provincia; & ita Mandans.

DOMINICUS CONTARENO DEI GRATIA DUX. VENERIARUM &c.

Nobili, & Sapienti Viro Antonio Priolo Provisori Nostro Generali in Dalmatia & Albania, & Successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

DA 31. del caduto sono le vostre distinte informazioni portateci sopra Scrittura presentata alla Signoria Nostra li 3. dal medesimo per nome della fedelissima Communità della Brazza. Rappresenta la vostra virtù nelle stesse li motivi, da quali siete stato indotto a divenire contro li Nobili di essa all'in-

timazione del Mandato, astretto massime dall'urgenza di accellerare i lavori alle fortificazioni di Spalato, nella qual opera benchè concorsi detti Nobili non erano (come ben dichiariva il Mandato stesso) per rimaner pregiudicati i loro antichi privilegi, per la conservazione de'quali portano nella Scrittura sopraccenata i proprj divoti ricorsi. Come però quell'amatissima Communità a gara dell' altre della Provincia ha sempre contribuiti vivi testimonj di fede, e rassegnazione dimostrata anco posteriormente, come apparisce d' attestati del Preccessore vostro Cornaro; così rimanendo impressa nella Pubblica memoria le benemerenze, conosce ben conveniente il Senato, anzi è sua risoluta volontà, ed intenzione, che illeso & innalterabile goda essa il possesso dell' immunità concessegli in grata retribuzione dal merito della sua volontaria dedizione; ben certi Noi di ricevere anco per l' avvenire dalla medesima nell' occorrenze del Pubblico servizio comprobazioni sempre maggiori della sua divozione sviscerata con impieghi corrispondenti, e con sicurezza Ella dall'altro canto di goder uniti all' intiera preservazione de suddetti suoi Privilegj, e Giudizj in ogni tempo gli Atti della Pubblica Munificenza, & affetto. E le presenti farete, che siano registrate ove occorresse per lume de' Successori Vostri, e nella Cancellaria della Brazza a consolazione della stessa prediletta Communità. Has autem registratas Presentanti restituite.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 24. Augusti Indizione 7ma. 1669. Ludovico Franceschi.

Addi 16. Gennaro 1670.

Registrata nell' Estraordinario 3.° della Cancellaria Pretoria della Brazza, Reggimento dell'Illmo Sig. Anzolo Balbi Conte.

Gio:

Gio: Paolo Ballarin di V. A. N. P. ha fatto copiare d' altra a me fida mano da Pergamena esistente appresso il Sig. Vicenzo Vusio qu. Sig. Iseppo, incontratto, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto copiare da fida mano d' altra simile autentica, esibitami dal Sig. Don Andrea Ciçcarelli, sottoscritto, e sigillato.*

CAPITOLO X.

I Nobili negli affari della Sanità sono esenti a far le guardie, e dalle personali operazioni.

Die 2. Junij 1584. Lesinæ.

IL Clarissimo Signor Conte, & Proveditor udito Ser Antonio Bosanich Procurator del Popolo di Comisa, instando, che Messer Francesco Mladinich dovesse esser per S. S. Clarissima sentenziato a dover far la guardia, come quelli del Popolo fanno in detto Luogo; ed udito dall' altra detto Messer Francesco esponente, & instante, che per Sua Signoria Clarissima fosse licenziato da tale loro istanzia, e questo perchè lui è Zentiluomo della Brazza, e non deve esser astretto a niuna angaria con il Popolo, ma il tutto con li Nobili in ogni funzione con ogni miglior modo &c. terminò & sentenziò, ch' essendo il detto Messer Francesco Nobile della Brazza sia licenziato, & libero dalla instanza, & gravezza soprascritta.

Pasqualis Natalis Cancellarius Magnificæ Communitatis Lesinæ alia manu ex actis ejusdem fideliter exemplatum subscripsit, & sigillavit.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare d' altra simile auttentica, esibitami dal Sig. D. Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato.*

Copia tratta dall' Originale esistente appresso, e nelle mani dei Fratelli Matcovich Abitanti a Comisa, & Nobili della Brazza.

NOI Francesco da Mosto per la Serenissima Signoria di Venezia Conte, e Capitanio di Traù. Essendo stati supplicati per parte di Messer Paulo qu. Zuanne Matcovich, ovvero Rusarich Nobile della Brazza, abitante in questa Città, che essendo dal sovrastante di dettà Città di volta in volta comandato a far le guardie, & altre fazioni Popolari, delle quali li Nobili di questa Provincia sono liberi, & esenti, nonostante ch' essendo d' altra Città abitano nell' altra, essendochè le mutazioni delle abitazioni non mutino condizione, e privileggio, siccome più e più volte è stato deciso e terminato così da Sua Serenità, come dalli Eccell. Capitanj Generali da Mare, Clarñi Rettori delle Città, & altri Rappresentanti Pubblici, vogliamo esser contenti di liberarlo, & esentarlo da dette Guardie e Fazioni Popolari, e che solamente sia obbligato a quelle sono tenuti i Nobili, e non altri. Il tutto ben inteso, e maturamente considerato, vista in questo proposito una Terminazione del Clrño Sig. Alessandro Bolani Nostro preccessore de dì 15. Febbraro 1567. per la quale in contraditorio con li Difensori dal Popolo di questa Città ha assolto Messer Giacomo Pavileo Nobile di Sebenico, abitante in Traù dalla dimanda di essi Difensori, ch' egli fosse obbligato a far le custodie della

la Città, come facevano li altri Popolari. Vista una concessione fatta per l' Eccmo Sig. Pietro Lando allora Capitanio General da Mare de dì 10. Decembre 1528. al qu. Messer Niccolò de Andreis Nobile di Traù, abitante a Spalato, che circa le predette fazioni sia tansato con li Nobili Spalatini, ne' possi esser molestato dal Popolo nè in armar Gallie, nè in alcuna altra fazione, salvo che Nobile. Vista una Lettera Ducale de 15. Luglio 1522. data ad instanza di Messer Niccolò Lucio Nobile di Traù maritato & abitante a Lesina, per la qual vien concesso, che nell' armar della Gallia in quel Luogo, esso Messer Niccolò non debba esser astretto, ma solamente a quello, che sono tenuti li Nobili. Vista una Terminazione del Clarmo Sig. Alessandro Lipamano allora Conte, e Capitanio di Traù de 10. Gennaro 1526., per la quale in contraditorio con intervenienti di Cittadini, e Popolo di questa Città assolti, e liberi Messer Silvestro e Pietro Fratelli d' Alberti da Spalato, e Messer Paolo Petrovich Nobili di Sebenico, & Abitante in Traù dalla contribuzione alle fazioni & angarie Popolari, ma che solamente fossero tenuti alle fazioni de' Nobili. Vista un' altra Terminazione del Clarmo Sig. Urban Barbaro Conte e Capitanio di Spalato di 26. Febbraro 1536. per la qual revocò una Tassa fatta contro Messer Zorzi Aquila Nobile della Brazza Abitante in Spalato, che dovesse Messer Zorzi Aquila Nobile della Brazza Abitante in Spalato, che dovesse mandar uomini in Galia, che la sua persona sia, e s'intenda libera da tale gravezza. Vista un' altra Terminazione del Clrmo Sig. Benedetto de Mula Conte e Capitanio di Spalato de dì 5. Ottobre 1551. per la quale terminando dichiara Messer Girolamo Aquila & Fratelli Nobili della Brazza Abitanti a Spalato dover esser liberi, & assolti da tutte le fazioni Popolari, ma dover esser trattati da Nobili, con la confermazione dell'Eccmo Sig. Steffano Tie-

po-

polo Capitan Generale da Mare. Una Sentenza del detto Eccell: Sig. Capitan General dì 21. Zugno 1565. per la quale in contraditorio con l' intervenienti del Popolo di Lesina ha tagliato la Terminazione fatta per Clrmo Sig. Conte e Providitor di Lesina contro Messer Pompeo, e Geremia Fratelli Cranco Nobili di Spalato, & della Brazza Abitanti a Lesina, per la quale ad istanza delli Sig. Procuratori di esso Popolo aveva terminato, che li detti fratelli Cranco dovessero contribuire con li Popolari il armar della Gallera. Viste altre Lettere Ducali, & Terminazioni in questa materia fatte, per le quali chiaramente consta li Nobili di una Città di Dalmazia, che vanno ad abitare in un' altra, non esser tenuti a contribuir alle angarie Popolari, ma solamente a quelle de' Nobili. Per tanto per tenor delle presenti, per autorità del Magistrato Nostro, per Noi, e Clrmi Successori Nostri, vista la fede, e patente del Clrmo Sig. Conte della Brazza sottoscritta di propria mano della Nobiltà del soprascritto Zuanne Padre del soprascritto Paulo supplicante, & goder de' tutti quelli Privilegj, che godono li altri Nobili di quel Luogo de dì 4. Aprile 1571. Vista la deposizione de' testimonj per l' Offizio della Cancellaria Nostra con giuramento esaminati, per la quale consta il detto Paulo supplicante esser figlio legittimo, & naturale del detto qu. Zuanne Nobile della Brazza, assolvemo, esentemo, e terminando liberamo il detto Paulo, & suoi legittimi Eredi & Descendenti da ogni e qualunque angaria, gravezza, e fatica Popolare sì de contribuir all' armar della Galia, come de far le Guardie, & ogni altra gravezza, che per detti del Popolo vien imposta; di modo che non possa esser astretto ad alcuna altra cosa, fuorchè a quelle, che sono tenuti li Nobili, come è stato dichiarito ut supra, & come è giusto, e conveniente, & questo a beneplacito sempre del Sereniss. Dominio Nostro. Comandando

do

do a tutti a chi aspetta, e specialmente al Soprastante, che la presente nostra concessione debbano inviolabilmente eseguire, & osservare, & de cætero non comandar alla Guardia, nè ad altra fazione Popolare, come di sopra è detto il prefato Messer Paulo. In quorum fidem.

Di Trau li 15. Luglio 1585.

Francesco da Mosto Co. e Capitanio.

Gasparo Ugoni Can.

Die 22. Februarii 1587.

Li Clrmi Signori Zan Giacomo Zane, & Zuanne Michiel per la Serenisima Signoria di Venezia dignissimi Sindici, e Proveditori in Dalmazia, & Albania, veduta la soprascritta Terminazione, & esenzion a favore del soprascritto Mesier Paulo Matcovich per l'auttorità del Magistrato loro hanno confermato; & approbato detta Terminazione in tutto, come in essa si contiene.

Dat. Tragurii die suprascripta 22. Februarii. 1587.

Zan Giacomo Zane Sindico, e Providitor

Zuanne Michiel Sindico, e Providitor

Joseph de Vicario Canc. de Mandato &c.

Simon Ostoja Cancellier nella Cancellaria della Magnifica Communità di Lesina ha copiato, sottoscritto.

Omesse le altre Autenticità.

Gio: Michieli di V. A. N. P. ho fatto copiare d' altra simile autentica esistente appresso e nelle mani del Rño Sig. D. Ansonio Mattulich Parroco di Humazzo Superiore, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nodaro Publico ha fatto da fida mano copiare d' altra simile autentica presso me esistente, sottoscritto, e sigillato.*

Co-

Copia di Lettera scritta dall' Illustr. ed Eccell. Sig. Francesco Falier Providitor Generale in Dalmatia, & Albania al N. H. Francesco Bragadin Co. Cap. di Sebenico.

Il Sig. Niccolò Tommaseo Nobile della Brazza domiciliato in Sebenico, dove esercita la mercatura, si è con Memoriale fondamentato d' auttentici documenti presentato alla Carica aggravandosi, che nel turno delle Deputazioni di Santità, alle quali è destinato dal Sp. Collegetto, si voglia obbligarlo a turnare coll' ordine Popolare, e non con quello de' Nobili. Come però è della precisa volontà del Magistrato Eccell. alla Sanità spiegata nella recente sua rispettabile Terminazione 12. Decembre passato, che gl' Individui eletti da Collegetti nelle ispezioni di Santità abbiano ad assumere, e sostenere immediatamente i Carichi loro conferiti; così è anco di volontà del medesimo in più incontri spiegata, che non abbiano coi medesimi a degradarsi ne' Individui stessi quelle prerogative, che fossero della lor nascita, e carattere. Risultando però da fondamenti Pubblici esser esso Tommaseo Nobile della Brazza, credo conveniente al dover di Giustizia d' impiegar il zelo distinto di V. S. Illustr. perchè nelle deputazioni di Sanità, che veranno allo stesso conferite dal Sp. Collegietto, abbia a correr nel turno degli altri Nobili nel sostener le medesime, ne sia quindi portato alcun pregiudizio alle di lui prerogative. Ella perciò farà nota questa mia disposizione al Sp. Collegetto per lume, e le bacio affettuosamente le mani.

Spalato 7. Febbraro 1783. M. V.

Giulio Radojcovich di V. A. N. P. ho fatto copiare dall' auttentica esistente appresso il Nob. Sig. Gio: Michieli, incontrato, sottoscritto, sigillato.

L. S. N. *Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida*

fida mano copiare d' altra simile autentica esibitami dal Sig. Don. Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato.

Addì 7. Febbraro 1784. M. V.

Presentate in mano dell' Illustr. Sig. Sopracomito Vice-Conte dal Spettabil Sig. Giacomo Antichievich Giudice, quali vedute, lette, ed esaminate da S. S. Illustr. ha ordinato la loro esecuzione, e registro particolarmente nell' Offizio di Sanità, onde al Ministro attuale, e Successori, ed al Sp. Collegetto alla Sanità sia noto, e presente, che nessuno de' Nobili di questa Magnifica Communità è soggetto alle personali operazioni, neppure nelli gelosi servizj, che riguardano la commun salute.

Iseppo Pizzamano Sopracomito Vice Conte.

Illustr. Sig. Sig. Ossmo.

Decorata da distinti Privileggi codesta Magnifica Communità, concessi ad essa dalla Sovrana Publica Munificenza sin dal tempo di sua volontaria dedizione 1420. si sono prodotti li Rappresentanti la stessa a questa Carica con divoto Memoriale, implorando que' Suffraggi, che valer possono sulla base della Giustizia a garantir le prerogative loro, ed i loro diritti.

Le occorse operazioni mecaniche, onde assicurar li gelosi riguardi della salute nelle località, che servirono alle umazioni dei Cadaveri infetti da contaggio sulla Villa di S. Martino di codesta Isola, formano argomento de' loro gravami per gli ordini ricevuti di prestarsi indistintamente tanto l' Ordine Nobile, che il Popolare a servire nelle mecaniche operazioni suddette.

Come è della Publica volontà, che alla diffesa della

la Commun salute ogniuno si presti rispettivamente, e serva a quelle mansioni, che combinate col proprio carattere cooperino alla sicurezza universale; così credo egualmente giusto, e conveniente, appoggiato anco a Sovrani espressi sentimenti, che li Nobili di codesta Isola, ancorchè in estrema povertà, e miseria costituiti, non possano, nè debbono esser astretti, quando volontariamente non vi concorrono ad alcuna mecanica, e manuale opera, a cui in ogni occorrenza vi deve supplire il Popolo, con dover però a carico de' Nobili in tali estraordinarie esigenze di Sanità di agevolar al Popolo il mecanismo di personal occupazione, e fatica, col contribuir proporzionatamente in dannaro quelle opere, che per la loro quota potessero somministrarsi, come anche fecero volontarj nelle circostanze occorse nella Villa di S. Martino suddetto, da soddisfarsi col mezzo della Cassa della Communità cossichè ripartito sia in tutti li Corpi il servizio della gelosa materia. Questa equa distributiva, che salva insieme e li privileggi concessi alla fedelissima Communità, e li riguardi importanti della commun salute, e le convenienze del Popolo, V. S. Illustr. con quel zelo, che la distingue, si farà merito di renderla manifesta ovunque occorresse nelli varj Offizj, ed Archivj di codesta Isola, onde in ogni caso avvenire, che Iddio Signore pur lo tenga lontano, servan di norma le deliberazioni presenti a contentamento de' Corpi respettivi; con che le baccio affettuosamente le mani.

Borgo di Spalato 23. Gennaro 1784. M. V.

Angelo Diedo Proveditor alla Sanità D. A.

Illustr. Sig. Giuseppe Pizzamano Sopracomito Vice-Conte della Brazza.

Zorzi Migoevich Canc. Provisionale alla Sanità ho copiato, sottoscritto, e sigillato.

L. S. N. Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare d' altra simile autentica esibitami

dal

dal Sig. Don Andrea Ciccarelli, sottoscritto, e sigillato.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzj Deputati della Nobil Communità della Brazza all' Eccell. Sig. Raimondo Conte di Thurn &c.

Per S. M. I. Francesco Secondo Re di Ungaria, e Dalmazia &c. Commissario per l' Istria, Dalmazia, & Albania.

I. CHE tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e Possessi, come erano per l' addietro, e quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta ai Re di Ungaria, Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' ex-Aristocrazia Veneta, e che la Magn. Communità della Brazza continui ad esser considerata, come tutte l' altre Communità Nobili di questo Regno.

Omissis aliis.

Risposta dell' Eccell. Commissario.

Ad I. Che Sua Maestà Imperatore, e Re clementissimo nostro Sovrano garantisce tutt' i suoi Sudditi ne' Diritti, e Possessi, che godevano sotto l' ex-Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dall' Aristocrazia, senza rimontare a quelli, che poteva avere l' Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungaria, e Bossina.

Omissis aliis.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798.

Raimondo Conte di Thurn &c.

Ad Mandatum Exc. Dñi Dñi Comitis Commissarii Aulici proprium &c.

Giambattista Co: di Thurn Segr.

CA-

CAPITOLO XI.

I Nobili ristabiliti nei loro diritti.

Mattia Ruckavina Signore di Bojnograd, Cavaliere dell' insigne Ordine del Merito militare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al servigio di S. M. I. R. Apostolica, e Comandante un Corpo di Armata di Sua Cesarea Maestà.

NON potendo Sua Maestà Imperiale Regia Apostolica dispensarsi dal prendere le più efficaci misure per assicurare nell' attuale disorganizzazione delle Provincie Venete la tranquillità de' proprj Sudditi; e desiderando perciò preservar la Dalmazia da tristi effetti di un totale sconvoglimento, che ha fatto altrove sì funesti progressi, ha la suddetta Maestà Sua ordinato alle sue Truppe di avanzare in questa Provinzia sì per mantenervi il buon ordine, come per conservarvi i proprj antichi diritti incontrastabili.

Gli Abitanti della Dalmazia, che per l' ingresso delle Truppe Regie Imperiali vengono ad essere garantiti nella loro quiete interna, sapranno apprezzar certamente le viste benefiche di Sua Maestà, e corrispondere ad essa con una condotta docile, e riconoscente, mediante la quale tutti e ciascheduno otteranno per parte delle Truppe suddette la più efficace e più special protezione nell' uso inviolato di tutti i loro Possessi, Diritti, ed Immunità.

Quindi è, che Noi speriamo vivamente, che non vi sarà alcuno sì poco istrutto ne' proprj doveri, o sì poco illuminato ne' proprj veri interessi, che vo-

glia

glia con una condotta meno analoga a tali principj esporsi ai castighi, che irremissibilmente e sul fatto incorrerebbe chiunque mancasse in qualunque siasi modo alla dovuta subordinazione; e che invitiamo in nome di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica nella maniera la più efficace e colla maggior fiducia tutti i Giudici, Magistrati, Capi di famiglia, come pure esortiamo tutti i Vescovi, Parrochi, Sacerdoti Secolari e Regolari, e tutte le persone, che per qualsisia uffizio o dignità civile o ecclesiastica hanno gente subordinata o affidata alla loro cura (nel tempo istesso che in nome della predetta Maestà Sua promettiamo loro la più speciale protezione) le invitiamo, ed esortiamo a far sì, mediante la loro vigilanza ed attività, che niuno presti orecchio agl' inviti insidiosi de' malintenzionati, che non hanno poi altro fine che la devastazione delle proprietà, ed un totale sconvoglimento; e che ognuno si faccia un pregio di cooperare per quanto gli spetta al mantenimento del buon ordine; cosicchè tutti gli Abitanti di questa Provinzia ne vengano a meritare gli effetti della beneficenza della suddetta Maestà Sua.

Dato dal mio Quartier generale il di 24. Giugno 1797.

Mattia Ruckavina Ces. Reg. General Maggiore.

Addi 10. Luglio 1797. Brazza Castel Pucischie.

PER il comando, e commissione dell' Illustr. Sig. Andrea Barone di Matoniz Cavaliere dell' Ordine militare di Maria Teresa, e Capitanio Imperiale e Reale del Corpo del Genio, spedito in questa Isola da S. E. Generale Maggiore Mattia Rukavina a prendere il possesso di essa a nome di Sua Cesarea Reale Apostolica Maestà Francesco Secondo, è stato pub-

blicato in jeri che fu Domenica da me infrascritto dal Pulpito al radunato Popolo dopo il Rosario, e innanzi la Benedizione del Ss. Sacramento il presente venerato Manifesto, ed oggi per il comando predetto fu ripubblicato dal Pulpito pure dal Molto Rev. Sig. Don Giuseppe Luchinovich alla presenza del suddetto Illustr. Sig. Barone e del radunato Popolo, a cui dopo il canto del *Te Deum Laudamus*, e dopo avere offerte le preci all' Altissimo esposto all'adorazione per il nostro amorevole Sovrano, il detto Sig. Barone dinnanzi la Parrochiale Chiesa espose i sentimenti del Manifesto medesimo, promettendo a tutti e a cadauno la manutenzione della Cattolica Religione, dei Diritti, Privilegj, ed Immunità, delle proprietà, l'amministrazione della giustizia, della paterna reggenza &c., e tutti dimostratisi contenti proruppero in festive acclamazioni: *Evviva il nostro Sovrano Francesco Secondo;* ed io fui commissionato a fare la presente giurata fede, ed affiggere la Copia del presente Manifesto tradotto, e stampato in Illirico in Chiesa, e questo conservare fra le Carte Parrochiali ad futuram rei memoriam.

D. Andrea Ciccarelli Parroco, e Rettore m. p.

Molto Rever. Signore.

Necessaria rendesi la sua venuta a questa parte in domani mattina per commissione dell' Eccell. Generale Barone Rukavina. Ella si compiacerà di non frappor remora alcuna al comando Superiore. Le auguro ogni bene.

Brazza Castel S. Pietro 14. Luglio 1797.

Marco Antonio Contarini Rettore.

Molto Rev. Sig. Parroco di Castel Pucischie.

Mi fu consegnata alle 21. dei 15. Luglio 1797.

Addi

Addi 16. Luglio 1797. Domenica. Castel Pucischie.

IN ubbdienza dell' autorevole comando derivatomi dall' oltrescritta riverita Lettera io Don Andrea Ciccarelli Parroco di Castel Pucischie mi sono trasferito in questa mattina in Castel S. Pietro, ove pure per il detto comando intervennero gli altri Parrochi de' rispettivi Luoghi dell' Isola, i Nobili Capi della Magn. Comunità Brazzana, e i Procuratori dell' Università del Popolo. Ivi l' Eccell. Sig. Barone e Generale Mattia Rukavina dopo aver assistito alla solenne Messa, salito sul Pergamo, espose al radunato Popolo i motivi della sua venuta. Dopo aver ricevuto da tutti il solenne giuramento di sudditanza e fedeltà per l' Augusto nostro Sovrano Francesco II. Imperadore e Re di Ungheria, Croazia, e Dalmazia, detestò in lingua Slava a chiara intelligenza di cadauno tutte le cose fatte dal sedizioso e tumultuante popolo; abolì tutte le Scritture fatte ai 27. 28. 29., e 30. di Giugno prossimo passato, con cui i Nobili di questa Comunità, e i Privilegiati furono obbligati violentemente e con mano armata a rinunziare ai loro titoli, diritti, ed immunità, e a ridursi alla mostruosa eguaglianza; abolì altresì tutte le relative Scritture, vicinie, e cariche elette; restituì i Nobili e i Privilegiati nel grado loro nativo, e i Capi nelle loro Cariche; proibì sotto la pena di morte ogni sedizione; obbligò il Popolo di Bol a restituire a cadauno le Carte estorte, e rapite, col danaro raccolto dai Luoghi, e dalle Chiese. Comandò, che sian corrisposte le consuete Decime e i Terratici alle Chiese, e ai Padroni delle Terre, e che sian rispettate le Chiese medesime. Proibì le bestemmie, l' esecrazioni, gli omicidj, le detrazioni, l' ingiurie, i furti, la lascivia, i danni volon-

tarj, e il portar armi sotto gravi militari pene. Ordinò, che l' Isola continui a governarsi col metodo usato sotto il passato Aristocratico Veneto Governo fino al regresso suo, e del Commissario Regio Imperiale. Comandò, e raccomandò replicatamente a noi Parrochi di annunziare nel giorno festivo tutto ciò a nome suo alle rispettive greggi alla nostra cura affidate.

Addi 23. Luglio 1797. Domenica.
Castel Pucischie.

Io Parroco Ciccarelli inter Missæ solemnia oggi ho annunziato al Popolo quanto di sopra si contiene.

Niccolò Wragnizan Nod. Pub. ho fatto copiare dagli Originali esistenti presso il Rev. Sig. Parroco Don Andrea Ciccarelli incontrato, sottoscritto, e sigillato, oggi li 17. *Agosto* 1797.

Addi 21. Luglio 1797. Brazza. Castel San Pietro.

L' Illustr. Sig. Marco Antonio Contarini per Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica Conte Capitanio dell' Isola Brazza, ed esecutivamente alla Suprema volontà dell' Eccell. Barone Mattia Rukavina Generale al servigio di Sua Maestà, ed essendo state alla presenza di Sua Signoria Illustr., e delli Signori Mattio Beros, e Nobil Sig. Giuseppe Zvittanich, e Sig. Mattio Scarpi, e Cap. Antonio Niccolorich lacerate dal Sig. Barone de Matoniz le Carte 27. Giugno 1797. continenti le sottoscrizioni fatte fare alli Nobili e Privilegiati di Bol 28. Giugno stesso continenti le sottoscrizioni fatte fare alli Nobili e Privilegiati di Nerezi, e di Humazzo Inferior, e di Castel San Pietro, 29. detto Giugno continenti le sottoscrizioni fatte fare ai Nobili e Privilegiati di Splissa, Castel

stel Postire, Dol, Castel Scrip, Bobovischie, e Mirze, Castel San Zuanne, 30. Giugno stesso continenti le sottoscrizioni fatte fare alli Nobili e Privilegiati di Castel Pucischie, e Humazzo Superior, e la successiva Parte 2. Luglio 1797. nel congresso fatto in Nerezi, in quel giorno esibite e restituite nelli loro originali, ha ordinato, e comandato, che tanto le Carte stesse, quanto qualunque altra consimile e relativa in qualunque Luogo, ed appresso chiunque si attrovasse, così pure la Carta 27. Giugno 1797. estesa dal Padre Fra Vicenzo Bercovich il giorno 27. Giugno suddetto nella Piazza di Bol appresso la Beata Vergine del Carmine, ancora esistente appresso di lui, ed egualmente le Copie tutte ovunque esistenti, ed appresso di chi che sia, si abbiano a considerare nulle, di niun valore, ed inatendibili, quanto se mai esistito non avessero, & ita &c., sic mandans &c.

Marco Antonio Contarini per Sua Maestà I. R. Ap. Conte, e Capitanio.

Giorgio Tironi Cancellier Provisionale della Brazza fece copiare.

CAPITOLO XII.

LO STEMMA DELLA NOBIL COMUNITA': LE ONORANZE DOVUTE IN CHIESA AL GIUDICE, E AI CAPI A LUI ASSISTENTI, AI SINDICI CIOE', AI DIFENSORI, E AL SOPRACOMITO: LI TITOLI DI MAGNIFICO E SPETTABILE APPARTENENTI SOLAMENTE AL CONSIGLIO, ALLA COMUNITA', ED AI SUOI CAPI.

DELLO STEMMA, O ARMA.

Copia tratta dallo stampato Libro de' privileggi della Brazza pag. 151.

1655. Adi 11. Decembre.

Presentate le presenti Ducali in mano dell' Illustr. Sig. Alvise Duodo Conte dal Sp. Sig. Vicenzo Pinesich Giudice dalla Magnifica Comunità nel Castel di Pucischie, così per nome proprio, come delli Sp. Sig. suoi Colleghi, instando &c.

CAROLUS CONTARENO D. G. DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viris Aloysio Duodo de suo mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Resta disposto per Privilegio in prima dedizione concesso sotto li 22. Ottobre 1420. del Dominio nostro,

stro, & poi più volte confermato dal Senato alla fidelissima Comunità della Brazza, che non debba eserli fatto alcuna novità, ma conservate tutte le usanze & consuetudini di quell' Isola, & Decreto delli Sindici nostri in Dalmazia de 9. Novembre 1531. confermato dal Senato medesimo sotto li 21. Maggio 1615. viene parimente stabilito ad instanza così de' Nobili, come de' Popolari, & commesso strettamente con pena al Conte dallora e Successori suoi, che non debbano far novità alcuna, nè per li uni, nè per l' altri di essi, ma osservarli detti privileggi & usanze. Et perchè contro la forma loro, & contro il solito, come umilmente ci espone l' Ambasciator di essa Comunità, è stata con atto del N. H. Ser Paolo Michiel, fu Conte vostro precessore, conceduto alli Procuratori di quel Popolo un' Impresa ovvero Arma, sebben vi sii l' antica & ordinaria di quella Comunità, & Isola, dell' Imagine del glorioso S. Zorzi. Perciò per non dar loco a tal mai prima praticata introduzione, aspettando massime al solo Prencipe l' arbitrio di dispensar tali Imprese & Armi, come repugnante alli sudetti privileggi, e di diretto contraria anco alle parti del Conseglio nostro di X. di 3. Luglio 1485. registrata nelle vostre commissioni di 21. Giugno 1534. & 25. Settembre 1654. rilsciate ad instanza di essa Comunità, vi commettemo con li Capi del detto Conseglio, che onninamente eseguir dobbiate, & far che inviolabilmente siano eseguite le parti preacenate di esso Conseglio, & che sian osservati & mantenuti alla prefata fidelissima Comunità li suoi privileggi, & consuetudini senz' alcuna novità, come è giusto e conveniente; dopo lette facendo le presenti restituir all' esibitor di esse.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 15. Septembris Indict. 9. 1655.

Excelsi Consilii X. Secretarius Hieronymus Favarina.

Die præsentationis. Vedute, & maturamente consi-

derate da S. S. Illustr. le presenti Ducali con la citazione dell' atto nelle medesime, il quale per esser seguito contro la forma dell' antiqua consuetudine, e per conseguenza con introduzione di novità; ha perciò esequendo puntualmente le Ducali stesse in tutto annullato l' atto sopra annotato dell' Illustr. Sig. Paulo Michiel suo precessore, come se fatto non fosse, mandando &c.

Angelo Maderni Vice Canc. della Brazza.

DELLE ONORANZE.

NOI ANDREA VENDRAMIN per le Serma Repubblica di Venezia Providitor General in Dalmazia, & Albania.

Con ragione devono li Sopracomiti, che in questa Provincia di tempo in tempo vengono eletti dalli loro Consegli per esecuzione dovuta dell' ordini Pubblici, goder quella precedenza, e prerogativa, che se li conviene in distinzione delle persone suddite per la Carica riguardevole, che sostentano senza verun risparmio delle proprie facoltà, nè riguardo delle stesse vite ancora per ben incontrare l'intiero servizio di Sua Serenità; onde avute noi sotto l'occhio le fedi, e Scritture pubbliche di quanto si osserva in alcuni Luoghi, e per innanzi si è osservato, sopra quali ragionevolmente appoggiando li sensi nostri a maggior espressione stimando così proprio, e convenevole termine per più ragioni, che movono l' animo nostro tutto diretto verso il medesimo pubblico servizio, di devenire alla paterna Terminazione nostra, con la quale statuimo, e decretamo, che li Sopracomiti eletti, & loro successori dopo li Deputati o Capi rappresentanti la Communità soliti ad assister quell' Illustr. Rettor alla Banca, e Governator delle milizie debbano aver nelle proprie Città, e Territorio la precedenza in cadaun luogo pubblico o privato tanto quando saranno

con

con l' Illustr. Sig. Rettori, quanto con privati, non ostante che altri vi fossero insigniti di Titolo o Carica niuna eccettuata, & l' accesso alla Banca delli Sig. Rettori dopo essi Deputati, e Governatore come di sopra, esser esenti da pesi o gravezze, che fossero o sono aggravati li Nobili particolari, dovendo goder quello che gode uno delli detti Deputati, come stimamo ragionevole, comettendo le presenti siano registrate, eseguite da chi aspetta, e pubblicate ove occorre. In quorum &c.

Zara li 29. Maggio 1645.

Andrea Vendramin P. G.

Gio: Andrea Andrussio Canc. di S. E.

GEorgius Fabrius Canonicus Pharensis, nec non Illustr. & Rev. D. D. Vincentij Milani Episcopi Pharensis & Brachiensis Vicarius Generalis. Dilecto nobis in Christo Ad. R. D. Georgio Vuscovitio Curato Parochialis Ecclesiæ S. Hieronymi Oppidi Pucischiæ Insulæ Brachiæ Pharensis Diœcesis salutem in Domino. Dolentes referimus in memorata Parochiali Ecclesia scandala non levia fuisse exorta, ex eo quod Spectabili Judici ejusdem Oppidi, ac cæteris ad bancum penes eum genuflexis non fuit more solito, ac ordine debito thurificatio distributa; quapropter eadem scandala, & confusiones tollere cupientes, & laudabilem ejusdem Ecclesiæ consuetudinem pervertere nullatenus intendentes, tenore præsentium vobis, & cæteris Clericis Oppidi memorati, ad quos ipsamet thurificatio spectare dignoscitur præcipimus, & mandamus, quatenus omnibus & singulis diebus solemnibus, Dominicis, & Festis statim, Celebrante, Assistentibus, & Sacerdotibus Choro interessentibus incensatis, Sp. D: Judex dicti Opidi ter, cæterique cum eo ab banchum genuflexi bis ducto Thuribulo thurificentur, sub pœna suspensionis a Divinis, aliaque nostro arbitrio reservata. In quorum &c.

Da-

Datum Pharæ die 5. Augusti 1656.

Georgius Fabrius Vic. Gen.

Matthæus Scrivanelli Curiæ Episcopalis Pharen. Canc. de mandato.

1656. die 11. Decembris.

Georgius Vuscovitius Curatus D. Hieronymi Castri Pucischiæ, lecto Monitorio, per se, & ad quos spectat exequi mandavit, & quod in usum erat hoc novo Monitorio confirmatur. In quorum &c.

Gio. Domenico de Filipis N. P. di A.V. ha copiato dall'Originale, & in fede sottoscritto, e sigillato.

A dì 7. Settembre 1656.

Presentate all' Illustriss. Sig. Co. da Dño Niccolò Tomba uno delli Procuratori di questo Popolo per nome proprio, & Colleghe instando con l' assistenza di Dño Francesco Mazzoli; le quali vedute da S. S. Illustriss. terminò di rescrivere, riservando. &c.

Spect. & Gener. Vir. Modeste coram nobis indoluerunt Intervenientes istius fidelissimæ Universitatis Insulæ Brachiæ quod cum semper & per antiquissimam hominum memoriam in Ecclesiis Parochialibus Locorum Insulæ prædictæ post locum debitum Illmis Publicis Rappræsentantibus reperiatur ille ubi fiectunt Iudex Magn. Communitatis, & Procurator Sp. Universitatis, super quo hæ duæ publicæ Personæ intersunt Officiis divinis, & sacris Functionibus, eisque a Sacerdotibus defertur Thus, Pax osculanda, atque Lustralis, aliæque similes sacræ Ceremoniæ, hoc ordine servato, quod prius Iudex præcedit, & post eum illico Procurator tan-

tanquam duo Capita & publicæ Personæ, nunc vero nonnulli reperiuntur, qui amatores novitatis, & cultores civilium dissensionum audent perturbare jus dictorum Procuratorum, & post Judicem prædictum sibi vindicare locum, & velle præferri in ceremoniis prædictis, quod cum minime sit tollerandum, immo occasiones scandalorum amovendas, & omnia in suo antiquissimo statu conservanda, ideo requirimus Spectabilitatem vestram ut mandato nostro præcipi faciat quibus opus fuerit, ut non audeant perturbare Procuratores prædictos in suis antiquis juribus, prærogativis, & præcedentiis prædictis, ac ut in omnibus cæremoniis locum solitum Procuratoribus dictæ Sp. Univeritatis tribuatur nec aliqua in similibus fiat innovatio, & hoc sub pœna quibus ut supra fuerit imponenda Ducat. 600. Arsenatui nostro applicandorum, carceris, banni, & aliarum pœnarum arbitrio Justitiæ, & justa qualitatem delicti, & sic exequatur, cujus pœnæ executionem remittimus Sp. Provisori Generali Provintiæ.

Venetiis die 18. Augusti 1656.

Carolus Contareno Advocator Communis.

Tergo. Sp. & Geñso Viro D. Comiti Brachiæ honorando.

A dì 9. Settembre 1656.

Presentata a me Vice Can. dalli Sp. Gio: Niccolò Filippis, Paulo Dominis, Zuanne Vusio, Zorzi Ivellio Difensori e Giudici respettive di questa Magn. Communità per esserli stata negata la pubblica audienza, instando &c.

ILLUSTR. SIG. CONTE.

L'Interveniente di questa Università del Popolo della Brazza intento solo alle novità, & a strussiar questa povera ma fedelissima Communità perturbando la quiete dell' Isola, va giornalmente inven-

ventando occasioni de' litiggi, e di spese, ha con false esposizioni impetrato surretiziamente un tal qual Suffragio dall' Eccmo Sig. Avogador Carlo Contarini sotto li 18. Agosto decorso, persuadendosi con forme improprie dar forma alle vanità de' suoi pensieri, che sono senza esempio in Provinzia, diversamente praticandosi ab immemorabili hominum memoria anco nelli Luochi dell'Isola, e specialmente nella Terra di Nerezi, ove è la Residenza dell' Illustris. Sig. Rappresentanti, com'è notorio. Onde noi Difensori della Communità medesima supliehemo riverentemente V. S. Illma di rescriver al medemo Eccmo Sig. Avogador, ammonendo le Parti sopra di quello dinnanzi all' Eccmo. Signor Antonio Bernardo Prov. Gen. di queste Provinzie, com'è mente Pubblica, per levar gl' incomodi, e dispendj indebiti alla Comunità stessa, quando li Sig. Procuratori del Popolo sudetto non vogliono, come si ricercano con la presente, volontariamente rimoversi da così strano tentativo partorito da mera ambizione, altrimente protestandoli ogni danno, spesa, & interesse, che per loro illegittima azione contraria alle leggi, & al voler espresso dell' Eccell' Senato puotesse la Comunità medesima rilevare; & tanto sia detto per ora senz' alcun minimo pregiudizio, salva ragione &c.

Adi 10. Settembre *1656.*

L' Illustr. Sig. Con. veduta la scrittura sopradetta, e riconfermandosi col suo atto di 7. del corrente, che restò terminato il rescritto all' Avogaresche Lettere, ha ordinato oggi termine cadente l' espedizione di quello, che sarà del tenor infrascritto ad hoc, e per le cause e rispetti, che nel medesimo saranno espresse &c. riservando &c.

Illu-

Illustr. & Eccell. Sig. mio Sig. Collmo.

Dalle lettere dell' E. V. di 18. Agosto prossimo passato rilasciate ad instanza dell' Intervenienti di questa fedelissima Università intendo esserle stato apportato, che sempre e per l' antichissima memoria di uomini nelle Chiese Parrochiali delli Luochi di questa Isola dopo il debito luoco dell' Illustr. Pubblici Rappresentanti si ritrovino Banche, dove vengono inginocchiarsi li Giudici di questa Magnifica Communità, & li Procuratori dell' Università medesima, sopra le quali Banche le dette due pubbliche persone intervengono alli divini Offizj, & sacre Fonzioni, alli quali dalli Sacerdoti viene dato l'Incenso, la Pace, & altre sacre simili Cerimonie: intorno a che per oviar le confusioni, che potrebbero per ciò seguire, devo col solito della mia riverenza render informata l' E. V., che in questa Terra, Luoco della mia Ressidenza, non si trova altra Bancha se non quella, che serve a Pubblici Rappresentanti, & Giudici della Mag. Communità, e secondo l' occorrenze alli Difensori della medesima, alli quali dopo esso Pub. Rappresentante viene data la Pace, l' Incenso, & altre sacre Cerimonie, & così si è praticato a memoria di uomini, & al presente praticasi anco nell' altre Chiese Parrochiali dell' Isola, vi sono le Banche per li Giudici, con li quali soli, & ove vi sono li Difensori sudetti vengono osservate le Cerimonie medesime, non tenendovi i Procuratori alcuna precedenza se non come altri indifferentemente; e tanto per quiete universale per mio senso deve servarsi, rimettendomi però sempre all' infallibil sapienza dell' E. V., dalla quale starò attendendo li comandi, e riverentemente me l' inchino.

Brazza li 10. Settembre 1656.

Alvise Duodo Conte.

Ill.

Illustr. & Eccell. Sig. Carlo Contarini Avogador. Angelo Maderni Vice Canc. fece copiare.

1656. adi 18. Novembre.

Presentata dal Sig. Zorzi Ivellio a nome d'infrascritti, instando &c.

Presentiamo noi Curati infrascritti delle Chiese Parrocchiali di questa Isola della Brazza Diocese di Lesina, che li Procuratori di questo Popolo tentano con un suffragio Avogaresco di 18. Agosto ultimamente caduto introdurre scandalosa novità, col pretender, che sia data a loro in Chiese predette la Pace, & l'Incenso alla Banca dopo li Sp. Sig. Giudici, contro l'espressa intenzione di S. Serenità, che in queste & altre cerimonie proibisce le novità, e contro a quello che sempre da memoria di uomini si è praticato, non andando alla banca se non gl'Illustr. Rappresentanti Pubblici, & appresso loro li Sp. Giudici, e Difensori, & a questi soli uniti, o separati essendo solito dar l'Incenso, e la Pace quando intervengono alli Offici divini, e nel resto indifferentemente senza distinzione così alli Procuratori, come a cadaun del Popolo in comune. Però non potendo noi assentirvi alla detta novità, nè derogar all'antica consuetudine, ma dovendo osservarla, come anco li Pubblici ordini, che proibiscono l'innovazione, contradicemo con questa scrittura al detto tentativo di Procuratori, sempre pronti di osservar quanto sinora, come sopra, è stato osservato in dette Chiese.

Io Pre Paulo Biliceo Curato di Scrip Vicario Foraneo.

Io Pre Domenico de Dominis Curato di Dol

Io Pre Gerolimo Vragnizan Curato di Humazzo Superiore

Io

Io Pre Simon Cerineo Arciprete di Nerezi.
Io Pre Gerolimo Giaxich Curato a S. Pietro.
Io Pre Valerio Nadali Curato di Mirze
Io Don Gio: Harambassich Curato di S. Zuanne
Io Don Francesco Biliceo Curato di Milnà
Io Pre Mattio Radichevich Curato di Humazzo Inferiore.
Io Don Giorgio Vuscovizio Curato di Castel Puischie
Io Fra Tommaso Florio dalla Brazza Curato della Terra di Bol.

Angelo Maderni Vice Canc. fece copiare.

1657. 16. Aprile.
Presentata all' Illustr. Sig. Conte dal Sp. Sig Giorgio Ivellio uno de' Sp. Sig. Difensori, instando &c.

Spect. & Gen. Vir. Mittimus occlusum exemplum Spectabilitati vestræ Terminationis nostræ eandem requirendo, ut Terminationem ipsam in omnibus ejus partibus exequatur, & exequi faciat prout stat, & jacet.

Carolus Contarenus Advocator Comunis Venetiis die 14. Martii 1657.

T°. Spect. & Generoso Viro Dño Comiti honorando.

Die 13. Martii 1657.

Illustr. Dñus Carolus Contareno hon. Advocator Communis, attenta instantia D. Jo. Baptistæ Nosadeni Intervenientis nomine Spect. D. Judicum & Defensorum Mag. Communitatis Insulæ Brachiæ, & attenta absentia Rev. D. Simonis Mazzolæ Oratoris Universitatis Populi Insulæ prædictæ, nec non Exc: D. Antonii Balbi uti scriptis in margine litterarum diei 18. Augusti prox. præteriti, citati pro hac mane ad mediam

diam tertiam vacantium, & non comparentium, prout retulit Bernato Famulus Offitii, revocavit Litteras prædictas, & in hoc quantum prætendunt vigore dictarum Litterarum Procuratores dicti Populi sibi arogare in Ecclesiis dictæ Insulæ locum supersedili, sive bancam destinatam solis Judicibus, Defensoribus, & aliis Titulatis Publicis Personis de Corpore Nobilium ipsius Communitatis, & habere osculum Pacis, & Thus, & Lustrale tanquam Capita, & publicæ Personæ prout in eisdem Litteris præsumunt sibi spectare, cum hoc, quod ipsi Procuratores Populi habeant quæcumque competentia uniformiter, & indiferenter omnibus & singulis privatis personis ipsius Insulæ modis & formis hucusque praticatis, & observatis, mandamus sic adnotari &c. ita referente Bernato Famulo Offitii &c. ex notatorio &c.

Petrus Martinengo Offitii Advocariæ Communis Notarius.

1657. adi 16. sudetto.

L' Illustr. Sig. Pietro Loredano Cam. Castellano di Spalato, e Vice Conte della Brazza, vedute, lette, e maturamente considerate le soprascritte Lettere con l' aggiunta Terminazione trasmessali dell' Eccell. Sig. Avogador suddetto, alle quali & alla Terminazione suddetta ha commesso la dovuta & pontual esecuzione, mandans &c.

Angelo Maderni Canc. de mandato.

1662. 6. Maggio.

Presentate all' Illustr. Sig. Co: per il Sig. Niccolò Filippi Difensor della Mag. Communità per nome proprio, e Colleghe; le quali vedute da S. S. Illustr. ha commesso la sua esecuzione.

Spect. & Gen. Vir. Ci viene rappresentato per parte,

te, e nome delli Sig. Giudici, e Difensori di cotesta Mag. Communità, che alcuni inquieti, e seminatori di novità, e scandali nella Terra di Bol col pretesto e nome di Procuratori di cotesto Popolo hanno eretta una Banca all' incontro e quasi contigua a quella, dov' è solita Vostra Sptabilità, & essi Giudici, e Difensori inginocchiarsi, pretendendo con forza e minaccie, e seguito popolare di aver la precedenza dell' oscular la Pace, & in altre Fonzioni sacre, il che viene praticato e preteso contro quanto si pratica negli altri Luoghi dell' Isola, e di tutta la Provinzia, e molti Pubblici Decreti, e specialmente contro la Parte dell' Eccell. Senato, e con pericolo di molti inconvenienti; a diversione de' quali mentre cosi sia, dicemo alla Sp. vostra, che in ordine nostro facci intimare alli sodetti Procuratori, che in pena di Ducatti cinquecento, bando, e maggiori ad arbitrio nostro, debban imediate elevar la detta Banca, & non dar alcun disturbo alli sodetti Sig. Giudici, e Difensori, nè ad alcun altro per le sodette precedenze, ma doveranno contentarsi, che sia con loro praticato come si praticha negli altri Luoghi dell' Isola, & massime nella Terra della Residenza, & non pretendere alcuna maggior prerogativa, nè precedenza, & in caso d' innobbedienza, dandoci parte, farà Lei elevar la detta Banca, & il presente registrato farà eseguir.

Zara li 24. April 1662.

Andrea Corner Proveditor General

T°. Spect. & Gen. Vir. D. Comiti Brachiæ honorando.

Pietro Maroi Coad. ha copiato, sott. e sig.

Dei Titoli.

Addi 5. Settembre 1670. presentata all' Illustr. Sig. Co: dalli Sp. Sig. Vicenzo Scipioni, e Gerolimo Mladineo Difensori di questa Mag. Communità per nome anco degli altri Sp. Sig. Difensori loro Colleghe instando; qual vista, e letta da S. S. Illustr. ha commesso il registro, e sua pontual esecuzione.

Noi Antonio Barbaro per la Serenissima Repubblica di Venezia Providitor Generale in Dalmazia & Albania.

La gemma più pregiata, che risplende nella corona della Serenissima Repubblica, è quella che palesa ubbidienti al suo Impero Sudditi qualificati dal fregio di Nobiltà, o dalla condizione de' proprj natali, o dall' influsso della Pubblica grazia. Ornata di tali prerogative di natura, e grazia la fedelissima Communità della Brazza è stata sino da più remoti e più lontani tempi con continuato progresso di attributi dalla grandezza del Principe, e dall' autorità de' suoi più conspicui Rappresentanti distinta non pure nelli atti di stima, e nelle preminenze di onore, ma sempre nelle Pubbliche carte decorata del titolo di Magnifica e Spettabile, e con li medesimi titoli sono parimenti stati anco sempre distinti li Capi di essa, li Amasciatori, & il suo Consiglio, come attestano con evidenti prove tanti pubblici conspicui documenti da noi occularmente osservati e veduti, particolamente la Terminazione degli Eccell. Sig: Andrea Loredan, e Francesco Pisani Sindici & Avogadori nelle parti della Dalmazia di ultimo Ottobre 1539. altre due degli Eccell. Sig. Vicenzo Barbarigo, e Vittor Bragadin Sin-

Sindici di 10. e 20. Decembre 1547. altre degli Eccell. Niccolò Donado e Marco Diedo Sindici parimenti di 20. Giugno, e di ultimo Luglio 1567. altre dell' Eccell. Sig. Girolamo Contarini Sindico di 17. Agosto 1575. decreto dell' Eccell. Sig. Providitor General Giusto Antonio Bellegno di primo Giugno 1617. lettere Ducali del Serenissimo Francesco Venier di 10. Luglio 1554. Giudizio nell' Eccell. Collegio sotto il Serenissimo Pasqual Cigona di 29. Marzo 1591. & sue lettere Ducali di 11. Maggio 1614. altre del Serenissimo Marco Antonio Memo di 21. Maggio 1615. e Giudizio dell'Eccell. Collegio sotto il Serenissimo Carlo Contarini di 6. Settemb. 1655. oltre altre Terminazioni, Giudizj, e Ducali comprese dalla Terminazione stabilita sopra l' istessa materia dall' Eccell. Sig. Alvise Duodo Co: della Brazza di 25. Maggio 1655. nei quali documenti non vedesi all' Università di quel Popolo, & a suoi Capi ascritto alcun Titolo, che corrisponda, o si uguagli a quello della Communità; ad ogni modo sotto il Reggimento presente senz' alcun riflesso a tanti Pubblici esempj, alla distinta condizione de' Nobili, & all' instanze riverentissime, e proteste fatte dalli Sig. Difensori, perchè fosse sopressa, & annullata la novità, che si è veduta insorgere nelli Mandati rilasciati per ridurre la Congregazione di quel Popolo seguita del pros. pas. mese di Marzo, non solo è stato permesso all'Università, & a suoi Procuratori il nome di Spettabile, ma anco fomentato l' uso di tal attributo nelli posteriori Mandati di 20. Luglio prossimo decorso dall' atto di quell' Illustr. Reggimento, con dolore, e discontento di tutto l' Ordine di quei Sig. Nobili, e con monstruosità mai prima nè praticata, nè permessa, e sebbene altre volte tentata, nell' istesso tempo ripressa e superata, di maniera che come le novità consentite da' Reggimenti accendono gli animi de' Sudditi, e susistono le

garre, contenzioni, e dispendj intollerabili, così per rimover nell' avvenire e sopir per sempre tutti gli accidenti & inconvenienti, che derivano dalle nuove introduzioni, e per esaudire e consolare l'umanissimo ricorso, che perciò ci è stato fatto delli Sp. Sig. Michiel Cerineo, Vicenzo Scipioni, Girolamo Mladineo, e Gio: Domenico Dominis Difensori di quella Mag. Comunità, terminiamo, statuimo, e in risoluta vigorosa forma coll' autorità del Generalato nostro commettemo nel modo, che segue.

Prima abolimo, incidemo, e cassiamo ogni Titolo, e Nome di Spettabile, che nelli sopradetti, o altri Mandati, & Atto di quell' Illustr. Reggimento sopra scritture, o comparse di qualunque sorte, niuna eccettuata, fosse stato ascritto all' Università o Procuratori precessori, o attuali del Popolo della Brazza, dimodocchè da quel Cancellier immediate dopo la presentazione delle presenti siano levati, e cancellati affatto sotto pena di Ducati cento applicati alla fabbrica di questi Pubblici Lazaretti.

Et inoltre proibimo così all' Illustr. Rappresentante attuale, e Successori della Brazza il permettere, come al Cancelliere pure attuale e Successori il notar sopra Mandati, Atti, Decreti, Instromenti, o alcun' altra qualsisia sorte di Pubbliche Carte, ovvero accettar sopra Constituti, Scritture il Titolo di Spettabile, di Magnifica, o di Onoranda così all' Università, come ad alcuno de' Procuratori, o Capi del Popolo di quell' Isola, a' quali si proibisce il potersi arrogare, nè usar altro attributo che quello solo, che ab antiquo ha sempre goduto di Fedelissimi sotto pena all' Illustr. Reggimento e Successori per cadauna o tacita, o espressa permissione di Ducati trecento applicati alla Cassa dell' Arsenale, al Cancelliere di cento Ducati per ogni trasgressione applicati a queste fabbriche, & alli Capi dell' Uni-

ver-

versità di Ducati duecento per ogni trascorso applicati come sopra, da esserli irremissibilmente con summaria esecuzione levati.

Dovendo il Titolo di Magnifico, Spettabile esser riservato alla sola Comunità, e suoi Capi, come suo peculiare, e proprio insinuatogli dalla nascita, e concessogli dalla benignità del Prencipe.

Sotto qual pena proibimo parimente alli stessi Capi del Popolo attuali e Successori il potersi ingerire nella produzione d' instanze avanti quel Reggimento, o altrove, e l' affettar funzioni a soli Signori Diffensori, Giudici, & altri Titolati della Magn. Communità attinenti per evitar le confusioni, e li sconcerti, che al servizio non solo del Prencipe, ma a quiete e benefizio de' Sudditi potrebbono andar insorgendo.

Le presenti dopo pubblicate alla Brazza, intimate alli Procuratori del Popolo, e registrate in quella Cancellaria, dovranno esser restituite alli Signori Diffensori della Communità, onde abbino a sortir in ogni tempo la dovuta pontual esecuzione. In quorum fidem &c.

Spalato 23. Agosto 1670.

Antonio Barbaro Prov. Gen.

Felice Gello Seg.

Registrata nella Cancellaria della Brazza nell' Estraordinario quinto.

Girolamo Mladineo di V. A. N. P. ha dall' Originale d' altra fida mano fatto copiare, incontratto, sottoscritto, e sigillato.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzj Deputati della Nobil Comunità della Brazza all' Eccell. Sig. Raimondo Co: di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco II. Re di Ungheria, Dalmazia &c. Commissario per l' Istria, Dalmazia, ed Albania.

I. CHE tutti li Nobili, e Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e Possessi, com' erano per l' addietro e quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' ex-Aristocrazia Veneta, e che la Magn. Communità della Brazza continui ad esser considerata come tutte le altre Communità di questo Regno.

Risposta dell' Eccell. Commissario.

Che Sua Maestà Imperadore e Re nostro clementissimo Sovrano garantisce tutti i nuovi Sudditi ne' Diritti, e Possessi, che godevano sotto l' ex-Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia senza rimontare a quelli, che poteva avere l' Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Boemia.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798.

Raimondo Co: di Thurn.

Ad mandatum Excell. D. D. Comitis Commissarii Aulici proprium.

Giambattista Co: di Thurn Seg.

CA-

CAPITOLO XIII.

La Convocazione del nobil Consiglio, ch' elegge le nobili Cariche, ed il Sopracomito. Scapoli.

Del Consiglio de' Nobili.

Copia tratta dallo stampato Libro degli Statuti dell' Isola della Brazza.

Lib. 1. Cap. 7. *De illis, qui non possunt eligi in Officialem.*

Volumus, quodamodo in antea modo aliquo vel ingenio non possit eligi aliquis in Camerarium Communis, vel Justitiarium nisi de illis, qui sunt de Consilio, & si aliter electio facta esset, sit cassa, & vana, & nullius valoris.

Lib. 2. Cap. 1. *De Officialibus, qui confirmari non possunt.*

Statuimus, & ordinamus, quodamodo in antea modo aliquo vel ingenio nullus Officialis sicut Camerarius, Justitierius, vel Buccarius possit vel valeat confirmari in illo Officio, in quo steterit, nisi cessando per tantum tempus, quantum stetisset in illo Officio, & aliter fieri non valeat.

Lib. 3. Cap. 29. *De Nobilibus non eligendis in duobus Officiis.*

Item statuimus & ordinamus, quod excepto hoc Camerario & Buccario amodo in antea non possit aliquis Buccarius Communis esse Camerarius Communis, nec Camerarius, possit esse Buccarius Communis, & de eis nemo possit eligi in Judicem sub pœna

librarum vigintiquinque parvorum, & tamen talis electio non valeat, nec teneat.

Lib. 4. Cap. 55. *De honorando Judicem seniorem.*

Quia licitum est seniores honorare, volumus quod senior Judex possit sedere ex qua parte voluerit penes D. Comitem vel ejus Vicarium in Consilio, & extra ubique, & sic subsequenter usque ad juniorem senior honoretur.

Cap. 57. *De Bannitis.*

In pleno & generali Consilio Nobilium Brachiæ convocato ad sonum campanæ, & per vocem Præconis, ut moris est, capta fuit Pars tenoris infrascripti per ballottas 65., non obstantibus ballottis septem in contrarium: Cum multi Banniti de Insula Brachiæ &c.

Cap. 58. *De manu ponenda super habentem malam famam.*

Die 24. Mensis Februarii 1383. Ind. VI. In pleno & generali Consilio fuerunt Consiliarii 51., & nemine ipsorum discrepante, capta fuit Pars infrascripta: Quod D. Vicarius, & Judices prædicti possint, & libertatem habeant ponere manus super omnes habentes malam famam, tam super Nobiles, quam etiam super Populares totius Insulæ Brachiæ &c.

Reformationum Lib. 1. Cap. 52.

Quot annis debet esse qui vult intrare Consilium.

Statutum est, quod homo non habens annos 18. completos non possit intrare Consilium Communis Brachiæ; & habens annos 20. possit esse Judex, aliter non.

Cap. 55. *De ponendo unum Consiliarium in Consilio secreto loco deficientis.*

Item capta fuit Pars, quodamodo in antea quando opus fuerit convocare Secretum Consilium providendo jura Communis, si aliquis de dicto Consilio deficeret justo impedimento, sit in libertate D. Comitis, & Judicum Brachiæ eligendi alterum, aut alios

loco

loco deficientium ad hoc, ut omni tempore jura Communis videri possint; per ballottas 40. de sic, de non 19.

Reformationum Lib. 2. Cap. 15. *Pars de Sindicis.*

1446. die 28. Decembris, eodemque in Consilio posita de novo fuit Pars de Sindicis Communis eligendis, videlicet: Quod eligantur tres Sindici Communis, qui petere & defendere jura Communis possint contra unamquamque personam, & quilibet eorum plenam habeat libertatem, & mandatum coram D. Comite Brachiæ petendi, defendendi, & omnia, quæ pertinent ad judicia faciendi, & unus eligatur de Nerezi, secundus de Culmatio inferiori, & Dol, & unus pro Villis Superioribus, qui habeant pro mercede unius libræ litis, quam obtinuerint, seu obtinuerit a succumbente, solidum unum pro libra valoris rei, de qua litigaverit; sed si nomine Communis succumberint, nihil habere debeant, & quod præsentes, qui eligentur, durent usque ad mensem Aprilis, & similiter inde per annum continue fiant, & qui fuerit Sindicus, non possit esse Judex, Camerarius, aut Buccarius pro dicto tempore; & quilibet Sindicus, qui requisitus fuerit, quod jura Communis defendat per D. Comitem, Judices, aut Cammerarium, sive Advocatum Communis, aut aliam personam specialem, tenentur venire & defendere, nisi justum haberet impedimentum, sub pœna privationis Officii perpetuo; & capta fuit per ballottas 49. de sic, non obstantibus 11. in contrarium.

Tratta dal Libro delle Parti. *De Defensoribus.*

Noi Vicenzo Barbarigo, et Vittor Bragadin per l' Illustr. Ducal Dominio di Venezia Sindici, Provisori, & Avogadori in Dalmazia.

INtenta l' esposizione fattane per la fedelissima Communità della Brazza per l' infrascritti Capitoli ap-

approbati nel suo General Consiglio de' Nobili, li quali visti e maturamente considerati, ne è parso ad essi & a cadaun loro terminando risponder, come quì di sotto .....

Ad secundum hujus tenoris: Che per questo Consiglio siano creati sei Defensori della Communità, alli quali sia dato solenne sacramento di sempre attender, & invigilar a comun benefizio, e siano per un anno continuo, nè possi il Magn. Conte in questo tempo cassar alcuno di quelli, nè riponer altro in luogo delli eletti per il Consiglio predetto.

Volemo, & ordiniamo inviolabilmente l' osservanza di esso Capitolo, & che de cætero per il loro Consiglio siano eletti sei Defensori per anno uno continuo, & così di anno in anno; li quali sub debito juramenti abbino difender le cose di essa Communità a benefizio universale, nè possi il Magn. Rettor ad sui libitum cassar alcuno delli eletti per il Consiglio, nè in suo luogo rimetter senza il Consiglio suddetto sotto la pena predetta.

Datum Tragurii die 20. Decembris 1547.

Reform. Lib. 2. Cap. 22. *Forma da osservar nel chiamar il Conseglio.*

Die Dominica 6. Julii 1566.

COnvocato, & congregato pleno & generali Consilio Nobilium Brachiæ in aula Magna Palatii Prætorii de mandato Magn. & Gen. D. Joannis Faletri Hon. V. Comitis Brachiæ, præmissis solitis proclamationibus, & campanæ pulsationibus, ut moris est, pro infrascriptis peragendis, in quo quidem Consilio interfuerunt Consiliarii nu. 122., computata persona Magn. D. V. Comitis. Inter cætera omnia hæc sequuntur, videlicet: In eodem Spectabili Consilio surrexerunt Nobiles Viri D. Matthæus de Philippis, & Hieronymus de Philippis Defensores Spect. Communitatis,

tatis, nec non Aloysius Prodi, Vincentius Nisetich Judices, & alii Nobiles penes Magn. D. V. Comitem circumsedentes, & modeste præhabita & obtenta bona licentia ab ejus Magnificentia porrexerunt, & proposuerunt Partem infrascriptam, instantes ipsam admitti, & ballottari, ut moris est.

Molte fiate per le asperità delle strade & camino, e per la distanza delli Luoghi alcuni Nobili restano a non venir al Conseglio, credendo che in quello solum si abbia a trattare, e fare le cose ordinarie, videlicet elegger Giudici, & Camarlengo, & ancor molte fiate agli anni passati è sta proposta, e trattata qualche cosa nuova nel detto Conseglio, & anche più fiate per non esser ben considerato è sta determinato secondo la proposta, la qual poi è sta a danno sì pubblico come universale, e forse non terminarìa in tal modo, se fossero preavisati li Nobili, per qual causa vien ordinato, e chiamato il detto Conseglio. Però ex nunc sia constituito quandocumque si averà a trattare, ovver proponer alcuna cosa nuova nel detto Conseglio, oltri li Officj ordinarj nel chiamar li Nobili al Conseglio, sia dichiarito per le Polizze ovvero Mandati, per qual causa vien mandato, & chiamato esso Conseglio, acciò tutti possino unitamente venir a consultar, trattar, e terminar quello fosse per benefizio pubblico & universale; aliter non esprimendo la causa per qual si chiama il detto Conseglio non si possi in quello trattar cosa alcuna da nuovo, nè determinar; e se fosse alcuna cosa determinata contra la forma della presente parte non sia osservata.

Item perchè li Piazzari, quando occorre chiamar li Nobili al Conseglio, non fanno le proclame per li Luoghi di questa Isola ad intelligenza di tutti, anzi molte fiate non chiamano al Conseglio in molti Luochi, & poi riferiscono aver chiamato, onde occorre più fiate una parte delli Nobili venir al Conse-

seglio, e l'altra non, dimodocchè non si può far il Conseglio per non esser il numero ordinario, e necessario. Però l'anderà Parte, in avvenire ogni volta che bisognerà ovver occorrerà chiamar al Conseglio, li Piazzari cadauno alli Luoghi suoi deputati obbligati siano, e debbano andare, & post Missarum solemnia publice proclamar, & chiamar al Conseglio, dichiarando & esprimendo per qual giorno, & la causa, acciò essi Nobili possano venir da tutti li Luoghi unitamente, come devono, al detto Conseglio; facendo fede essi Piazzari all'Officio delle cose predette sotto pena a cadaun di essi, che contrafacesse di privazion del suo Officio, e siano registrate nel Libro delle Parti ad futurorum memoriam.

Captæ per ballottas omnes prosperas, videlicet nu. 117., nemine in contrarium.

Refor. Lib. 3. Cap. 3. *De Officialibus fiendis per duas electiones.*

Item volumus, & statuimus, quod Judices, & omnes Officiales, qui de cætero fient in nostro Consilio, debeant fieri pro duabus manibus electionum, & in qualibet electione debeant esse quinque Consiliarii, & quod una electio sit separata ab altera, in quibus electionibus vox electi detur per sortem, qui eligatur & affirmetur pro tribus ballottis, & non minus, sit electus & firmus, & ab inde superius; & qui non transibit, nec ascendet ad tres ballottas, intelligatur cecidisse a dicta electione: & dicti Officiales, qui evenient de dictis electionibus, ballottentur singuli ad unum, & qui exiget plures ballottas in Majori Consilio habendo medietatem totius Consilii remaneat in tali Officio, in quo fuerit electus, & approbatus in dicto Majori Consilio. Quæ Pars capta fuit per ballottas 72.

Tratta dallo stampato Libro de' Privilegi pag. 95.

FRAN-

FRANCISCUS VENERIO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nobilibus & Sapientibus Viris Vincentio Fuscareno de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

SI sono doluti alla presenza della Signoria nostra li Spettabili Ambasciatori di quella fidelissima Communità, che per alcuni poco obbedienti alli ordini nostri si cerchi d' interomper molti de' Privilegi, che di tempo in tempo li sono stati concessi per il Dominio nostro.

Omissis.

Comettendovi finalmente, che ogni volta che quei Spettabili Giudici, & Deputati vi ricercaranno il Consiglio per venir alla presenza della Signoria Nostra per esponer li gravami & bisogni di quella fidelissima Communità glielo dobbiate conceder ad ogni loro richiesta, acciò non sia loro levato il modo di poterne di tempo in tempo esporre li suoi gravami.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 10. Mensis Julii. Ind. 12. 1554.

Addì 11. Settembre 1649.

Presentate dalli Sp. Sig. Paulo Dominis, Giorgio Ivellio, Giorgio Gelineo, Giulio Cerineo Difensori, le quali vedute da S. S. Illma ha commesso la loro esecuzione.

SSpect. & Gen. Vir. Abbiamo veduti li pubblici ordini dell' Eccmo Senato in Ducali di 10. Luglio 1554. & la

& la Terminazione delli Eccmi Sig. Sindici Barbarigo, e Bragadin antecedenti di 20. Decembre 1547. con quali è stabilito, che ad ogni richiesta delli Sig. Giudici e Difensori di cotesta Magn. Communità senz' alcuna opposizione nè tergiversazione sia permesso la radunazione del loro Consiglio dalli publici Sp. Rappresentanti sopra cotesta Isola ; onde ad instanza delli Sig. Francesco Dominis qu. Dño Vicenzo, & Zuanne Cerineo Difensori ora attuali dicemo efficacemente alla Sp. vostra, che ognivolta che dalli sopradetti Giudici e Difensori, ò cadauno di essi ne sarà fatta instanza per la reduzione, Lei puntualmente debba permetterla, & in esso Consiglio con intervento di lei trattar, proponer, e mandar Parti, come meglio parerà a chi si aspetta per l' interessi della Comunità, dovendo prima esserli presentate le dette Parti in conformità dell'ordinario, affinchè nell'istesso tempo sortiscano li dovuti effetti li ordini pubblici sopradetti, e li Sudditi abbino modo libero di proveder a loro occorrenze, & aver li ricorsi di ragione dove più le bisognasse, dichiarando noi, che mentre non le fosse ciò permesso, li detti Giudici e Difensori abbino libertà di far ricorso a noi, e nostri Successori, & anco a piedi di Sua Serenità con la trasmissione di loro aggravj, & lettere delli stessi, che li accompagnino, & ciò oltre le pene stabilite nelli sopranominati Ordini, e Terminazioni. Le presenti stabiliamo, commettiamo a parte per la loro esecuzione, e registro ove occorre, con la restituzione poi alli presentanti.

Zara li 7. Decembre 1647.

Lunardo Foscolo Proc. Providitor Gen.

Bartolomeo Lantana Can. di S. E.

Il Cancelliere fece copiare.

ALOY-

ALOYSIUS CONTARENO D. G. DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viro Jo: Baptistæ Lauretano de suo mandato Comiti Brachiæ, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

CON sentimento ci è stata rappresentato per parte di cotesta fedelissima Communità, che da voi gli venga impedita da gran tempo la riduzione del Consiglio sopra diverse materie importanti all' indemnità de' suoi interessi, e ciò contro la forma de' suoi privileggi, e contro la consuetudine, e le pratiche inveterate di quel Luogo. Et essendo mente Pubblica che alla stessa Comunità siano mantenuti li medesimi privileggi, prerogative & immunità, che ha sempre per innanzi godute, nè gli sia impedita la libertà di praticare con le solite forme le proprie riduzioni secondo l'esigenza de'suoi interessi. Vi comettemo con li Capi del Consiglio di X. a dover ad ogni instanza delli Capi della stessa Comunità conceder alla medesima la convocazione del Consiglio senza fraponer difficoltà di poter nel medesimo trattare quanto competisse alle occorrenze, e sollievo di quei Sudditi benemeriti, che dalla carità Pubblica non devono esser abbandonati di paterna assistenza, col concederli permissione anco di transferirsi ove fossero dal proprio bisogno chiamati.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 11. Septembris, Ind. 14. 1676.

Ex. Cons. X. Secretarius Alexander Bussinellus.

Antonio Mladineo di V. A. N. P. ha fatto dall' autentica copiare, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

CA-

CARICHE ELETTE DAL CONSIGLIO.

Addì 15. Marzo 1637.

CONvocato il Sp. Consiglio nella Sala del Palazzo Pubblico, e premessi parimente la pubblicazione delli Mandati, e suono della campana giusto l'ordinario per trattare le cose espresse nelli Mandati, nel qual Consiglio intravennero n. *66.* Consiglieri Nobili.

Prima Elezione.	Seconda. Elezione.
Gerolimo qu. Marco Gospodnetich.	Mattio Crepich.
Francesco de Dominis de Gerolimo.	Misier Niccolò Slovinich.
Zorzi qu. Niccolò Hranoevich.	Zorzi Hranoevich qu. Zuanne.
Mattio Luchinovich.	Zuanne.
Giacomo Bertichevich.	Zuanne Hranoevich qu. Giacomo.

Prima Elezione. Difensori.	Difensori. Seconda Elezione.
P. 29. C. 33. Il Sig. Zuanne Maroi.	Il Sig. Gerolimo Lasaneo.
P. 39. C. 22. Il Sig. Michiel Dominis.	Il detto.
P. 25. C. 41. Il S. Gerolimo Gospodnetich qu. Marco.	Sig. Mattio Covglianich.
P. 45. C. 19. Sig. Gerolimo Niseteo.	Il detto.

P. 41. C. 21. Sig. Zorzi Ivellio.	Il detto.
P. 26. C. 37. Sig. Vincenzo Pinesich.	Il Sig. Zorzi Mladineo.
Sig. Camarlengo.	
P. 49. C. 9. Sig. Gerolimo Gospodnetich qu. Francesco.	Il detto.
Giudici. A Nerezi.	
P. 55. C. 4. Il Sig. Gio- Domenico Filippi.	Il detto.
Humazzo Inferior.	
P. 56. C. 2. Sig. Giacomo Bertichevich qu. Niccolò.	Il detto.
San Pietro.	
P. 55. C. 3. Sig. Michiel Giaxich.	Il detto.
Scrip.	
P. 51. C. 1. Sig. Mattio Covglianich.	Il detto.
Dol.	
P. 14. C. 32. Sig. Gerolimo Gospodnetich qu. Alvise.	Sig. Mattio Crepich.
Postire.	
P. 31. C. 21. Sig. Francesco Dominis qu. Vicenzo.	Sig. Niccolò Slovinich.
Prasnize.	
P. 41. C. 4. Sig. Niccolò Stipetich.	Sig. Niccolò Stipetich.
Pucischie.	

P. 18. C. 34. Sig. Zorzi Boccanich qu. Zuanne.	Il detto.
Humazzo Superior.	
P. 51. C. 1. Tommaso Tomich.	Il detto.
Bol.	
P. 42. C. 4. Sig. Gerolimo Niseteo.	Il detto.
San Zuanne.	
P. 40. C. 2. Sig. Nadal Nadali.	Il detto.

Sindici.

Il Sig. Pietro Maroi.	Sig. Pietro Maroi.
Sig. Capitan Niccolò Covglianich.	Sig. Cap. Niccolò Covglianich.
Sig. Zorzi Ciccarellovich.	Sig. Zorzi Ciccarellovich.

Del Consiglio Secreto.

Il Sig. Francesco Dominis del Sig. Gerolimo.	
Il Sig. Zuanne Boccanich.	
Il Sig. Mattio Crepich.	
Sig. Vicenzo Tomaseo.	
Sig. Vicenzo Pinesich.	Tutti li detti.
Sig. Gerolimo Lasaneo.	
Sig. Niccolò Covglianich del Sig. Mattio.	
Sig. Gerolimo de Dominis qu. Domenico.	
Sig. Gerolimo Bertichevich.	
Sig. Gerolimo Martinis il vecchio.	

Il Sig. Antonio Maroi del Sig. Pietro.
Il Sig. Marco Gospodnetich del Sig. Gerolimo.

Giudice di Pucischie nel terzo andar a Capello de mandato, eletto.

P. 38. C. 4. Il Sig. Vicenzo Pinesich.

L' Illmo Sig. Conte vedendo l'ora tarda ha rimesso le cose non ballottate al primo Consiglio.

Balsamo Franceschini Canc. della Brazza ha 'd' altra fida mano fatto copiare, sottoscritto, e sigillato.

Per ogni Luogo, ove vi è il Giudice, il Consiglio elegge dall' Ordine de' Nobili un Giustiziere, ed un Boccaro, ed ogni cinque anni un Sopracomito della Galea, e nei bisogni gli Ambasciatori Nunzj.

DEL SOPRACOMITO, E SCAPOLI

AUGUSTINUS BARBADICO D. G. DUX VENETIARUM

Nob. & Sap. Viro Aloysio Thiepulo suo mandato Comiti Brachiæ &c.

Comparuit ad nostram præsentiam fidelis noster Raphael Filippi, qui fuit Supracomitus infelicis Triremis nostræ Brazzanæ naufragatæ, & supplicavit inter cætera nobis, cum ex ipso miserabili naufragio amiserit omnem substantiam, quam secum habebat, utpote argenta, pecunias, vestes, & omnia alia utensilia, adeo ut evidentissimo & imminentissimo periculo solam vitam evaserit. Omissis aliis.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 11. Februarii, Ind. 8. 1489.

Tratta dallo stampato Libro de' privilegi pag. 88.

SERENISSIMO PRINCIPI, EJUSQUE PIO & ECCELL. COLLEGIO.

La fedelissima Comunità vostra della Brazza in ogni tempo ha sempre d mostrato la prontezza per la sua ardentissima fede in le cose sono stati utili, e profette allo Stato di V. S., nè da quest' officio sono mai per mancare, imo di continuo con animo ardentissimo invigilando come potriano dimostrare la sua fedeltà, e devozione, qual sempre hanno portato, e portano verso questo Eccell. Senato, come son certi al presente, è noto alla Sublimità vostra, che per quella fu richiesto solo un terzo di Galea, e loro chiesero che li fosse fatta una Galea, la qual per la Sublimità vostra fu concessa, & quella con ogni prontezza voler armar, & andar alla servitù di quella.

Omissis.

Reperitur in filza Partium Consilii Rogatorum, & expedita, & confirmata per Consilium Rogatorum sub die 7. Aprilis 1538.

Ex libro Mag. D. Victoris Michael degnissimi Comitis Brachiæ.

1538. a dì 25. Zugno in Porto di Pol in Galia.

Confesso io Trifon de Martinis Sopracomito della Galia Brazza aver ricevuto dal Mag. Messer Vittore Michiel dignissimo Conte della Brazza L. 664. 10. & questo delli denari, che Sua Magnificenza ha scosso dalli Nobili di questa Isola per trovar li Scapoli, che mancano, & per ratta ovvero porzione di quelli, che dieno aver la zonta egual con li .... a bon conto, riservandoli L. 28. che mancano a dar per conto delli detti Scapoli non scossi.

Vicecancellarius Brachiæ fideliter extraxit, & sigillavit.

Co-

Copia tratta dall' Informazioni del N. H. Ser Battista Guistinano fu di M. Marin il K. del Clrmo M. Sebastian K. e Procurator, Sindico del 1553. unitamente al Mag. M. Antonie Diedo suo Collega.

Brazza.

Alli 10. di Luglio partissimo da Spalato ad ore 21. andassimo a porto S. Pietro dell' Isola Brazza quella sera che sono 12. miglia.

La mattina proseguiti montassimo a cavallo, & andassimo alla Villa di Nerezi, Luogo principale dell' Isola, ove sta Mag. Conte di detta Isola, & ivi dimorassimo sino 18. del detto mese .... Il principal Luogo, com' è detto, è Nerezi, ove abitano assai Nobili, perchè quantunque non siano in detta Isola nè Città, nè Castello, ma Villaggi solamente, non resta che non siano in essi assai famiglie di Cittadini Nobili, i quali fanno un Consiglio, esclusi i Plebei, li quali sono obbligati soli alle funzioni personali. Fanno detto Consiglio in Nerezi alla presenza del Mag. Conte, e quando il Consiglio va ad ordine sono dusento Nobili, perchè di ogni famiglia nobile tutti quelli che passano l'età di 18. anni sono admessi ... Oltre li Giudici creano un Sopracomito, questo cosi è richiesto dalla Signoria.

Tratta dallo stampato libro de' privilegi pag. 110.

PASCHALIS CICONIA DEI GRATIA DUX VENETIARUM

Nob. & Sap. Viro Dominico de Molino de suo mandato Comiti Spalati, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Sebben deliberassimo a 15. Febbraro passato, che la Galea, che si doveva armar in quella fidelissima Città fosse armata con la metà delle genti della Brazza, siccome ve ne dassimo allora aviso; nondimeno comparsi a noi li Sp. Oratori della fidelissima Comunità prefata della Brazza, & offerendone di esser pronti di armar ancor essi una Galera intiera con le sue genti & Sopracomito, siccome altre volte hanno fatto, non abbiamo voluto mancar di darli soddisfazione in offerta fatta con tanta fede, & devozione verso il servizio del Stato nostro; onde ai 10. del presente abbiamo col Senato revocato l'ordine datovi alli 15. di Febbraro passato intorno dell'armar quella Galea con la metà delle genti della Brazza, & con l'autorità del detto Senato vi commettemo, che facciate sapere a quelli fidelissimi nostri questa volontà nostra, & che quando si risolveranno di armar anco essi una Galea con tutte le sue genti intieramente, siccome credemo, che non mancaranno, voi in tal caso, & non altrimente, darete nel resto esecuzione a quanto vi scrivessimo alli 15. Febbraro passato, & del ricever & esecuzione del presente ordine ci darete avviso.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 11. Mensis Maji, Ind. 7. 1594.

Nel

Nel 1549. fu Sopracomito dell' armata Galea Brazza Sig. Giacomo Cerineo.
Nel 1642. fu Sopracomito Dño Giacomo Cerineo.

Noi Gio: Battista Grimani per la Serenissima Signoria di Venezia Providitor General in Dalmazia, & Albania.

Per accrescer la sicurezza, l' indemnità, e preservazione di Sudditi pratica la Serenissima Repubblica continuamente la vigilanza, e l' applicazione maggiore, in riguardo di che e nella Città Dominante, e nell' altre de' suoi Stati da mar è solita tener eletti numero di Sopracomiti ordinariamente affine abbino tempo di proveder a quanto occorre per l' armamento delle loro Gallere con ogni celerità ad ogni Pubblico comandamento; & perchè scorgemo da certo tempo in qua negligenti in questa fruttuosa prevenzione decorsa anco alle Città medesime, a che volendo noi provedere coll' auttorità del Generalato nostro terminiamo, & decretiamo. Che immediatamente in cadauna di esse Città in Provinzia, e dov' è stato solito eleggersi li Sopracomiti dovuti nelli Consegli di essa con le forme, che si sono praticate per il passato, venir all' elezione delli stessi Sopracomiti, avendo riguardo di elegger le persone più valide, & atte a sostener la Carica con quella dignità, che si conviene all' onore della propria loro Patria, quali debbano star eletti per anni cinque, e passato il sopradetto tempo debbi immediate seguir altra elezione, cosi se avessero nel quinquennio armato, o non armato le Galie, nel qual tempo succedendo la morte, o mancanza degli Eletti, si abbi con nuova elezione senza interpretazione di tempo venir a nuovo provedimento di altro Soggetto, & ciò in pena alle Comunità, che non dassero piena esecuzione alla presente

Terminazione di restar prive della facoltà elettiva di questa onorevol Carica per anni dieci, e per altro tanto tempo s'intendano esclusi quelli Giudici Consiglieri, o altri Capi di Comunità, sotto quali averà principiato l'interuzione di quest'ordine, da voti attivi e passivi nel loro Consiglio. Li Sopracomiti che refudassero, o abusassero la grazia pubblica & l'onore, che gli proviene dalla propria patria, cader debbano in pena di Ducati 300. d'essergli levati per ordine di Pub. Rappresentante con applicazione di dieci per cento a quello, che farà l'esecuzione, & il rimanente tutto resti assegnato ad accrescimento di comodo, & libera disposizione del Sopracomito, che sarà eletto per successore, dovendosi però conservar esso danaro nella cassa di Fontichi, o in quelle di Monte di pietà, o dove non vi fossero le sopradette casse, nelle Città più vicine che ne avessero di questa natura, nè il Sopracomito successore possa aver il benefizio di esso danaro, che al tempo dell'armar della Galea, nè ciò seguendo nel spazio del suo quinquennio, dovrà riservarsi il comodo di essa pena per primo armare; dichiarando che in caso nel fine del quinquennio si trovasse il Sopracomito eletto nell'attual servizio in armata, debba continuar sino al disarmar della Galea. Commettendo la pubblicazione delle presenti cosi in questa Città, come in altre, ov'è solito eleggersi li Sopracomiti per la sua debita esecuzione. In quorum &c.

Di Zara li 18. Gennaro 1642. M. V.

Gio: Battista Grimani Proved. Gen.

Martin Trapileo Coad. de Mandato.

Fu confermata dall' Eccmo Senato li 10. *Febraro, e* 21. *Giugno dello stesso millesimo.*

Angelo Maderni Vice Canc. della Brazza copiò dall' auttentica, sottoscrisse, e sigillò.

Addi

Addi 15. Febbraro 1643. Domenica.

Convocato, e coadunato il Sp. Consiglio delli Sig. Nobili di questa Isola nel Palazzo Pretorio alla presenza dell' Illustr. Sig. Alessandro Minio Conte, premessa la pubblicazione de' Mandati per l' Isola, elevati ad instanza delli Sp. Sig. Difensori della Mag. Comunità, & osservati tutti li altri requisiti necessarj, e dovuti secondo l'ordinario, intervenuti in esso Consiglio Nobili n. 271. compresa la persona del medesimo Illustr. Sig. Conte; onde fu posta Parte per li Sp. Sig. Alvise Lasaneo, Paolo Dominis, Zuanne Filippi, e Gerolimo Niseteo Difensori di detta Mag. Comunità, che in esecuzione della Terminazione dell' Illustr. & Eccell. Sig. Gio: Batistta Grimani Provid. General in Dalmazia & Albania addi 18. Gennaro 1642. M. V. sia creato Sopracomito per scruttinio secondo il solito con li obblighi, onori, & altro in tutto e per tutto giusta la Terminazione sopradetta, la qual fu letta al Sp. Consiglio, & interpretata ad intelligenza di ogniuno. La qual ballottata ebbe pro 254. contra 7. Li Sp. Sig. Difensori oltrascritti, nec non li Sig. Zuanne Maroi, Zorzi Pinesich, Vicenzo Martinis del Sig. Alessandro, Gerolimo Petrizio, Niccolò Covglianeo, Michiel Dominis, Michiel Giaxich, e Pietro Bertichevich proposero per Sopracomito l' Illustr. Sig. Zorzi Mladineo. Pro 154. Contra 3.

Mattio Cisilla Vice-Canc. della Brazza ha fatto copiar da una a lui fida mano, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Copia di lettera scritta dall' Illmo Sig. Co: della Brazza all' Eccmo Sig. Provid. General Foscolo li 3. Gennaro 1646.

Dall' Eccell. Vendramino precessore di V. E. ebbi l' or-

l' ordine per l' armare del Sig. Giorgio Mladineo Sopracomito eletto di questa Isola, quale essendo a Cattaro al servigio dell' Eccell. Gradenigo li ho portato con mie lettere la stessa commissione valendomi a credere, che a momenti sii per capitare qui per l'effetto stesso. Si progredisce nondimeno l'apparecchio delle genti ordinate qui al remo, & queste a tempo determinato saranno approntate. Vero è, che ordinatosi da me a questi Sig. Nobili l' allestimento delli Scapoli dovuti per obbligazione loro, & per le commissioni stesse dell' Eccell. suo precessore, mi portano li Rappresentanti questa Mag. Comunità, che al medemo Sig. Sopracomito incomba quest' obbligo per promessa, come dicono, offerta da lui al tempo della sua elezione, e mentre tosto si attende all' Isola il suo giongere, si sedaranno le difficoltà medesime, altri eletti non essendovi che il medesimo solo.

Dimitri Lascari Coad. della Brazza copiò.

Tratta dallo stampato libro de privilegi pag. 143.

FRANCISCUS MOLINO D. G. DUX VENETIARUM.

Nobili & Sap. Viro Christophoro Canali de suo mandato Comiti Brachiæ, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Grave quanto si conviene per il proprio merito reputiamo la perdita del Sopracomito Mladineo, il quale con la sua presenza, e valore nell' occorrenze tutte del nostro servizio si era giustamente guadagnato la Pubblica affezione, e gradimento. Volemo però col Senato, che fatti venire a voi li Deputati di cotesta fedelissima Comunità li attestiate la nostra displicenza per la Morte di così benemerito Soggetto; eccitandoli in conformità degli ordini, che tenete dal Procurator Geronimo Foscarini,

ni, a devenir quanto prima alla nominazione di altro in luogo suo: ben certi, che procureranno farla cader in persona abile alla Carica, e che possa come il precessore fedel, e fruttuosamente servire, avvisandoci dell' operato.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 29. Novembris, Indictione 5. 1651.

Gio: Alvise Vicenti Secretario.

1655. addi 14. Agosto.

Presentate dal Sp. Sig. Pietro Petrizio Difensor per nome suo, e delli Sp. Sig. suoi Colleghe instando; le quali vedute dall' Illustr. Sig. Co: commise la dovuta esecuzione.

Mag. & Gen. tamquam frater honorande. Ci viene con modesta indolenza esposto per parte e nome delli Agenti di cotesta Mag. Comunità, che non solo quei Nobili contro i loro privileggi sian stati astretti dal Precessore di vostra Magnificenza di contribuir rinforzi mai prima praticati di Scapoli per la Galea Brazza, sopra di che essa Comunità, riservasi portar opportunamente i suoi aggravj; ma che con inaudito & unico esempio nella Provinzia, e contro l' osservatosi per l' addietro alla Brazza, siano stati a guisa di più vili e bassi della plebe alcuni di essi Nobili cavati a sorte con fine di obbligarli alla personal contribuzione, non ostante ch' essi ne sian sempre liberi: E però vedutosi da noi il privilegio concesso dalla Pubblica Munificenza sotto li 22. Ottobre 1420. ad essa Comunità al tempo della sua volontaria dedizione, nel qual li vengono confermate le sue usanze, e consuetudini, con aggiunta che debbano esser trattati in tutte le cose come gli altri di Dalmazia; commettemo a vostra Magnificenza, che per consolazione

della

della stessa fedelissima Comunità, di dover osservar intieramente a quei Nobili tal grazioso Pubblico indulto, e non permetter che nell' avvenire seguano incovenienti simili alli predetti. Il che sia anco in esecuzione delle Ducali dell' Ecc. Consiglio di X. di 25. Settembre 1654. nel proposito di essi privileggi, la qual esecuzione raccomandiamo così a lei, come alli suoi Mag. Successori; & avendo alcuna cosa in contrariario ci rescriverà.

Benetto Civran Pressidente } Del Collegio delli
Lunardo Trevisan Presidente } Sig. Savj Ordinarj
Ferigo Contarini Pressidente } dell' Eccmo. Senato.

Angelo Maderni Vice Canc. ha copiato, e sigillato.

Noi Pietro Loredano Camarlengo e Castellano di Spalato, e Vice Conte della Brazza.

Ad istanza delli Sp. Sig. Paolo Dominis, Giorgio Ivellio, Gio: Niccolò Filippi, e Gio: Vusio Difensori di questa Magn. Communità commettemo a cadaun Official nostro, che debba far pubblico Proclama nei Luoghi soliti dell' Isola, che tutti li Sig. Nobili del Sp. Conseglio debbano capitar al medemo quì a Nerezi nella Sala ordinaria di essa Communità per il giorno di Domenica sarà li 7. Ottobre prossimo venturo per veder di elegger Ambasciatori per comparire dinnanzi l' Eccell. Sig. Providitor General in Provinzia Bernardo, & occorrendo anco alli clementissimi piedi di Sua Serenità, per far le dovute istanze per la liberazione delli poveri Nobili trattenuti in Galea senza delitto, nè formazione del processo, e per altre occorrenze bisognando, nec non per trattar tutti gli Officj ordinarj della Magn. Communità, e per elegger il Sp. Sig. Sopracomito della Galea Brazzana in cambio del Sp. Sig. Simon Nadali

So-

Sopracomito della stessa Galea in conformità, che sarà espresso nelle Parti, e della pubblicazione farà rescritto. In quorum &c.

Nerezi li 19. Settembre 1657.

Pietro Loredano Camar. Castel. V. Conte.

Canc. Mandato.

1663. 20. Ottobre in Pregadi.

Corre il quinto anno, che presta un servizio il più desiderabile Dño Gio: Vusio Sopracomito della Gallera Brazzana senza risparmio de' sudori, e sostanze. Si vede da speciosi attestati de' Proveditori Generali & altri, che in questo spazio di tempo ha egli sottomesso Legni di corso in numero; che ha preservati Contadi invasi da Turchi con cimenti molto intrepidi di se stesso; che in tempo di attacco ha guardato il Canal di Cattaro o Porto di Rose con assidua & indifessa custodia; che ha mostrato il suo valore e pontualità in tante altre degne azioni, e nei viaggi poi & azzardi una rassegnazione, e prontezza singolare, oltre il merito di aver anco in angustia delle Camere sovvenuto, & esborsato il proprio danaro. E mentre a Soggetto benemerito, che ha dato tanti testimonj di divozione, è chiamata la Munificenza Pubblica a corrispondere grataмente, & a mostrare quelle soddisfazioni, che si è pienamente meritato, l' anderà Parte, che dovendo rimaner libero dalla Gallera Brazzana Dño Gio: Vusio colla successione dell' eletto in suo luogo, oltre il gradimento dovuto al suo fruttuoso servizio, gli sia anco per marca più decorosa fatto dono di una Colanna di Oro di Duc. 200. V. C., come si è praticato con altri suoi Precessori, e se gli è promessa col Senato a Marzo passato. Onde questo atto lo consoli, & altri inviti ad imitarlo.

Copia

Copia di Lettera scritta dall' Illust. & Eccell. Sig. Antonio Priuli Provid. General all' Illustr. Sig. Conte della Brazza.

Illustr. Sig. Sig. Osserv.

SEnza altre repliche V. S. Illustr. obbligarà cotesti Procuratori del Popolo a somministrare imediate alla cotesta Galea Brazzana li quattro Uomini, tenendone bisogno grande Dño Girolamo Ivellio Sopracomito di essa, e le raffermo la mia osservanza.

Zara 13. Febbraro 1667. M. V.

Copia del Capitolo contenuto in Ducali dell' Eccell. Senato trasmesse all' Illustr. & Eccell. Sig. Proveditor General Estraordinario dell' armar Valier in Dalmazia & Albania 1685. 28. Giugno.

ALla costante difesa del Tartaglia, & al cuore animoso del benemerito Sopracomito Vusio si devono le convenienti commendazioni, tali le riportiamo dal Senato, e dalle dimostrazioni di stima, che riceveranno dal Prencipe Sereniss. con la marca di Cavalieri, e con il dono di una Colanna per cadauno.

Parasto 4. Novembre 1687.

CON più saggi di attitudine, e zelo fervoroso verso gl' interessi del Prencipe si è distinto per il corso intiero del nostro Generalato il Sig. Cavalier Iseppo Vusio Sopracomito di Gallera Brazzana, & in tutte le più rilevanti occasioni ha dato contrassegni di pontualità nell' esigenze del Pubblica servizio, e di affetto caritatevole verso le Ciurme.

Gerolimo Cornaro Kav. Provid. General.

Noi

NOI ANGELO EMO per la Sereniss. Repubblica di Venezia Providitor Generale in Dalmazia & Albania.

LA prontezza, ed il fervore, col quale Dño Rados Ivellio Sopracomito della Gallera Brazzana ha intrapreso l'armo della medesima, e adempite in tutt'i numeri le incombenze da noi appoggiatele ne' continui movimenti per il litorale, ed in traccia de' Corsari con particolar dispendio, e zelo per il servizio pubblico, meritano ogni comendazione. Egli nell'angustie della pubblica Cassa ha mantenuta col proprio la Ciurma, e Serventi, ed al tempo del disarmo studiò di conciliarsi maggiore il merito, disponendo al servizio delle Navi da guerra in qualità de' Marinari quei, che servivano al remo nella Galera di quell'Isola. Prima d'intraprender il sudetto Carico ci ha seguitati come volontario in Campo nelle mozioni terrestri, dando in oltre a conoscere la sua fede verso il suo natural Prencipe con imprestanze replicate di danaro a soccorso delle milizie. Come però questo Soggetto si è conciliato con tali prove distinto il merito, così lo manifestiamo col presente, onde le serva di scorta alle grazie pubbliche, de' quali lo conosciamo ben degno. In quorum &c.

Dato Zara primo Aprile 1717.
Angelo Emo Proveditor General.

Gio: Feb. Celini in Segretaria di S. E.

Copia

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzj Deputati della Nobil Communità della Brazza all' Eccell. Sig. Rajmondo Co: di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco II. Re di Ungheria, Dalmazia &c. Commissario in Istria, Dalmazia, & Albania.

I. CHE tutti li Nobili, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro proprietà, diritti, e possessi, com' erano per l' addietro e quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' ex-Aristocrazia Veneta, e che la Magn. Communità della Brazza continui ad esser considerata come tutte le altre Communità nobili di questo Regno.

II. Che siano confermati i suoi Statuti Municipali, stabiliti prima e dopo che detta Isola passasse sotto l' Ex-Veneto Dominio.

Risposta dell' Eccell. Commissario.

Ad I. Che Sua Maestà Imperatore e Re nostro clementissimo Sovrano garantisce tutt' i nuovi Sudditi ne' Diritti, e Possessi, che godevano sotto l' ex-Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia senza rimontare a quelli, che poteva avere l' Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Bossina.

Ad II. Vengono i Sig. Nunzj rimessi alla risposta data ad primum.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798.

Rajmondo Conte di Thurn.

Ad mandatum Exc. D. D. Comitis Commissarii Aulici proprium.

Gio: Battista Co: di Thurn Seg.

CA-

CAPITOLO XIV.

I Giudici devono esser avvisati, e serviti primi di Carne, e Pesce.

1589. die 21. Settembre.

INtendendo il Clarissimo Sig. Pietro Balbi per la Sereniss. Signoria di Venezia Conte della Brazza, che alcuni discoli, e presontuosi contro l' antico ottimo instituto, & consuetudine non servando l' ordine ragionevole, e specialmente contra la mente di Sua Signoria Clarissima si fanno lecito ammazzar carne nelle Biccarie sopra questa Isola, le quali innanzi che siano condotte al macello li Beccari distribuiscono, promettendo anco a quarti intieri a loro beneplacito, di modo che non solamente la povertà, ma li medesimi Sp. Sig. Giudici Capi delli Luoghi e rappresentanti Sua Signoria Clariss. ne restano privi affatto delle carni sudette, con puochissima dignità pubblica, & manifesto pericolo del notabil incoveniente. Però intendendo S. S. Clariss. a questa pernicia studiosamente provedere, per questa sua diffinitiva sentenzia ha terminato; che alcuno di che grado, e stato si voglia non ardisca, nè presuma far carne in Beccaria, prometterne, nè tagliarne in puoco, nè in gran quantità, se prima non averà servito, & accomodato il Sp. Giudice del Luogo, o altri, che a nome suo si trovassero presenti. Non dovendo alcuno metter mano sopra le dette carni, nè far violenza al Beccaro sotto la irrimissibil pena di Lire cinquanta da esser applicate un terzo all' accusatore, che volendo sarà tenuto secreto, e li altri doi terzi alla Sp. Communità. Intendendosi nella presente compresi anco li Pescatori, che vendono pesce

in pubblico. Ha mandato Sua Sig. Clariss. la presente Terminazione dover esser in tutte le sue parti inviolabilmente eseguita, & osservata. Presenti li D. Michiel Petrizio, e Niccolò Zuvanich Testimonj.

1595. ai 24. di Agosto.

FU per il Magn. Sig. Pietro Balbi già Conte alla Brazza sotto li 24. di Marzo 1591. per il pubblico proclama fatto saper che li Giudici di Bol non dovessero da alcuno sia chi si voglia in pena di Ducati 200. esser in alcuna maniera ingiuriati, ma ubbiditi in tutto quello, che per servizio Pubblico ordinassero loro, o pure fosse di commissione delli Magnifici Conti di detto Luogo, e terminato anco ai 21. di Settembre 1589., che in pena di L. 50. non potessero li Beccheri distribuir le carni, se prima non fossero condotti gli animali alla Beccaria, e di essi tolta da Giudici quella porzione, che loro paresse necessaria, e come in esso Proclama, e Terminazione; quali conosciuti da Clariss. Sig. Cristoforo Valier, e Francesco Erizzo per la Sereniss. Signoria di Venezia Sindici, Providitori, Auditori, & Avogadori in Dalmazia & Albania, degni di confermazione, hanno coll' autorità del Magistrato loro per il presente confermato il sopradetto Proclama, & Terminazione come di sopra, & ordinato che sia pubblicato dove farà bisogno, e registrato nella Cancellaria di esso Magn. Conte a memoria di cadauno.

Cristoforo Valier, & Francesco Erizzo } Sindici, Providitori in Dalmazia & Albania.

Filippo Garzoni Secr.

Niccolò Cvittanich di V. A. N. P. ho fatto d' altra fida mano copiare d' altra simile autentica, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Cla-

Clarissimo Sig. Conte.

Essendo ch' è di necesso a noi poveri Abitanti Popolari dell' Isola della Brazza a proveder circa molte cose . . . . . Item supplicar debba il sudetto Nunzio ove farà bisogno, ch' essendo stati levati alcuni Mandati ad instanza delli Giudici, & Fratti, che alcun Beccher ordinario & Pescatore, che vendono carne, & pesce in Beccaria, che sotto pena di bando, & come nelli Mandati, che alcuno che vendesse carne ovvero pesce, non possa dar principio alla detta vendita, se prima non averà avisato il Giudice, & li sudetti Fratti, per quali cause li suddetti poveri Beccheri, & Pescatori vengono esser in caso di mancamento querelati, affine che dalla Giustizia restino castigati, & puniti. Però il detto Nunzio debba ancor sopra ciò comparir dinnanzi Sua Serenità, ovvero S. E. alla revocazione di detti Mandati, attesochè le Beccarie, e Pescarie sono libere per vender & comprar conforme alla limitazione, & Terminazione di Eccell. Signori Sindici, & se alcuno vuol carne ovver, pesce sia Giudice, Fratte, o Procurator venga per tempo a servirsene, che non sene mancarà dar così al Giudice, come alli Procuratori, & Fratti, come Capi del Luogo, eccettuato il Clariss. Sig. Conte, il quale quandocumque darà ordine sia servito di carne ovver pesce, sia primo & debba esser servito come è giusto e ragionevole, quando però dagli ordinarj Beccheri & Pescatori ne sarà per vender.

Addi primo Marzo 1615.

Presentati li presenti Capitoli per li Procuratori del Popolo, cioè D. Luca Milovanich Procurator di Nerezi, M. Vicenzo Polovinich da Bol, M. Girola-

mo Cragli da Milna, M. Zorzi Mihovilovich di Prasnize, M. Giacomo Vucovich da Humazzo Superior, M. Zuanne Bersatich da S. Pietro, M. Francesco Bolancich da S. Zuanne, M. Zorzi Tomicich da Pucischie; li quali sopradetti Capitoli veduti dal Clariss. Sig. Co: sentendosi alquanto indisposto, differì la Congregazione Populare a Domenica ventura sarà li 18. del presente, salvo giusto impedimento, ovvero la prima Festa susseguente.

Addi 7. Marzo 1615.

COnstituiti all' Officio della Cancellaria li Sp. Signori Difensori della Sp. Comunità, cioè il Sig. Niccolò Cerineo, il Sig. Nadal Nadali, il Sig. Pietro Maroi, il Sig. Giacomo Niseteo facendo anco per nome delli altri due Colleghe, cioè il Sig. Niccolò Michielovich qu. Bernardin, & il Sig. Pietro Cvitanich qu. Niccolò, quali avendo presentito, come dissero, che sono stati a Sua Signoria Clariss. da alcuni asserti Procuratori del Popolo presentati certi indiretti Capitoli, con li quali a seduzione di alcuni inquieti vorebbono procurar novità contra questa Nobiltà contro mente Pubblica, & contra l' uso perpetuo, e consuetudine mai interotte, con inquiete, & perturbazione del pacifico viver di questa Isola; però contradicono ad essi Capitoli come ingiusti, fatti con mali fini per testimonio solamente che per universale in conformità della mente Pubblica non sia permessa far alcuna novità con essi Capitoli, & altre ragioni & cause. Et che la presente abbi valer così quì, come in ogni altro Luogo, ove farà bisogno; instando inoltre, che della presente contradizione sia per l' Official o altro Ministro pubblico data alli asserti Procuratori del Popolo suddetti notizia.

Addi

Addi detto.

Riferì Niccolò Official aver intimato a M. Luca Milovanich in tutto, come di sopra,

Girolamo Molinetto Canc. della Brazza ha fatto copiare d' altra simile autentica, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Noi Anzolo Zen Conte.

CI viene esposto dal Giudice di Bol, che ricercando egli da quelli Pescadori del pesce per servizio del Palazzo, e per se medesimo gli viene negato, nonostante glilo paghi come l' altri, facendo poco conto della sua persona, e del Carico che tiene, facendo anco il simile quelli Beccari ed altri, che amazziano carne, non lo volendo riconoscere per Capo del Luogo, come sono tenuti, al che volendo noi provedere sì per essere serviti, come anco per reputazione del Zudegado, pertanto commettemo all' Official nostro di Bolo, che nelli Luoghi soliti debba far pubblico proclama, che tutti li Pescadori sì del Luogo come forastieri & altri, che pescassero in quelle acque, e tutti li Beccari, & ogni altro, che in quel Luogo ammazzassero carne per vendere in pubblico e non in privato, e prima di ogni altro servire il Giudice presente, e Successori suoi in pena a cadaun contrafaciente oltre il perdere il pesce e carne, di L. 50. per cadaun, di non poter più pescare, o far carne vender in questa Isola, bando, & altre pene maggiori ad arbitrio nostro, la mità della pena pecuniaria sarà dell' accusator, il qual sarà tenuto secreto volendo, & altra mità ad arbitrio della Giustizia, alli quali Pescatori contrafa-

cienti si levaran immediate le reti, e tratte. In quorum &c.

Da Nerezi li 5. Novembre 1620.

Anzolo Zen Co:

Il Coadjutore de mandato.

1620. 6. Novembre.

Fu pubblicato a Bol innanzi S. Bernardin Luogo solito, molte persone astanti, e ciò per Giacomo Official.

Niccolò Cvittanich di V. A. N. P. ho fatto copiare dall'originale, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

BRamando l' Illmo Sig. Donà Grioni per la Serma Repubblica di Venezia Conte della Brazza, e sua Giurisdizione, che nel corso di questo suo Reggimento godino questi Sudditi la quiete, e abbondanza, ha perciò stabilito li seguenti Capitoli d' esser inviolabilmente da cadauno eseguiti sotto le pene in essi espresse.

Omissis.

Quarto; che quelli fanno l' esercizio di Beccheri sopra questa Isola, e particolarmente in questo Luogo, debbano con precedente permissione, & dovuto avviso ammazzar animali di buona qualità nel Luogo pubblico della Beccaria, e non in altri Luoghi privati, perchè restino serviti il Pubblico Palazzo, e Sp. Sig. Giudici giusta il praticato in pena di L. 50. per cadauna volta, corda, prigione, il tutto ad arbitrio della Giustizia riservato.

Addì 21. Marzo 1694.

Pubblicati al luogo solito molti presenti, e specia-

cialmente li Sig. Francesco de Filippis, Piero Chevesich, e Giacomo Gerinich, & affissi per intelligeuza.

Il Canc. Pretorio.

Niccolò Cvittanich di V. A. N. P. ho fatto dall' altra fida mano copiare dall' altra simile autentica, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

NOI DONA' GRIONI CONTE.

AD instanza del Sp. Sig. Francesto de Filippis Giudice di Milnà commettemo a cadaun Official nostro dover far pubblico Proclama, & intimar in persona a chi occorresse, acciò nissuno essersi chi voglia non debba vender carne, nè pesce di nissuna sorte, se prima non farà avvisato esso Sp. Giudice, mentre allora si attrovarà nel medesimo Luogo in pena di L. 50. e di spedir la roba in contrabando, e maggiori ad arbitrio della Giustizia.

Nerezi li 12. Luglio 1695.

Donà Grioni Co:

Il Coad. Pretorio de mandato.

Addi 2. Agosto 1695.

Tommaso Calichievich Official di Milnà riferì aver pubblicato l' oltrascritto Mandato nel Luogo medesimo al luogo solito, molti ascoltanti tutto, & ad instanza, come nel medesimo. Io Battista Andriezzi ricercato scrissi.

Addi 3. Agosto 1695.

CONtradetto per parte del Sig. Dojmo Scarnio non solo per suo particolar interesse, ma come Procurator delli Comuni di Milnà, e Bobovischie, protestando.

Addi 9. Agosto 1695.

IL Sig. Doimo Scarnio per suo nome, e come nella contradizione interposta al Mandato de dì 12. Luglio prossimo decorso.

Detto Sp. Francesco de Filippis Giudice di Milnà al taglio di essa contradizione, e per conseguenza al Laudo del Mandato medesimo in tutte le sue parti.

L'Illmo Sig. Conte ascoltate le ragioni delle parti ha deputato la presente Causa per li 3. Ottobre a spedir, riservando il benefizio di presentar tutte le carte, de' quali intendessero le parti valersi.

1695. 3. Ottobre.

ABsente il Reo, l'Illmo Sig. Conte sedendo ha laudato il Mandato in citazione nominato, e per conseguenza tagliata la contradizione a quello interposta, ut in citatione, & in expensis.

Francesco Pontini Coadjutore Pretorio nella Cancellaria della Brazza ha estratto, & in fede &c.

NOI GIO: ANTONIO BADOER CONTE.

DOvendo esser dopo questa Carica serviti in primo luogo li Sp. Sig. Giudici di questa Magn. Communità di carne, e pesce, commettemo a cadaun Officiale nostro dover far pubblico Proclama per tutt'i Luoghi dell'Isola, & intimar a chi occorresse, acciò tanto sia senza veruna interruzione osservato, e che non ne sia venduta alcuna benchè minima quantità a chi si sia, se non dopo che saranno li medesimi serviti del loro bisogno in pena ad ogni Beccaro, e Pescatore di Ducati 25., e maggiori corporali a nostro arbitrio per ogni trasgressione, e stessamente a cadauna

na persona particolare, che ardisce levarne, o torne per forza prima di quello restassero li detti Sp. Sig. Giudici come sopra provisti. In quorum fidem &c.

Gio: Antonio Badoer Conte.

Il Canc. Pretorio.

Addi 13. Giugno 1728.

Riferì Marco Draghnich Official d' aver pubblicato il presente ordine in Luogo di Milna, udendo molte persone. In quorum fidem &c. Gerolimo Filippi scrissi così ricercato dal suddetto Officiale.

Niccolò Cvittanich di V. A. N.P. ho fatto copiare dall' altra fida mano dall' originale, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Noi Zan Battista Pizzamano per la Serma Repubblica di Venezia Conte della Brazza e sua Giurisdizione.

Inerentemente alli privileggi di questa Magn: Communità caduti sotto le nostre osservazioni per mezzo del Sp. Sig. Pier' Antonio Dott. Tommaseo Giudice attuale del Castel di S. Pietro di quest'Isola si fa col presente Proclama publicamente intendere, e sapere a tutti li Beccari, e Pescatori del Castel suddetto, che non debbano distribuire le carni, nè li pesci, se prima non siano condotti li animali da macello alla Beccaria, e da essi tolto il Sp. Giudice quella porzione, che a lui sembrasse necessaria, semprechè si attrovasse sul Luogo, oppure qualche altro Soggetto che a suo nome si attrovasse presente, e così li Pescatori non abbino da disponere in vendita il pesce, se prima non sia proveduto come sopra il Giudice, o altri, che per di lui nome fossero presenti, inibindo a cadauna privata persona di astenersi di levarne,

ne, o torne per forza tanto la carne, che il pesce dal potere delli Venditori, se prima non sia provista la persona del Giudice suddetto in pena a cadaun contrafaciente cominata ne' privileggi avvisati. In quorum &c.

Brazza li 17. Giugno 1779.

Zan Battista Pizzamano Co.

Il Canc. Pretorio.

Addi 20. Giugno 1779. Brazza Castel S. Pietro.

Fa fede Antonio Andrich Officiale di detto Luogo di aver pubblicato in oggi a luogo & ora solita nel concorso del Popolo il soprascritto riverito proclama in tutto e per tutto, come in esso si contiene, come riferì a me Antonio Ballarin Procuratore.

Niccolo Vragnizan di V. A. N. P. ha fatto copiare d' altre simili autentiche, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzj Deputati della nobil Communità della Brazza all' Eccmo Sig. Rajmondo Co. di Thurn per sua Maesta Imperadore Francesco Secondo Re di Ungheria, Dalmazia &c. Commissario per l' Istria, Dalmazia, ed Albania.

CHE tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e Possessi, com'erano per l'addietro e quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all'Ex-Aristocrazia Veneta; e che la Magnifica Communità della Brazza continui ad esser considerata come tutte le altre Communità Nobili di questo Regno.

Rispo-

Risposta dell' Eccmo Commissario.

CHe Sua Maestà Imperatore e Re nostro clementissimo Sovrano garantisce tutt'i nuovi Sudditi ne'Diritti, e Possessi, che godevano sotto l' Ex-Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia senza rimontare a quelli, che poteva avere l' Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Bossina.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798.

Rajmondo Conte di Thurn.

Ad mandatum Excmi D. D. Comitis Comissarii Aulici proprium.

Gianbattista Co: di Thurn Segretario.

CAPITOLO XV.

I GIUDICI DA SE SOLI POTEVANO GIUDICARE FINO LA SOMMA DI SOLDI VENTI.

THOMAS MOCENIGO D. G. DUX VENETIARUM &c...

COmparentibus ad præsentiam nostram Prudentibus & Circumspectis Viris Michaele Crancovich, Cypriano Carini Oratoribus Commendabilium, & Spectabilium fidelium nostrorum Comitis, Judicum, Consilii, & Universitatis Insulæ nostræ Brachiæ, quædam eorum Capitula reverenter Dominio nostro porrigendo, & præsentando, quæ acceptari, & concedi per Dominationem nostram supplicabant. Nos dispositi contra

eos

eos benignitatem ostendere, gratiose habita debita consideratione, super inde respondere ad ipsa Capitula prout ad quolibet eorum infra declarabitur, & continetur distincte; & primo ad primum Capitulum, cujus effectus talis est.

Che si degni Vostra Eccellenza di mantener noi, e l' Isola nostra nello stado, nel qual ne avete trovato, senza farne alcuna novità.

Respondetur. *Quod fiat sicut in dicto Capitulo continetur.*

Item ad Capitulum hujus continentiæ.

Che ve degnaste di confermar, & approbare li nostri Statuti, & Reformazioni, & Consuetudine, & Usanze.

Concessimus, *prout petitur.*

Omissis.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 22. Mensis Octobris, Ind. 14. 1420.

FRANCISCUS FOSCARI DEI GRATIA DUX VENETIARUM. &c.

Nob. & Sap. Viris Nicolao Zantani de suo mandato Comiti Brachiæ & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem & dilectionis affectum.

AD Capitula infrascripta Dominio nostro porrecta per Cyprianum de Brachia Ambasciatorem Communitatis Brachiæ cum Consilio nostro Rogatorum respondimus.

Omissis.

Ad tertium: Ancora il detto Cipriano supplica alla vostra giustissima Ducal Signoria per parte delli Giudici, e del Conseglio di detto Luogo, che quella si debbi degnar di mantenerne le nostre usanze antiche mantegnando le nostre giurisdizioni delli nostri Sta-

Statuti, confermati per li vostri privilegj, e massime lo Statuto, per lo qual Zudese puol giudicar Soldi vinti de piccoli, conciosiachè nuovamente fu ritenuto per lo Conte, che non vaglia nè possa giudicar Giudice Soldo nè mezzo, la qual novità non fu fatta per lo passato per niun Dominio, & avemo de tal e qual, ma mai non fu confermato dallo vostro Dominio.

Ad quæ duo respondimus: *Quod sumus contenti perpetuo observare quicquid eis promisimus per nostra privilegia, & ita vobis mandamus cum dicto nostro Consilio Rogatorum, quod observetis.*

Omissis.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 9. mensis Martii 1431.

Francesco Minalli Canc. della Brazza ha d' altra fida mano fatto copiare d'altra simile autentica, esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

CA-

CAPITOLO XVI.

I Giudici assistevano alle Segnature criminali con la voce consultiva; la Sedia del Conte era differente in altezza solamente da quelle dei Capi; e del Vice Rettore.

Addi 20. Decembre 1655.

Presentate all' Illustr. Sig. Alvise Duodo Conte dal Sp. Sig. Vicenzo Pinesich Giudice della Mag. Comunità nel Castel di Pucischie per nome suo, e delli Sp. Sig. suoi Colleghi, instando &c.

Carolus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus & Sapientibus Viris Aloysio Duodo de suo mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus, fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Disponendo il Statuto Municipal di codesta Isola, che nelle condanne de maleficj, che fa quel Reggimento, vi assistano li Giudici di quella Comunità con la voce però consultiva solamente; & essendo il detto Statuto col privilegio della prima volontaria dedizione 1420.22. Ottobre stato confermato, e detta confermazione stata di nuovo approbata con le parti dell' Eccell. Senato 9. Marzo 1431. 12. Marzo 1446. & 7. Aprile 1538. come pur con Terminazion de Sindici 7. Novembre 1475. & altra 9. Novembre 1531. come in Ducali del Senato 10. Luglio 1554. e di nuovo confermate con Terminazion de'Sindici 2. Zugno 1588.

& ac-

& anco con parte del Senato 7. Maggio 1615. Et essendoli tal privilegio, per quanto ci viene esposto da suoi Intervenienti, ora abusato, e che non vengano ne anco fatte di tre in tre mesi le condanne de' malefici, come dispone detto Statuto; & essendo di dover, che alla detta Comunità siano conservati li privilegi suoi per esecuzion della parte di questo Consiglio 1538. 21. Zugno, 1585. primo Zugno, e delle lettere de Capi dello stesso Consiglio 1654. 25. Settembre, vi commettemo però con li Capi dello stesso Consiglio per la pontuale & inviolabile osservanza delli detti Statuti, e Privileggi di essa Comunità, chiamar, e far intravenir in ogni maniera ad esse segnature li Giudici della stessa Comunità, e farle anco legger e pubblicar coll' assistenza loro di tre in tre mesi in conformità delli Statuti, & Privileggi suddetti. Has autem registratas præsentanti restituite.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 28. Julii, Indictione 8. 1655.

Excelsi Consilii Decem Secretarius Hieronymus Bono.

Die præsentationis.

L'Illustr. Sig. Conte sopranominato intese, e maturamente considerate le presenti Ducali, ha alle medesime comesso la loro pontual esecuzione, & osservanza, e in tutte come in esse, mandando &c.

Angelo Maderni q. Clariss. Sig. Iseppo Vice Canc. della Brazza de mandato.

Niccolò Vragnizan Nod. Pub. ha fatto da fida mano copiare dal Lib. de' Privilegi a stampa, sottos. e sigilato.

BERTUCIUS VALERIO DEI GRATIA VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viro Aloysio Duodo de suo mandato Comiti Brachiæ, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

A 28. Luglio dell' anno passato passato vi fu da noi commesso colli Capi del Consiglio nostro di X. che per esecuzione pontuale dei Statuti, e Privileggi, che dalla Serenità nostra furono concessi a quella fidelissima Comunità, dovesse chiamar, e far intravenir alle segnature Criminali quei Sig. Giudici, e fargliele anco leggere, e pubblicare coll' assistenza loro di tre in tre mesi in conformità dei medesimi Statuti, e Privileggi: ora avendo l' Ambasciatore di detta Comunità rappresentato agl' istessi Capi aver voi prestato adempimento agli ordini predetti, ma che di nuovo si sia tralasciato di chiamar li detti Giudici alle Segnature, & pubblicazioni predette, facendone modesta indolenza al Tribunal de' Capi predetti, implorandone il proprio remedio, con essi di nuovo vi dicemo esser nostra risoluta volontà, che ad essa fidelissima Comunità siano osservati tutti li Statuti e Privilegj sudetti, & perciò vi commettemo la pontual effettiva osservanza loro senza dar occasione di nuovi ricorsi, & spese alla detta Comunità, & a noi di nuove repliche.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 22. Junii, Indict. 9. 1656.

Exc. Cons. X. Secretarius Christophorus Suriano.

Addi

Addi 13. Luglio 1656.

Presentate all' Illust. Sig. Conte per li Sp. Sig. Michiel Cerineo, Gio: Niccolò Filippi, e Mattio Covglianeo Difensori della Mag. Comunità per nome anco delli Sp. loro Colleghe instando; le quali vedute dall' Illustr. Sig. Alvise Duodo Co: ha commesso la loro pontual esecuzione, mandans.

Girolamo Boldù Vice Canc. della Brazza ha fatto copiare, settoscritto e sig.

1657. a dì 23. Luglio presentate all' Illustr. Sig. Vice Conte dalli Sp. Sig. Paulo Dominis, Michiel Cerineo, e Mattio Covglianeo Difensori della Mag. Comunità per nome anco delli Sp. Sig. Colleghe, instando.

BERTUCIUS VALERIO DEI GRATIA DUX VENETIARUM

Nob. & Sap. Viro Petro Lauredano de suo Mandato Vice Comiti Brachiæ, & Successoribus, fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

CI viene umilmente rappresentato da D. Trifon Mladineo Ambasciator di cotesta Mag. Comunità della Brazza esser stato dalli Capi di questo Consiglio di X. con duplicate Ducali de' 28. Luglio 1655. & 22. Giugno 1656. commesso a cotesto Reggimento, che dovessero far intravenir alle Segnature Criminali delle condanne de' malefizj, e loro pubblicazioni li Giudici della Comunità medesima in conformità delli loro Statuti, e Privilegj; e sebbene esse Lettere sono state presentate, & esequite, nientedimeno è stato anco

tralasciato l'adempimento di essi ordini, quali essendo di dovere, e di nostra risoluta volontà, che intieramente godano tutti li Privilegi, grazie, & indulti, che li sono stati dal tempo della volontaria dedizione concessi, e confermati dal Dominio nostro, vi commettemo di nuovo con li Capi del Consiglio nostro di X. che in ogni maniera dobbiate far intravenire alle Segnature di esse Sentenze, & loro pubblicazioni li Giudici predetti, giusta la forma delli Statuti e Privilegi loro; altramente esse Segnature, che fossero fatte, e pubblicate contro l'ordine sudetto, debbano intendersi nulle, come se fatte non fossero, e li Cancellieri che ne facessero note contrarie al presente ordine, caschino in pena di perder li loro salarj spettanti di essa Comunità, oltre la privazione immediatamente della Carica, e l'esecuzione dovrà esser fatta dal Providitor General di Dalmazia & Albania. Has autem registratas præsentanti restituite.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 28. Junii. Indict. 10. 1657.

Exc. Consilii X. Secretarius Alexander Businellus.

Die præsentationis. L'Illustr. Sig. Pietro Loredano Cam. Castellano di Spalato, Viceconte della Brazza, vedute le sudette lettere, ha comandato la loro pontual esecuzione in tutte le sue parti. Registrata &c.

Angelo Maderni Cac. della Brazza copiò, sottoscrisse, e sigillò.

Addi 30. Settembre 1758.

Nerezi. Ricevute coll'annessa Terminazione; quibus visis ha ordinato il suo registro, & esecuzione.

Illustr. Sig. Sig. Ossmo.

Stabilita da questa Carica in ordine a venerate Ducali dell'Eccelso Consiglio di X. 21. Febbraro ultimo pas-

passato l' unita Terminazione sull' attuali vertenze di V. S. Illustr. con li Capi di cotesta Comunità per motivo delle Sedie, riportar deve anche la Terminazione medesima il pontuale effetto di sua imancabile esecuzione. Accompagnandola però per lo stesso fine alla di lei esatezza, la eccito egualmente di farne seguire registro, ove fosse necessario, perchè servir abbi pure di lume a di lei Successori, e siano rimosse in ogni tempo le differenze, come lo è della Pubblica precisa volontà. Ne attenderò dalla diligenza sua i riscontri della ricevuta, & intanto le baccio affettuosamente le mani.

Zara li 12. Settembre 1758.

Alvise Contarini 3. Providitor General.

Noi Alvise Contarini 320 per la Serenissima Repubblica di Venezia Providitor General in Dalmazia, ed Albania.

Su' l' insorte pretese tra il N. H. Conte della Brazza, e li Capi e Sindici di quella Comunità per motivo delle Sedie è discesa l' autorità dell' Eccelso Consiglio di X. con sue riverite Ducali 21. Febbraro ultimo passato di rimettere a noi lo stabilimento di quelle disposizioni, che corrisponder avessero alla Terminazione enunziata nell' informazione dell' Eccell. precessor nostro Grimani accompagnandoci all' oggetto con dette Ducali tutt' esse Carte. Volendo però noi esattamente uniformarsi all' espresso ricevuto incarico, si abbiamo proposto di esemplare l' indicate Terminazioni, dal contenuto de' quali rilevassimo, che con quella dell' Eccell. Sig. Girolamo Grimani fu Providitor Generale in Provinzia 8. Ottobre 1677., approvata dall' Eccell. Senato con sue venerate Ducali 9. Decembre di detto anno, fu decretato, che all' occasione delle Pubbliche udienze abbino ad esser

assistiti l' Illustr. Conti di Zara da quelli Sig. Consiglieri con Sedie eguali in qualità & al suolo, e differenti soltanto in altezza da quella del detto Rappresentante. Relativa pure a questa, e all' altre susseguenti degli Eccell. Providitori Generali Corner e Mocenigo emanate su lo stesso proposito a favore delle Comunità di Lesina e Traù viene a risultarci l' altra Terminazione 18. Aprile 1697. dell' Eccell. Sig. Alvise Mocenigo 3zo Proveditor Generale di questa Provinzia, con cui fu stabilita una pari decisione per ogni incontro, che li Giudici della Comunità di Spalato trovarsi avessero a sedere presso quel Pubblico Rappresentante. Tali esempj di distinte prerogative ripartite dalla Pubblica generosa munificenza a retribuzione del merito dell' accennate Città, somministrano norma precisa alle nostre deliberazioni nell' attual vertenza di detto N. H. Conte della Brazza e Capi di quella Communità; abbiamo anco potuto conoscere scortate da forte convenienza le azioni della Communità medesima per il lungo corso d' inalterabil consuetudine, in cui ha sempre esercitato lo stesso diritto. In ordine dunque alla facoltà impartitaci dalle sudette Ducali dell' Eccelso Tribunale, & in conformità al fissato sistema delle citate Terminazioni degli Eccell. nostri precessori decretiamo, e terminiamo coll' autorità del Generalato nostro: Che li Capi della Communità dell' Isola della Brazza possano in ogni caso di assistere quell' Illustr. Sig. Conte nella segnatura e pubblicazione delle Sentenze criminali, in Consiglio, nelle Chiese, & altre pubbliche Funzioni far uso di Careghe eguali, & a suolo eguale, e sol differenti in altezza da quella del N. H. Rappresentante; cosicchè rimosso in avvenire ogni dubbio, abbi il tutto a procedere con quell' armonia, ch' è della Pubblica mente.

Il presente dopo il suo registro nell' Offizio della Se-

Segretaria nostra, dovrà esser accompagnato all' Ill. Sig. Conte suddetto per esser registrato ove occorresse a lume de' Successori, & all' effetto di sua inviolabil esecuzione in ogni tempo, non che in riscontro della Pubblica predilezione verso li Sudditi di quell' Isola. In quorum &c.

Zara li 12. Settembre 1758.

Alvise Contarini 320 Provid. General.

Maria Antonio Sanfermo Segr.

Registrata nel Libro: Registro, Lettere Suffraggi.

Giacomo Letis V. Canc. Pretorio della Brazza ha fatto copiare dalla Filza: Lettere Pubbliche corse sotto il Reggimento di N. H. Agostin Barbaro Conte precessore: sottoscritto, e sigillato.

CUM superioribus diebus coram nobis & Magistratu nostro comparuerint fideles Cives & Habitatores Insulæ Brachiæ, videlicet: D. Franciscus Prodich, D. Georgius Pinesich, D. Aloysius Natali, D. Georgius Petritius, & D. Matthæus Bencovich Agentes & Defensores illius Sp. Communitatis, supplicantes ad provisionem ipsorum, porrexissentque Capitula infrascripta, petentes ea per nos confirmari ..... Ideo nos Nicolaus Donato, & Marcus Diedo pro Illustr. Ducali Dominio Venetiarum Sindici, Advocatores, Auditores, & Provisores Dalmatiæ, & Albaniæ confirmamus, laudamus, & approbamus Capitula infrascripta in omnibus prout stant & jacent.

Primo, che li Processi, che saranno formati per i Cancellieri, espedita che sarà la lite, siano visti e tansati da doi Difensori ovvero Sindici giurati della Sp. Communità con sottoscrizione di loro mani proprie, e quelli che per gli prefati sarà tansato, essi

Cancellieri possano conseguir per suo pagamento, ma non altrimente.

Omissis aliis.

Sibenici ex Offitio Sindicatus die ultima Julii 1567.

Nicolaus Donato Sindicus & Provisor.

Marcus Diedo Sindicus &c.

Jacobus Addig. Offitii Sindicatus Cancellarius mandato.

FRANCISCUS FOSCARI DEI GRATIA DUX VENERIARUM &c.

Nobilibus & Sap. Viris Blasio Quirino de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis &c.

COmparentes ad præsentiam Dominii nostri Ambasciatores Nobilium, & Populi illius fidelis Communitatis Brachiæ porrexunt nobis Capitula infrascripta, ad quæ cum Consilio nostro Rogatorum fecimus responsiones nostras, prout in fine cujuscunque Capituli videbitis annotatum ..... Item, quod cum per ipsos Nobiles post mortem D. Ambrosii Baduario creatus fuerit in Comitem unus ipsorum cum salario 25. librarum in mense contra formam, & tenorem privilegiorum vestrorum Ducalium, quod nullum possimus habere Comitem in Brachia nisi Nobilium vestrorum Venetorum, & per vestram Dominationem missum. Et cætera.

Respondetur, *quod deliberatio, & provisio facta in constituendo dictum vestrum Rectorem bene fieri potuerit, & locum habeat, solvaturque ipsi Vice Rectori promissionem sibi factam; sed de cætero tali occurrente casu, is qui constitueretur Vice Rector, non possit nisi tantum in civilibus judicare a libris decem infra; & sententiarum ejus appellationes spectent Rectori nostro, qui postea de hinc mitteretur.*

Ve-

Verum a libris decem supra, & in criminalibus debeatur suspensio fieri usque ad appulsum Rectoris, qui per nostrum Dominium illuc mitteretur. Reservata tamen libertate eidem Vice Rectori retinendi, & providendi in criminalibus ut supra in necessariis occurrentibus, sicut justitia suadebit, & veniente deinde Rectore nostro possit facere honorem nostri Dominii, & complementum justitiæ.

Omissis aliis.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 12. Mensis Martii. Ind. 9. 1446.

Noi Gerolamo Cornaro Kav. per la Serenissima Repubblica di Venezia Proveditor General in Dalmazia & Albania.

La visita, solita praticarsi da questa Carica per tutte le Città della Provinzia, tiene per scopo principale di apportar a Sudditi prediletti sollievo di qualsivoglia molestia, e facilitar loro con la personale comparsa l'adito a quei ricorsi, che non possono per povertà, incomodo, o altri riguardi portar in altri Luoghi più rimoti. Con tal oggetto condottisi sopra questa Isola ci è sortito rilevar varj disordini, compresi li bisogni, ed aggiustati compensi, e riceputa pure qualche positiva instanza di ambi li Ordini della Communità & Università, stimiamo confacevole stabilire li seguenti Capitoli.

Omissis.

Quando per alcun accidente all' Illustr. Sig. Conte convenisse allontanarsi da questa Isola, dovrà sempre sostituire per Vice-Reggente uno delli Signori Diffensori, o Giudici più vecchi di essa Communità, in conformità di quanto viene disposto da Pubblici Decreti.

Omissis.

La presente doverà esser pubblicata, e registrata ove occorre per la pontual & irrevocabil osservanza. In quorum &c.

Brazza 30. Agosto 1681.

Gerolimo Cornaro Kav. Prov. Gen.

Biasio Bartolini Seg.

Addi 26. Settembre 1681.

Fu pubblicata la suddetta Terminazione a S. Pietro luogo solito, molti presenti ascoltanti, fra quali D. Francesco Ballarin, e Cap. Lorenzo Bersatich.

Iseppo Cassio Canc. Pretorio della Brazza ha copiato, sottoscritto, e sigillato.

CAPITOLO XVII.

La Doana, ossia il Dazio della Nobil Comunita'

Copia tratta dallo stampato Libro degli Statuti dell' Isola della Brazza.

Statutorum. Lib. 1. Cap. 5. *De illis, qui non solvunt Incantatoribus.*

Volumus, quodamodo in antea quælibet persona, quæ non solveret illud, quod deberet solvere illis, qui incantassent aliquod Datium Communis, solvat pro damno pro quolibet & qualibet vice solidos quadraginta parvorum Communi.

Reformat. Lib. 1. Cap. 45. *Contra Piscatores forenses.*

Captum fuit per ballottas 67., sex in contrarium existentibus, quod de cætero affittentur omnes Valles existentes in dicta Insula nostra Brachiæ in quibus piscari potest cum tracta, cum hoc quod de cætero nullus Piscator forensis, qui non sit subditus Locorum terrarum dictæ Dominationis nostræ, possit, nec valeat in dictis vallibus piscari absque licentia Conductoris, qui conduceret dictum datium; & prædicti omnes Piscatores forenses teneantur solvere datium, videlicet decimam partem piscium, & quod omnes Piscatores, qui sunt de Terris nostri Dominii, libere & expedite absque ulla solutione datii possint piscare in dictis Vallibus: sed si aliquis Subditus dicti Dominii se associaverit cum aliquo non subdito prælibati nostri Dominii, & venerint piscatum in dictis Vallibus, teneatur etiam ipse solvere dictum Conductori,

&

& quod ipsi Piscatores teneantur ferre de piscibus ad Locum principalem habitationis D. Comitis Brachiæ, & qui erunt Conductores denotare teneantur Piscatoribus sub pœna librarum decem parvorum.

Cap. 61. *De solutione Calcis extra portatæ.*

In eodem Consilio arringam ascendit Ser Georgius Filippi, qui arringavit, quod bonum esset providere de illis, qui faciunt Calcaria in Insula Brachiæ, multum damnum de lignis patitur, & sine aliqua Communitatis utilitate; ibit Pars, quodamodo in antea si qua persona tam terrigera, quam forensis vellet extrahere calcinam extra Insulam Brachiæ, teneatur & debeat Communi Brachiæ solvere pro quolibet modio solidos quattuor parvorum. Obtenta per ballottas 72., 9. existentibus contrariis.

Cap. 63. *Quod de Lapidibus extractis solvatur XXX.*

Item cum introducta sit quædam pessima consuetudo in damno nostri Communis, quod omnes extrahere volentes ex Lapidibus de Insula Brachiæ & maxime forenses extrahunt, nullo soluto XXX. Communi Brachiæ, & bonum sit super hoc providere, ne Commune Brachiæ hoc patiatur damnum, vadit Pars, quod de cætero omnes forenses extrahere volentes lapides de Insula Brachiæ teneantur & solvere debeant XXX. omnium lapidum ut supra extrahendorum; non intelligendo in hoc Cives, & habitatores Spalati, qui libere possint extrahere de prædictis lapidibus pro usu & necessitate dictæ Civitatis sine aliqua solutione XXX., seu gabellæ. De parte 57., de non 2.

ANDREAS LAUREDANO, FRANCISGUS PISANI Sindici, & Advocatores in Dalmatia.

DOvendo aver Misier Pietro Petrizio Zecchini vinti da questa Sp. Communità, siccome egli ne ha esposto, per esser stato Ambasciator a Venezia alla Illma Signoria, & per spesse fatte secondo la permissione gli fu fatta, per satisfazion del qual suo credito fu presa Parte, come abbiamo visto, nel Consiglio di detta Sp. Comunità per vender il Dazio overo Doana della Tea, della Calcina, delle Pietre, e dargli quelli danari come nella detta Parte appar, & essendo conveniente cosa, che debba esser satisfatto del detto suo giusto e favorabil credito, commettemo a voi Mag. Doño Vittorio Michiel presente Conte della Brazza, & alli Successori, che dobbiate fargli risponder detti danari, & de aliis justa la forma della Parte, imponendo pena di L. 200. alli Daciari Conduttori delli detti Dazj, che gli debbano satisfar, & esborsar a lui Misier Pietro Petrizio fin alla summa delli detti Zecchini vinti, ita che el sia integralmente satisfatto stante maxime, che per la Parte presa nel loro Consiglio gli furono obbligati & designati detti Dazj, & così senza fallo eseguirete, non gli dando causa per ricorrer più al Magistrato nostro con suo incomodo, e spesa.

Dat. a Bol a dì 30. Ottobre 1539.

Nicolaus Da.s Cancellarius Sindicatus mandato.

Ex Volumine Procesuum sub Regimine Cl. D. Antonii Pisauro olim Comitis Brachiæ fol. 99.

Sp.

Sp. & Gen. Vir, Amice charissime.

HOdie partibus auditis cum suis Advocatis, videlicet Ser Nicolao Vladoevich, & Ser Nicolao Mechiavich Procuratoribus Piscatorum Villæ Boli Insulæ Brachiæ ex una cum Dño Hermolao Doctore eorum Advocato, & Dño Marino & Dño Mattæo de Filippis Defensoribus Communis dictæ Insulæ cum D. Joanne Primenio Doctore ex altera; visaque scriptura producta coram nobis per dictos Procuratores in materia incidendi ligna pro usu suo & piscandi, & ut in ea, terminavimus, quod Piscatores dictæ Villæ Boli possint, & valeant pro usu suo & piscandi incidere ligna super locis Communis ubicumque fuerint, excepto tamen nemore Communis vocato Bosco de Borcvich, in quo nemore, nec in locis particularium personarum ipsi piscatores non possint incidere ligna, sed tantummodo ut dictum est in aliis locis Communis dictæ Insulæ Brachiæ, & pro usu suo, & piscandi tantum cum declaratione: quod si dicti piscatores inventi fuerint incidere ligna pro ea vendendo aliis personis, sive pro extrahendo de dicta Insula, ligna ipsa intelligantur esse contrabannum, & contra facientes procedi possit pro contrabanno. Quare vestram requirimus Spectabilitatem & Successores suos, ut præsentem Terminationem nostram in omnibus suis partibus prout stat & jacet exequatur & observetur, & ab omnibus observari faciat; præsentes nostras in Cancellaria ista registratas ad futurorum memoriam præsentanti restituite.

Dat. Traguri die 20. Novembris 1562.

Franciscus Barbadico, & Octavianus Valerius. } Advocatores, Provisores, & Sindici.

Girolamo Molinetto Canc. della Brazza ha copiato, e sigillato.

Co-

Copia tratta dallo stampato Libro de' privilegj a carte 103.

ALOYSIUS MOCENIGO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viris Jo: Francisco de Medio de suo mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

SIgnificamus vobis hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet. Dalle scritture ora lette questo Conseglio ha inteso la dimanda, che fa la Comunità dell' Isola nostra della Brazza, perchè sia ritornato il dazio del Pesce, affittato ora per Terminazione del dilettissimo Nobil nostro Alvise Grimani allora Proveditor General in Dalmazia durante la guerra, siccome per esse scritture è più particolarmente dichiarito, e dovendosi satisfar ad essa Comunità, l' anderà Parte, che il Dazio sopradetto del Pesce dell' Isola nostra della Brazza, affittato già per deliberazione del sopradetto dilettissimo Nobil nostro, non sia più affittato, ma lasciato in quel modo, stato, & essere, ch' esso si trovava avanti l' affittazione sopradetta, siccome da detta Comunità è stato umilmente supplicato, & è stato anco concesso a quella di Budua del dazio della Beccaria. Quare auctoritate supradicti Consilii mandamus vobis, ut suprascriptam Partem observetis, & ab omnibus observari, ac in actis Cancellariæ vestræ registrari, & præsentanti restitui faciatis.

Dat. in nostro Ducali Palatio die ultimo Decembris 1574.

Francesco Minalli Canc. della Brazza ha d' altra fida mano fatta copiare d'altra simile auttentico, esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontratto, sottoscritto, e sigillato.

Le

Le Condanne pecuniarie furono della Comunità.

1655. a dì 14. Zugno.

Presentata in mano dell' Illmo Sig. Conte dal Sig. Zorzi Ivellio, instando; le quali vedute da S. S. Illustriss. ha commesso la dovuta esecuzione.

SPect. & Gen. Vir. Abbiamo veduto la Terminazione del già Eccmo Sig. Filippo Pasqualigo Procurator di S. Marco Proveditor Generale in Dalmazia & Albania con autorità di Capitan Generale da Mar di 5. Gennaro 1613. confermata dall' Eccmo Senato sotto li 10. Giugno 1614. e riconfermata poi dal medesimo a dì primo Agosto 1626, e così anco l'altra Terminazione dell' Eccmo Sig. Girolamo Foscarini Procurator fu Providitor Generale precessor nostro di 11. Maggio 1651. approbata parimente dall' Eccmo Senato sotto li 6. Novembre 1652., ambidue rispettivamente disponenti, che tutte le Condanne pecuniarie, che si facessero da Rettori per qualsisia causa, niuna eccettuata, non possano esser applicate, nè destinate a Luoghi pii, nè a qualsisia cosa di cere, calcina, sassi, o altro, nè sotto qualsisia color, che dir o immaginar si possa fuori che alle parti offese, ma che tutte debbano esser applicate alle Camere delle Città, e dove non vi fossero le fiscali a quelle delle Comunità, e come nelle medesime Terminazioni; e perchè la Sentenza e Condanna pubblica a 27. Marzo 1654. che pur ci è stata fatta vedere, con la qual il precessore di vostra Spettabilità Tiepolo ha condanato Zorzi Ivanovich da Conavglie Romito in libre sei di cera applicate alla Chiesa di Mirze, è di diretto contraria alla forma dei suddetti pubblici decreti, e per conseguenza pregiudiziale alla Camera di quel-

quella Magn. Comunità, perciò implorati noi sopra ciò di opportuno rimedio per parte delli Sp. Difensori di essa Comunità, commettemo alla Sp. vostra, che così la detta Sentenza, come ogni altra che fosse seguita o seguisse per l'avvenire, e che facesse effetto contrario alle Terminazioni, e Confermazioni preacennate, debba aver per nulla, e nulle con proceder di nuovo servatis servandis sopra i Processi, ne' quali fossero descritte le signature di dette Sentenze, & capitar all'ispedizione loro con quelle vie, che sono canoniche, e dalle leggi ordinate per il loro dovuto adempimento. E così eseguirà, e farà eseguir con li Successori suoi inviolabilmente.

Zara 5. Giugno 1655.

Gio: Antonio Zen Providitor Generale.

Registrata nel Straordinario sotto l'Illmo Sig. Alvise Duodo Conte di questa Isola.

Tergo. Sp. & Geñso Viro D. Comiti Brachiæ honorando.

Gerolimo Boldù Vicecanc. ha fatto estrarre, sottoscritto, e sigillato.

CA-

CAPITOLO XVIII:

Postici, ed otto Piazzari, ossia Cursori del Popolo eletti dai Procuratori, e i Giustizieri.

Dei Postici

Nos Antonius Diedo, & Joannes Baptista Justinanus

Advocatores, Auditores, Provisores, & Sindici in tota Dalmatia.

Con la nostra Terminazione jeri fatta abbiamo dichiarito, che cadauna persona del Popolo com'è obbligata alle angarie e fazioni populari, così debba essere obbligata, giusta l'antiqua & immemorabile consuetudine di questa Isola, a far quella de' Postici; tamen li Procuratori del Popolo questa mane ne hanno rappresentato, che certi uni non intendono sottoponersi a quel carico, nè obbedire alli nostri ordini; però coll'auttorità del Magistrato nostro datane per la Serenissima Signoria, con la presente comandiamo, che la detta Terminazione nostra sia in tutto eseguita in pena di bando, & gallera, da esser posta in esecuzione da questo Clarissimo Sig. Conte. In quorum fidem &c.

Dat. Brachiæ die 18. Julii 1553.
Antonio Diedo Sindico di Dalmazia
Zan Battista Zustinan Sindico di Dalmazia.

Aloysius Zambertus Secretarius mandato.
Aloysius Bono Canc. Brachiæ ex authentico fideliter exemplavit, subscripsit, & sigillavit.

Dei

Dei Piazzari.

Copia tratta dal libro de' Suffragj corso sotto il Generalato dell' Eccmo Sig. Girolamo Corner K. fu Provveditor General in Dalmazia & Albania, esistente nell' Archivio Generalizio di Zara.

Venendo con rigorose Pubbliche Terminazioni vietato, che alcuni dell' ordine di cotesti Sig. Gentiluomini non debbano in niun modo ingerirsi nelle cose appartenenti alli Sig. Procuratori di quella fedelissima Università del Popolo, il che nonostante (come riverentemente ci è stato rappresentato per parte e nome delli medesimi) hanno eletto diverse persone dell' Ordine di esso Popolo in Carica di Officiali sive Piazzari, nonostante che tal elezione si aspetta ad essi Procuratori giusta l' antica consuetudine, col dar poi nota alli Sig. Giudici degli Eletti, affine ne segua la confermazione per il Sp. Consiglio; e dovendosi a tale disordine apertamente provedere a scanso delle nuove dissensioni fra li sudetti due ordini giusta la pia mente Pubblica: diciamo pertanto alla Sp. vostra, che le dette disordinate Cariche di Officiali abbia per nulle e di niun valore, dovendo li già detti Sig. Procuratori farne la nuova elezione di quelli, che a loro parerà con le forme fin ora praticate pacificamente, riservandosi contro di chi &c. facendo vostra Sp. far pubblicamente intimare a chiara intelligenza di cadauno, & anco intimare in persona a chi occorresse, che non ardisca ingerirsene punto nell' incombenze spettanti alli predetti Sig. Procuratori sotto pena di Ducati 500. & altre corporali ad arbitrio; e così eseguirà, e farà resti inviolabilmente eseguito, e sentendosi chi si sia aggravato sopra il presente ordine, comparà, che li sarà amministrata giustizia.

Zara li 18. Aprile 1680.

1680. 2. Lugli

Presentata dal Sig. Dottor Nemira Avvocato delli Sig. Procuratori dell' Università della Brazza, instando. In Judicio.

Li Sig. Procuratori della Brazza in causa con li due Sig. Difensori dimandano umilmente il laudo delle lettere di giustissimo Suffraggio 18. Aprile passato, ad effetto che, rimossa ogni machinata novità, debbano li Piazzari esser nominati conforme il praticato da Procuratori, e confermati nel Consiglio de' Sig. Nobili, non ostante i vani ed insussistenti progetti, e distinzioni avversarie. Quanto alle pretese di quattro Uomini privati di Prasnize, dalle quali volontariamente recedono coll'estesa, siino licenziati, e regettata ogni odiosa novità proposta da loro illegittimamente, onde nell'elezione de' Piazzari sia continuato quello sinora è stato praticato con riserva in quanto alle loro particolari persone in ogni caso aggravarsi, & usar delle ragioni, servatis servandis, come altre volte è stato praticato.

Tratta dal Libro de' Spazzi corso sotto il medesimo Providitor Generale.

Udite in contradittorio Giudizio le Parti infrascritte, cioè da una il Sig. D. Vicenzo Pellegrini presentato in Causa per li Sig. Defensori della Mag. Comunità della Brazza con la presenza del Sig. Girolamo Ivellio uno delli medesimi dimandante la revocazione delle Lettere di Suffragio da noi concesse sotto li 18. Aprile pros. passato alli Sig. Procuratori dell' Onoranda Università de' Cittadini e Popolo dell' Isola tutta della Brazza per più ragioni e cause dette & allegate, e come nell' estesa in Giudizio prodotta; & udito parimente il Sig. Dottor Geroli-

rolimo Cavagini presentato in Causa per nome di Vicenzo Pasqualovich e L. C. dimandante come nella sua citazione di 17. Giugno prossimo passato e regolazione nell' Estesa in Giudizio prodotta con più ragioni e cause dette & allegate con la presenza di Pietro Lucich, Marco Climinovich, e Martio Murlacich sopradetti: e dall' altra uditi li sopradetti Sig. Procuratori col mezzo del loro Avvocato dimandante la confermazione delle Lettere di suffragio sopradette, e ch' esso Pasqualovich e Consorti siano licenciati ad affetto, come nell' estesa da detti Sig. Procuratori in giudizio prodotta per altre ragioni e cause dette & allegate; ben intese le loro ragioni in lunghe replicate disputazioni, & il tutto maturamente considerato, abbiamo in lunghe replicate disputazioni, & il tutto maturamente considerato, abbiamo coll' autorità de Generalato nostro terminato giusta l' estesa prodotta dalli Sig. Procuratori sopradetti, che sarà qui annessa. Vostra Sp. però farà eseguire il terminato giusta il contenuto dell' Estesa medesima, e farà di più astringer li sopradetti Sig. Difensori, & il Pasqualovich e L. C. sopradetti in solidum a dar, e pagar ad essi Sig. Procuratori li primi lire *66.* 14. e li altri lire *66.* 14. per spese in Officio nostro tansate, come nella modola posta in filza.

Spalato 3. Luglio *1680.*

Francesco Bonicelli Vice Canc. dell' Archivio Generalizio ho copiato, e sottoscritto, e sigillato.

Addi 24. Maggio 1755. Zara.

L' Illustr. & Eccell. Sig. Providitor General &c.

Sopra alcune vertenze insorte tra li Capi della Mag. Comunità della Brazza dall' una, e li Procuratori dall'

altra anche rapporto all' esecuzione di alcuni articoli della Terminazione di questa Carica 8. Luglio prossimo decorso. Omissis.

Christi nomine invocato, a quo &c. ha terminato, e con l' autorità della sua Carica in via deliberativa sugli articoli dedotti alla sua decisione terminando decretato. Omissis.

Che nel proposito de' Piazzari debba continuarsi ad eseguire in tutte le sue parti la Spazzo dell' Eccell. precessor Girolamo Corner di 3. Luglio 1680. nato in contradittorio Giudizio, rimossa qualunque innovazione in contrario del giudicato.

Omissis.

Et il presente decreto dovrà esser pubblicato alla presenza delle Parti sudette, mandans.

Francesco Grimani Providitor General.

Gian Fed. Antonio Grazi Coadjutore ho estratto.

Copia tratta dalla filza delle Scritture contestative esistente nell' Officio della Segretaria dell' Illustr. Sig. Francesco Grimani Providitor General in Dalmazia, & Albania.

Addi 20. Novembre 1755.

Presentata da tutti gl' infrascritti rispettivi Sig. Capi, e Procuratori personalmente comparsi, instando.

Venendo in oggi esser dificoltato alli Sig. Procuratori del Popolo della Brazza l' esercizio delle prerogative, ch' essi godono di nominare li Piazzari, del non venire corrisposte alli medemi Piazzari tutte le antiche e solite regalie di un velo di lana per cadaun Pascolo, di mezza quarta di orzo per ogni due-

due Manzi di aratro, ed alcune altre, e dal venire li Piazzari stessi obbligati all' esecuzioni personali, tuttocchè tenuti alle sole reali, avvilindo un tale Carico di Piazzaro colla confusione di dette esecuzioni con pregiudizio anco del jus della nomina di detto Carico preteso avvilire dopo e a fronte del giudizio dell' Eccell. Providitor General Girolamo Corner, quindi personalmente constituiti da una li Sp. Girolamo Michieli, Francesco de Filippis Difensori, e li Sp. Sig. Mattio Luchinovich, Nadal Petrizio, Zuanne Michieli, Luca Tomich, Pietro Petrinovich, e Giacomo Antichievich Giudici, l' ultimo pure Procuratore del Sig. Co: Simon Salomoni Giudice, e di Zorzi Antichevich suo Padre Difensore della Mag. Comunità della Brazza, conoscendo di giustizia, che li detti Piazzari conseguiscano le debite regalie, e che questi non siano tenuti all' esecuzioni personali, che rendono obbrobrioso il Carico, anzi essi Sp. Sig. regolando qualunque diversa precedente dichiarazione di detta Comunità in questo proposito; e dall' altra personalmente costituiti Sig. Niccolo Mandich Nunzio, e li Sig. Domenico Grassi, Niccolò Garufulich, Zuanne Furtanieh, Cristofolo Guenieri, Zuanne Vladuich, e Marco Gliubetich Procuratori dell' Onoranda Università della Brazza dall' altra gelosi conservare una tale prerogativa, convengono rendersi necessario ravvivare in cadauno l' obbligo di tutte le regalie verso cadaun Piazzaro, restrigendo il suo debito alle sole tenute esecuzioni reali, onde con una tale ravivazione e depurazione resti facilitato alli Sig. Procuratori l' esercizio della loro prerogativa di nominare il Piazzaro, & al Mag. Consiglio la sua conferma a tenor del Spazzo in contradittorio di S. E. Providitor General Gerolamo Corner 3. Luglio 1680. e della venerata Terminazione di S. E. Providitor General Francesco Grimani di 24. Maggio 1775. Perciò tutti li sudetti rispettivi Capi al loro arrivo alla Brazza

promettono animare quelli Abitanti con pubblico Proclama alla corrisponsione delle regalie come sopra, che tutte saranno nominate, verso li Piazzari, che non dovranno esser astretti a fare l'esecuzioni personali, alle quali sono soggetti li Cavalieri di Corte ossiano Sbiri accordati alli Pubblici Rappresentanti dall'Eccell. Consiglio di X. anzi maggior agevolamento dovrà l'Isola considerarsi in quattro parti, purchè vi siano due Piazzari per ogni parte, & ita &c.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzi Deputati della Nobil Communità della Brazza all' Illust. Sig. Rajmondo Conte di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco Secondo Re di Ungheria, Dalmazia &c. Commissario per l' Istria, Dalmazia, & Albania.

I. CHE tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e Possessi, com' erano per l'addietro, e quando l'Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta alli Re di Ungheria, e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' ex-Aristocrazia Veneta, e che la Magnifica Communità della Brazza continui ad esser considerata come tutte le altre Communità nobili di questo Regno.

Ad I. Che Sua Maestà Imperatore e Re nostro clementissimo Sovrano garantisce tutti i nuovi Sudditi ne' Diritti, e Possessi, che godevano sotto l'ex-Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia, senza rimontare a quelli, che poteva avere l'Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Bossina.

Zara il dì 3. Febbrajo 1789.

Rajmondo Conte di Thurn.

Ad

Ad Mandatum Excell. D. D. Comitis Commissarii Aulici proprium.
Gianbattista Co: di Thurn Segretario.

Dei Giustizieri.

Noi Rajmondo del S. R. I. &c.

Per ordine ed espressa volontà di Sua Maestà l' Imperatore Francesco II. Re di Ungheria, Boemia, Galizia, Lodomeria, e Dalmazia &c.

Dispone, stabilisce, e comanda, che la Carica di Giustiziere esercitata finora dai soli Nobili, essendo un Uffizio che versa sopra il peso del pane, sopra le misure, ed altri pesi, e che deve invigilare sopra gli stessi prezzi dei viveri, venga d' ora in poi sostenuta in cadaun paese anche da un Individuo del corpo del Popolo, onde sia sempre più pressidiato l' oggetto importante di tale comune incombenza immediatamente diretta al vantaggio di tutta la popolazione &c.

Tanto ordiniamo, e pubblichiamo col presente nostro Editto, d' affiggersi ne' luoghi pubblici secondo il solito a tutti gli Abitanti della Brazza e suo Territorio per universale notizia, ed impreteribile osservanza.

Zara il dì 11. Febbraro 1798.

CAPITOLO XIX.

SALARIO, CHE CORRISPONDEVASI AL RAPPRESENTANTE, DA RIPORSI NELLA CAMERA FISCALE DI LESINA

FRANCISCUS FOSCARI DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viris Joanni Baduario de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis, fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

SIgnificamus vobis, quod in nostris Consiliis Rogatorum & Additionis in millesimo quadrigentesimo vigesimo quarto, Indictione tertia, die 18. Mensis Novembris captum fuit, quod ad infrascripta Capitula porrecta parte aliquorum Nobilium, Populi, & Universitatis Brachiæ respondetur in hanc formam, & primo:

Ad primum Capitulum, per quod supplicant, quod ut cessent divisiones, quæ inter eos sunt, ut ipsi fideles nostri juste, recte, & benigne tractentur, dignemur de cætero mittere ad dictam Insulam in Comitem unum nostrum Nobilem, de nostro Majori Consilio, quum sperent, indubitanterque eis ministrabit Justitiam, & omnes tractabit æqualiter, cui se offerunt dare Ducatorum centum quos dant Comiti.

Respondetur, quod optantes pacem, & quietem ipsorum nostrorum fidelium, & quod eis ministretur justitia, & tractentur æqualiter, sumus contenti juxta eorum requisitionem mittere in Comitem ipsius Insulæ unum nostrum Nobilem, cui Comiti tota Universitas debeat dare pro suo salario in anno, & ra-

ratione anni libras mille ducentas, quæ exigant ab ipsa Communitate per Collectam, per soldum & libras inter eos, & ultra hoc habeat regaliam carnium solitam, & teneatur habere & tenere duos famulos, & ducere unum notarium, quod habeat libras ducentas in anno & ratione anni a Communitate prædicta de salario prout habeat ille, qui est Cancellarius, qui applicatur nostro Comiti prædicto, qui cassetur, & sit per duos annos.

Omissis.

Ad infrascripta Capitula porrecta pro parte Communitatis & Nobilium Insulæ Brachiæ respondetur in hac forma, videlicet:

Ad primum Capitulum, per quod exposuerunt casum & divisionem ortam inter eos, & aliquos Nobiles, & Populares Brachiæ, & petierunt per nos providere debere, quod puniantur illi, qui fuerunt causa, per modum quod pacifice vivere possint, & ut pœna eorum aliis transeat ad exemplum.

Ad secundum, per quod supplicaverunt, ut dignemur nunc & in futurum, mittere in Comitem ad dictam Insulam unum nostrum Nobilem, ut omnes stent in suis terminis, & quod isto interim provideatur, quod pacifice vivere possint.

Respondetur, quod providebimus mittere in Comitem ad dictam Insulam unum nostrum Nobilem, qui brevi se conferret ad ipsum Regimen, cui committemus, quod examinet casum prædictum, & nobis omnia, quæ habuerit, debeat suis litteris annotare, ut providere valeamus, & isto interim possint redire Brachiæ, quoniam mandatum tam efficace faciemus, quod dicti Populares nullam audebunt facere novitatem eis.

Omissis.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 20. Mensis Martii. Ind. tertia. 1425.

Copia

Copia tratta dall' Informazione del N. H. Ser Battista Giustinian fu di M. Marin il Kav. fu del Clar. M. Sebastian Kav. e Procurator Sindico dell' 1553. unitamente al Magn. M. Antonio Diedo suo Collega.

BRAZZA.

Alli 10. di Luglio partissimo da Spalato ad ore 21. andassimo a Porto di San Pietro dall' Isola Brazza.

Omissis.

Brazza è una Isola di circuito miglia 70. tutta sassosa e montuosa.

Omissis.

LE loro gravezze non sono altro, che una limitazione, la qual è posta fra loro, la quale ognuno è limitato pagar un tanto secondo l' Entrata. Da questa limitazione tra loro ordinariamente cavano Lire 1400. di piccoli all' anno; delle quali la metà è constituita per Salario del Magn. Conte, e l' altra metà va al Consiglio di X., e si manda per gli Rettori a Venezia per conto di limitazione.

NOI MARCO ANTONIO DIEDO per la Sereniss. Repubblica di Venezia Proveditor Generale in Dalmazia & Albania.

SOpra ricorso umiliato nell' Eccell. Senato dal N. H. Ser Zuanne Venier Conte attuale della Brazza intorno il Salario, che viene corrisposto al Reggimento da quella fedelissima Communità, è venuta in deliberazione la Pubblica Sapienza di rimettere con ve-

ne-

nerate Ducali di 9. Novembre prossimo decorso a questa Carica la materia, onde esaminata la stessa venisse da noi ordinato quanto riputassimo giusto e conveniente in aderenza pure di quelle ordinazioni, che fossero in altri tempi emanate sopra la materia stessa. Eseguendosi da noi la Pubblica inchinata volontà, sono comparsi l' Interveniente di esso Reggimento, & il Difensore della Comunità stessa, & avendo contestato litigio con produzioni hinc inde di carte, e de' fondamenti, hanno dedotto in via giudiziaria la contesa. Ascoltate però le Parti col mezzo de' loro Avvocati in lunghe dispute, & esaminati li pubblici Decreti, e Terminazioni de' nostri precessori; visto quello dell' Eccell. Senato 18. Luglio 1626. in cui viene chiaramente espressa la pubblica Intenzione; viste le susseguenti Ducali 17. Agosto 1676. che ne comandavano l' esecuzione; esaminata la Terminazione dell' Eccell. Sig. Kav. Grimani Providitor Generale precessore 4. Settembre del detto anno formata dopo udite le Parti in contradittorio; viste le Lettere e Mandati esecutivi dell' Eccell. Corner parimenti nostro precessor; visto finalmente e maturamente considerato quanto doveva aversi in riflesso, e considerarsi: Coll' autorità del Generalato nostro, e per virtù delle presenti ordiniamo, statuimo, e decretiamo, che stante l' esser a suo termine la Reggenza di detto N. H. Venier, debba dalla fedelissima Comunità della Brazza essergli corrisposto il Salario in ragione di Ducati vintiquattro al Mese di certo, senza alcuna diminuzione, e ciò dal principio sino al terminar del Reggimento, dovendo in queste misure essersi fatto il suo saldo dagli Agenti di essa benemerita Comunità, alla quale resta aperto l' adito di ricorrere ai piedi del Sereniss. Principe, ch' è il solo dispositore di queste materie, come anco restò abilitata dalla stessa Terminazione Grimani;

ni; dovendo le presenti esser registrate, & eseguite ove e da chi spetta. In quorum &c.

Zara li 22. Maggio 1721.

Domenico Carrassia Pub. Archiv. General. ho copiato, sottoscritto, e sigillato.

Addi 17. Gennaro 1798. Receptæ.

Alla C. R. Superiorità Locale in Brazza.

IL fu Consiglio di X. a Venezia scrisse li 28. Aprile 1796. al fu Providitor Generale di Dalmazia ed Albania Andrea Querini, che la Communità di Brazza per annuo caratto della limitazione di Lire 158:23. questa sia da gran tempo debitrice Ducati 11326:11., e che ne debba esser astretta al pagamento nel più breve periodo di tempo. Ma dalla Lettera scritta dal suddetto fu Providitor General Querini in data 26. Agosto 1796. al N. H. Camarlengo del Consiglio di X. si rileva, che la medesima Communità per obbligo di spontanea dedizione ricevendo l'aggravio del Salario per proprio Rappresentante, escorporava dalla rendita derivante a quella Cassa della gravezza assunta dal Popolo sulle respettive Entrate la summa di L. 1400., e ne faceva la consegna al local Rappresentante; onde la metà al suo ripatrio fosse consegnata alla Cassa del Consiglio per limitazione, ritenendo l'altra metà per suo salario, ch'era fissato ad annue L. 630., ed altre L. 70. per Ministro Cancelliere, avendo tutto ciò anco ratificato il fu Providitor General Maria Antonio Diedo colla sua solenne decisione li 22. Maggio 1721. Perciò viene ad essa Superiorità Locale ordinato di obbligare la suddetta Communità all'annuale pagamento di L. 700. a mani della C. R. Camera Fiscale di Lesina, con doversi in oltre nel termine

ne di giorni tre giustificare presso questa Ces. Regia Aulica Commissione fin a che tempo la menzionata rata di Lire settecento destinata prima per Consiglio di Dieci sia stata effettivamente pagata.

Zara li 27. Decembre 1797.

Rajmondo Co: di Thurn.

Ad mandatum Exc. D. D. Comitis Commissarii Aulici p. p.

Giambattista Co: di Thurn Segr.

CAPITOLO XX.

Il Sale contribuito ai Brazzani.

Thomas Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Comparentibus ad præsentiam nostram prudentibus & circumspectis Viris Michaele Crancovich, Cypriano Carini Oratoribus Commendabilium & Spectabilium fidelium nostrorum Comitis, Iudicum, Consilii, & Universitatis Insulæ nostræ Brachiæ, quædam eorum Capitula reverenter Dominio nostro porrigendo & præsentando, quæ acceptari, & concedi per Dominationem nostram supplicabant.

Omissis.

Mandamus eos tractari, & expediri in facto Salis secundum ordines, & prout facimus aliis nostris fidelibus Dalmatinis.

Omissis.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 22. mensis Octobris, Indic. 14. 1420.

Mar-

MARCUS ANTONIUS MEMO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Universis & singulis Rectoribus, & Rappræsentantibus nostris quibuscumque, & præsertim Comiti Brachiæ, Provisoribus super Sale &c.

Significamus hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet.

Che sopra l'istanza della Sp. Comunità, e Popolo fedelissimo della Brazza, rappresentante alla Signoria nostra dagli Ambasciatori Antonio Mladineo per parte di essa Comunità, & Giacomo Mechiavich per parte del Popolo di quell'Isola unitamente come nella supplicazione & Capitoli, sopra quali si sono intese le risposte ora lette; sia per autorità di questo Consiglio, e per conveniente consolazione di quei fidelissimi Sudditi deliberato, & concesso.

Omissis.

Che nel particolare de' Sali alla summa de' Cabli seicento all'anno, che al presente vengono distribuiti a quell'Isola a soldi 24. il Cablo, li quali non possono di gran lunga supplire al bisogno di quei poveri e fidelissimi Popoli, come dalle risposte già lette si è inteso, siano accresciuti, & aggionti altri Cabli seicento all'istesso prezzio di soldi 24. del Cablo, sicchè in tutto vengano ad averne Cabli mille dusento, da esser distribuiti con quell'ordine, che alli Proveditori nostri al Sal paresse a proposito doversi dare, alli quali sia commessa l'esecuzione di questa Pubblica concessione.

Omissis aliis.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 12. mensis Maji, Indictione 8. 1615.

Andreas Suriano Secretarius.

1640.

1640. 19. Gennaro. in Pregadi.

Ricercano la fedelissima Comunità, e Popoli dell' Isola della Brazza, che dalla Pubblica clemenza in riguardo della sterilità, & della loro povertà sia accresciuta altra mezza quarta di Sale per testa, e quanto le fu concesso l'anno 1596. sicchè in avvenire ne abbi una quarta con il pagamento di Soldi 24. il Cablo, come hanno fatto per il passato; & essendosi inteso quanto sopra la loro supplicazione hanno rappresentato li Proveditori al Sal, & il dilettissimo Nobil nostro Alvise Mocenigo ritornato di Proveditor General di Dalmazia, sia però a consolazione di quei divotissimi Sudditi, che hanno in tutte le occasioni dimostrato vivamente la loro fede, aggiunta altra mezza quarta di Sale per testa con l'ordinario pagamento, da esserli però corrisposti dopo il finire della condotta del presente Daziaro di questa Caneva nella maniera appunto, com' è stato fatto per il passato.

Angelo Nicolosi Nodaro Ducal.

Niccolò Vragnizan Nod. Pub. ho fatto copiare da fida mano dal Libro de' privilegj a stampa, sottoscritto, e sigillato.

Copia di lettera scritta dall' Illmo Sig. Donà Grioni Conte della Brazza all' Illmo Eccmo Sig. K. Proveditor General Dolfino.

Illustr. & Eccell. Sig. Sig. Collmo.

In esecuzione alle riverite lettere di V. E. 10. Luglia devo dirle, che ad instanze di questa Mag. Comunità, e fedelissima Università gl' Illustr. Sig. Inquisitori all' Eccell. Magistrato del Sale l'anno 1676. coll' intervento dell' Eccell. precessor di V. E. Sig. General Civran, con confermazione poi dell' Eccell. Senato hanno regolato: che sian dati loro Cabli 1200. di Sale all' anno, toccava per testa tre ottavi e mez-

zo,

zo, & hanno cresciuto per ogni Cablo soldi undeci, perchè prima pagavan a soldi 24. e dopo la sudetta regolazione a soldi 35. Ma nelle Ducali rilasciate a favore dei medesimi li primo Luglio 1690. si contiene, che siano dati a loro Cabli di Sal 1300. all' anno, fanno quarte 2600. e di più l' annata dell' 1689. Questo è quel tanto, che sapeva dirle, e frattanto bacio divotamente all' E. V. le mani.

Brazza 2. Agosto 1694.

Gio: Domenico Dominis Coad. nel Generalato ha dall' Originale copiato, sottoscritto, e sigillato.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzi Deputati della Mag. Comunità della Brazza all' Eccmo Sig. Rajmondo Conte di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco II. Re di Ungheria, Dalmazia &c. Commissario per l' Istria, Dalmazia, ed Albania.

I. Che tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e quando l' Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta all' Ex-Aristocrazia Veneta, e che la Mag. Comunità della Brazza continui ad esser considerata come tutte le altre Comunità Nobili di questo Regno.

Omissis.

XII. Che sia confermata all' Isola la grazia de' Sali nelle misure, e forme da essa godute sotto l' Ex-Veneto Governo.

Risposta dell' Eccmo Commissario.

Ad 1. Che Sua Maestà Imperatore e Re nostro clementissimo Sovrano garantisce tutt' i nuovi Sudditi ne' Diritti, e Possessi, che godevano sotto l' ex-Venero Governo al momento dell' abdicazione recente dell'

Ari-

Aristocrazia senza rimontare a quelli, che poteva avere l'Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Bossina.

Ad XII. Vengono i Signori Nunzj rimessi alla risposta data ad Petitum primum.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798.

Rajmondo Conte di Turn &c.

Ad mandatum Exc. D. D. Comitis Commissarii Aulici proprium.

Gianbattista Co: di Thurn Seg.

CAPITOLO XXI.

Gli Abitanti tutti hanno l'uso dei Beni Comuni, e per l'uso proprio dei Comunali ossian Pascoli, una volta tutti della Comunità', il taglio di legne, e la pastura degli animali grossi.

Copia tratta dallo stampato Statuto della Brazza Lib. 1. cap. 17.

De eo qui vindemiaverit de aliquo Terreno Communis.

Ordinamus, quod nulla persona cujuscumque conditionis existat, quæ laboraret in aliquo Territorio Communis, modo aliquo vel ingenio asideat, vel præsumat vinum vindemiare, vel bladum incidere, nec tiblare sine voluntate & expressa licentia illius, qui incantasset sub pœna librarum quinque parvorum pro qualibet, vice, cujus pœnæ medietas sit illius qui incantasset, & alia Communis, & emendet totum damnum, quod jurabit dictus incantator recepisse, quod sacramentum debeat esse in arbitrio Curiæ, considerata

qualitate personæ, & damni facti, salvo quod si laborator possit probare, quod requisivisset incantatorem in tribus diebus, tribus vicibus, qualibet die una vice per bonam testificationem probatam.

Lib. 4. Cap. 49. *Quod Gastaldiones vel Pastores ab eorum Domino aliquam juncturam non possint petere.*

Præterea ordinamus ... Et si quis Gastaldio vel Pastor nollet pascere & aliquam terram Communis laboraret, volumus quod teneatur solvere Communi, vel cui a Communi deliberatæ fuerint dictæ terræ, tertiam partem omnium fructuum ex ipsis provenientium, & non præsumat metere, vel vindemiare aliquid in dictis terrenis sine scitu Curiæ, vel Procuratoris Communis, aut alterius personæ ad hoc deputatæ sub dicta pœna; & si quis Gastaldio sive Pastor haberet sua animalia, & nollet alia pascere, quod nullus alius Gastaldio vel Pastor audeat talia suscipere ad pascendum sub dicta pœna. Et si aliquis Gastaldio vel Pastor pascularet aliena animalia recte secundum usum Insulæ, quod secure sine aliquo datio vel parte terratici possit laborare terras de terrenis Communibus.

Reformationum Liber 1. Cap. 40. *De non habendo Stanischium in confinibus Splagiarum.*

Item firmatum fuit, quod nemo sit ausus pascularе animalia pecudina, neque caprina in Splagiis, seu in confinibus Splagiarum totius Insulæ, nec possint aliquod Stanischium habere in confinibus Splagiarum sub pœna Statuti.

Cap. 41. *Libertas in præmissis Spect. D. Comiti, & pœna contrafacientibus, & accipientibus animalia.*

In eodem Concilio captum fuit ad evitandas discordias quæ quotidie oriuntur inter homines Brachiæ occasione Stanischiorum, sive Ovilium hyemalium per Insulam Brachiæ existentium, quod D. Comes, & Judices vel quinque Nobiles, vel majori parti eorum melius videbitur, & eorum melius videbitur & placebit aliquem ex ipsis pascentibus dicta Ovilia, seu Stanischia, seu aliquem ipso-

ipsorum tam in locis Splagiæ, quam alibi, ubi eis placuerit dando & consignando eis metas, & confinia, & cui vel quibus esset datum vel consignatum, ille non audeat aliquo modo præterire in aliquo ultra illud sub pœna librarum 25. parvorum pro quolibet, & qualibet vice fuerit contrafactum, cujus pœnæ medietas sit Communis, & alia accusatoris.

Cap. 80. *De Terreno Communis accepto pastinetur infra tres annos.*

Item vadit Pars, quod qui acciperet, sive accipiet de Terrenis Communis pastinandum, illa debeat pastinare usque ad tres annos, & si illa non pastinaverit, cadat quam primum a jure suo, & licitum sit cuiquam laborare absque contradictione illius, qui prius acceperit, vel aliter. Quæ Pars capta fuit per ballottas 37. de sic & de non 29.

Cap. 81. *Qui non laboraverit vineam per quattuor annos, cadat a jure suo, & intelligatur de Terrenis Communis.*

In Consilio Brachiæ vadit Pars, quod si quis pastinabit in futurum, seu habebit aliqua capita vitium super Terreno Communis quovis modo aut jure, & steterit per quattuor annos continuos, quod non laboraverit ipsas vites, cadat a jure suo, & deveniat in Commune, & licitum sit cuilibet Brachiensi in Brachia habitante accipere, seu laborare terrenum illud seu vites secundum consuetudinem Brachiæ. Capta per ballottas 18. & 7. in contrarium.

De Terrenis Communi non vendendis.

In pleno & generali Consilio Nobilium Brachiæ convocato, ut moris est, expositum fuit, quod Terrena Communis vadunt in ruinam & perditionem, proptærea quod ad comiserationem Popularium & aliarum pauperum personarum concessum fuit per hoc Consilium, ut unusquisque possit laborare Terrena Communis sine solutione terratici, & tamen multi in fraudem vendunt sua laboreria & Terrena ipsa tam-

quam si fuissent sua propria; ideo captum fuit, quod nemo possint vendere & emere dicta Terrena pastinata Communis, nec ullam partem Stanischiorum Communis sub pœna ammittendi omnes usufructus illorum Terrenorum, & animalium suorum pasculantium in Stanischis, & sit insuper bannitus de Insula per quinque annos continuos. Captum fuit per ballotas 63. de sic, non obstantibus quattuor in contrarium.

Giulio Radojcovich di V. A. N. P. ho copiato la soprascritta Parte da un vecchio manoscritto Statuto della Brazza scritto da un antico carattere esistente presso il Sig. Antonio Martinis, sottoscritto, e sigillato.

Copia tratta dall' autentico Libro delle Parti. *De Pascuis seu Stanis.*

1423. Indictione prima die 8. mensis Augusti.

IN tempore D. Doxæ Jacobi de Cuteis de Spalato honorandi Comitis Brachiæ congregato pleno & generali Consilio Insulæ Brachiæ mandato D. Doxæ Iacobi Comitis Brachiæ, & suorum Judicum in Palatio Communis ad sonum campanæ, voceque præconis, ut moris est, in quo Consilio fuere Consiliarii Num. 58. In eodem Consilio propositum fuit per Dñum Comitem & Judices, quod eorum est videre; Pars, quæ est capta in Consilio Brachiæ hodie sunt dies octo, non sit bona, quæ dicit: quod nemo sit ausus pascere suum Stanischie in Splagiis Brachiæ, neque pasculare in confinibus eorum; sed bonum est, quod detur libertas Regimini Brachiæ in presenti Consilio & quinque Nobilibus, qui cum eo ire deberent per totam Insulam & videre tota Stanischia ubique stent, cum Nobilibus quinque de Villis superioribus ire ad partes inferiores Insulæ, & cum quinque Nobilibus inferioribus ad partes superiores, & quomodocumque

que ipsa Stanischia designabunt, & ordinabunt, non obstante dicta parte nuper facta, ipse Dñus Comes cum sua Curia & decem Nobilibus, vel majori parte eorum, sit firmum & ratum. Posita parte in dicto Consilio, per majorem partem captum fuit in ipso Consilio, quatenus ipsa pars nuper capta, sit cassa & irrita, & præsens pars confirmetur.

Reformationum Liber 3. Cap. 15. *De herbis prohibitis non vendendis.*

Ordinamus & statuimus, cum hoc sit, quod per incantum & venditionem herbarum prohibitarum sequebantur infinita scandala, & damna, & maximum damnum habitantium in dicta Insula Brachiæ, vadit Pars, quod de cætero dictæ herbæ prohibitæ amplius non possint vendi, sed quod observari debeant, quod in tempore prædicto nemo possit ire cum suis animalibus minutis, nec intrare in dictas herbas prohibitas, & quod quilibet habens Stanischium possit cum suis animalibus intrare in sua Stanischia; & si aliquis alius intraret cum suis animalibus in Stanischia & herbas prohibitas alterius Stanischi, quod sit in arbitrio & libertate illius, cujus fuerit Stanischium, capere & interficere unum ex dictis animalibus, quod sit suum, & ulterius custos animalium, quæ intrabunt in alterius herbis, solvat in Communi Brachiæ libras duas parvorum, quorum una pars sit accusatoris, & altera dicti Communis Brachiæ; ita tamen quod omnia animalia Equina, & Bovina, Vaccina, & Solmerina possint intrare in omnes herbas prohibitas absque aliqua pœna de prædictis, & similiter per omnia Stanischia, & si aliquis Patronus Stanischi expelleret, vel verberaret, vulneraret, vel aliquo alio modo damnificaret aliquod ex prædictis animalibus magnis, quod solvat pro pœna libras quinque parvorum, cujus pœnæ medietas sit accusatoris, & alia Communis Brachiæ, & quod amplius de cætero aliqua Poschica non solvantur, nec exigatur, sed tamen quod fiant Poschici

secundum consuetudinem, qui teneantur extimare damna data per animalibus, ut prius, Poschica aliqua ut supra non exigantur. Quæ Pars fuit capta per totum Consilium, nemine discrepante.

Reformationum Liber 2. Cap. 5. *Quod nullus forensis audeat occupare, & laborare Terram Communis.*

1432.

SPect. D. Antonius de Ripa proposuit, & captum fuit per ballottas 45. de sic, decem vero contrariis, quod nullus forensis sit ausus occupare aliquod Terrenum Communis, nec facere laborare aliquo modo sine licentia D. Comitis, & sui Consilii, & sic debeat apparere per scripturam publicam, & authenticam de mandato dicti D. Comitis, & sui Consilii, & quod talis gratia concessa quod debeat apparere in scriptis, nam justum est, quod homines habitatores per longum tempus, qui sustinent onera, & angarias hujus Insulæ, gaudeant hoc beneficio laborandi potius quam forenses, qui nullum sentiunt maleficium; & hoc sub pœna vendendi totum id, quod occupaverint vel laboraverint, & usufructus ex dictis laboreriis; non intelligendo de his locis, quæ antea dictis forensibus donata & concessa fuerunt, vel legata in testamentis, & similiter de Terrenis Communis quæ fuerunt, quæ semper remaneant Communi, solum territorium & in chartis venditionum, quando volent vendere, quod fiat mentio de terreno, & de fabrica, & aliæ occupationes: Et si essent dictæ res super Terreno Communis, debeat dictare in chartulas super Terreno Communis Insulæ Brachiæ, ita venditæ, aut donatæ, vel alienatæ quovis modo, aut per viam legati, aut successionis debeat declarare in dictis chartis, si erunt dictæ res

aut

aut fuerunt super Terrenis Communis, aut eorum specialiter, & mittere omnia confinia ordinate ut locus confinat, ne in futurum errores & scandala oriantur.

1472. Die ultimo Februarii.

MAG. D. Aloysius Barbadico Comes Brachiæ, audito Ser Cypriano Zuvetich in simul cum Ser Nicolao Zuvanich ejus Procuratore asserentibus semper consuetum fuisse, & esse in Insula Brachiæ, quod animalia grossa possint pasculare in Pascuis, & Districtibus Villarum suarum sine alicujus contradictione, & quod multi sunt præsumptuosi, qui pasculantibus ipsis animalibus in Pascuis prædictis ea expellunt ex ipsis Pascuis contra formam consuetudinis Brachiæ jamdiu observatæ, & in grave damnum Patronorum ipsorum animalium, qui deficientibus sibi ipsis Pascuis animalia ipsa alere, & substentare non possunt, instantibus proinde providere; habita super inde diligenti informatione de consuetudine prædicta hactenus observata, omnibus consideratis declarando terminavit: quod quilibet de cætero possit pasculari facere animalia sua grossa in Pascuis, & Districtibus Villarum suarum dumtaxat sine alicujus contradictione, non inferendo tamen damnum alicui in bladis seu vineis, & si quis præsumptuose expelleret ipsa animalia ex Pascuis & Districtibus prædictis, non permittendo illa pasculare, ut prædicitur, quod cadat ad pœnam librarum parvorum 25., præsentibus Ven. D. Præsbytero Georgio Cessarovich, Ser Antonio Simeonis, & aliis.

Jo: Aloysius Elius Coad. Canc. Brachiæ suprascriptum exemplum aliena manu extractum ex libro suprascripti Exc. D. Barbadici fol. 302. in fidem subscripsit, & sigillavit.

Copia tratta dallo stampato Libro de' privilegj a Carte 111.

MARINUS GRIMANO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.
Nobilibus & Sapientibus Viris Joanni Balbi de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

SOno state diverse deliberazioni, & scritto per l' esecuzione di esse alli Precessori vostri in diversi tempi in proposito di Beni Comunali, e principalmente con la parte del Senato di 28. Zugno 1557. che non puotemo se non sentire con gran molestia dell' animo nostro, che ad esse compitamente da voi, & da chi si aspetta non sia data la sua debita esecuzione, & perchè intendemo esser posti impedimenti, & usate estorsioni da Principali di quel Luoco nostro alli poveri, & altri non possono usare il beneficio per le case, & animali loro, che li vien concesso da esse deliberazioni; sicchè provano conseguirlo, com' è mente del detto Senato; vi commettemo con l' autorità del medesimo, che dobbiate per l' avvenire dar, & far l' esecuzione alle sodette deliberazioni, com' è giusto & conveniente, senz' aspettare altra replica: ma se avete altro in contrario ci rescriverete.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 30. Mensis Maii. Ind. 15. 1602.

Camillo Ziliol Secr.

Mol-

Molto Magnifici Signori.

Trattandosi al Coleggio dell' Illustr. Savj dell' Eccell. Senato una differenza di Pascolo ..... Ogni Pascolo comprende in se Pascolo pecorino & caprino, & ogni uno di questi ha cinquecento passa di monte e luogo pascolizio per quadro, cioè miglio uno per quadro, i quali a questi Abitanti anticamente furono concessi, e poi anco confermati da questo Sereniss. Dominio, e sono a guisa di feudo discendendo nell' eredità e posterità in infinitum de' Patroni di esso per uso semplice e godimento degli animali, e non per altro &c.

Dalla Brazza alli 10. Luglio 1603.

Di V. S. Illustr.

Pier Antonio Dolfin Conte.

Alvise Lasaneo di A. V. N. P. ha da una simile autentica esistente appresso e nelle mani del Molto Illustr. Sig. Vicenzo Prodi d' altra a se fida mano fatto copiare, incontrato, in fede sottoscritto, e col solito segno corroborato.

Tratta dallo stampato Libro de Privilegj pag. 118.

MARCUS ANTONIUS MEMO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Universis Comiti Brachiæ ....

Significamus hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet.

Che sopra l' instanze della Sp. Communità, & Popolo fedelissimo della Brazza, rappresentante alla Signotia Nostra dagli Ambasciatori Antonio Mladineo per parte di essa Communità, & Giacomo Mechiavich per parte del Popolo di quell' Isola unitamen-

mente come nella supplicazione & Capitoli, sopra quali si sono intese le risposte ora lette, sia per autorità di questo Conseglio, e per conveniente consolazione di quei fidelissimi Sudditi deliberato, & concesso.

Omissis.

Quanto alli Beni Comuni dovendo esser goduti a benefizio comune per l'uso delle pasture, sia levata ogni autorità, & espressamente proibito alli Rettori nostri il poterne conceder in tempo alcuno a qualsivoglia particolare in nessuna maniera, nè sotto alcun pretesto imaginabile; anzi del tutto siano revocate & dichiarite nulle tutte quelle concessioni di essi Beni Comuni, che fossero state fatte dalli predetti Rettori in qualunque modo, e restino sempre come appunto se fatte non fossero, e sia scritto al presente Rettore, & espressamente commessogli di annullar tutte le concessioni, che si trovassero esser fatte come di sopra di essi Beni Comuni.

Omissis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 12. Mensis Maii. Ind. 8. 1615.

Andrea Suriano Secr.

Noi Francesco Molino per la Sereniss. Signoria di Venezia Providitor General di Dalmazia & Albania.

Sino a 23. Maggio 1623. mentre fossimo sopra l'Isola della Brazza avertendo fra gli altri disordini e pregiudizj, che aggravano quelli Abitanti, esser sommamente necessario proveder al negozio delli Pascoli, & al modo de possessi de' Beni Comuni .... Ogni vendizione, permuta, o altro qualsivoglia contratto di alienazione, che da particolari a particolari fosse stato fatto delli suddetti Pascoli, o parte di essi in poca o in molta quantità sotto qualsivoglia co-

colore o pretesto, niuno eccettuato, sia e s' intenda tagliato, & annullato in modo che così le passate alienazioni, come quelle che per l' avvenire alcuno fosse ardito di fare, siano & esser debbano nulle, e di niun valore in ogni tempo ..... Se nell' avvenire alcuno sia chi essersi voglia ardirà ridur a cultura qualsivoglia benchè minima parte delli Pascoli sudetti, che come di sopra hanno da servire per uso semplice delle pasture, cada immediate in pena di perder ogni azione, che avesse in quel Pascolo, e tutta la spesa, che avesse fatta nella cultura medesima, che subito debba esser fatta disfare, e lasciato il terreno al Pascolo, & in oltre di esser bandito per anni dieci dall' Isola della Brazza, e delli Porti, & i denonzianti loro, volendo, siano investiti nelli Pascoli o nel Pascolo, che alli predetti fosse levato, e guadagnino di più Ducati 25. delli beni loro; sempre però intendendosi di quelli, che non avessero grazia special dall' Eccell. Senato di poter ridur a cultura li sudetti Pascoli.

Sopra i Beni Comuni sia fermamente dichiarito, che resti quella parte, ch' è atta a coltura nell' antica servata consuetudine, cioè che diventi di chi primo la occupa, e vi pone le mani per lavorarla, intendendosi sempre sua sino che continua il lavoro, ma tralasciando per tre anni, resta comune sino che di nuovo viene occupata come di sopra. L' altra parte poi, che deve servire alla pastura, & uso di tutti gli animali dell' Isola, intendendo esser occupata indebitamente da particolari, che ponendo in coltura qualche poco di terra, & alcune Vallicelle si fanno leciti circondar con siepe non solo il coltivato con uno o due passa dell' inculto intorno per difesa e preservazione di danni, che potessero ricever dagli animali nel coltivato, ma ancora spazj amplissimi del terreno inculto, e sino da una Vallicella all' altra, convertendo in questo modo indebito a

loro

loro privato uso quello, ch' è dovuto al comodo, & al benefizio universale per la sudetta pastura di animali. Sia però efficacemente commesso, che nel termine di Mese uno prossimo dalla pubblicazione delle presenti debba cadauno, che avesse fatto delle seraglie predette de' Beni inculti, averle disfatto, o fatto disfare, e demolire in tutto e per tutto in modo che non apparisca segno, nè vestigie di masiera, o siepe, in pena contrafacendo di esser bandito per Anni 15. dico quindeci dalla Brazza, e Porti, e di perder tutt' i terreni, che dentro il circondario fossero serati e compresi, da esser intieramente applicati al denonziante colle condizioni di sopra espresse dell' osservata consuetudine, il qual resti obbligato sotto le pene predette di disfar, e demolir li sudetti recinti, perchè il terreno inculto serva al comodo universale per le pasture come di sopra. Le concessioni tutte, niuna eccettuata, che chisisia avesse avuto dalli Clariss. Sig. Rettori delli sudetti Beni Comuni siano tagliate, & annullate, come se fatte non fossero, & osservato in ciò il capitolo contenuto nella parte di 12. Maggio 1615. dell' Eccell. Senato, e chi in qualsivoglia modo pretendesse valersi delle predette concessioni o in giudizio o fuori, cada in pena di bando dell' Isola, e Porti per Anni quindeci continui, & altre maggiori ad arbitrio del Pubblico Rappresentante, che doverà conoscer sopra la transgressione.

Omissis.

Spalato a 7. Marzo 1625.

Francesco Molin Prov. General.

Fu confermata dall' Eccell. Senato li 2. Luglio 1661.

Gio: Pietro Benedetti Canc. Pretorio ha copiato.

Addi

Addi 3. Aprile 1647.

Presentata all' Illustr. Sig. Conte Antonio Memo dal Sp. Sig. Francesco Boccanich Sindico di questa Mag. Comunità a nome anco delli Sp. Sig. suoi Colleghe, instando.

DOI sorti di Beni si attrovano sopra l'Isola della Brazza, cioè Speciali, e Comuni. Alcuni delli Speciali sono delle Chiese, alcuni de' Particolari. Quelli delle Chiese sono in parte concessi ab antiquo dalli Beneficiati a coltivare a diverse persone, che riconoscono li Curati & altri Rettori delle Chiese respettivamente della quinta o sesta parte di tutte l'entrate, & in parte ne avanza da concedere. Li medesimi che sono concessi, sono in parte coltivati, in parte al presente inculti. Questi inculti già concessi per consuetudine non possono concedersi ad altri, conservando in quelli la giurisdizione li Possessori per l'opera impiegata in ridurli a prima coltura, e solo decadono dalla ragione, mentre provocati coll'intimazione di essi Beneficiati non li riducono di nuovo a coltura in tre anni.

Quelli di particolari sono in parte a spese proprie coltivati da Patroni, in parte da Coloni, che riconoscono secondo le convenzioni essi Patroni di porzion dominicale, e diversi anco ne rimangono a disposizione de' medesimi Patroni.

Li Comuni per legge Statutaria, & antiquissima consuetudine quanto alla coltura furono e sono al presente delli primi occupatori, che desistendo per triennio dal coltivarli decadono dalle ragioni, e di nuovo altri occupanti succedono. Quanto alla pastura erano goduti universalmente da Particolari, che avevano animali, ma senz' alcuna meta, e regola. Il godimento

di

di tal confusa pastura causava continui disordini, misciandosi gli animali de' diversi Padroni a uno, e così non potendosi custodir a parte, nè condur comodamente a proprie Casette, nè monger a suoi tempi, nè saper li veri dannatori de' Beni coltivati, e seguendo con tal occasione furti, scandali, litigj, e dissidie di pessime conseguenze, per queste & altre cause detta Comunità allora dispositrice di essi Beni per regola di buon governo, e quiete universale l'anno 1423. diede autorità per Consiglio al Rettor di quel tempo, che veniva eletto dal Consiglio medesimo, & a dieci Nobili, cinque delle Ville superiori, e cinque delle inferiori, che loro conscrivessero ovvero desegnassero detti Pascoli. Li designarono; e il godimento di una parte de' prefati Beni Comuni fu lasciato in effetto alli detti Padroni per uso di pastura de' loro animali, essendo altre dodeci parti e più ancora restate nel primo antichissimo stato.

Questi Beni Comuni assegnati per pasture particolari furono (a distinzione delli altri, che ora soli detti sono Comuni) chiamati, Comunali, o Pascoli e Stani, che tutti ascendono in catastico a cento quattordeci, de' quali li soli Concessionarj, eredi, e successori loro hanno l'uso di pastura di animali minuti, & indistintamente li Distrittuali dei Luoghi dove sono situati, per ragion Comune che in quelli fu riservata, possono tagliare forcadelle per loro vigne, e legne per loro case, pascolar bovi d'aratro, cavalli, somari, & altri animali grossi col passar da Pascolo in Pascolo di otto in otto giorni, come tuttavia si eseguisce per antiquissima continuata osservanza.

Omissis aliis.

Dimitri Lascari nella Cancellaria della Brazza ha copiato, e sigillato.

Ad-

Addi 10. Decembre 1654.

Presentate dal Sp. Sig. Rados Ivellio instando, le quali vedute da S. S. Illust. comise la pontual esecuzione.

Spect. & gen. Vir. Se cosi è, che dalli Statuti, e Riformazioni Municipali di cotesta Isola resti disposto non potersi vender, o in qualsivoglia modo alienar da chi si sia possessioni ai Forastieri, nè poter alcuno di questi occupar, nè lavorar alcun Terreno del Comun senza licenza e di vostra Spettabilità e di quel Sp. Consiglio, il tutto confermato & approbato da S. Serenità in diverse occasioni, e specialmente con li 7. April 1538. & 12. Maggio 1615. le dicemo, che non permetta, che tali Statuti e Reformazioni siano violate, ma facci anzi che in tutte le parti, come stanno e giacciono, abbino sempre il loro intiero effetto. E cosi V. Sp. eseguirà, sia inviolabilmente eseguito, non ostante alcun abuso in contrario.

Zara 24. Ottobre 1654.

Lorenzo Dolfin Providitor General.

Angelo Maderni Vice Canc. della Brazza fece copiare.

Addi

Addi 5. Giugno 1715.

Presentate in mano di S. S. Illma dal Sig. Gio: Martinis Nunzio dell' Università instando: quali vedute, e lette, ordinò l' esecuzione.

JOANNES CORNELIO DEI GRATIA DUX VENETIARM &c.

Nob. & Sap. Viro N. N. de suo mandato Comiti Brachiæ, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Significamus vobis, quod sub die 14. Martii instantis in Consilio nostro de 40. ad Criminalia per Sermos Dños Præsidentes dicti Eccell. Consilii posita & capta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet: La Serma Signoria pressidente all' Eccell. Consiglio di 40. al criminal Giudice delegato dall' Eccell. Senato, udito l' Eccellente Domenico Girardi Procurator dell' Università dell' Isola della Brazza umilmente instante a norma de' Capi infrascritti.

Primo, la ritrattazione della concessione de' Beni Comuni contenuta nel Decreto 5. Maggio 1703. a favore delli Sig. Niccolò e Nipoti Vusio in quanto professino sostenere, che li Beni Comuni di quell' Isola possino divenire di loro specialità contro le due condizioni apposte nel Decreto stesso, essendo anzi tal concessione di pregiudizio universale a quell' Isolani, e contraria alli Statuti di prima dedizione, e moltiplici Pubblici Decreti.

Secondo, la ritrattazione della concessione de' Beni Comunali contenuta nel Decreto 5. Maggio 1703. in quanto professino sostenere, che li cinque Pascoli Comunali di Pubblica ragione possino divenire di loro specialità, contro le due condizioni apposte nel Decreto

to stesso, essendo anzi tal concessione di pregiudizio universale alli poveri di quell' Isola, che perderebbero il taglio delle legne per il loro sostentamento, & il pascolo delli loro animali grossi, & altri benefizj che ricevono; come anco riesce contraria alli Statuti, e moltiplici pubblici Decreti, con la presenza delli Avvocati Fiscali in questo Capo: non opponendo, che anco dopo il Spazzo sudetto possino continuare nel possesso delli Beni tanto Comuni quanto Comunali, ma solamente col metodo prescritto da Statuti, e da Pubblici Decreti.

Et dall' altra uditi li Sig. Niccolò e Nipoti Vusio, e li Primorjani assuntori di Giudizio come nel Costituto, umilmente dimandanti il laudo del Decreto dell' Eccell. Senato 1703. 5. Maggio come in quello, e ciò in ordine alle chiare e replicate leggi, che anzi riservano alla Pubblica autorità di disponere a Pubblico beneplacito, e com' è stato praticato più volte, & apparisce da' replicati Decreti dell' Eccell. Senato, e dal Disegno umiliato all' Eccell. Consiglio, protestando e contradicendo all' Estesa suddetta, non inferendo esso Decreto pregiudizio alcuno, come dalle carte e prove, anzi risultando per la coltura di benefizio alla povertà, e di beneficio a' pubblici Dazj, come viene chiaramente espresso nelli Decreti dell' Eccell. Senato: & essendo li Beni, e li Pascoli quattro solamente e non cinque già pretesi dalli detti Sig. Vusio in virtù de' loro legittimi titoli da tanto tempo per più ragioni.

Quanto al primo capo l' andarà Parte, che manda la Ser. Signoria il bosolo bianco giusta l' Estesa dell' Eccell. Domenico Girardi Procurator dell' Università dell' Isola della Brazza; il verde giusta l' Estesa delli Sig. Niccolò e Nipoti Vusio e li Primorjani assuntori di Giudizio come nel Costituto; il rosso non sincero; & fu preso nel bianco.

Quanto al secondo Capo l' andarà Parte, che man-

da la Ser. Signoria il bossolo bianco giusta l'Estesa dell'Ecc. Domenico Girardi Procurator dell'Università dell'Isola della Brazza; il verde giusta l'Estesa delli Sig. Niccolò e Nipoti Vusio, e li Primorjani assuntori in Giudizio come nel Costituto; il rosso non sincero; e fu preso nel bianco.

Quocirca cum prefato nostro Consilio vobis mandamus, ut partem supradictam, & singula in ea contenta observari, exequi, adimplere debeatis, & in omnibus ut in prædicta parte legitur, & continetur.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 21. Martii 1715.

Excmi Consilii de 40. ad Criminalia Jo: Baptista Pasetti.

Addi 5. Giugno 1715.

Registrata nell'Estraodinario secondo Reggimento N. H. Pasqual Antonio Dolfin fu Co: della Brazza.

Gabriel Vitnico di V. A. N. P. ha copiato dall'Originale esistente appresso il Sp. Sig. Gio: Martinis, sottoscritto e sigillato.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzi Deputati della Nobil Comunità della Brazza all' Eccmo Sig. Rajmondo Co: di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco II. Re di Ungheria, Dalmazia &c. Commissario per Istria, Dalmazia, ed Albania.

I. CHE tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell'Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e Possessi, com'erano per l'addietro, e quando l'Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta ai Re di Ungheria e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all'Ex-Aristocrazia Veneta, e che la Mag. Comunità della Brazza continui ad esser considerata come tutte le altre Comunità nobili di questo Regno.

II.

II. Che siano confermati i suoi Statuti Municipali, stabiliti prima e dopo che detta Isola passasse sotto l' Ex-Veneto Dominio.

Risposta dell' Eccmo Commissario.

Ad I. Che Sua Maestà Imperatore e Re nostro clementissimo Sovrano garantisce tutt' i nuovi Sudditi ne' Diritti, e Possessi, che godevano sotto l' Ex-Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dell' Aristocrazia senza rimontare a quelli, che poteva avere l' Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Bossina.

Ad II. Vengono i Signori Nunzj rimessi alla risposta data ad primum.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798.

Rajmondo Co: di Thurn

Ad mandatum Exc. D. D. Comitis Commissarii Aulici proprium

Gio: Battista Co: di Thurn Seg.

La Cesarea Regia Superiorità Locale.

Volendo prestarsi alla pronta esecuzione dell' ossequiato Decreto 21. Aprile 1798. n. 565. dell' Eccell. Ces. Reg. Governo di tutta la Dalmazia fa pubblicare di ordine dello stesso, intendere, e sapere, e comanda a tutti li possessori di Pubblici Pascoli, ch' erano tenuti pagare annualmente lire cinque per cadaun Pascolo all' Ex-Veneto Rappresentante in ricognizione dell'alto diretto Dominio, debbano corrispondere la solita tassa nell'Uffizio di questa Superiorità Locale, in pena di perder il Pascolo, ed esser ad altri disposto.

Brazza Nerezi 8. Maggio 1798.

Zuanne Michieli Giudice Dirigente.

Francesco Trusca Seg. Canc.

ALLA C. R. SUPERIORITA' LOCALE DELLA BRAZZA.

La provisoria Superiorità della Brazza d'allora nel non aver col suo rapporto 18. Marzo 1798. determinato il tempo pel pagameneo dell'imposta sopra li Pascoli di cotesta Isola, e della pensione, che viene fatta dalla famiglia Tommaseo in ricognizione dell'alto diretto Dominio, fece creder al Governo, che la contribuzione rispettiva potesse esser annua, e non limitabile a ciascun periodo di Reggimento, che aveva la durata per mesi trentadue, e però lontano il Governo dal promovere novità turbanti il sino ad ora praticato, dichiarisce meglio il precedente Decreto nella parte, che riguarda il tempo de' pagamenti, abbia ad intendersi, e verificarsi ogni trentadue mesi computabili dall'ultimo pagamento.

Rajmondo Co: di Thurn.

Ex Consilio Cæs. Regii Gubernii totius Dalmatiæ: Zara 26. Maggio 1798.

Francesco Suppè Segretario.

CA-

CAPITOLO XXII.

LI BRAZZANI POSSONO ESTRAERE DALL' ISOLA I PROPRJ PRODOTTI PER CONTO E RISCHIO PROPRIO SENZA DAZIO.

THOMAS MOCENIGO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

UNiversis & singulis .... quod comparentibus ad præsentiam nostram Prudentibus & Circumspectis Viris Michaele Crancovich, Cypriano Carini Oratoribus Commendabilium & Spectabilium fidelium nostrorum Comitis, Judicum, Consilii, & Universitatis Insulæ nostræ Brachiæ quædam eorum Capitula reverenter Dominio nostro porrigendo, & præsentando, quæ acceptari, & concedi per Dominationem nostram supplicabant. Nos dispositi contra eos benignitatem ostendere, gratiose habita debita consideratione super inde respondere ad ipsa Capitula prout ad quolibet eorum infrà declarabitur, & continetur distinctè, & primo ad primum Capitulum, cujus effectus talis est.

Che si degni Vostra Eccellenza di mantener noi, e l' Isola nostra nello stato, nel quale ne avete trovato, senza farne alcuna novità.

Respondetur. Quod fiat sicut in dicto Capitulo continetur.

Omissis.

Ghe ve degnè di concederne, che non dobbiamo a pagare di una mercancia se non un Trentesimo, comprandola dalle Terre, e Luoghi subgiugadi al vostro Dominio, e pagando in quelle.

Responsionem facimus, quod ipsos tractabimus, & tractari mandabimus prout alios fideles nostros Dalmatinos.

Omissis.

Che ve degnè di levar il sequestro fatto per Magn. Capitan Piero Loredan de Duc. 24. di Oro, i quali sono del Trentesimo dell' Anno passato, avanti che la Vostra Eccellenza avesse ligida, delli quali buona parte è consumata in servizj e destri della nostra povera Comunitade nelli bisogni suoi.

Concessimus, quod fiat ut petitur.

Omissis.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 22. Mensis Octobris. Ind. 14. 1420.

FRANCISCUS FOSCARI DEI GRATIA DUS VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viris Nicolao Zantani de suo mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem & dilectionis affectum.

AD Capitula infrascripta Dominio nostro porrecta per Cyprianum de Brachia Ambasciatorem Communitatis Brachiæ cum Consilio nostro Rogatorum respondimus; & primo ad primum hujus tenoris, videlicet.

Sereniss. & Eccell. Prencipe.

Dappoi umile e subjettiva raccomandazione Ciprian de Carich de Brachia Ambasciatore di M. lo Conte, e della Comunità del detto Luogo umil e devotamente espone per nome di quella alla vostra gloriosissima Signoria ..... che quella si degni per opera di pietà, e di misericordia di soccorrer, & sovenir

di

di grazia speciale alli fideli servitori vostri della Comunità della Brazza dell' entrada vostra del Trentesimo di Brazza .....

Ad hoc respondimus cum Consilio nostro Rogatorum, quod sumus contenti donare Communitati prædictæ libras centum in anno pro duobus annis pro reparatione Palatii, & Logiæ, sicut petitur.

Omissis aliis.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 9. Mensis Martii 1431.

FRANCISCUS FOSCARI DEI GRATIA DUX VENERIARUM &c.

Nob. & Sap. Viris Francisco Pizzamano de suo Mandato Comiti Brachiæ, & Successoribus suis ....,

VEniens ad nostram præsentiam fidelis noster Thomas de Cranco Orator illius fidelis Communitatis nostræ præsentavit tria Capitula sub vestris credentialibus litteris, ad quæ cum nostro Collegio facimus nostras responsiones sicuti in fine cujuslibet eorum particulariter continetur, videlicet .....

AD primum respondetur: quod inclinati ad comodum illorum fidelium nostrorum, sumus contenti, & eis concedimus, quod principalis habitatio dictæ Insulæ reducatur ad marinam in illo Loco, qui habilior, & commodior videbitur Comiti nostro, & majori parti illius Consilii cum hoc, quod provideant de habitatione comoda pro Comite nostro; sed respectu expensarum nobis occurrentium non videmus posse eis aliqualiter complacere de Trentesimo nostro.

Omissis.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 6. Mensis Maii. Ind. 10. 1455.

Francesco Minalli Canc. della Brazza ha d' altra

fida mano fatto copiare d' altra simile autentica esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Copia dell' Informazione del N. H. Ser Battista Giustiniano fu di M. Marin il Kav. fu del Clariss. M. Sebastian Kav. e Procurator, Sindico del 1553. unitamente al Magn. M. Antonio Diedo suo Collega.

Addi 10. Luglio da Spalato ..... Brazza è una Isola .... Oltre li quali denari di limitazione si cavano per detto Sereniss. Dominio Ducati 200. all' Anno de' due Dazj, uno del Sale, e l' altro del Trentesimo.

Omissis.

1656. 20. Ottobre. Receptæ.

Illustr. Sig. Osservandiss.

BRamo, che V. S. Illustr. mi levi l' occasione di maggiori doglianze, e che contribuisca a cotesti fedelissimi giustizia, e solievo senza ecceder ad apportarle gravami. Quando essi abbino il bolettino del Daziaro, che li Vini siano dell' entrade proprie di chi ne brama l' estratto per la Città Dominante & altri Luoghi del fatto, dev' ella senz' alcun ostacolo concederglela, e così anco a quelli, che ne comprano, quando pur portino il bolettino del medesimo Daziaro di aver pagato il Trentesimo, come sono tenuti.

Omissis.

Spalato a 11. Ottobre *1656.*

Affmo Ser. Antonio Bernardo Prov. General.

1762. 4. Marzo.

Al Proveditor General in Dalmazia & Albania.

SOpra le vertenze tra i Popoli della Brazza, e di Traù contro li Conduttori di quei Pubblici Dazj la esatezza del Magistrato de' Deputati & Aggionti sopra la provisione del denaro in ordine al Decreto 11. Luglio passato raccolse col mezzo di Avvocati, e di scritture di allegazione, indi epilogò in sue diligenti informazioni li pretesi privilegj de' Popoli della Brazza da una parte, e gli aggravj intentati dall' altra, onde la maturità del Senato possa porgere col lume intiero della materia il dovuto compenso alla gravità delli rappresentati disordini, e dei mali, primacchè si estendano in altre parti.

Risolutamente delibera il Senato, che per la Brazza si osservi la pratica della Provinzia di escludere dal Dazio del Trentesimo li prodotti, ch' escono per conto delle proprie entrate, & a rischio di quegli Abitanti, esaudendosi in tale parte l' instanze di quei Popoli a condizione però, che sia a tempo delli raccolti notificata in quella Cancellaria a lume del Conduttore la quantità de' Vini nati nei fondi degli abitanti dell' Isola per togliere l' occasione agl' inganni, che potrebbero commettersi a danno del Pubblico interesse. Quanto sia poi all' articolo del tempo, in cui calcolar il Trentesimo se a quello dell' investita, o all' altro di estrazione, si vuole che per la corrente condotta si debba attenersi a quel prezzo, che l' estraente, rimossa ogni colusione tra venditore e compratore, farà constare al tempo, in cui seguirà l' estrazione, avergli costato il Vino, o altro genere, escluso sempre il Vino di propria entrata

di

di quegli abitanti, quando venisse estratto a proprio conto e rischio.

Ma quanto al punto gelosissimo degli Aggionti, fatta ogni più seria osservazione al privilegio, al Decreto 1640. 10. Agosto, e alle Polizze d' Incanto de' Dazj della Provinzia, doveranno anco dall' Isola medesima della Brazza esser pagati oltre il Capitale un soldo per lira Aggionti, dappoi sopra di ciò per altro è chiamata la nostra . . . . ad invigilare sempre, onde le cose procedino con quella carità, ch' è di Pubblico instituto, perchè non siano vessati oltre il dovere quei Popoli, del che si starà in attenzione per intendere dalla diligenza vostra, come procedino le cose per quei compensi, che saranno creduti necessarj.

Per motivo della presente vertenza non averebbero dovuto astenersi li pagamenti delle Rate, ma se ciò fosse accaduto, ne porterete sollecitamente le necessarie notizie al Senato per l' opportune deliberazioni.

E delle presenti sia data copia al Magistrato de' Deputati & Aggionti sopra la provisione del denaro, la cui benemerita esperienza ha posto in chiaro un affare di tanta rilevanza, intorno a che si attenderà in oltre il frutto delle sollecitudini, che promette per l' estessa de' Capitoli dei Dazj della Dalmazia coi lumi, che sarà per ricevere dal Ragionato Cabianca instrutto de' Dazj di quella Provinzia per il servizio da lui prestato a Sindici Inquisitori, onde resti fissata in avvenire per il Trentesimo una summa determinata secondo la qualità dei Generi per togliere le occasioni delle discordie.

Fatto finalmente rifleso all' oblazione di Persona privata senza special Procura di assumere essi Dazj a nome delli due Corpi di Università e Comunità, essendo essa illegale in ordine, e non admissibile in merito per li decreti, ch' escludono dall' aboccamento

to de' Pubblici Dazj le Comunità e Corpi, e perchè deve promoversi con le forme legali il vantaggio delle Pubbliche rendite nei tempi debiti col mezzo delli Pubblici incanti voluti dalle Leggi, resta essa oblazione dal Senato regetata.

Angelo Giacomazzi Segr.

Gio: Battista Ivellio Nod. Pub. ho fatto copiare dall' autentica esistente appresso il Sig. D. Andrea Ciccarelli sottoscritto, e sigillato.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzi Deputati della Nobil Comunità della Brazza all' Eccell. Sig. Rajmondo Co: di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco Secondo Re di Ungheria, Dalmazia &c. Commissario in Istria, Dalmazia, ed Albania.

IV. CHE sia confermato il privilegio di estraere i prodotti delle proprie entrate per conto e rischio proprio senza pagamento di Dazio, o di altra Regalia.

XIII. Che per agevolar il Commercio, e la Navigazione, che sono le principali sorgenti della sussistenza, e ben esser dell' Isola, e per apportare i minori possibili aggravj alli Abitanti soprafatti per lo più dall' avidità e mala fede degli Abboccatori, siano concessi alla Comunità, che si offre di pagare dieci per cento di più di quello che dal calcolo di un decennio sarà per risultare, che pagavano in cassa Pubblica, e ciò per anni venti, e con tutte quelle pieggiarie e depositi, che fossero prescritti, a cautela del Sovrano Regio interesse.

XIV. Che essendosi sempre nell' Isola pagato il solo Trentesimo, sebben nelle Polizze d' Incanto apparissero affittati agli Abboccatori anche gli Aggionti, non sia neppur l' Isola stessa aggravata di maggior Dazio del Trentesimo, pronta di accettare in

se

se essi Dazj, come ricerca nel Capitolo XIII. sopradetto.

RISPOSTA DELL' ECCELL. COMMISSARIO.

Ad IV. SI aderisce al Petito con questo però, che salve restino le discipline connotate nel Capitolare a stampa.

Ad XIII. Presentemente non è il caso di prendersi alcuna deliberazione; però a suo tempo quando saranno esposti li Dazj al Pubblico Incanto, si prenderanno in dovuta considerazione le offerte, che allora fosse essa Comunità per fare.

Ad XIV. Non ha luogo la ricerca, garantindo il Sovrano i Sudditi nel loro possessorio, e garantindo se stesso in quelle azioni e diritti, che aveva sino al momento del suo deperimento l'ex-Veneto Principe, trasfusi in se medesimo.

Il che viene ai Sig. Deputati intimato per notizia, e direzione.

Rajmondo Conte di Thurn.

Ad mandatum Exc. D. D. Comitis Commissarii Aulici proprium.

Giambattista Co: di Thurn Segr.

CA-

CAPITOLO XXIII.

I BRAZZANI POSSONO ESTRAERE DALL' ISOLA IL VINO SENZA IMPOSIZIONE DI DUE, O QUATTRO GAZZETTE PER BARILLA.

THOMAS MOCENICO DEI GRATIA DUX VENETIARUM ....

COmparentibus ad præsentiam nostram Prudentibus & Circumspectis Viris Michaele Grancovich, Cypriano Carini Oratoribus Commendabilium & Spectabilium fidelium nostrorum Comitis, Judicum, Consilii, & Universitatis Insulæ nostræ Brachiæ, quædam eorum Capitula reverenter Dominio nostro porrigendo, & præsentando, quæ acceptari, & concedi per Dominationem nostram supplicabant.

Omissis.

Che ve degnaste di concederne, e far grazia, che siamo trattadi dentro di Venezia, e fuori di Venezia in altre vostre Terre, e Luoghi in modo come sono trattadi gli altri Dalmatini sottoposti al vostro Dominio in atto di mercanzie, & in altre cose.

Responsionem dedimus, quod fiat sicut petunt.

Omissis.

Dat. in nostro Duc. Palatio di 22. mensis Octobris, Ind. 14. 1420.

FRA-

FRANCISCUS DONATO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viris Alexandro Delphino de suo mandato Comiti Brachiæ & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

SI è doluto alla presenza nostra Vicenzo Prodich per nome di suo Padre, e de' suoi Parenti, che voi non gli permettete poter estraere da quell' Isola li Vini delle loro entrate, li quali non ponno vendere in quel Luoco, e per questa cagione grandemente patiscono, nè avendo, come dicono, altro modo di sostentare le povere loro Famiglie, supplicandone perciò a commettervi, che non dobbiate proibirli l' estraere Legne e Vini per uso di questa nostra Città, e per comodo e benefizio dell'armata nostra; voi dovete saper di quanta importanza sia, che l'uno, e l'altro Luoco sia abbondantemente provisto alli bisogni suoi, & è di nostra intenzione, che le vettuaglie & altre cose necessarie così per l' armata come per questa Città dalli Luoghi nostri siano condotte liberamente senz' alcuna proibizione. Però vi commettemo, che dobbiate permetter, che li detti fideli nostri possino condur le loro legne & vini giusta la forma della loro supplicazione di sopra espressa, perchè oltra che la regola di ragione dispone, che cadauno delle cose sue sia moderator, & possi disporre a suo piacere, il comodo & benefizio di questa Città ritorna ad utile, & parimenti della nostra armata, & conservazione dell' altre Città & Luochi nostri, però in ciò non gli opponerete alcuna minima difficoltà. Has autem le-

lectas, & in actis Cancellariæ registratas præsentanti restituite.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 12. mensis Junii, Ind. 12. 1552.

MARCUS ANTONIUS MEMO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Universis & singulis Rectoribus & Rappræsentantibus nostris quibuscumque, & præsertim Comiti Brachiæ .....

SIgnificamus hodie in Consilio Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti; videlicet:

Che sopra l' istanza della Sp. Comunità & Popolo fedelissimo della Brazza rappresentante alla Signoria nostra dagli Ambasciatori Antonio Mladineo per parte di essa Comunità, & Giacomo Mechiavich per parte del Popolo di quell'Isola unitamente come nella supplicazione & capitoli, sopra quali si sono intese le risposte ora lette, sia per autorità di questo Conseglio, e per conveniente consolazione di quei fidelissimi Sudditi deliberato, & concesso. Che fatta prima alli tempi debiti la descrizione di tutti li Vini, che nascono nell' Isola, & riservata conforme l'ordinario abbondantemente quella porzione, che possa d' avantaggio supplire al bisogno, & all' uso di tutti quei Popoli con le solite piezarie, sia loro del sopravanzo conceduta liberamente l' estrazione per Dalmazia, o altri Luoghi del Dominio nostro & non altrimenti, dovendo però esequirsi le dette estrazioni con la licenza di questo Pubblico Rappresentante da esser loro conceduta senza interesse, difficoltà, o spesa di alcuna sorte. Et il medesimo sia osservato nel conceder loro l' estrazione de' Vini, Mosti, che dal

Pae-

Paese Turchesco riscuotessero quelli abitanti, potendo condurli per transito sopra quell' Isola, & estrazerli con la licenza come di sopra per Dalmazia, o altri Luoghi del nostro Dominio, senza però pregiudizio delli Vini dell' istessa Isola.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 21. mensis Maji, Indict. 8. 1615.

Andreas Suriano Sec.

Niccolò Vragnizan N. P. ha fatto copiare da fida mano dal Libro de' Privilegj a stampa, sottoscritto, e sigillato.

1656. 20. Ottobre Receptæ.

Illmo Sig. Ossmo.

BRamo che V. S. Illma mi levi l'occasione di maggiori doglianze, e che contribuisca a cotesti fidelissimi giustizia, e solievo senza ecceder ad apportarle gravami. Quando essi abbino il bolettino del Daziaro, che li Vini siano dell' Entrate proprie di chi ne brama l' estratto per la Città Dominante, & altri Luoghi del Stato, dev' ella senz' alcun ostacolo concedergliela; e così anco a quelli, che ne comprano, quando pur portino il bolettino del medesimo Daziaro di aver pagato il Trentesimo, come sono tenuti. La incarico espressamente, salvi questi requisiti, non negare a chi si sia la licenza dell' estrazione sudetta senz' aggravio imaginabile, potendo in caso diverso, e di negativa di V. S. Illma far la sudetta estrazione, secondo dispongono altri pubblici decreti nello stesso proposito; & avertendola di nuovo a levarmi l'occasione di maggiori riclami le bacio la mano.

Spalato a 11. Ottobre 1656.

Affmo ser. Antonio Bernardo Providitor General.

Addì

Addì 28. Aprile 1677.

Presentata dal Sp. Sig. Girolamo Ivellio Difensore della Mag. Comunità dalla Brazza per nome suo e Colleghe, instando.

Illmo & Eccmo Sig. Providitor Generale.

GIacchè l'Eccmo Senato in Ducali di 5. Decembre pr. pas. ha rimesso le differenze vertenti tra la Mag. Comunità della Brazza, e quell'Illmo Reggimento alla maturità di V. E., supplico umilmente io Girolamo Ivellio Difensore della stessa Comunità, che resti servita terminare sopra li seguenti particolari, affine li Sudditi restino sollevati, & il Pubblico non riceva nel futuro alcun detrimento.

Che nel permetter l'estrazione de' Vini dell' Isola a forastieri, e riservata che ne sia la necessaria provigione per gli Abitanti, non possa, nè debba per modo alcuno nè sotto qualsisia pretesto pretendersi, oltre i soliti Dazj, alcuna contribuzione o regalia da essi foresti, cosicchè abbino la libertà li Sudditi di prevalersi del suo, e così agli altri il motivo di chiamarsi aggravati.

Omissis aliis.

Addì 5. Luglio 1677.

Presentata in mano dell' Illmo Sig. Conte, e da S. S. Illma fu eseguita.

SPect. & Gen. Vir. Sopra le differenze insorte tra cotesto Reggimento da una, & li Difensori di cote-

sta Comunità dall' altra, avendo noi udite le ragioni delle parti infrascritte, estese nelle Scritture, cioè Dño Girolamo Ivellio Difensore per nome suo, e Colleghe umilmente addimandante dover esser da noi terminato in tutto e per tutto giusta alla sua scrittura di 28. Aprile pr. pas., & ciò col fondamento anco di molte leggi fatteci vedere; dall' altra il R. D. Girolamo Dominis Abbate presentatosi in Causa per cotesto Reggimento addimandante dover esser licenziato per i Nomi e titoli sudetti esso Ivellio, come nella scrittura di 29. detto; abbiamo compreso tutte e cadaune loro ragioni estese nelle scritture loro, & udite le Leggi, e Terminazioni allegate, coll' autorità impartitaci dall' Eccmo Senato con Ducali dì 5. Decembre pross. pass. terminato in tutto e per tutto giusta l' instanza presentata sotto li 28. Aprile Spirato da Dño Girolamo Ivellio sopradetto con dichiarazione espressa, che nel termine di giorni otto dopo la pubblicazione delle sentenze in arrengo debbano li Cancellieri consegnar nota del nome de' Rei condannati, e della summa della condanna a Camarlenghi. E tanto la Sp. vostra e Successori suoi eseguiranno, e da chi si aspetta farà eseguire, facendo registrar le presenti colla scrittura de' Capi admessi in cotesta Cancellaria; e nel libro di Camera. In quorum ec.

Zara 3. Maggio 1677.

Girolamo Grimani Prov. Gen.

Gio. Tosa Canc.

Noi

Noi FRANCESCO GRIMANI per la Ser. Rep. di Venezia.

Providitor Generale in Dalmazia, & Albania.

IMpareggiabile la Pubblica cura, perchè in queste predilette Provinzie venga dall' Illmi Rettori amministrata la giustizia a tenor delle leggi, riconosciamo per uno de' maggiori obblighi alla vigilanza nostra addossati quello di non abbandonare di opportuno compenso li ricorsi de' Popoli, massime quando li Capi degli ordini loro prendono parte ad implorare o la tutela de' respettivi privileggi del Municipio, o l' emenda delle abusive novità introdotte per avventura al loro danno, e sconforto. Quindi è, che rassegnatisi espressamente alla Carica il Nunzio, e Procuratore dell' Università dell' Isola della Brazza, e prodotto avendoci diffusa e dolentissima supplicazione, sul contenuto della quale prestato abbiamo con zelo li più convenienti riflessi, troviamo giusto e necessario di terminar quanto segue.

Omissis.

Che l' estrazioni de' Vini degli Abitanti dell' Isola dovendo seguire colle avvertenze prescritte, e sempre colla licenza di quel N. H. Conte, debba però questa esser accordata loro senza interesse, difficoltà, o spesa di sorte, e ciò a tenor della volontà Pubblica espressa nelle Ducali 12. Giugno 1552., e 12. Maggio 1615., nonche nella Decisione Generalizia 3. Maggio 1677. alli quali documenti si riferirono le Lettere degli Eccmi Sig. Sindici Inquisitori 19. Settembre 1760, e parimenti le nostre di 26. Aprile pross. pass. scritte a quell' attuale Illmo Conte.

Omissis.

Data li 8. Luglio 1754. Castel Novo.

Francesco Grimani Provid. General.

Davidde Marchesini Seg.

Addi 30. Luglio 1754.

Presentata in Officio dal Sp. Sig. Co: Simon Maria Salomoni Difensor di questa Mag. Comunità &c. Agostin Letis Canc. Pretorio della Brazza ha fatto copiare dall' originale esistente nelle mani del Sp. Sig. Vicenzo Vusio qu. Sig. Iseppo Difensore di questa Mag. Comunità, in fede sottoscritto e sigillato.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzi Deputati della nobil Comunità della Brazza all' Eccell. Rajmondo Co: di Turn per Sua Maestà Imperadore Francesco II. Re di Ungheria, Dalmazia &c. Commissario per l' Istria, Dalmazia, ed Albania.

VIII. Che l' estorsione immaginata da alcuni Ex-Veneti Rappresentanti di esigere soldi quattro da Terrieri, e soldi otto da Forestieri, e cosi soldi due, e soldi quattro respettivamente da Cancellieri per ogni barilla di vino, abolita con decisione in contraditorio Giudizio tra il Rappresentante, ed i Capi di quella Mag. Comunità dal fu Eccell. Provid. e General K. Girolamo Grimani Giudice Delegato con Ducali 5. Decembre 1676. relative ad altre 11. Maggio 1615. e Lettere Generalizie 11. Ottobre 1656. sia totalmente abolita, giacchè alcuni Ex-Veneti Rappresentanti, nonostante le decisioni sopradette, da taluni coll' oggetto di non dar motivi a reclami li esigevano in minutissime misure.

RI-

RISPOSTA PELL' ECCELLENTISIMO COMMISSARIO

Ad VIII. Trattandosi di un oggetto di solo Sovrano Diritto, e che deve interessar la paterna cura di Sua Maestà, verrà il medesimo preso in dovuta considerazione a vantaggio di quella Popolazione.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798.

Rajmondo Co: di Thurn.

Ad mandatum Exc. D. D. Comitis Commissarii Aulici proprium

Giambattista Co: Thurn Seg.

Copia d' Indorsato sive Decreto dell' Ecc. C. R. Aulica Commissione per l' Istria, Dalmazia, ed Albania annotata al Memoriale delli Nobili Sig. Conti Gio: Pietro Martinis Marchi, e Rados Antonio Michieli Vituri Nunzj, segnato n. 3328. presentato li 14. Febbraro 1798.

Da restituirsi. Accordandosi l' implorata libera estrazione del Vino soltanto però ai Brazzani, e non già ai Forestieri, i quali dovranno come pel passato pagare le solite quattro gazzette per barilla.

Dalla Cesarea Regia Aulica Commissione per l' Istria, Dalmazia, ed Albania. Zara 18. Febbrajo 1798.

Gio: Battista Conte di Thurn Segretario.

CAPITOLO XXIV.

I Brazzani possono pescare nell' acque di Lesina; e possono concorrere ai Canonicati di quella Cattedrale.

Copia tratta dallo stampato Libro de' privilegj della Brazza.

Aloysius Mocenico Dei Gratia
Dux Venetiarum &c.

Nob. & Sap. Viris Angelo Delphino de suo mandato Comiti & Provisori Lesinæ, & Successoribus fidelibus dilectis salutem & dilectionis affectum.

Significamus vobis hodie inter Consiliaros nostros terminatum fuisse ut infra, videlicet. Uditi dalla Serenissima Signoria il Nonzio del Popolo & Università della fidelissima Città di Lesina da una dimandante la rivocazione delle lettere scritte da Sua Serenità al Conte & Providitor di essa Città sotto li 20. Marzo pr. pas. in proposito di lasciar pescar liberamente quelli della Brazza nell' acque di Lesina & Lissa, e come in quelle; & similmente che il mandato fatto dal General Michiel fino del 1565. 28. Zugno in tal proposito fosse delegato in appellazione alli 20. Savj del Senato; & dall' altra uditi similmente Gieronimo Giassich Nunzio per la fidelissima Comunità della Brazza dimandante dette lettere dover esser confermate, & licenciati li predetti Lesegnani, & inteso da essa Serenissima Signoria sopra quanto volsero dire esse parti con li loro Avocati, e di più udite le lettere d' in-

informazion del Conte & Proveditor di Lesina di 16. del passato, ben considerato quanto era necessario in tal proposito, fu posto il Bossolo bianco, che fossero confermate le predette lettere scritte al Conte & Proveditor di Lesina, & licenciati li predetti Lesegnani, il verde di nò, & il rosso non sincero, & fu preso, fussero confirmate le dette lettere, & licenciati li Lesegnani come di sopra. Quare mandamus vobis, ut supradictam terminationem observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari faciatis.
Dat. in nostro Duc. Palatio die 3. Julii, Indictione 4. 1576.

FRANCISCUS MOLINO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Universis & singulis Rectoribus, & Rappresentantibus nostris quibuscumque, & præsertim Comiti & Provisori Lesinæ & Successoribus, ad quos hæ nostræ pervenerint.

Significamus hodie in Collegio nostro captum fuisse ut infra, videlicet. Uditi gli Ambasciatori della Comunità & Popolo di Lesina dimandanti con li suoi Avvocati la revocazione del possesso temporale concesso dal Senato al R. Simon Mazzioli Prete della Brazza del Canonicato di quella Cattedrale per le cause espresse nella loro supplicazione; & udito parimente il R. Ettor Ettoreo dimandante la concessione del possesso temporal dell'istesso Canonicato al medesimo Ettore nativo di Lesina da una: Et dall'altra udito l'Ambasciator dell'Isola & Comunità della Brazza, come anco il predetto R. D. Simon Mazzioli pur della Brazza con li suoi Avvocati dimandanti dover esser licenciati dalla dimanda della parte adversa, & per conseguenza confirmato il possesso temporale concesso

ad esso Mazzioli per più loro ragioni parimente dette, & allegate, fu terminato in conformità dell' instanza dell' Isola e Comunità della Brazza, nec non del R. Simon Mazzioli. Quam quidem Terminationem vobis mandamus, ut ita exequi debeatis, & ab omnibus inviolabiliter observari faciatis; has autem registratas præsentanti restituite.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 30. Junii, Indictione 6. 1653.

Paulo di Garzoni Secr.

Francesco Minalli Canc. della Brazza ha d' altra fida mano fatto copiare d' altra simile autentica esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontrato, sottoscritto e sigillato.

Copia tratta dalla lettera originale.

Al M. Illustr. e Rev. Sig. Sig. Coll. Sig. D. Giuseppe Cubravicich Parroco di Castel Pucischie.

Relativamente ai ordini della Curia di Lesina de dì 16. Luglio corrente mi do il merito di dar parte a V. S. M. Illustr. e M. R., come questa volta l' alunnato di Loreto tocca ad un giovane di questa Isola. Quel venerabile Capitolo ne sarà l'elettore. Lei pertanto viene per mezzo mio eccitata dalla Curia stessa di eccitar pure chi giudica a ciò addatato in cotesta sua Parrocchia, munindo li Concorrenti di prescritti requisiti. Con tale incontro colgo il vantaggio di esibirmele a questa parte, e con particolare stima me le raffermo. Di V. S. M. Ill. e M. R.

Nerezj 19. Luglio 1790.

Um̃o. Dm̃o Os. Servitore Gio: Metlicich Arciprete.

Co-

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzj Deputati della Nobil Comunità della Brazza all' Eccmo Sig. Rajmondo Co: di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francesco II. Re di Ungheria, Dalmazia &c. Commissario per Istria, Dalmazia, ed Albania.

I. Che tutti li Nobili, Popolo, ed Abitanti dell' Isola Brazza siano conservati nelle loro Proprietà, Diritti, e Possessi, com' erano per l'addietro, e quando l'Isola stessa si governava da se, e quando era soggetta ai Re di Ungheria e Bossina, e finalmente lorchè era soggetta all' Ex-Aristocrazia Veneta, e che la Mag. Comunità della Brazza continui ad esser considerata come tutte le altre Comunità Nobili di questo Regno.

Risposta dell' Eccmo Commissario.

Ad I. Che Sua Maestà Imperatore e Re nostro clementissimo Sovrano garantisce tutt' i nuovi Sudditi ne' Diritti, e Possessi, che godevano sotto l' Ex-Veneto Governo al momento dell' abdicazione recente dell'Aristocrazia senza rimontare a quelli, che poteva avere l' Isola della Brazza, quando era soggetta ai Re di Ungheria, e Bossina.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798. Rajmondo Conte di Thurn.

Ad mandatum Exc. D. D. Comitis Commissarii Aulici proprium

Gio: Battista Co: di Thurn Segretario.

CA-

CAPITOLO XXV.

I Brazzani possono liberamente estraere Biade, ed altre vittuarie da Spalato, da Almisa, e dagli altri luoghi per uso proprio.

Thomas Mocenigo dei gratia Dux Venetiarum &c.

Universis & singulis tam amicis quam fidelibus, & tam præsentibus, quam futuris, ad quos præsentes nostræ advenerint pateat evidenter.

Quod comparentibus ad præsentiam nostram Prudentibus & Circumspectis Viris Michaele Crancovich, Cypriano Carini Oratoribus Commendabilium & Spectabilium fidelium nostrorum Comitis, Judicum, Consilii, & Universitatis Insulæ nostræ Brachiæ quædam eorum Capitula reverenter Dominio nostro porrigendo & præsentando, quæ acceptari & concedi per Dominationem nostram supplicabant.

Omissis.

Che ve degnaste di concederne e far grazia, che siamo trattadi dentro di Venezia, e fuori di Venezia in altre vostre Terre e Luoghi in modo, come sono trattadi gli altri Dalmatini sottoposti al vostro Dominio in atto di mercanzie, & in altre cose.

Responsionem dedimus, quod fiat sicut petunt.

Che ve degne di concederne, che possiamo trar della Biava, comprandola per uso nostro da cadauna Terra, e Luogo di Dalmazia, sottoposti a Voi.

Res-

Respondimus, quod fiat, prout in dicto Capitulo continetur.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 22. Mensis Octobris. Ind. 14. 1420.

FRANCISCUS FOSCARI DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viris, universis & singulis de suo mandato Comitibus, Bailis, Capitaneis, Provisoribus, Potestatibus, & aliis quibuscumque Rectoribus, & Officialibus partium nostrarum Dalmatiæ, & Albaniæ tam præsentibus quam futuris fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

CUM nuperrime Dominio nostro fuit per Ambasciatores fidelis Communitatis nostræ Brachiæ expositum. Omissis.

Cæterum nobis exposuerunt dicti Ambasciatores, quod cum per privilegium eorum eidem Communitati Brachiæ concessimus, quod possint in Terris, & Locis nostris emere bladas, & illas conducere ad Insulam nostram Brachiæ pro eorum usu, & hoc eis non observatur. Unde noviter ipsius Communitatis Nuntiis in Spalato non fuit permissum extrahere blada, quæ emerunt; & supplicarunt, ut dignaremur mandari juxta formam ipsius eorum privilegii, sinantur blada pro eorum usu emere, & extrahere de Terris, & Locis nostris. Nos eorum supplicationem justam fore cernentes fidelitatibus nostris cum prædicto nostro Collegio strictissime scribimus, & mandamus, quod ipsos fideles nostros de Brachia ad Terras & Loca nostra vobis commissa accedentes pro emendo blada permittatis illos illa blada pro eorum usu libere emere, & ipsa de Terris & Locis nostris prædictis ad omnem suæ libitum voluntatis.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 25. Mensis Junii. Ind. prima 1423.

CHRI-

CHRISTOPHORUS MAURO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viris Antonio Mauro de suo mandato Comiti Brachiæ & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

COmparentes ad præsentiam nostram Oratores tam nobilium quam Popularium istius Loci & Insulæ nostræ præsentaverunt nobis certa Capitula, & dixerunt concorditer & unanimiter, & sine omni controversia devenisse ad illa, utpote quæ pro utraque parte faciunt, & ad concordiam suam spectant, petieruntque ut confirmare ea dignemur, quorum Capitulorum tenor talis est, videlicet.

Omissis.

Præterea si supplica di grazia special, che de cætero non sia angarizada detta Isola nè in armar della Galia, nè per forza de' Uomini della detta Isola messi in essa, per esser poveri & impotenti, & etiam avendo vicino Inimico, & essendo sempre in subvegno di Spalato, di Poglizza, & Almissa, perchè al presente non se podemo difender dall' Inimico, lo quale di zorno in zorno robba quella povera vostra Isola, nè dar podemo soccorso alli sopradetti Luoghi per esser armada la detta Galia, & esser messi tutti li Uomini per forza in quella.

Quare confirmantes, & approbantes Capitula ipsa omnia mandamus, ut inter partes observari faciatis, registrari faciendo ad futurorum memoriam, & præsentantibus resitui.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 4. Octobris. Ind. 5. 1471.

LEO-

LEONARDUS LAUREDANO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viris Nicolao de Molino de suo mandato comiti Brachiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

CON non picciola satisfazione dell' animo nostro abbiamo inteso per lettere del Conte di Spalato l' operazione laudabile sì della persona vostra, come di quelli nostri fidelissimi in andar con le Barche vintidue, e quattrocento Uomini al soccorso suo; & ancorchè la virtù vostra, e l' ottima disposizione di quelli carissimi Isolani ne sia notissima, tamen abbiamo voluto farvi le presenti. Et in primo commendando la diligenza e virtù vostra v' imponemo, che dobbiate dichiarir alli detti fidelissimi nostri l' appiacer da noi ricevuto dell' operazion antedetta, della quale semo per tenirne memoria, & quoties opus fuerit dechiarirghe la gratitudine dell' animo nostro; confortandoli di preseverar di ben in meglio, perchè li avemo connumerati tra li carissimi, e devotissimi nostri, come ben si conviene alla fede e laudabil operazion soa.

Dat. in nostro Ducali Palatio di 7. Januarii. Ind. 3. 1511.

PA-

PASCHALIS CICONIA DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viris Francisco Ciconia de suo mandato Provisori Almissæ & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

SOno stati uditi nel Collegio nostro in contraditorio giudizio li fideli Geronimo Giaxich Ambasciator della Sp. Comunità della Brazza, e Zorzi Milovanich Ambasciator di quel Popolo da una parte con li loro Avvocati, & dall' altra gli Ambasciatori di quella Terra pur con li loro Avvocati; dolendosi quelli della Brazza, ch' essendo andati per caricar Biade dal Paese Turchesco per sostentazione delle vite proprie, & per servizio particolare di questa Città in tempo di tanta stretezza, siano stati da barche armate e con violenza impediti da essi Almissani a poter proseguire il detto viaggio, e gli altri escusandosene con altre sue ragioni: onde noi inteso il tutto, avendo inteso con molta molestia, che da quelli di Almissa sia stato fatto un atto di simil natura, e di così mal esempio, il qual ritorna anco a danno di questa istessa Città nostra, per la penuria grande de' grani, che ha patito, siamo tenuti in risoluzione commettervi, come facemo col Senato, che dobbiate far intender per pubblico Proclama a tutti quelli abitanti, che sotto pena dell' indignazione della Serenità Nostra non debbano impedir nell' avvenire essi dalla Brazza di puoter levar Biade del Paese Turchesco, essendo tale la volontà nostra, alla quale volemo che sia prestata da ogni uno la debi-

debita obbedienza. Has autem registratas præsentanti restituite.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 29. Martii. Ind. 3. 1591.

Gio: Francesco Sero Secr.

Noi Almoro' Tiepolo per la Sereniss. Signoria di Venezia Proveditor General in Golfo.

Essendo comparsi dinanzi a noi il fedel Zorzi Zuvetich della Brazza insieme con alquanti altri di quell' Isola esponendoci, qualmente avendo essi Brazzani ottenuto Lettere dall' Eccell. Senato di 29. Marzo 1591. scritte al Clariss. Proveditor di questo Luoco, & Successori, che comettono che non sia a loro dalli Almissani messa alcuna difficoltà nell' estrazer Biave dal Paese Turchesco, e come in esse Lettere da noi vedute, e lette, & inteso anco quanto hanno voluto dir sopra di questo li fedeli Marco Tomaseo, & Stefano Descovich Almissani. Abbiamo voluto cometter, come facemo in conformità dell' ordine dell' Eccell. Senato soprascritto; che alcuno di questa Terra di Almissa o abitante in essa non debba impedir nell' avvenire l' estrazione sudetta di Biave ad essi Brazzani, ma in tutto e per tutto obbedir alle sudette Lettere, e Proclama fatto in virtù di esse dal Clariss. Cigogna allora Proveditor sotto pena di galea, bando ad arbitrio nostro.

Comandando appresso, che le presenti siano immediatamente fatte pubblicare in questa Terra ad intelligenza di cadauno, e registrate in questa Cancellaria a memoria di Successori. In quorum &c.

Di Galea in Almissa li 17. di Settembre 1592.

Almorò Tiepolo Prov. General in Golfo.

Alessandro Businello Secr.

Addi

Addi soprascritto.

Furono pubblicate in Almissa al Luoco solito per Paolo Trombetta di S. S. Eccma premesso il suon di Tromba, leggendo io Gio: Girolamo Giordani Coadjutore del Mag. Secretario, astante populi multitudine.

Joannes Bonitius Coadjutor Cancellariæ Almissæ fideliter extraxit, subscripsit, e sigillavit.

PASCHALIS CICONIA DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viro Marino Bondumerio de suo mandato Provisori Almissæ, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

CI è stato esposto per parte della fidelissima Comunità della Brazza, che voi contro la forma de' suoi privileggi avete con molti Proclami proibito, che non possino con le sue barche andar sotto Primorje, & altri Luochi sudditi Turcheschi per vittuarie necessarie per il viver loro; onde essendo essi Proclami contrarj alli detti suoi privileggi & alle consuetudini, vi abbiamo voluto far le presenti per dirvi, che essi fidelissimi nostri puossino andar ad essi Luoghi di Primorje & altri soggetti al Stato Turco per comprar & condur in quell'Isola carnazi, biave, & altre vittovaglie, come sempre hanno fatto, acciocchè puossino soccorrer alli bisogni loro in conformità della ragione, & conveniente.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 21. Mensis Martii. Ind. 5. 1593.

Francesco Minalli Canc. della Brazza ha d' altra fida mano fatta copiare d' altra simile autentica, esistente appresso del Sig. Vicenzo Prodi, incontratto, sottoscritto, e sigillato.

All'

All' Illust. Sig. Conte e Capitanio di Spalato.

SCrivessimo sotto li 17. Settembre passato al Sp. Sig. Providitor di Almissa, che conforme alla deliberazione dell' Eccell. Senato in contradittorio tra gl' Intervenienti di quella Terra, e gli Ambasciatori della Brazza de dì 29. Marzo 1591. non dovesse permetter, che dagli Almissani sia messa alcuna dificoltà a quelli della Brazza di poter estrazer da luochi Turcheschi biave, & altre vettovaglie. Ora veramente si sono dinnanzi a noi modestamente doluti gl' Intervenienti dell' Isola della Brazza, che dalle barche armate, a V. S. Clariss. concesse dall' Eccell. Senato predetto per guardia di quella Scala, sono state trattenute alcune loro brazzere sotto la Giurisdizione di Almissa, le quali erano state per comprar da Sudditi Turcheschi delle cose necessarie al viver loro, il che siccome è contra l' intenzione dell' Eccell. Senato e nostra in dette deliberazioni e provisioni espressa, così anco ci è stato dispiacevole l' udir questo gravame loro, e veder, che con tanta spesa sono stati necessitati venir dinnanzi a noi per ricercar suffragio; però colle presenti abbiamo voluto dir a V. S. Clariss. ferma intenzione nostra esser, che quando non abbino comesso alcun altro delitto li sudetti trattenuti, eccettocchè di esser stati a comprar delle cose necessarie al viver loro, debba liberamente e senz' alcuna spesa farli rilasciare colle barche e robe loro, proibendo anco nell' avvenire a dette barche armate d' impedir alli poveri della Brazza di andar nelli Luochi Turcheschi di quelle marine comprar da vivere, e condur a case loro, essendo molto ben ragionevole, che anco essi vivano con indu-

stria loro sotto la Pubblica fede: & a Vostra Sign. Clariss. &c.

Di Galea in Arbe al primo di Aprile 1593.

Almorò Tiepolo Prov. General in Golfo.

Gio: Girolamo Giordani Coad.

Receptæ die 9. Aprilis 1593. Il Clmo Sig. Co: e Cap. di Spalato vedute, e lette le lettere sopradette, disse ad essi Intervenienti e Presentatori delle sudette lettere di voler sopra di esse responder al detto Eccell. Sig. Provid. Gen. e darli quelle informazioni, che sono necessarie.

Bernardo Argenteo Canc. Pretorio ha copiato.

Addi 9. Maggio 1593.

Noi Almoro' Tiepolo per la Serma Signoria di Venezia Provid. General in Golfo.

Uditi in contradittorio giudizio da una parte gl' Intervenienti per la fedelissima Comunità della Brazza, e dall' altra quelli della fedelissima Comunità di Spalato sopra la sentenza criminale pubblicata sotto li 26. Marzo passato per il Clmo Conte e Cap. di questa Città, per la qual ha condannato Francesco Vitcovich dalla Brazza in L. 50. di piccoli, & di aver perso la barca, con la qual fu preso sotto Primorje a S. Stefano, e come in essa sentenza e processo in giudizio letto si vede; & udite abbastanza le ragioni d' ambe le parti, & intese diverse scritture per quelle allegate, e considerato quanto si deve: invocato il nome di Sig. Dio, siamo capitati in opinione di tagliare, & annullare la sopradetta sentenza di 26. Marzo con tutte le cose da quella seguite, sicchè resti e sii di niun valore; terminando di più, che siano tornate tutte le spese fatte da essi della Brazza, ovvero dal predetto Francesco per questa Causa, laudan-

dando appresso le lettere ottenute da noi per li detti Brazzani sotto il primo di Aprile passato; comandando coll'autorità del Generalato nostro al Clmo Conte e Cap. di Spalato, che le presenti debba far eseguire in tutte le sue parti, e registrate che saranno restituirle alli presentanti, facendo astringere li rappresentanti della predetta Comunità di Spalato realmente a dar, & pagar alli detti della Brazza L. 18. 10. per le spese occorse in appellazione. In quorum &c.

Antonio Mladineo di V. A. N. P. ha fatto copiare dall' altra simile autentica esistente appresso di me, encontrato, sottoscritto e sigillato.

Al Clmo Sig. il Sig. Marin de' Garzoni Provveditor di Almissa.

Clariss. Sig.

Fanno condoglianza li poveri Popoli della Brazza, che sia loro posto impedimento da quei di Almissa di trasferirsi colle barche a Primorje, Luogo vicino a quella Terra, & ad altri Luoghi circostanti per procacciarsi le provisioni necessarie al loro vitto, il che non solo è contro giusto, ma repugnante alla consuetudine, & alli loro antichi privilegj, sopra che avendoci essi appresentato diversi ordini pubblici, da' quali si comprende quale sia la mente pubblica in questo proposito, & particolarmente le lettere di Sua Serenità scritte sotto li 21. Marzo 1593. al Clariss. Sig. Provid. di Almissa di quel tempo; intendendo noi ch'elle sian puntualmente eseguite, avemo voluto dire a V. S. Clariss. come le dicemo colle presenti, che alle dette lettere sia data da lei intiera esecuzione, prestandoli in questo caso ogni favore & ajuto, sicchè conseguiscano quanto li è stato concesso

dal Principe; & a V. S. Clariss. mi raecomando. In Zara 10. Novembre 1608. Di V. S. Clariss. Affmo ser. Z. Giacomo Zanne.

Gio: Pietro Mattiazzi Canc. della Brazza ho fatto da altrui a me fida mano copiar da simil autentico esistente appresso il Sig. Rados Ivellio in fede sottoscritto e sigillato.

Addi 23. Novembre 1619. nel Porto di Sibenico.

L'Illustr. & Eccell. Sig. Lorenzo Venier Capitanio General da mar, udito in contradittorio giudizio li Sp. Ambasciatori della Mag. Comunità di Almissa dimandanti la revocazione del Suffragio di 23. Luglio passato ottenuto dalli Brazzani, primieramente non si opponendo, che possino detti Brazzani comprare quella quantità ragionevole di grano da Sudditi Turcheschi, e quella estrazer coll' ordine e bolettino del Clariss. Providitor di Almissa giusta la Terminazione dell' Eccell. di buona memoria Filippo Pasqualigo allora Provid. General di 8. Luglio 1600. restando però in obbligo di quella quantità, che con licenza soprascritta si estrazerà, di dar & lasciare per uso degli Abitanti di Almissa giusta l'antica consuetudine la terzaria di esse biade al prezio solito, ovvero resti in sua libertà di pagar soldi tre per quarta di formento, & soldi doi per quarta di orzo e segala giusta l' osservanza, come fanno l' istessi abitanti di Almissa, che con tale danaro intendono contulare per l' universal servizio di essi abitanti per l' erezion di un Fontico e Grassa, per non travagliare perciò Sua Serenità in queste occasioni. Similmente dimandano la ritrattazione di esso Suffragio in quanto essi Brazzani pretendono aver sbarco al luoco sotto Maddonna, e non al luoco ordinario sotto la Città alla co-

lon-

lonna della bandiera massime con le barche piccole, che facilmente possono entrare nella fiumera al luoco della sanità; e quanto alle barche grande venghino con il schiffo alla detta colonna conforme al solito.. Quanto al darli comodità macinare alli molini di essi Almissani non si oppongono, che lo possino fare giusta la sodetta Terminazione di esso Sig. Pasqualigo rimettendosi alla molta prudenza di S. E. Illustr. da una; Et li Sp. Ambasciatori della Mag. Comunità della Brazza dimandanti la confermazione di esso Suffragio concesso da S. E. Illustr. per debita esecuzione delli decreti, privilegj, & ordini pubblici, e ch' essi restino in libertà come sono stati prima senz'alcun impedimento il poter comprar biade e da Sudditi Turcheschi, e da qualsivoglia persona, così nella Terra di di Almissa, come in qualsivoglia altro Luoco, sottoponendosi quanto all' estrazione di dover riconoscer il Clariss. Pub. Rappresentante in conformità, & non altrimente dei loro indulti concessili da Sua Serenità, non dovendoli esser tollerato da S. E. Illustr. l'abuso ovver introduzione di nova gabella di asserta Terzaria, essendo stata nè comunicata nè abbracciata da Sua Serenità, o da suoi Eccmi Rappresentanti, non essendo permesso a Suditi il poter a suo arbitrio imponer nove gabelle. Quanto poi al sbarco essi non ricusano di arrivar al luoco dimandato dalla parte adversa della bandirola, quando però dal tempo li sarà permesso, & in occasione di tempo contrario che possino accostare nel medesimo luoco della Maddonna, dove accostano le barche grande con le loro fedi di sanità, da esserli data la pratica come si osserva ad altri; & quanto al dover macinare le loro biade a quei molini, siccome anco la parte adversa si è contentata, si contentano di fare quanto finora hanno fatto, ma che però sia dichiarito da S. E. che con medeme loro barche che conduranno esse biave, possino andarvi ai Molini di Beresch, dopo che li sarà stata fatta la cer-

ca e nell' andar, e nel ritorno dal Cano. di quel Clementiss. Sig. Providitor, dall' altra. Onde S. E. invocato prima il nome del Sig. Dio, dal qual deriva ogni bon giudizio, coll' autorità del Capitaniato suo General da mar ha dichiarito, e terminato: che li Brazzani possono comprar, & estrazar liberamente dalla Terra di Almissa quella quantità di Biade, che li occorrerà per il viver, e sostentamento quotidiano del Popolo di quell' Isola liberi da ogni pagamento pecuniario sotto nome di Terzaria introdotto da certo tempo in qua senza permissione o confermazione di alcun pubblico Rappresentante. Quanto alla deputazione del loco particolare di dar pratica alle barche forestiere e terriere, che capitano, debba il Clmo Providitor di Almissa deputar luoco proprio, & di sicurtà così d' infettazione, che Dio guardi, come di fortuna di mar, sicchè in tutti i tempi possino le barche e genti, che in esse si troveranno & ivi capitaranno, restar sicuri con la stàngada, che chiuda conforme a quello si usa in tutti li altri Luochi & Città di Dalmazia, fuori della quale non possi arrivar alcun forestiero ovvero terriero sotto tutte le pene, che vengono espresse nelle parti in materia di sanità. Circa il macinar le biadde debbano li Brazzani aver comodità di poter mandar le loro barche con le biade alli molini di Almissa con la revision fatta prima fare da quel Sig. Providitore della quantità e qualità della roba, che sarà condotta ad essi molini, la qual revisione sia fatta anco fare dopo macinato per poter reondurre la medesima quantità & qualità di roba convertita in farina alle loro case & Isola della Brazza; assignando perciò alli sodetti Brazzani giorni dieci per ogni mese di poter far macinare le biade per il semplice loro vitto nelli detti molini di Almizza.

Lorenzo Venier Procurator Capitano General da mar
Zuanne Caopenna Secr.

Jan-

Joannes Aloysius Elius Coadjutor in Cancellaria Brachiæ suprascriptam Terminationem aliena manu fideliter extractam, & cum Originali sibi ostenso a Dño Francisco Piteo concordatam in fidem subscripsit, & sigillavit.

Addi 8. Settembre 1629.

Presentate le infrascritte Lettere, Terminazione, e Mandato seguenti per li Sp. Sig. Girolamo Dominis qu. Sig. Domenico, Alvise Lasaneo, Vicenzo Ivanissevich, e Girolamo de Dominis qu. Sig. Niccolò Difensori di questa Sp. Comunità senza minimo pregiudizio in parte & partibus, e parimente da Misier Zuanne Bersatich, Misier Antonio Milovanich, & Misier Piero Permosina Procuratori del Popolo.

Clrmo Signore.

SOpra gli aggravj, che mi sono stati rappresentati dagli Ambasciatori di cotesta Comunità, e Popolo circa l' impedimento, che li viene posto nell' andar a comprar grani per proprio sostentamento, sono divenuto alla Terminazione qui occlusa, la qual invio a V. S. Clrma, perchè la faccia pubblicare, e registrare ove occorre per la dovuta sua esecuzione, di che aspetterò suo aviso, e le auguro vera prosperità.

Di Zara a primo Settembre 1629. Di V. S. Clrma.

Affmo come fratello Alvise Zorzi Providitor General.

Die receptionis. L' Illustr. Sig. Zuanne Donado Co. della Brazza vedute le sudette lettere con le cose presentate ordinò, che detta Terminazione fosse pubblicata, e poi registrato il tutto affine ec.

DIE dicta: Fu pubblicata la sudetta Terminazione

qui in Nerezi, perlegendo me Pietro Antonio Bertani Canc., presenti molte persone, e specialmente il Sig. Zuanne Maroi, & il Sig. Niccolò Tironi.

Tenor Terminationis.

Noi Alvise Zorzi per la Sereniss. Rep. di Venezia Prov. General in Dalmazia & Albania.

La Communità della Brazza, & il Popolo di quell' Isola col mezzo di D. D. Girolamo Michieli Dottor, & Zuanne Bersatich Ambasciatori espressamente spediti a Noi ci hanno fatto rappresentare l'aggravio, che risentono quei Sudditi dall' impedimento, che contro diverse pubbliche deliberazioni le viene fraposto nel passar a Primorje, & altri Luoghi di provedersi di grani per proprio sostentamento, ricercandone perciò opportuno rimedio. D'intorno a che avendo Noi sentito quanto hanno voluto addurre gli stessi Ambasciatori, & veduto i pubblici Decreti dai medesimi presentatici in questa materia disponenti, e particolarmente le Ducali dell' Eccell. Senato di 29. Marzo 1591., & 21. detto 1593. insieme colle Terminazioni del già Eccell. Sig. General Tiepolo di 17. Settembre 1592. e 9. Maggio 1593. abbiamo con precedente matura considerazione del tutto terminato, & coll'auttorità del Generalato Nostro terminiamo, come segue.

Che in conformità di quanto è disposto dalle sopracitate Ducali, e Terminazioni resti permesso a Brazzani il comprar alla Scala di Almissa, & ad altre ordinarie quella quantità di grani, & altre cose necessarie, che potran supplire all'ordinario loro Vitto solamente, senza che d' Almissani, o d' alcun altro chi si voglia, sotto gravissime pene risservate all' arbitrio Nostro, le sia posto in ciò alcun impedimento.

Et

Et possano similmente l' istessi Brazzani per ora, & sino ad altro ordine con le loro barchette & con un' soprastante, di esserle di volta in volta assignato da quel Clariss. Sig. Conte per gl'interessi di Sanità, passar a Primorje, & ivi con i debiti riguardi, e circospezioni comprar grani, & altre cose necessarie per il solo, e semplice bisogno del loro Vitto & non per traffico. Restandoli espressamente proibito il condursi ai Luoghi suddetti, & a Primorje in particolare sotto pene severissime di bando, prigion, Gallera, & della Vita ancora con Vascelli per caricar di essi grani, ma possano solamente in barchette andar a levarne quella sola quantità, che basti per proprio lor uso, & non per mercanzia, com' è predetto.

Commettendo Noi coll' Autorità predetta, che così sia esequito, & far inviolabilmente eseguire da chi aspetta senza minima alterazione, e contravenzione. Et le presenti siano a quest' effetto pubblicate, e registrate ove occorre. In quorum fidem.

Di Zara a primo Settembre 1629.

Alvise Zorzi Prov. Gen.

Trifon Bucchia Coad. nella Secret. di S. E.

Tenor Mandati.

Noi Alvise Zorzi Prov. General. in Dalmazia, & Albania.

In conformità di quello, che Noi abbiamo deliberato in Terminazione Nostra del giorno di oggi; commettemo a Capitani di barca armata, & ad altri a chi spetta, che non debbano impedir in alcun modo il viaggio delle barchette de' Brazzani, che andassero a Primorje con li Soprastanti di Sanità per comprar grani, & altre cose necessarie per proprio loro vitto solamente, & non per mercanzia in tutto, come nella

la medesima Nostra Terminazione in pena a contrafattori ad arbitrio Nostro. In quorum fidem.

Di Zara a primo Settembre 1629.

Alvise Zorzi Prov. General.

Trifon Bucchia Coad. nella Secret. di S. E.

Noi Alvise Mocenigo per la Sereniss. Signoria di Venezia Prov. General in Dalmazia, & Albania.

L'Isola della Brazza, che per l'asprezza de' proprj siti non può produr grano, che supplisca al bisogno di quelli abitanti, dà loro occasione, & li necessità di provisionare dal Paese Turchesco, con l'opportunità delle Rive di Primorie, e Rogosniza particolarmente, dove essendoli più volte stato posto impedimento dagl' Illustriss. Rettori di Spalato, & Almissa, avendo fatto trattener anco da barche armate, destinate a quelle guardie sotto la loro obbedienza, barche de' Brazzani medesimi, che per comprar vettovaglie ivi ad alimento delle loro famiglie si conducevano. Per il che sendo riccorsi alli piedi de S. Serenità hanno ottenuto Concessione di poter liberamente aver tal tratta, lo stesso essendoli stato confermato dagli Eccell. Sig. Generali Precessori in più volte, come abbiamo veduto da Lettere, & Ordinazioni in tal proposito, quali non ostante li rappresentano ora D. D. Paolo Dominis Ambasciatore della Communità di detta Isola, e Pietro Fertilio Ambasciatore di quel Popolo venirli di nuovo data molestia, specialmente delle barche armate, e ricercandoci umilmente per nome di quelli fedelissimi di qualche provedimento; Noi inclinati a renderli consolati per conformarsi alla volontà Pubblica, che mira la conservazione, & sollievo di sudetti, Terminiamo coll'auttorità del Generalato Nostro, che possano detti dalla Brazza andar, come hanno fatto per innanzi, ad essi Luoghi di Primo-

morje, & altri soggetti al Sig. Turco per comprar, e condur in quell' Isola Carnazzi, Biave, & altre Vettovaglie per sovvenir allo bisogno loro, non potendo però valersi di tal pretesto per condurli fuori della Giurisdizione medesima; ma perchè effettivamente servano a solo comodo, e benefizio di quelli Sudditi. Imponendo perciò alli Capitanj, & altri Officiali, di barche armate, che ritrovando barche di detta Isola alle predette Rive, non debbano impedirli, o molestarli in alcuna maniera, mentre non le trovassero in altra trasgressione, ancorchè fossero mandati da qualsivoglia delli suddetti Illustriss. Rettori di Spalato, & Almissa, in pena della privazione de' Cariche loro, & di altre maggiori a Nostro arbitrio, e de Nostri Successori. Commettendo l' esecuzione, registro, e publicazione, dove, e a chi aspetta. In quorum fidem.

Zara a' 8. Aprile 1637.

Alvise Mocenigo Prov. General.

Girolamo Tommasini Secretario.

SPECT. ET GEN. VIR.

NElla contesa, che vertì li Mesi passati tra la fidelissima Communità della Brazza, & Università di quel Popolo con cotesta magnifica Communità circa il contrattar con Turchi e Sudditi loro per la compreda, & estrazione d' Almissa, suo Territorio, & altri Luoghi compresi anco quelli col Sig. Turco, di Vittuarie, che possono servire per uso delle famiglie de' Brazzani, non fu opposto per parte Communità d' Almissa in altro, senonchè potessero passare per la loro Fiumera per l'effetto di sopra accennato: e vedendoci ora rappresentato da Dño Trifon Mladineo Ambasciatore della sopradetta Communità della Brazza, & Università di quel Popolo, che con ma-

maniera dannabile, & impropria gli vien posto impedimento, che per uso, e necessario sostentamento delle loro famiglie non possino comprare le cose predette nella Terra di Almissa, & alle pubbliche Stangade di essa, che sono contigue al recinto suo d'una, e l'altra parte, che allora dall' istesso Ambasciator Primevio nell' istessa della sua instanza gli è stato chiaramente confessato esserli ciò permesso in virtù di graziosi decreti, & Privileggi di S. Serenità, & dell' Illustriss. & Eccell. Sig. Capitanj Generali, & altri Pubblici Rappresentanti; Le dicemo, che per dovuta esecuzione delli Privileggj di essi Brazzani, & Giudizj a loro favor seguiti, admetta li medesimi a poter nella Terra d' Almissa, & alle sue Pubbliche Stangate far liberamente la compreda da cadauno tanto Turco, o Morlacco, come Suddito, per uso e sostentamento loro solamente, commettendo con Pubblico Proclama, che di ordine Nostro faccia pubblicare, che alcuno di cotesti Sudditi, & sia chi esser si voglia, non ardisca ne' persona con fatti o con parole opporsi a questa nostra risoluta volontà, in pena della Pubblica indignazione, ma sentendosi del presente nostro Suffraggio aggravati, comparanno dinanzi Noi nel termine di giorni otto dopo la sua esibizione, che non se gli mancherà di ragione, e giustizia.

Di Zara a 7. Novembre 1640.

Alvise Priuli Prov. General.

Tergo. Spect. & Gen. Viro Dño Prov. Almissæ.

Addi

Addi 8. Gennaro 1641.

Receptæ, & presentate per il Sig. Zorzi Boccanich per nome della Magn. Comunità della Brazza & Popolo, instando &c. le quali vedute per l' Illustr. Sig. Proveditor commise l' esecuzione &c.

Spect. & Generose Vir.

UDite in contradittorio Giudizio col mezzo di loro Avvocati le parti infrascritte &c. Uditi Dño Bortolo Descoveo Ambasciatore della Magn. Communità & Popolo di Almissa, & per nome di loro Colleghe dimandante la suspensione del suffraggio Nostro di 7. Novembre passato concesso alla Communità & Popolo della Brazza, per poter nella Terra di Almissa, & alle sue Pub. Stangate far liberamente la comprada per uso e sostentamento loro, solamente in conformità della Scrittura da loro prodotta li 5. corrente da una; & dall' altra parte Dño Trifon Mladineo Ambasciatore dell' istessa Communità e Popolo della Brazza dimandante la confermazione di quello. Ben intese le loro ragioni, e considerato quanto si deve: abbiamo coll' auttorità nostra confermato il sudetto suffraggio, come sta, e giace; Per qual Vostra Spettabilità eseguirà, e farà eseguire, & in oltre astringer realmente l' Interveniente della detta Communità, & Popolo di Almissa a dare, e pagare ad esso Ambasciatore della Brazza L. 62:10. per spese in Officio Nostro tansate, come nella modola posta in filza.

Zara li 19. Decembre 1640.

Alvise Priuli Prov. General.

Camillo Dato Canc. della Brazza ha copiato dall' altra simile autentica, esistente appresso il Molto Illustr.

Illustr. Sig. Giorgio Mladineo prode Sopracomito della Galea Brazzana, sottoscritto, e sigillato.

Copia di Lettera scritta dall' Illustr. & Eccell. Sig. Tommaso Contarini Provveditor Estraordinario in Dalmazia & Albania all' Illustr. Sig. Paolo Michiel Conte della Brazza.

Illustr. Sig. Sig. Osserv.

RAgguagliato dalla mia attenzione l' Eccell. Senato del valido, e proficuo soccorso di Barche & armati Uomini, prestato volontariamente da quelli fedelissimi Signori Nobili e Popolo a questa Città di Spalato in tempo dell' acre aggressione de' Turchi, esso con sue venerate Ducali comendando la lodevole, e gloriosa azione di cotesti fedelissimi Sudditi incarica questa Carica a dover a nome suo, come facciamo colla presente, dimostrar tutto il piacere, e l' aggradimento Pubblico, animandoli di continuare colle solite illustre azioni a meritarsi sempre più la Pubblica predilezione, sperando ancora che per avvenire da sua posta accorreranno con prontezza giusta il potere alla detta Città, e alli altri Luoghi circonvicini, abbisognando nel corso della presente guerra. Vostra Spettabilità si farà il merito di significare tuttociò a cotesti benemeriti Isolani, e procurerà, che siano allestiti li dieci Uomini da remo per il rinforzo della Galea di cotesta Isola, il Sopracomito Mladineo che si va segnalizzando facendone continue instanze, & intanto di cuore le bacio le mani.

Spalato 10. Luglio 1647.

Di V. S. Illma.

Affmo per servirla

Tommaso Contarini Provveditor Estraordinario in Provinzia &c.

Camil-

Camillo Dato Canc. della Brazza ha copiato dall' Originale, sottoscritto, e sigillato &c.

BERTUCIUS VALERIO DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nob. & Sap. Viro D. Francisco Orio Provisori Nostro Spalati, & Tragurii fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

LA vicinanza del Nemico a cotesta Piazza, e la sua ritirata poi comprendiamo dalle vostre Lettere diligenti di 20. del passato. Già con altre vi avemo portato il gradimento Pubblico degl' impieghi vostri ben pronti, e zelanti; ora pure vi significamo di sentire con altretanta soddisfazione l'operato in questo nuovo incontro a segno che col Canone e Moschetto, e con la comparsa del Providitor General Bernardo li Turchi abbiano dato luogo. Dai vostri esempi per l'occasione di avvenire vedremo innanimati abbastanza cotesti Abitanti meritevoli di comendazione, come pure i Nobili della Brazza, a quali tutti farete testimonio di Pubblico sentimento, e voi sarete sicuro di andar sempre avvanzando di benemerenza, quanto più sarete ocultato alle mosse de' Turchi, e sollecito ad avvisarne, e contraporle per quanto vi permette il potere.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 20. Julii. Ind. 10. 1657.

Angelo Zen Sec.

Copia

Copia di Lettera scritta dall' Illustr. & Eccell. Sig. Gio: Francesco Orio Proveditor Estraordinario di Spalato, e Traù alli Clariss. Sig. Giudici, e Difensori della Magn. Comunità della Brazza.

Clariss. Sig. Sig. Osserv.

COme con gran mia edificazione nel tempo, che il prossimo decorso Mese di Giugno fu per più giorni travagliata questa Piazza dagli assalti, e dalle forze del Bassà di Bossina, che con grosso esercito fu acquartierato in questa Campagna, vidi io sin sul primo principio della sua calata capitar qua buon numero di cotesti Signori Nobili, che con più Uomini armati per uno, in qualità di Venturieri non chiamati, nè spinti d' altro obbligo, che dalla sola ardenza de' loro generosi cuori per dimostrar in occasione tanto importante la loro divozione al Prencipe, e di affetto sviscerato a questa medesima Città, si eran qua volontariamente trasferiti, e s' impiegarono anche nella difesa di queste mura, e dei posti anco più avvanzati, ove secondo il loro beneplacito han voluto assistere con sprezzo di ogni pericolo valorosamente diportandosi, e reprimendo corraggiosamente il nemico nell' aggressioni, che fece dalli 13. sino alli 20. detto al paro di ogni altro di questi stessi Patrizj: così nell' avviso, che ho poi trasmesso a Sua Serenità circa la ritirata del sodetto Bassà, ho, per non mancar della dovuta lode a chi ben opera, aggiunto pure questo merito riguardevole di essi Signori Nobili alla Pubblica notizia. E perchè ora per risposta ricevo in Ducali dell' Eccell. Senato di 20. Luglio ultimamente caduto un pienissimo Pubblico aggradimento, che dichiara meritevoli di comendazione detti Signori Nobili, con ordine, che io ne debba attestar loro questo Pubblico benigno

gno sentimento, perciò lo faccio anche nelle presenti righe, che indirizzo a V. S. Clar., onde restino compiaciuti far nota la sostanza di essi alli sodetti Signori Venturieri, che con la loro azione prenarrata hanno accresciuto l' ornamento a cotesta Magnifica, e fedelissima Communità, e mi confermo di Vostre Signorie Clarissime.

Spalato 8. Agosto 1657.

Affezionatissimo Servitore Gio: Francesco Orio Proveditor Estraordinario.

Giorgio Caralipeo Coad. nella Canc. Provisoria di Spalato ha copiato, sottoscritto, e sigillato.

Copia di Lettera scritta dall' Illustr., & Eccell. Sig. Cattarin Cornaro Providitor General all' Illustr. Sig Iseppo Balbi Conte della Brazza.

Siamo avvisati delli grandi preparamenti, che va facendo il Bassà di Bossina per calare col potente esercito a danni di queste Provincie. Ma non potiamo penetrare contra qual Piazza mirà a rivogliere la sua rabbia, perciò incaminatisi Noi per Cattaro procuriamo pure di rendere possibllmente provvedute di vittuarie, munizioni, e di gente tutte le Città, specialmente quella di Spalato. Cotesti Isolani benemeriti per aver mantenuto per tutto il tempo di questa calamitosa, & ostinata guerra la Gallera armata, più Mesi & anni Guastadori, & Operarj nelle fortificazioni di Spalato, e Clissa, oltre di aver mantenuto barche armate intorno cotesta Isola, e di aver fatto Calcare moltissime, e tagliati li Pali, hanno per fine tante volte volontariamente con gente armata soccorso con evidente profitto la medesima Città di Spalato nelle aggressioni, & assedj de' Turchi. Essi pure nella presente occasione potrebbono molto per la vicinanza coadjuvare la detta Cit-

tà in caso che venisse aggredita dall' inimico. La supplichiamo dunque a maneggiarsi colla sua solita desterità & impegno appresso li Signori Difensori & altri Capi di cotesta Communità, persuadendoli di tenere pronti settanta del loro Ordine, a quali tutti sarà somministrato l' ordinaria paga & il biscotto. Non saranno trasportati, nè adoperati se non in grave bisogno, che li sarà palesato dall' Illustr. Providitor Estraordinario, come scrivo a tal effetto alli stessi Signori Difensori. Speriamo, che la virtù sua impiegarà tutta la diligenza, e premura, e che essi lo faranno volentieri, come fecero l' anno passato, non intendendo Noi con ciò causare alcun pregiudizio alle loro immunità e privilegi, ma la loro esibizione sarà considerata come spontanea, e volontaria. Attendendo li solleciti avvisi, le auguriamo ogni prosperità.

Di Gallera nel Porto di S. Croce 4. Giugno 1667.

Risposta alla detta Lettera fatta dall' Illust. Sig. Conte all' Eccell. Sig. Providitor General Cornaro.

NON ho provato difficoltà a persuadere questi Sp. Signori Difensori, & altri Capi della Magnifica Communità inclinati essi alle Lettere ricevute da Vostra Eccellenza, e desiderosi di sacrificare le sostanze e le vite per la gloria della Serenissima Repubblica, e per sostentamento della Città di Spalato, come hanno fatto in tante gran occasioni nel corso di questa lunga guerra. Settanta persone si scusano di non poter somministrare, ma bensì quaranta di gente scielta, & atta alle armi, che in qualità di Venturieri si portaranno collà ogni volta che riceveranno l' ordine per la marchia o da me, o dall' Eccell. Sig. Estraordinario. Tanto le devo in risposta della venerata sua di 4. Giugno corrente, men-

mentre il resto capirà dall' altra, che le scrivono li detti Signori Difensori, & all' E. V. bacio umilmente le mani.

Brazza li 24. Giugno 1667.

Giacomo Bognolo Coad. della Cancellaria della Brazza ha copiato dall' altra autentica, sottoscritto, e sigillato &c.

1672. 15. Giugno.

Presentato in mano dell' Illustr. Sig. Proveditor di Almissa dal Sp. Sig. Gio: Domenico Dominis uno delli Difensori della Magn. Comunità della Brazza, e Dño Francesco Crassi Procurator dell' Università fedelissima, instando &c., quali vedute da S. S. Illma ordinò, che fossero intimate alli Sp. Sig. Giudici, e Procuratori &c.

Spect. & Generose Vir.

GLI abitanti dell' Isola della Brazza Sudditi di questo Sereniss. Dominio scarsi di grano, & altre cose per il loro sostentamento, sono sempre stati somministrati dalla Pubblica clemenza, e concesso a loro libero il transito sotto Rogosniza, e Rive di Primorje per prevalersi ivi di quanto gli occorre per li proprj bisogni, senzachè d' alcuno, e specialmente dagli Almissani, e da quell' Illustr. Reggimento, il quale non ha nissuna Giurisdizione in detti Luoghi, li possa esser vietato, come per più decisioni, Ducali, Ordini, e Pubbliche Terminazioni da noi occulatamente vedute, come pure comprar alle Stangate pubbliche più vicine alla Città di Almissa grano, carnazzi, e quello teniranno per uso proprio di bisogno. Nondimeno in contrafazione degli Ordini Nostri, e specialmente del spazzo ultimamente seguito in contraditorio Giudizio a favor delli Brazzani sotto li 10. Decembre prossimo passato, ci vien riverentemente esposto per nome delli suddetti, che alli medesimi si pretendono aggravj, e disturbi, &

essendo ferma mente nostra, che li medesimi siano conservati nel possesso delle loro ragioni & immunità; Le dicemo dover far Pubblico Proclama in cotesta Città, perchè niuno sia di che condizione esser si voglia ardisca, nè presuma impedire sotto immaginabil pretesto l' estratto di grani, o altre vittuarie bisognevoli a detti Brazzani dal Luogo, Rive, e Stangate sopraccenate in pena di Ducati 500. applicati all' Arsenal di Venezia per cadauno e cadauna volta, non dovendo permetter Vostra Spettabilità, ch' essi Brazzani siano sottoposti ad alcuna corrisponsione, o aggravj di Doana, o altro per quello, ch' estraessero sotto antedetto Luogo, e Rive di Primorje, di che col vigor di tante decisioni ne godono l' immunità, ma dovrà invigilare, che li stessi fruiscano li privilegi di libero estratto, e questo il transito alli Luoghi predetti, e tanto eseguirà, e farà eseguire, & il presente registrato in cotesta Cancellaria farà restituire al Presentatore, ma sentendosi aggravati compareranno.

Spalato 24. Aprile 1672.

Zorzi Morosini Kav. Procurator Proveditor General.

Giovanni Fozza Canc.

Tergo. Sp. & Gen. Viri Dño Provisori Almissæ honorando &c.

1672. addi 25. Giugno.

REferì Zuanne Hramich Vice-Cancellier aver intimato il contenuto delle presenti Lettere e Suffraggio in tutto e per tutto come stà, e giace alli Spp. Signori Cap. Zuanne de Franceschi, e Pietro Marinovich, e Niccolò Descoveo Giudici, nec non alli Signori Steffano Descoveo e Zuanne Descoveo Procuratori di questa Magn. Communità, a tutti personalmente per loro intelligenza, & ita &c.

Det-

Detto.

Furono prodotte Scritture, e seguiti altri Atti, nec non tratta Sentenza in Giudizio giorno suddetto, come in Libro civile si vede, fu registrato nel Libro tenuto a tal effetto &c.

Addì 18. Agosto 1672.

Prodotta in Giudizio dal Sig. Mag. Caralipeo, e Pietro Marinovich Ambasciatori della Magn. Comunità di Almissa.

CON fondamento di validissime ragioni, e da più mano de decisioni Pubbliche restò proibito alli Brazzani il formar Scale nei luoghi diserti, contrattar con Turchi per li passi, divertir le Caravane, che non si portino alle Stangate di Almissa, e far inchieste pregiudiciali non solo alli poveri Abitanti del Luogo suddetto, ma anco al Pubblico & universale interesse, per li riguardi massime importantissimi della comun salute; onde giusto è il motivo delli stessi afflitti Almissani di ricorrer alli piedi dell' Eccellenza Vostra, & umilmente supplicare, restin in ciò eseguite le decisioni dell' Eccell. Venier, dell' Eccell. Civran, e dell' Eccell. Grimani, come anco posterior Terminazione dell' Eccell. Barbaro, quali tutti proibiscono il far scale, e provedersi in ogni altro luogo, che dove sono stabilite le Stangate, cioè sotto l' occhio dell' Illustrissimi Pubblici Rappresentanti, alle quali Stangate è libero l' adito alli Brazzani il poter provedersi delle biave, & altre vittuarie a suo piacimento, e senza alcun benchè minimo impedimento, che così essi Brazzani hanno l' intiera esecuzione delli loro Privilegi, e si divertiscono gli accennati, & altri maggiori esenzialissimi pregiudizj anco riguardanti gl' istessi Dazj, e del Prencipe Serenissimo, e della Communità di

Almissa. Per le suddette addunque ragioni s' insta riverentemente per nome della detta Communità di Almissa dalli suoi Ambasciatori a tal oggetto spediti alla revocazione del Suffragio 24. Aprile 1672. affine resti terminato quanto sopra: oppure mentre paresse alla sua maturità di concedergli l' estratta dalle Rive di Primorje, e Rogosniza, che quella sia, e s' intenda dipendente dalle notizie dell' Illustrissimo Signor Providitor di Almissa, sotto la cui giurisdizione per più Decreti Pubblici, Terminazioni, decisioni degli Eccellentissimi Generali, e confessioni avversarie, sono i luochi predetti, e ciò per esecuzione di tanti Decreti, e decisioni altre volte non negate dagli Avversarj, e per dar regola di riconoscer l' auttorità, e dignità Pubblica coll' obbligarli al pagamento dalla Doana degli. . . . che delli detti Luoghi estraessero, come più volte è stato deciso, nonostante le apparizioni avversarie, per quelle ragioni, e cause, che più diffusamente sono state allegate.

Addi 18. Agosto.

Prodotta dall' Interveniente dell' infrascritto, cioè Dño Gio: Domenico Dominis. Instando &c.

Dall' altra uditi gl' Intervenienti della Mag. Comunità, Università, e Popolo della Brazza umilmente addimandante, ch' essendo il Suffragio rilasciato da questo Eccell. Tribunale sotto li 24. Aprile prossimo decorso puramente esecutivo di tante numerose decisioni, e Supremi Decreti dell' Eccell. Senato, etiam in contraditorio Giudizio seguiti con li Sig. Almissani, e di tanti Spazzi, e Terminazioni degli Eccell. Capitanj Generali, Proveditori Generali in Golfo da Mar, e in Provincia, che concedono libera l' entrata, e senza aggravio immaginabile delle vittuarie a Brazzani

zani nei luochi contenziosi per semplice uso, alimento, e sostentamento dell' Isola, nè contendendo altri particolari il Suffragio predetto, sia però quello in tutte le sue parti laudando, tanto più che l' Eccell. medesima col suo prudentissimo spazzo di X. Xmbre 1671. ha così in contraditorio deciso, onde instano per il laudo, nonostante le Cavillazioni, vanità, e sutterfugi Avversarj.

Il Coad. della Secrtaria di S. E. ha fatto copiare, sottoscritto, e sigillato.

Addi 19. Agosto 1672.

Prodotta in Giudizio dal Sig. D. Comuli Avvocato Fiscale infrascritto instando.

E per terzo udito il Fiscale da una di questa Città, il quale non apponendosi da una alli Privileggi, alle Parti del Principe, alle Terminazioni degl' Illustr. & Eccell. Capitani Generali, fatte nelle contese in più tempi seguite tra la Mag. Comunità della Brazza, e Mag. Comunità d' Almissa, con le quali non vengono dichiariti li Sig. Brazzani esenti dal pagamento del Dazio del XXXmo. per l' entrata delle robe sottoposte a quello delle Rive di Primorje, e Rogosniza; e dall' altra confermandosi con le Publiche deliberazioni, e decisioni; Insta riverentemente, che sia aggionto al Suffragio di 24. Aprile prossimo passato rilasciati alli Sig. Brazzani, che per cautella delli Dazj del Principe, ogniqualvolta essi Brazzani vorranno sotto le rive di Primorje, e Rogosniza caricar robe sottoposte al Dazio del XXXmo: e quelle siano tenuti accusare all' Agente di esso Dazio esistente in Almissa, e pagar il Dazio dell' entrata di quelle, e per cautela dell' interesse importantissimo della Sanità, debbono andare sempre nelli medesimi con un' soprastante, che con licenza in scritto li sia dato, o dall'

Illustr. Rettor della Brazza, ovvero dall' Illustr. Rettor d' Almissa li venga concesso di andare a caricar esse robe, ovvero biade nelle dette rive, il quale Soprastante ritornato al luoco dell' Isola debba con suo giuramento affermare aver il tutto fatto caricare con li dovuti riguardi di sanità, & altrimenti operando caschino nella pena di contrabando, in quanto all'interesse della sanità nella pena, che merita così gelosa, & importante risserva, &c.

Addi 19. Agosto 1672.

Sua Eccell. udite le ragioni delli Ambasciatori della Mag. Comunità di Almissa da una, e l' Interveniente della Mag. Comunità, & Università della Brazza col mezzo delli loro Signori Avvocati in più dispute, e per terzo il Sig. Avocato Fiscale di questa Città addimandante cadauno, come nelle preposte estese prodotte in Giudizio, sentita la lettura di più Ducali dell' Eccell. Senato, Terminazioni degli Eccell. Sig. Capitanj Generali da Mar, Provveditori Generali in Provincia, & altro; il tutto maturamente considerato ha laudato il Suffraggio di 24. April decorso, rilasciato alli Brazzani giusta all' estesa prodotta dalli medemi, riservandosi l' E. G. con Terminazione prossima a stabilire l' affare della Sanità, e quello stimarà conveniente, & ita. &c.

Il Coad. della Secretaria di S. E. ha fatto copiare d' altra mano, sottoscritto, e sigillato.

1672. 25. Agosto.

Presentata per il Sig. Gio: Domenico Dominis uno delli Difensori della Comunità della Brazza, per nome anco delli Signori Procuratori di questa Università, quali vedute da S. S. Illustr. ordinò la loro esecuzione in tutte le sue parti.

SPE-

SPECT. ET GEN. VIR.

Uditi in contraditorio Giudizio le parti infrascritte, cioè D. D. Maggior Caralipeo, e Pietro Marinovich Ambasciatori della Mag. Comunità di Almissa dimandanti la derogazione del Suffraggio nostro concedu o agl' Isolani della Brazza sotto li 24. Aprile prossimo decorso per più ragioni dette & allegate da una in tutto in conformità della loro estesa in Giudizio prodotta, e ciò col mezzo di Dño Gio: Gaudenzio loro Avvocato; e dall' altra uditi Dño Gio: Domenico Dominis Diffensore della Magn. Comunità della Brazza, e Francesco Crassi Procurator della Università, e Popolo del luoco medemo dimandanti approbazione in tutte le sue parti del medesimo Suffraggio, & in tutto per tutto in conformità della loro estesa col mezzo di Dño Dottor Vicenzo Pellegrini loro Avvocato; e per terzo udito Dño Gio: Comuli Dottor Avvocato Fiscale di questa Città, facendo per nome e con presenza di Sig. Pietro Benedetti Conduttor attuale del XXXmo. dimandante le dichiarazioni in conformità appunto della sua estesa in Giudizio esibita. Abbiamo coll' autorità del Generalato Nostro sentita la lettura di più Ducali dell' Eccmo Senato, Terminazioni delli Eccmi Capitanj Generali da Mar, e Providitori Generali in Provincia, & altro, il tutto maturamente considerato, laudato il Suffraggio di 24. Aprile decorso rilasciato alli Brazzani giust' all' estesa prodotta da medemi; riservandosi Noi con Terminazione positiva stabilire l'affare della Sanità, e quello stimeremo conveniente. Però le Sp. VV. faranno nell' avvenir eseguire detto suffraggio astringendo realmente li Capi de la Mag. Comunità di Almissa, o chi avesse di beni di essa Comunità a dar e pagar L. 88. 14. di spese tansate nel Nostro Offizio alli predetti della Brazza, giust' alla modola in filza esistente. In &c.

Zorzi Morosini K. Proc. Proved. General

Gio: Fozza Canc.

T°. Dño Comiti Brachiæ, & Dño Provisori Almissæ Honorandis &c.

25. Agosto 1672.

Referì Zñe Hramich Vice Canc. aver intimato le presenti Lettere, e Suffraggio in tutto per tutto come sta, e giace alli Spp. Signori Cap. Zuanne de Franceschi, Pietro Marianovich Giudici per nome proprio, e Colleghe per loro intelligenza.

Detto.

Essendo con Terminazione dell' Illustr. Sig. Giorgio Morosini K. Proc. Proveditor General in Dalmazia, & Albania sotto li 20. corrente stato laudato il Suffraggio dalla detta Eccellenza sotto li 24. Aprile prossimo passato ad instanza delli Abitanti dell' Isola della Brazza de Mez. dell' Illustr. Sig. Francesco Loredan per la Serñia Rep. di Venezia Proveditor di Almissa, e suo distretto sopra l' instanze del Sig. Gio: Domenico Dominis uno delli Difensori della Comunità della Brazza ..... nec non delli Proc. dell' Università, fa pubblicamente intendere, e sapere a chiara intelligenza di cadauno sia chi si voglia non ardisca, nè presuma impedir sotto immaginabil pretesto l' estratto di grano, & altre vittuarie bisognevoli alli predetti Brazzani dalli luochi di Rogosina, Promorje, e Stangate di questa Città in pena di Ducati 500. applicati all' Arsenal di Venezia per cadauno, e cadauna volta, senza veruna corrisponzione di Doana, o altro, & ita &c.

Addi 25. Agosto 1672. Pub. al luoco solito molti presenti, & ascoltanti.

Giulio dalla Bella Coad. Pret. de M. &c.

SPE-

SPECT. ET. GEN. VIR.

Comparsi avanti di Noi il Sig. Niccolò Vusio, e Co: Zorzi Salomoni Ambasciatori della Comunità di Brazza insieme con l'Ambasciatore di quella Università si sono gravemente doluti dell'impedimento, che viene fraposto alli fidelissimi Sudditi di detta Isola di poter comprar & estraer formenti, e biade dalle Città, e luochi della Provincia in Terra Ferma a loro sovegno necessario, mentre sull'Isola non si raccoglie tal alimento, & hanno implorato opportuno Suffraggio dall'auttorità di questa Carica, non meno per atto di Carità, e di Giustizia, che per esecuzione di più Privileggi, Ducali, e Decreti Sovrani, e Decisioni, e Giudizj degli Eccmi Signori Proveditori Generali seguiti in tale proposito. Avuti perciò sotto l'occhio li fondamenti accennati, e confermandosi alla caritatevole intenzione del Principe; Dicemo alla Sp. Vostra esser giusto il sovvenirli, e doversi eseguire li Privileggi, Decreti, e Giudizj motivati, le dovrà pertanto esser permessa la comprada, e l'estrazione delle biade necessarie a loro sostegno senza alcun impedimento, aggravio, o molestia. Vostra Spetab. si compiacerà far rimover qualunque opposizione, che vi fosse, e sotto qualunque pretesto venisse fraposta, disponendo gli ordini, e cominando quelle pene, che proprie le paressero, perchè questa Publica volontà, & il giusto soccorso a questi Sudditi benemeriti non sii impedita, e perchè sia levata l'occasione alli eccessi, & alli abusi, e possa sempre vedersi in codesto luoco la quantità precisa delle biade estratta si doveranno raccogliere bolettini, o licenze da custodi, a quali gli estraenti sono obbligati lasciarli, e doveranno esser portati in Cancellaria, dove il Cancellier doverà far notar a permanente notizia de' Rappresen-

tanti, e ciò senza alcun aggravio; e tanto doverà esser eseguito, facendo notificar le presenti a chi bisognasse, e dopo registrate restituite le presenti.

Zara 7. Xbre 1702.

Marin Zanne Prov. Gen.

Bernardo Gislazioni Segretario.

T°. Sp. & Gen. Viro Dño Comiti & Cap. Spalati, & universis & singulis Sp. Sp. Generosis Rectoribus Dalmatiæ.

Il Canc. Pret. di Sebenico.

Gio: Paolo Ballarin di V. A. N. P. ho fatto copiare d' altra a me fida mano dal Libro auttentico delle Parti esistente appresso il Sig. Dot. Tomaso Bersatich, incontrato, sottoscritto e sigillato.

Copia tratta da Registro terzo delle Lettere Criminali corso sotto gl' Illmi, & Eccmi Sig. Gio: Battista Loredan, Niccolò Erizzo quinto, e Sebastian Molin furono Sindici Inquisitori in Dalmazia & Albania esistente nell' archivio Generalizio di Zara.

Possono in ordine a specifici loro Privileggi, alle replicate Ducali, Terminazioni, e Giudizj, e lo devono per ragione, per consuetudine, e per titolo di Sudditanza gli Abitanti dell' Isola di Brazza provedersi da luoghi Sudditi della Provincia dell' occorrente de' grani necessario al mantenimento di quella numerosa Popolazione, a cui non somministra, se non scarssissimi la sterile costituzione de' proprj terreni. E come perciò in tutte l' altre Città del littorale essi concorrono, e liberamente nè fanno alle pub. Pile le provigioni; così s' intende con dispiacere nelle supplicazioni loro alla Magistratura Nostra prodotte, che venga ad essa una tale libertà rigorosamente impedita a detta parte, siano di quando in quando in quando alcuni de' Compiadori arrestati, levate loro pene pecuniarie, e si vo-

vogliono obbligati a dover comprar le Biade da Mercanti con aumento de' prezzi, che corrono giornalmente nella Piazza, e con discapito notabile della loro miseria. Alla rettitudine pertanto, e noto zelo di V. S. Illustr. avvanziamo le notizie del rimarcabile disordine, che ci viene rappresentato, e siamo ben certi, che non permetterà, che vengano ulteriormente vessati Popoli supplicanti con opposizioni indebite nel libero provedimento di quelle summe di grani, che sono al sostentamento loro necessarj à coteste istesse Publiche Pile con providi caritatevoli oggetti instituite a comodo, e vantaggio principalmente de' poveri, tra quali constandosi a ragione come più bisognosi li supplicanti medemi, saranno, com' esser devono per giustizia anche dalla di Lei integrità assistiti, e protetti nelle loro convenienze, e nella manutenzione importante, e dovuta de' loro Privileggi, e le auguriamo felicità.

Sebenico dal Sindicato, & Inquisitorato Nostro li 15. Settembre 1750.

Sebastian Molin Sindico Inquisitor, e Colleghe.

Pietro Ferrari Cupilli Archiv. Gener. ha estratto, sottoscritto, e sigillato.

Copia tratta dalla Filza delle Lettere Responsive corsa sotto gl' Illustriss. & Eccell. Sig. Gio. Battista Loredan, Niccolò Erizzo quinto, e Sebastian Molin furono Sindici Inquisitori in Dalmazia, & Albania esistente detta filza nell' Archivio Generalizio di Zara.

Illustriss. & Eccell. Sig. Sig. Colmi

LE rappresentazioni appoggiate alla Sovranità dell' EE. VV. dagli Abitanti dell' Isola Brazza, come sono di un' aperta mendacia, così mi ritrovo nella necessità di renderle con il più somesso rispetto informate in giustificazione massime della mia zelante pontua-

tualità. Non fu mai a medemi, nè a verun altro delle circonvicine Isole suddite sotto la mia regenza negato, nè impedito il provedimente dell' occorrenti biade, e Formenti, che condotte vengono a queste Pile, bensì procurato di divertire la dannata loro avidità, che per sortirne la compreda anticipatamente all' ore prescritte non curano li prezzi, e promovere all' universale in quelli Sudditi con la penuria il pregiudizio, che ne deriva dallo stesso accrescimento. A divertimento appunto di tali disordini fu proveduto dall' Eccell. Sig. Francesco Molin Prov. General in questa Provincia con sua Terminazione delli 15. Agosto 1623. sulle instanze rassegnateli da questa Magn. Comunità, con la quale viene prescritto, che sii dalla Pubblica Rappresentanza esposta una Bandiera per starvi quattro ore la mattina, ed un'ora doppo il Vespero, onde in tali ore eseguir debba la comprada delle vettovaglie dalla povertà, e particolari, senzache d'altri sotto verun pretesto possi capararsi, o comprarsi delle medesime, se non doppo il ritiro della stessa bandiriola, che resta libero l' adito d' ogniuno a provedersi. Tale riverito sentimento lo veggo egualmente espresso in uno de'Capitoli stabiliti in questo Fontico, a cui stessamente assente il provedimento de' grani, dopo il mentovato ritiro della bandiriola. Su tale base di esse Terminazioni fu sin allora posto in uso il prescritto, ed osservato esatamente da miei preccessori, ed io a seconda di documenti, e di lui esemplari inserti assoggetto a maggior riverito lume, mi sono indotto appunto di formare il Proclama pubblicato sotto li 16. Marzo 1749. assoggettato a riflessi sublimi dell' EE. VV. con le mie divote Lettere delli 23. Marzo suddetto segnato col numero 4., e coll' altra delli 7. Aprile susseguente, mentre scoperto avevo, che in trasgressione venivano introdotti abusi perniciosi, e pregiudiziali agli abittanti, e specialmente alla Povertà. Il tenor del Pro-

cla-

clama medesimo 16. Marzo rendè caduco, e fulso il ricorso delli Brazzani, poichè l'unico oggetto appunto delle mie zelanti applicazioni è sempre fisso d'impedire gli arbitrj de' Negozianti, e d'altri Soggetti, che portati dall'avidità del civanzo, promettevano sensibili li pregiudizj all'infelice povertà. Li Brazzani dunque, ed altri dell'Isole adgiacenti, che in numero copiosissimo confluiscono in questa Città giornalmente, e di continuo per provedersi de' grani, che capitano alle Pile, ossia Pistora, per anticipare come dissi il provedimento, corrono al ricapito de' Morlacchi, e senza riflesso al prescritto per l'anunciate salutari Terminazioni Eccell. Molin, alla pratica corsa per sì lunga serie d'un'secolo, e più anni, nonchè al contenuto del proclama riferito di questa Rappresentanza, che all'effetto viene quotidianamente tenuto e posto al Stendardo, ove sono le Pile, osano accostarsi a quelle, & alterando li prezzi coll'accrescimento riferito di dannata licenziosità, anzi insofribile avidità a prezzi esorbitanti, esborsano caparre a Morlachi Venditori: questi per il vantaggio, che riportano dalle sollecitudini de Compratori condiscendono, e ricusando poi di passare alla vendita verso questi Abitanti, e povertà, e procurando maggio profitto ricercano di più di quello convengono con li Brazzani, ed in tal forma eccone le confusioni, l'alterazioni continuate de'prezzi, e li pregiudizj, che a scapito degli Abitanti, e de' Miserabili succedono. Per levare adunque questi perniciosi sconcerti, e stando sempre fissa la mia attenzione al prenarato esteso Proclama di 16. Marzo 1749. onde nelle Pile non s'accostino Compra-rivendi e che nemen all'ore prescritte, che vi esiste esposta la bandiera ne seguano contratti anticipati, e date caparre coll'oggetto di mantenere coll'abbondanza esenti gli abitanti, e la povertà in particolare dal pregiudizio dell'augumento de' prezzi, che come sopra vengono

da

da Brazzani specialmente accresciuti, faccio talvolta seguire qualche esperimento contro l' inobbedienti, di cui appunto s'aggravano, poichè trovandosi nonostante le motivate diligenze diversi d'essi Brazzani temerarj, quali non vogliono con baldanzosa audacia soggiacersi alle salutari disposizioni, che per conseguenza si rendono utili a se stessi, s' innoltrano in aperta contrafazione ad operare in contrario, cosichè venendo ritrovati infragranti vengono condannati lievemente non a rigore in conformità alle pene espresse per li Proclami, ma puramente per imprimere coll' esempio della tenuissima correzione freno al disordine a L. 2. sino a L. 5. di questa moneta a misura della contrafazione, quali servano per la recognizione della Battuglia, che all'effetto viene spedita a fermarli. Questa è la serie del leale mio procedere, cui diede moto al suplanto, ed inestato falso ricorso delli Brazzani, quali vorrebbero sovertire le bone regole addattate al benefizio universale: & osarò riflettter con tutta sommissione che quando correr avesse il disordine col presunto libertinaggio, assieuro con la mia divota ingenuità l' EE. VV., che in avvenire succederanno delle scandalose confusioni, e nel centro dell' abbondanza, vi sarà sempre l' alzamento de' prezzi de' grani, che promosso viene dalli ricorrenti con sensibile scapito, e detrimento di queste popolazioni, e della Povertà. Il mio ossequio ne assoggetta con tutta esatezza la materia alle ponderazioni dell' EE. VV., e l'infallibile Sapienza loro saprà addittarmi nel proposito ciò, che verrà riputato più conferente, a cui la mia filiale ubbidienza sarà in seguito per ciecamente uniformarsi, e le bacio umilmente le mani.

Spalato 5. Ottobre 1750.

Illustriss. & Eccell. Sig. Sindici Inquisitori in Dalmazia, & Albania.

Umo Dmo, Obmo Servitore
Pietro Falier Co. Cap.

Pie-

Pietro Ferrari Cupilli Archivista Generalizio ha estratto, sottoscritto, e sigillato.

Addi 9. Maggio 1751. Spalato.

Ricepute le presenti, e presentate all' Illmo Sig. Co. Cap. dalli Sig. Nunzj, e Procuratori dell' Università della Brazza, come per Lettere del Nob. H. Co. della Brazza Barozzi del 8. corrente Maggio.

Illmo Sig. Sig. Ossmo.

S' Intesero nel diligente rescritto di V. S. Illma segnato 5. corrente li suoi riflessi sopra il ricorso alla Magistratura Nostra umiliato dagli Abitanti dell' Isola Brazza per l'implorata manutenzione de loro Privileggi nella libertà delle provigioni a codeste Pubbliche Pile de' grani necessarj al loro sostentamento, che alla di Lei rettitudine accompagnassimo nelle precedenti segnate li 15. Settembre scaduto. Merita infatti comendazione la vigilanza sua per lo studio, & applicazione, che ha contribuita a divertire nella materia i disordini, togliere li pregiudizj, e gli arbitrj, e mantenere a vantaggio della povertà, e de' particolari la moderazione, e discretezza de' prezzi. Con li stessi oggetti però riguardarsi convenendo egualmente le convenienze della popolazione supplicante, si sono da Noi ponderati con pesato esame li Capitoli, che ci ha inserito delle due Terminazioni firmate dal fu Eccmo Sig. Prov. General Francesco Molin 16. Agosto 1623. e 28. Genaro 1624. e come si rimarcano in esse salutari provedimenti per impedire l'accesso alle Pile a Mercanti, & a Compratori per inchietta e negozio nell'ore stabilite per le Comprade della povertà, e de particolari, e seguentemente con l'esposizione della Bandiera, così non escludono però, che tra la povertà, & i particolari appunto accostare all' ore medeme vi si possano anco quelle

le persone de' Brazzani, che per uso proprio, e per l' unico loro alimento, così necessariamente concorrono a provedersi. Esaminatasi all'incontro la validità degli amplissimi loro Privileggi, le favorevoli decisioni anco in Contradittorio emanate, e li moltiplici ottenuti Suffraggi, si riconosce per li medemi accordata loro libera da qualunque impedimento la facoltà di poter fare quelle provigioni, che bastano per il solo, e semplice bisogno de' respettivi Compratori; privileggio, che si renderebbe innoperoso, quando ristretto venisse unitamente alla permissione di farlo allora, che resta aperto l' accesso alle Pile, & accordate le Comprade a Mercanti, & a chiunque altro liberamente. Per tuttociò trovandosi di giustizia, e di convenienza il confermare quanto in tale proposito esecutivamente a citati fondamenti nelle sudette Lettere nostre si contiene, siamo sicuri, che si compiacerà Ella però di fare, che sia rimosso qualunque impedimento all' esecuzione, e si prenderà l' impegno di promoverla con esattezza a suffraggio dovuto ad una popolazione intiera, Suddita, numerosa, e benemerita. Che se poi alcuno anco d' essa Isola abusando del favorevole Indulto, volesse levare quantità maggiore di quella, che bastar può al proprio uso, e farne mercanzia, ed estrazioni con Navigli di maggior portata delle solite barchette, a questi tali non averà ad accordarsi l' accesso alle Pile, se non dopo il ritiro della bandiera, dovendo in tal caso considerarsi alla condizione degli altri Mercanti, per li quali sono precisamente emanate l'addotte Terminazioni, in relazione anche al sentimento delli Privileggi de' Brazzani medemi, e l' auguriamo felicità.

Data dal Sindicato, & Inquisitorato Nostro li 22. Ottobre 1780.

Sebastian Molin Sindico Inquisitor, e Colleghe.

Tergo

All' Illustr. Sig. Sig. Ossmo il Sig. Co: e Cap. di Spalato.

Dojmo Maria Mistruzzi Canc. Pretorio di Spalato ha fatto copiare dall' Originale esistente in questo Offizio, incontrato, sottoscritto, e sigillato.

Copia dei Capitoli prodotti dai Nunzj Deputati della Nobil Comunità della Brazza all' Eccmo Sig. Rajmondo Co: di Thurn per Sua Maestà Imperadore Francecesco II. Re di Ungharia, Dalmazia & Commissario in Istria, Dalmazia, ed Albania.

III. Che siano confermati i Privilegi dell' Isola, e la libertà di provedersi, ed estraer biade, ed altri generi di prima necessità da qualunque Luogo del Continente senza alcuna spesa, ed aggravio.

Risposta dell' Eccmo Commissario.

Ad III. Il Petito tende a distruggere i Dazj esistenti sul Continente; si accorda però alli Abbitanti della Brazza di poter per solo uso estraere liberamente le Biade dalla Città di Spalato.

Omissis. aliis.

Zara il dì 3. Febbrajo 1798.

Rajmondo Co: di Thurn

Ad mandatum Excmi Dñi Dñi Comitis Commissarii Aulici proprium.

Gio: Battista Co: di Thurn Segretario.

Nu. 1937.

Alla Cesarea Regia Superiorità Locale della Brazza

Fatto riflesso alle detagliate informazioni espresse nel Rapporto 15. Giugno 1798. con cui viene giustificato qual era, ed è il diritto di cotesti Abitanti, onde poter estraere non solo dalla Città di Spalato, ma da qualunque Luogo del Regno della Dalmazia Biade, Legumi, Formagli, Carni morte per uso, e sussistenza delle loro rispettive Famiglie, diviene l' equità del Governo a confermare gli Abitanti medemi nell' esercizio de' loro diritti, privilegi, e possessi

si nei modi però e forme usate sotto l'Ex-Veneto Governo, e non altrimenti. Ciò dovrà esser comunicato alli respettivi Capi Rappresentanti cotesta Comunità ed Isola, onde nell'approfittarsi del benefizio suddetto non abbiano a disalveare dalli metodi posti fino ad ora in pratica, e in tal modo togliere ogni qualunque motivo di abuso, e di arbitrio a discapito del Reggio Erario, e salve sempre le solite licenze fino ad altra Sovrana disposizione.

In absenza di Sua Eccell. il Sig. Co: di Thurn. Gio: Battista Rinna &c.

Ex Consilio Cesareo Regii Gubernii totius Dalmatiæ

Zara 14. Luglio 1798.

Domenico Maghini Segretario

Francesco Frusca Ces. Reg. Segretario fece copiare.

Nu. 154. Alli Spettabili Signori Diffensori della Magnifica Comunità della Brazza.

Dietro di un detagliato Rapporto di questo Imperial Reg. Tribunale dell' Eccell. Ces. Reg. Governo in Zara, con cui fu giustificato qual era il diritto di questi Abitanti nel poter estrarre da tutt'i Luoghi del Regno della Dalmazia Biade, Legumi, Formagli, Carni morte per uso, e sussistenza delle respettive loro Famiglie, venne l'equità del Governo medesimo a confermare gli Abitanti medesimi nell'esercizio de' loro diritti, privilegi, e possessi, col suo Decreto 14. Luglio scaduto n. 1937. che in Copia si trasmette alli Sp. Signori Difensori suddetti, onde loro servir abbia di lume, e direzione nel pressidiare, e diffendere li diritti, e privilegi stessi dall'arbitrarie innovazioni, che da chiunque fossero intentate, ed inoltre vengono intesi della trasmissione di un' egual esemplare agli Onorandi Capi dell'Università dell'Isola, onde possano agire di concerto nell' interessante argomento.

Zuanne Co: Michieli C. R. Giudice Dirigente.

Dall' Imp. R. Trib. della Brazza 13. Agosto 1798.

Francesco Frusca Ces. Reg. Segretario.

L. S. Io Gio: Battista Ivellio Notajo Pubblico ho fatto copiare le presenti Scritture consistenti in Capitoli 25. dall' altre simili autentiche, eccettuate tre sole, dall' altre simili private poste nel Capitolo primo, e contrassegnate ex margine con i seguenti numeri I. II. VII. ed esistenti tutte presso il M. R. Parroco D. Andrea Ciccarelli, e ai 9. di Genn. 1802. le ho sottoscr., e sigill.

L. S. Per la Ces. Reg. Superiorità della Brazza. Si certifica ovunque &c. essere la sopradetta Firma di pugno, e carattere proprio del Notajo pub. Sig. Gio: Battista Ivellio Notajo pub. all' officio della Superiorità benissimo cognito, e di credenza degno.

C. R. Cancellaria della Brazza li 23. Gennaro 1802.

Stevani.

Il C. R. Seg.

ADDIZIONE

Da farsi alla Pag. 19. dopo le parole: con alcuni altri Opuscoli.

IL Nob. Sig. Capitanio Marco Arnarich l'anno 1800 ha dato a luce un Opuscoletto in cui havvi una Canzone in verso Anacreontico per il dì del Santo Natale; un Inno ad onore di San Giovanni Battista; ed un Salmo penitenziale tratto da varj luoghi delle divine Scritture; donde rilevasi il suo buon genio per la Poesia, ed il suo spirito di pietà e Religione. Quanto prima sarà per darci ulteriori saggi della sua abilità, e buon gusto; ed attendiamo con impazienza il suo *Opravdanje dobrih xenà*, cioè *La Giustificazione delle buone Donne*, che ci darà in verso, in risposta ed a confutazione dell' altra composizione poetica del Dottor Ivanissevich, che ha per titolo: *Od privare i zle naravi xenske*; cioè *Degli inganni e della mala indole delle Donne*.

IL FINE.

INDICE.

Delle cose più notabili contenute nella Parte Prima.

Descrizione Storico-topografica dell' Isola Brazza.	Pag. 9
L' Isola è con diversi nomi chiamata.	20
Colonia de' Greci.	20
Suddita de' Romani.	22
Città in Scrip, e Colonia Romana.	22
Appartiene al Magistrato di Salona.	26
S. Elena Imperadrice nativa della Brazza.	27
Introduzione della Religione Cristiana.	28
Monaci, e Conventi.	30
Convento di Pucischie.	30
Convento di Povglie.	33
Distruzione prima della Città.	35
Isola disabitata.	37
Isola ripopolata, e la Città rifabbricata dai Nobili Cittadini di Salona ed Epezio.	38
Suddita dell' Impero Orientale.	40
Culto di S. Giorgio Martire.	41
Brazza non riconosce alcun Dominio, e si governa con le proprie leggi.	30 42
Distruzione seconda della Città.	43
Brazza suddita dei Narentani. Bol nuova Città. Distrutta dai Saraceni. Nobili dispersi pei Luoghi montani.	44
Sudditi della Veneta Repubblica.	47
Andrea figlio di Salomone Re di Ungheria vive incognito in Brazza.	48
Vescovato di Lesina e Brazza.	50
Brazza soggetta a diversi Potentati. Molestata dagli Almissani.	54
Documenti antichi della Nobiltà.	56
Nobiltà Padrona, e Legislatrice dell' Isola.	56
Dedizione del 1420. alla Repubblica Veneta.	61
Prerogative, ed immunità dei Nobili.	63
Contrastate dal Popolo.	ivi
Le molte liti avute per difenderle.	64
Riflessioni opportune.	69
Conclusione.	73
Annotazioni.	75

INDICE.

Delle cose più Notabili nella Parte Seconda.

Capitolo I. *Frammenti istorici dell'* Isola di Brazza. Pag. 91
Cap. II. Documenti antichi della Nobiltà Brazzana. 104
Cap. III. Dedizioni fatte ai Re di Ungheria, di Bossina, alla Rep. Veneta, e all'Augusto Re Apostolico Francesco II. con la conferma delle prerogative, privilegj. 126
Cap. IV. La Comunità può crear Nobili. 161
Cap. V. I Nobili sono esenti dalla gravezza de' Galeotti. 175
Cap. VI. Convenzione fatta del 1629. non approvata mai, ma opposta ed annullata. 194
Cap. VII. I Nobili esercenti qualsisia arte mecanica sono esenti da qualsivoglia Pubblica Fazione, e sono eguali ad altri Nobili di Dalmazia. 210
Cap. VIII. I Nobili originarj non sono obbligati a provare la loro originalità; e la Nota delle Famiglie Nobili Brazzane. 244
Cap. IX. I Nobili senza detrimento dell'immunità con Sovrano applauso e ringraziamento volontarj concorsero nelle urgenti Pubbliche esigenze. 261
Cap. X. I Nobili negli affari della Sanità sono esenti a far le guardie, e dalle personali operazioni. 279
Cap. XI. I Nobili ristabiliti nei loro diritti. 285
Cap. XII. Lo Stemma della nobil Comunità: Le Onoranze dovute in Chiesa al Giudice, e ai Capi a lui assistenti, ai Sindici cioè ai Difensori, e al Sopracomito: li Titoli di Magnifico e Spettabile appartenenti solamente al Consiglio, alla Comunità, ed ai suoi Capi. 294
Cap. XIII. La Convocazione del nobil Consiglio, ch' elegge le nobili Cariche, ed il Sopracomito. Scapoli. 311
Cap. XIV. I Giudici devono esser avvisati, e serviti prima di carne, e pesce 337
Cap. XV. I Giudici da se soli potevano giudicare fino la summa di soldi venti. 347
Cap. XVI. I Giudici assistevano alle segnature Criminali con la voce consultiva: la Sedia del Conte era differente in altezza solamente va quelle dei Capi, e del Vice Rettore. 350
Cap. XVII. La Doana ossia il Dazio della nobil Comunità. 341
Cap. XVIII. Postici, ed otto Piazzari ossia Cursori del Popolo eletti dai Procuratori, e i Giustizieri. 368
Cap. XIX. Salario, che corrispondevasi al Rappresentante, da riporsi nella Camera Fiscale di Lesina. 376

Cap.

Cap. XX. Il Sale contribuito ai Brazzani. Pag. 381
Cap. XXI. Gli Abitanti tutti hanno l'uso dei Beni Comunali ossia Pascoli, una volta tutti della Comunità, il taglio di legne, e la pastura degli animali grossi. 385
Cap. XXII. I Brazzani possono estraere dall'Isola i proprj prodotti per conto e rischio proprio senza Dazio. 405
Cap. XXIII. I Brazzani possono estraere dall'Isola il Vino senza imposizione di due, o quattro gazzette per barilla. 413
Cap. XXIV. I Brazzani possono pescare nelle acque di Lesina; e possono concorrere ai Canonicati di quella Cattedrale. 422
Cap. XXV. I Brazzani possono liberamente estraere Biade, ed altre vittuarie da Spalato, da Almissa, e dagli altri Luoghi per uso proprio. 426

Venezia 6. Maggio 1802.

L'IMPERIAL REGIO

GOVERNO GENERALE.

VEdute le Fedi di Revisione, e di Censura, Concede Licenza allo Stampatore *Lorenzo Baseggio* di stampare, e pubblicare *Le Osservazioni sull'Isola della Brazza, e sopra quella Nobiltà*, osservando gli Ordini veglianti in materia di Stampe, e consegnando le prescritte tre Copie per l'Imperial Regia Corte, e per le Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

(GRIMANI.

Zandiri R. S.